



Unione dei Comuni "Terra di Leuca"

Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano



Studio di fattibilità concernente il progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni dell'unione dei comuni «Terra di Leuca»

Prof. Luigino SERGIO - Avv. Esmeralda NARDELLI

Dicembre 2021

PREMESSA

Luigino SERGIO

Lo scopo del progetto è il riordino dell'attività dell'unione di comuni del Sud Salento, «Terra di Leuca», costituita dai comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano che si sostanzia nell'implementazione delle funzioni fondamentali comunali svolte in forma associata.

L'ordinamento giuridico mette a disposizione dei comuni differenti strumenti per lo svolgimento delle loro attività «core», alternativi o supplementari rispetto alle tradizionali attività erogatorie dei servizi propri di un ente locale territoriale.

Il testo unico degli enti locali (TUEL) prevede per la gestione associata delle funzioni comunali l'istituto della convenzione (art. 30); del consorzio (art. 31); dell'unione di comuni (art. 32); dell'accordo di programma (art. 34).

Il D. Lgs. n. 112/1998, art. 3, comma 2, terzo periodo¹, prevede che «[...] al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del suddetto articolo 3, comma 2, terzo periodo.

Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale».

Di analogo tenore il contenuto dell'art. 33, comma 2, del TUEL, nel quale è detto che le regioni, «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica [...] individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse [mentre] i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale».

Le funzioni associate per essere svolte in modo efficiente, efficace ed economica hanno bisogno di «livelli ottimali di esercizio delle stesse» che sono individuati dalle regioni e concordati nelle apposite sedi concertative previste dall'art. 4, comma 5 del TUEL, laddove è disposto che «le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze».

La questione della gestione delle funzioni comunali in forma associata parte dall'idea del legislatore nazionale e regionale, rivolta al superamento dell'attuale livello organizzativo dei comuni, soprattutto di quelli piccolissimi e di quelli di piccola dimensione demografica, inadeguato a fornire servizi di qualità ai cittadini e al sistema delle imprese.

Non sfugge alla persona attenta che i comuni, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, determinatasi con «L. Cost. n. 3/2001»², hanno assunto maggiore centralità nell'ordinamento, grazie all'ingresso del principio di sussidiarietà verticale immesso dall'«art. 118 Cost.», il quale prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina, inoltre, forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono

¹ D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*, pubblicato in G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

² L. Cost. 18/10/2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, pubblicata in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248.

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Il tutto ha comportato una serie di problemi per i comuni, dovuti al carico di attribuzioni, senza che essi si siano dimostrati capaci, al netto di eccezioni pur presenti, di realizzare politiche pubbliche efficienti e basate, al contempo, su logiche di economicità dell'azione amministrativa.

Se si pensa anche alle consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali, il quadro di riferimento è del tutto problematico, atteso che il necessario pareggio del bilancio comunale avviene, conseguentemente, con la riduzione dei servizi o/e con l'aumento dell'imposizione tributaria, con ricadute del tutto negative sui cittadini, nei confronti dei quali si dirigono le politiche locali.

Di conseguenza, non è difficile comprendere l'importanza dell'istituto della gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative comunali che è già presente da molto tempo nella nostra legislazione statale e regionale, a partire dalla «L. n. 142/1990»³, (art. 24, convenzioni); (art. 15, Consorzi); (art. 26, Unioni di comuni); (art. 27, Accordi di programma), modificata dalla L. n. 265/1999⁴ e in seguito dal D.Lgs. n. 267/2000⁵, (art. 30, Convenzioni); (art. 31, Consorzi); (art. 32, Unioni di comuni); (art. 34, Accordi di programma).

La riforma del Titolo V della Costituzione (L. n. 3/2001⁶ e L. n. 131/2003⁷), assegna un posto di rilievo alla potestà legislativa della regione nella cooperazione tra enti locali, la cui disciplina non è presente, tanto nelle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quanto in quelle inerenti alla potestà concorrente di Stato e regioni, con la conseguenza che la «cooperazione tra enti locali» può essere, a ragione, fatta rientrare nella «competenza legislativa residuale» delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., il quale prevede che «spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Ciò detto, si ritiene che la gestione delle funzioni comunali attraverso l'unione di comuni, possa essere una strada percorribile per gli enti locali territoriali che intendono superare lo *status quo* dei nostri comuni e lavorare per il proprio territorio con logiche più aderenti ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.

Il legislatore ha predisposto numerosi istituti giuridici per permettere ai comuni, in modo particolare ai «Piccoli Comuni» di espletare in modalità associata le fusioni fondamentali proprie.

Le suddette modalità associate sono presenti nell'ordinamento da circa trent'anni, atteso che già la L. n. 142/1990 le prevedeva, anche se tale legge aveva come proprio fondamento, accanto alla valorizzazione delle autonomie locali, l'idea di superare il forte livello di frammentazione territoriali soprattutto con le unioni di comuni, le quali se da un lato avevano il fine dell'esercizio «[...] di una pluralità di funzioni o di servizi», dall'altro dovevano essere costituite «in previsione di una loro fusione», fatto questo che con ogni probabilità ha frenato lo sviluppo dello strumento dell'unione di comuni che si inseriva in modo del tutto vigoroso nel nostro Paese, dove è assai forte un acceso campanilismo nelle piccole realtà comunali.

È noto che in base all'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010⁸, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012⁹, «i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti, se

³ L. 08/06/1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, pubblicata in G.U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

⁴ L. 03/08/1999, n. 265, *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142*, Pubblicata in G.U. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.

⁵ D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, pubblicato in G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

⁶ L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, pubblicata in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001

⁷ Legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, pubblicata in G.U. n. 132 del 10 giugno 2003.

⁸ D. L. 31/05/2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, pubblicato in G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il legislatore, al fine di superare le difficoltà di gestione dei piccoli comuni, spinge tali enti ad associarsi obbligatoriamente, stabilendo anche una tempistica per l'implementazione del vincolo associativo e prevedendo che «decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», vale a dire che si attua l'art. 120 Cost. sul potere sostitutivo¹⁰.

Ora, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33/2019, depositata il 4 marzo 2019 (Presidente Lattanzi, Redattore Antonini), ha disposto che non vi è obbligo dei comuni di esercitare necessariamente in forma associata (vale a dire attraverso unioni o convenzioni tra comuni) le funzioni fondamentali e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. «[...] nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Gli enti costituenti l'unione di comuni «Terra di Leuca», non essendo tutti inferiori a 3.000 a 5.000 abitanti, non hanno tutti l'obbligo di gestire in forma associata le proprie funzioni e servizi, ma pur avendo deciso a suo tempo di costituire, comunque, una forma associativa con l'intento di gestire in forma più efficiente e più efficace l'attività istituzionale.

A tale proposito, la suddetta unione di comuni «Terra di Leuca» ha inteso fare predisporre uno studio di fattibilità, teso ad una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni trasferite e trasferibili alla suddetta forma associativa comunale, in modo da evidenziare per la tipologia delle funzioni trasferite, gli eventuali vantaggi e svantaggi della gestione associata.

Progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali da gestire in forma associata.

Linee d'azione proposte all'unione di comuni Terra di Leuca

Lo studio di fattibilità delineerà:

- a) il quadro normativo nazionale;

⁹ D.L. 06/07/2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, pubblicato in G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

¹⁰ L. 05/06/2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, pubblicata in G.U. 10 giugno 2003, n. 132, art. 8, Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo: «1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario».

- b) il quadro normativo regionale;
- c) il livello demografico dei comuni interessati;
- d) il dato geografico dei comuni interessati;
- e) i principali indicatori socioeconomici dei comuni interessati;
- f) i dati di bilancio dei comuni interessati;
- g) l'organizzazione dei comuni singoli aderenti all'unione di comuni;
- h) i punti di criticità dell'unione di comuni;
- i) la nuova dimensione organizzativa dell'unione di comuni;
- j) la transizione possibile dall'unione di comuni alla fusione di comuni.

Ciò detto, la suddetta unione di comuni «Terra di Leuca» ha predisposto il “Disciplinare di incarico per la redazione di uno studio di fattibilità concernente il progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni dell'unione dei comuni Terra di Leuca” che è stato sottoscritto dagli incaricati, Prof. Luigino SERGIO e Avv. Esmeralda NARDELI, con il quale si è dato avvio allo studio di fattibilità sopra meglio specificato.

L'UNIONE DI COMUNI: IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

1. Il comune come organizzazione

Il comune è soprattutto un'organizzazione complessa, la quale, a ragione, può essere ritenuta come un complesso di persone e di gruppi «che svolgono attività interdipendenti per il raggiungimento di obiettivi e che sviluppano e mantengono modelli di comportamento relativamente stabili e prevedibili anche se gli individui nell'organizzazione possono cambiare»¹¹.

Le organizzazioni sono fenomeni complessi che possono essere rappresentati attraverso otto metafore:

- 1) «le organizzazioni come macchine;
- 2) come organismi che nascono crescono, si sviluppano e muoiono;
- 3) come cervelli che apprendono e sono in grado di compiere atti intelligenti;
- 4) come sistemi culturali, includenti in sé credenze, valori, norme e riti;
- 5) come sistemi politici e dunque come complesso d'interessi e relazioni di potere;
- 6) come prigioni psichiche nelle quali si è intrappolati a causa dei propri pensieri e preoccupazione alimentate da forze profonde e inconscie;
- 7) come flusso e divenire;
- 8) come strumento di potere attraverso cui alcuni impongono la personale volontà su quella degli altri».

Riprendendo quanto scritto da autorevole dottrina [AVALLONE F.], vi sono alcune condizioni perché un'organizzazione possa esistere:

- «a) differenziazione e specializzazione: divisione dei compiti e attribuzioni ad ognuno di specifiche attività con il conseguente sviluppo di un sistema di ruoli all'interno dell'organizzazione;
- b) integrazione: processo con il quale si riporta ad unità ciò che si è precedentemente diviso;
- c) sistema di regole: impianto che definisce la natura giuridica dell'organizzazione interessata;
- d) centralità della dimensione relazionale: la quale dimensione implica la messa in campo delle risorse emotive che generano energia, che attivano e sostengono il comportamento, che esprimono desideri e manifestano divergenze, ambiguità e conflitti».

Ciò detto, un comune ha una propria funzione, un proprio scopo, una sua *mission*; ma al contempo deve tradurre la sua peculiare funzione in obiettivi concreti.

Deve darsi, in definitiva, una vera e propria strategia, attraverso la quale comparare i risultati conseguiti, porsi dei traguardi da raggiungere entro un predeterminato lasso temporale;

¹¹ TOSI H., PILATI M., *Comportamento organizzativo*, Milano, Egea, 2008, pp. 295-296

determinare alcuni obiettivi possibili e misurabili, attraverso i quali porre in campo, altresì, un'azione di *benchmarking*, con cui parametrare le proprie *performance*, rispetto a quelle di altri enti, presi come punti di riferimento.

Riprendendo quanto sostenuto per l'impresa da altra dottrina (FAYOL H., *Direzione industriale e generale*, Milano, Guerini 2011, p. 17), ma che ben può essere applicata agli enti locali, ulteriori funzioni essenziali sono:

- a) funzione tecnica;
- b) funzione commerciale;
- c) funzione finanziaria;
- d) funzione di sicurezza;
- e) funzione di contabilità;
- f) funzione direttiva.

Il comune, oggi, necessariamente deve superare il vecchio modello organizzativo e sposare l'idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa; modello orientato in direzione di una logica sostanzialmente aziendale e di un ente che nel tempo in cui viviamo non può considerarsi avulso dalla realtà storico-economica nella quale è inserito.

In questo modo è possibile spiegare il ricorso alle azioni di *spending review*, varate dallo Stato e rivolte a tenere sotto controllo la spesa pubblica, facendo riferimento ai costi *standard*, all'indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative, quanto meno per i piccoli comuni (prima della sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019), per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario.

L'azione dei comuni è da inquadrare nella cornice congiunturale del nostro Paese che registra un debito pubblico che a febbraio 2019 si è attestato a 2.364 miliardi di euro¹².

Anche questo dato impone una riflessione su di un nuovo modello organizzativo degli enti locali, necessario, quanto meno (lo si ribadisce), per i comuni fino a 5.000 abitanti, i quali non sono più in grado di sopravvivere e di erogare servizi di qualità ai cittadini ed alle imprese a costi non esorbitanti, ma auspicabile anche per i comuni aventi dimensione demografica maggiore.

Occorre, di conseguenza, superare la visione del comune inteso come monade di leibniziana maniera; come unico centro vitale e percorrere, realmente, nuove vie (che poi tanto nuove non sono), nuovi percorsi organizzativi contemplati dall'ordinamento che oltrepassino le attuali, inadeguate e vetuste forme gestionali.

La via "nuova", offerta dall'ordinamento, è rappresentata anche dalle forme associative degli enti locali, previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e da successiva e recente normativa che le ha rese obbligatorie, per i cc.dd. piccoli comuni, per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

2. Politiche di cambiamento organizzativo

È del tutto evidente che le organizzazioni hanno bisogno di procedere ad innovazioni di processo e di prodotto per essere competitive.

Le organizzazioni nel loro agire debbono tenere conto del contesto esterno nel quale operano; contesto che a sua volta è oggetto di continui cambiamenti, sia per le innovazioni tecnologiche e sia per la trasformazione legislativa e culturale in senso lato.

Il cambiamento organizzativo è il processo per il tramite del quale le organizzazioni mutano la loro condizione presente in una futura, per accrescere il livello di efficienza, efficacia ed economicità del loro agire.

Riprendendo quanto evidenziato da autorevole dottrina¹³, già citata *supra*, «si usa la parola *change* per indicare il cambiamento che proviene dall'esterno, dall'ambiente, che non è stato né ricercato, né voluto dal soggetto, sia esso individuo o organizzazione e il termine *changing* per indicare il

¹² Bollettino Statistico mensile elaborato da Bankitalia

¹³ AVALLONE F., *Psicologia del lavoro e delle organizzazioni*, Roma, Carocci, 2011, p. 427

cambiamento che il soggetto si è proposto. Spesso le persone sentono il *change* come fonte di fatica e di ansia e il *changing* come opportunità, anche se rischiosa, di crescita e di sviluppo».

Per cambiamento organizzativo, secondo altra qualificata dottrina¹⁴, «s'intende il processo attraverso il quale un'organizzazione modifica la sua condotta presente, individuando nuovi assetti per il proprio sistema di creazione di valore, al fine di accrescerne l'efficacia».

Tra le differenti categorie di cambiamento si ricorda il cd. *cambiamento incrementale* che consiste in un miglioramento continuo e non drastico della struttura organizzativa di un ente e in un progressivo adattamento al nuovo contesto e il cambiamento radicale del tutto rapido e di vasta portata, nel senso che incide molto più a fondo in una organizzazione semplice o complessa.

Potremmo anche discorrere di *cambiamento come sviluppo (developmental change)* vale a dire di progressivo miglioramento di uno stato che non consegue gli obiettivi sperati; di *cambiamento come transizione (transitional change)* e cioè di sostituzione della vecchia organizzazione con una nuova, come nel caso di una riorganizzazione aziendale; di *cambiamento come trasformazione*, nel senso di attuazione di una radicale trasformazione organizzativa, in termini di *mission*, attività, *leadership*.

Ulteriore dottrina¹⁵ rileva l'esistenza di teorie di cambiamento: «Teoria "E" e teoria "O"».

La «teoria "E"» si basa sul cambiamento che interviene sugli aspetti "*hard*" dell'organizzazione, sulla strategia di fondo, sui sistemi gestionali, sull'intervento *top down*, guidato dai manager e orientato ai risultati.

La «teoria "O"» si pone l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'organizzazione, prestando attenzione a tutti gli *stakeholder*, interni ed esterni e implica il loro impegno in favore dell'organizzazione generale.

Appare importante introdurre nel ragionamento che si sta sviluppando la categoria di «sviluppo organizzativo», significando che esso consiste nella pianificazione dello sforzo che riviene dall'alto, avente il fine di migliorare il livello della qualità complessiva di un'organizzazione, attraverso l'uso della conoscenza.

Il processo di sviluppo organizzativo prevede sia una fase di diagnosi, sia una d'intervento.

La prima riguarda lo studio dei problemi e dei bisogni dell'organizzazione; la seconda implica la pianificazione degli interventi che comportano il rallentamento dei processi di cambiamento.

Qualificata dottrina¹⁶ nel suo modello dei «campi di forza» enuclea due tipi di forze: spinte al cambiamento e resistenze al cambiamento.

Esiste equilibrio tra le forze se c'è equilibrio tra spinte e resistenze.

Per produrre cambiamento è necessario agire su tali forze, per indurre la rottura dello stato d'equilibrio e consentire all'organizzazione di cambiare.

Per Lewin il processo di cambiamento comprende la fase dello scongelamento (*unfreezing*); la trasformazione (*changing*); il ricongelamento (*refreezing*).

Appare chiaro che il cambiamento implica più fasi e comporta un processo continuo di messa in opera di un percorso che si articola in una serie di tappe pianificate.

3. L'Unione di comuni

Le forme associative tra enti locali sono trattate nel TUEL ovvero nel D.Lgs. n. 267/2000¹⁷ al Titolo II, Capo V, artt. 30-35, già presente nell'ordinamento giuridico all'atto dell'approvazione della riforma costituzionale del 2001¹⁸, a seguito della quale viene a essere modificato l'assetto della potestà dello

¹⁴ BARTEZZAGHI E., *L'organizzazione dell'impresa*, Milano, ETAS, 2010, p. 529

¹⁵ BEER M., NOHRIA N. 2000, in BARTEZZAGHI E., cit., pp. 541-542

¹⁶ Lewin K., *Fiel theory in social sceince*, Harpers, Oxford, 1951.

¹⁷ D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

¹⁸ L. Cost. 18/10/2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, in G.U. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Stato e delle regioni relativamente alla materia degli enti locali, nella quale si riduce il peso dello Stato e beneficio di quello regionale.

Il soppresso art. 128 Cost.¹⁹, prevedeva che «le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni» e assegnava, pertanto, centralità alle leggi dello Stato alle quali era demandato il compito di determinare i principi dell'autonomia dei comuni e delle province e le funzioni.

Il vigente art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, dispone che lo Stato nella materia dei comuni, province e città metropolitane, ha competenza esclusiva nella «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali»; di conseguenza, il TUEL disciplina le forme collaborative fra enti locali assegnando centralità alle regioni, alla cui legislazione compete la disciplina delle forme associative tra enti locali²⁰.

Per un opportuno sguardo complessivo rivolto anche al passato, si dirà che la disciplina della gestione associata di funzioni e di servizi svolta dagli enti locali territoriali si trova nella L. n. 142/1990²¹, il cui Capo VIII, Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma, disciplina all'art. 24 le «convenzioni»²², predisposte «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati»; all'art. 25 i «consorzi»²³, posti in essere «per la gestione associata di uno o più servizi»; all'art. 26 le «unioni di comuni»²⁴ «per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi» e in previsione di fusione tra due o più comuni contermini che l'avessero costituita; all'art. 27 gli «accordi

¹⁹ Art. 128, Cost., abrogato dall'art. 9, comma 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁰ Corte Cost., sentt. n. 229/2001; n. 244/2005; n. 6/2005.

²¹ L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, in G.U. 135 del 12-6-1990, S.O. n. 42.

²² L. n. 142/1990, art. 24, L. n. 142/1990, art. 24: «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

²³ L. n. 142/1990, art. 25: «1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali».

²⁴ L. n. 142/1990, art. 26: «1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. All'unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla

di programma», per la «definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti»²⁵.

La disciplina suddetta prendeva spunto da un complesso di principi giuridici, vale a dire dalle cc.dd. «leggi Bassanini»²⁶ e dalla «legge La Loggia»²⁷ che hanno costituito la base della riforma del Titolo V della Costituzione.

Con la cd. «Bassanini 1», L. n. 59/1997, venivano conferite alle regioni e agli enti locali «nell'osservanza del principio di sussidiarietà [...] tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici» e a seguito della delega al governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, funzioni e compiti amministrativi «relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i

costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione».

²⁵ L. n. 142/1990, art. 27, Accordi di programma: «1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 10 marzo 1986, n. 64».

²⁶ L. 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, in S.O. n. 56, alla G.U. 17 marzo, n. 63; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*, in S.O. alla G.U., 21 aprile, n. 92.

²⁷ L. 5 giugno 2003 n.131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, in G.U. 10 giugno, n. 132.

compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici».

Inoltre, con i suddetti decreti legislativi, così come dispone l'art. 3 sono «individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo».

A sua volta, il D.Lgs. n. 112/1998, «disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero».

Il suddetto D.Lgs. n. 112/1998, all'art. 3, dispone che «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni».

Infine, la L. n. 131/2003, all'art. 2, dà delega al governo di adottare «uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, [...] essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento» e nell'attuazione della delega prevede che il governo debba attenersi ai principi e criteri direttivi tesi a «[...] individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte [...] valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni; valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni [...]».

È del tutto evidente che era intenzione del legislatore superare il tradizionale modello di governo comunale e muoversi in direzione della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, atteso che i piccoli comuni non apparivano strutturalmente in grado di erogare qualitativamente e quantitativamente numerosi servizi.

Del resto, l'art. 118, comma 1, Cost., espone il principio di sussidiarietà e prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»; principio di adeguatezza che rilancia l'idea delle forme associative

come l'unione di comuni che avrebbe un'organizzazione più adatta rispetto al piccolo comune singolo all'esercizio della potestà amministrativa.

La «Bassanini 1», dispone in merito ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I suddetti principi sono posti a fondamento dei conferimenti delle funzioni; in particolare, il «principio di sussidiarietà» prevede «l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati»; il «principio di differenziazione» il quale dispone che nell'allocazione delle funzioni si debbano tenere in considerazione le «diverse caratteristiche anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi»; e il «principio di adeguatezza» che prevede «l'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni»²⁸.

Appare chiaro come diventi sempre più centrale il modello associativo comunale nella gestione delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi al cittadino e al sistema delle imprese poiché i piccoli comuni spesso producono diseconomie, a causa della loro dimensione inadeguata che implica una maggiore difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie alle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.

Al fine del raggiungimento dell'efficacia, efficienza ed economicità nel governo del territorio soccorre anche l'art. 33 del TUEL, rubricato *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*, il quale, al comma 2, dispone che «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa».

I comuni oggetto del presente studio, pur non essendo tutti «piccoli enti locali territoriali», risentono della situazione di complessiva criticità, a causa di politiche centrali che hanno depotenziato gli enti locali territoriali, quantomeno dal punto di vista dei trasferimenti di risorse finanziarie ai comuni; ragione per cui i comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano hanno costituito l'unione di comuni denominata «Terra di Leuca», approvando l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente²⁹.

La suddetta unione di comuni, come previsto dall'atto costitutivo all'art. 2, «è costituita a tempo indeterminato. Ognuno dei comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie»; recesso

²⁸ Gli altri principi fondamentali nei conferimenti di funzioni, previsti dalla L. n. 59/1997, art. 4, comma 3, sono: «principio di completezza, con l'attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti».

²⁹ Atto costitutivo e statuto dell'unione di comuni «Terra di Leuca», successivamente modificato con deliberazione del consiglio dell'unione, n. 5 del 6 luglio 2017 e con deliberazione del consiglio dell'unione, n. 1 del 26 marzo 2021.

che «è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo».

L'unione di comuni può essere sciolta «con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso».

L'art. 3 dispone in merito alle finalità dell'ente locale territoriale associato, vale a dire che «l'unione è costituita per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, indicate nello statuto dell'unione stessa. 2. L'unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della provincia di Lecce e della regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione. 3. Nel medesimo senso attua i programmi direttamente emanati dal Governo italiano e dalle disposizioni dell'Unione europea».

L'oggetto dell'unione è riportato nell'art. 5, comma 2³⁰, mentre la modalità del conferimento delle funzioni e dei servizi «si perfeziona con l'approvazione da parte dei consigli comunali dei comuni aderenti e subito dopo del consiglio dell'unione, di una convenzione³¹, da sottoscrivere formalmente».

Lo statuto disciplina al Titolo I gli «organi dell'unione» ovvero il consiglio dell'unione; il presidente dell'unione; la giunta dell'unione; al Titolo II «l'organizzazione», specificando all'art. 15 che «l'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo [e che] l'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'ordinamento degli Uffici di competenza della giunta»; al Titolo III «Finanza e contabilità»; al Titolo IV le «Norme transitorie e finali»³².

Ritornando alla normativa statale, è necessario prendere le mosse dal D.L n. 78/2010³³, che all'art. 14, comma 1, prevede un sistema di regole che attengono ai vincoli alla finanza sia delle regioni e sia degli enti locali che indicano gli obiettivi programmatici da conseguire e dispone che «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013»³⁴; mentre il comma 3 dispone che «le regioni

³⁰ Oggetto dell'unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati: a) Servizi Ambientali; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ecologia; b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio; c) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitarie/o rifugi); d) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici; e) Servizi di promozione turistica; valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari; f) Polizia Locale; g) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs. n. 212/1998 e DPR n. 447/1998); h) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali; i) Servizi sociali; j) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune; k) Servizi trasporto intercomunali: mobilità; l) Sportello Europa m) Ufficio Legale; n) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione; o) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente; p) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortile per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico. q) Catasto; r) Protezione civile; s) gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla Commissione Paesaggio; t) funzioni di Centrale Unica di Committenza».

³¹ «Tale convenzione dovrà indicare: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; d) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione; e) le modalità di recesso. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali (ulteriori rispetto al comma 2) possono essere successivamente deliberati dai consigli comunali interessati».

³² L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di comuni «Terra di Leuca», sono consultabili all'URL: <file:///C:/Users/utente/Downloads/Atto%20Costitutivo%20e%20Statuto%20Unione%20dei%20Comuni%20Terra%20di%20Leuca%20modificati%20-%20D.C.U.%20n.%201-2021.pdf>.

³³ D.L. 31/05/2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, Pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

³⁴ «Il Patto di stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%)»;

e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato».

Nei commi da 26 a 31-*quinquies*, al fine di «assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», sono emanate disposizioni attinenti allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali.

In particolare, è previsto per l'ente titolare, l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali comunali, che sono indicate nel successivo comma 27³⁵.

I comuni che abbiano una popolazione non superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane ad eccezione dei comuni aventi il territorio che coincide totalmente con quello di un'isola o di più isole e del comune di Campione d'Italia) «esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

A sua volta, il D.L. n. 138/2011³⁶, all'art. 16, dispone in merito alla «riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali» e al comma 1, prevede che «al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto

fonte: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/patto_di_stabilita/index.html

³⁵ D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27: «Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica».

³⁶ D.L. 13/08/2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, pubblicato nella G.U. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo»³⁷.

Il D.L. n. 95/2012³⁸ è intervenuto sulle «Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali», apportando modificazioni al D.L. n. 78/2010 e prevedendo, tra l'altro, la sostituzione dell'art. 32 del TUEL, che detta le regole dell'unione di comuni³⁹.

Il suddetto art. 32 TUEL prevede che l'unione i comuni è innanzitutto un ente locale, così come prevede l'art. 2 del TUEL il quale annuncia che «ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni»; ente locale finalizzato «all'esercizio associato di funzioni e servizi».

Ad oggi l'esercizio associato di *funzioni* e *servizi* comunali deve intendersi come superato, poiché più che di *funzioni* e *servizi*, articolazione prevista nel bilancio di comuni e unioni di comuni dall'ormai

³⁷ V. URL: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/14/Allegato-1-alla-Circolare-del-21-aprile-2021-n-14-quadro-sinottico-2021.pdf.

³⁸ D.L. 06/07/2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, pubblicato nella G.U. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

³⁹ Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. L'art. 32 dispone che: ««1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

superato d.p.r. n. 194/1995, occorre riferirsi all'esercizio associato di *missioni e programmi*, previsto dalla normativa sul bilancio armonizzato, di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Ogni comune che intenda costituirsi in unione può prendere parte ad una sola forma associativa, anche se le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con singoli comuni, convenzioni previste dall'art. 30 del TUEL, per gestire attività rilevanti e d'interesse per le comunità di riferimento.

L'articolo suddetto prevede che gli organi dell'unione sono il presidente, la giunta ed il consiglio che risentono anch'essi del clima di *spending review* degli ultimi anni, atteso che «sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e ai quali «non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti».

Gli anzidetti organi d'indirizzo e di gestione dell'unione sono formati, come regola generale «da amministratori in carica dei comuni associati»; mentre, come regola speciale è detto che il presidente dev'essere un sindaco dei comuni che costituiscono l'unione e la giunta è composta dai membri che costituiscono l'esecutivo dei comuni associati.

Maggiore chiarezza è fatta a proposito del consiglio che risulta oggi composto da «un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

Dapprima, la normativa vigente creava non poche incertezze circa la composizione de consiglio dell'unione di comuni⁴⁰; mentre adesso è previsto che «il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

All'unione di comuni è attribuita potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano «i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione», a condizione che siano «compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

I comuni che partecipano alla forma associativa conferiscono le risorse umane e strumentali indispensabili per esercitare le funzioni comunali, significando che la spesa che è sostenuta dall'unione per il personale «non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento

⁴⁰ La nuova versione dell'art. 32 del TUEL chiarisce la *vexata quaestio* del numero massimo di consiglieri facenti parte dell'organo d'indirizzo dell'Unione i comuni.

La composizione numerica del Consiglio, in base al TUEL, era stabilita in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Si può portare come esempio il caso del consiglio di una Unione composta da undici comuni ed avente una popolazione complessiva di circa cinquantacinquemila abitanti, la quale in base alle disposizioni del TUEL doveva avere trenta consiglieri, così come previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 267/2000; mentre ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Unione *de qua*, il numero dei consiglieri era concretamente di trentatré membri, dovendo esprimere ogni comune tre consiglieri (due di maggioranza e uno di minoranza).

Il superato articolo 32, comma 5, del TUEL, disponeva che «alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente».

La delicata questione veniva risolta attraverso la circolare del Ministero dell'interno, n. 10, dell'8 novembre 2011, la quale, seppure riferita agli organi delle comunità montane sottolineava che «il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze deve essere riconosciuto prevalente, confermando il parere del medesimo Ministero reso nel 2008 che ribadiva tale principio anche per le unioni dei comuni anche in base al parere n. 1506/2003 della Prima Sezione del Consiglio di Stato che condivideva l'orientamento ministeriale e reputava non applicabile al consiglio il limite quantitativo fissato dall'art. 37 del TUEL nei soli casi in cui, per l'entità demografica dell'ente, verrebbe ad essere pregiudicata la garanzia in favore delle minoranze».

Il novellato art. 32 del TUEL risolve la questione in quanto afferma sostiene che «il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune».

Di conseguenza, può ritenersi superato il limite numerico dei consiglieri e far sedere nel consiglio dell'unione il numero dei componenti previsti dallo statuto dell'ente.

della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti» e che «a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, potendo, altresì, i comuni «cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

Grazie allo strumento convenzionale «i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*».

La razionalizzazione delle risorse umane passa anche attraverso il razionale utilizzo del segretario dell'unione che dev'essere il segretario di un comune facente parte dell'unione medesima, del quale il presidente dell'unione di avvale «senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», precisando che «sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»⁴¹.

Inoltre, «ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»⁴².

Per la costituzione dell'unione è necessario che i consigli dei comuni partecipanti approvino l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, nel quale vanno individuate le funzioni espletate dall'unione e le risorse necessarie allo scopo.

Lo statuto è deliberato dai consigli dei comuni aderenti all'unione «con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie»⁴³.

⁴¹ L. 30/12/2004, n. 311, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2005), pubblicata nella G. U. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. Art. 1, comma 557 «I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza».

⁴² L. 23/03/1981, n. 93, *Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, pubblicata nella G. U. 28 marzo 1981, n. 87, Art. 8. Segretari delle comunità montane. «Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: «Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo».

Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella *D* della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

⁴³ «Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi», commi 5 e 6 del TUEL».

Alle unioni di comuni competono, infine, «gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».

La disciplina delle forme associative viene successivamente modificata dalla L. n. 56/2014⁴⁴, con l'art. 1, commi 104-115.

La suddetta legge determina un nuovo assetto normativo e prevede ulteriori contenuti.

- le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza;
- i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati; vale a dire che è abrogato il modello dell'unione di comuni speciale; mentre per i comuni fino a 5.000 abitanti rimane in piedi la facoltà di ricorrere alla convenzione e/o unione di comuni per esercitare in forma associata delle funzioni fondamentali;
- il consiglio dell'unione è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune⁴⁵.
- lo statuto dell'unione di comuni deve rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale oltre ad assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti;
- l'esercizio a titolo gratuito di tutte le cariche nell'unione;
- possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono le attività riguardanti a) le funzioni di responsabile anticorruzione che sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
- il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno

⁴⁴ L. 07/04/2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

⁴⁵ Il vecchio testo dell'art. 32, comma 5, TUEL, disponeva che «alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente». Tale disposizione creava non pochi problemi d'applicabilità del principio di rappresentanza della minoranza, in quanto il numero dei consiglieri non doveva essere superiore a quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Come si faceva a garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari? La risposta arrivava dalla circolare 08-11-2000, n. 10/2000 del Ministero dell'interno, la quale, ad onore del vero, era stata redatta con riferimento alle comunità montane anche se si è ritenuto che potesse essere applicata anche alle Unioni di comuni, in base alla parziale identità normativa prevista per entrambi i soggetti associativi. La suddetta circolare ha precisato che il limite del numero massimo stabilito per l'organo assembleare possa essere superato in eccesso laddove ciò sia necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all'assemblea comunitaria. La circolare in esame ha chiarito che «il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze, a causa della valenza che esso assume nella composizione e nel funzionamento degli organi elettivi, debba essere riconosciuto prevalente e preminente, con la ovvia conseguenza che le norme in materia di composizione degli organi dei comuni trovano applicazione nel caso di specie solo se compatibili con quel principio. Vale a dire che il limite quantitativo fissato dall'art. 37, comma 1, non rileva (non è applicabile) nella sola ipotesi in cui, per l'entità demografica dei comuni che costituiscono le comunità montane verrebbe pregiudicata l'attuazione del principio della partecipazione delle minoranze in seno all'organo rappresentativo della comunità montana».

conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale; vale a dire che il presidente dell'unione di comuni;

- nel caso in cui i comuni appartenenti all'unione dovessero conferire all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano sia l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992⁴⁶
- in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse;
- le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni;
- le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Si è detto che l'unione di comuni è un ente locale formato da almeno due o più comuni, di norma (e solo di norma) contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi e che con il termine «funzioni» s'intendono tutti i compiti e le attività proprie del comune o a esso delegate; mentre con quello di «servizi» si fa riferimento ai servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, così come previsto dall'art. 112 TUEL.

Si è detto anche che la distinzione tra funzioni e servizi si può oggi ritenere affievolita, in quanto il concetto di servizio pubblico oggi comprende pure attività, tese a realizzare finalità sociali prive di contenuti economico-produttivi e che ogni comune che intenda costituirsi in unione può prendere parte ad una sola forma associativa, anche se le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con singoli comuni, convenzioni previste dall'art. 30 del TUEL, per gestire attività rilevanti e d'interesse per le comunità di riferimento.

A tal proposito occorre riportare il parere 28 febbraio 2013, n. 36 della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Puglia, in risposta al quesito posto da un comune, il quale chiede se sia legittimo sottoscrivere una convenzione ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con altro comune (della medesima Unione) con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni di "polizia municipale e locale" e "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente".

Ad avviso della Corte dei Conti «le esigenze di razionalizzazione nell'organizzazione delle funzioni impongono di evitare frammentazioni che andrebbero in direzione opposta agli obiettivi di risparmio di spesa posti dalle norme in commento. Per questo motivo il comma 29 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa ... Conclusivamente, la permanenza di un ente all'interno di un'Unione di comuni non

⁴⁶ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. A norma dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 1/2018, tutti i riferimenti alla presente legge contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al Codice della protezione civile, di cui al citato D. Lgs. n. 1/2018.

consente allo stesso l'esercizio in forma singola o in convezione delle funzioni già "conferite" all'unione»⁴⁷.

L'articolo 23, commi 4 e 5 del D.L. n. 201 del 2011, con l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contatti pubblici), ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, all'interno delle Unioni di comuni oppure costituendo un accordo consortile tra i comuni interessati.

Si ricorda che la centrale di committenza è definita dall'articolo 3, comma 34, del codice dei contratti «un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»; la relativa disciplina è recata dall'articolo 33 del codice, il quale dispone che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

3.1 Le funzioni amministrative comunali

L'art. 32 del TUEL, al comma 1 prevede che «l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi».

Questo per precisare il senso del termine «funzione» che implica una pluralità di significati, ad iniziare «dall'attività compiuta un soggetto nell'interesse altrui ovvero l'attività di cura e di realizzazione concreta degli interessi della collettività da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti, attraverso la quale sono implementate le previsioni legislative astratte.

In altre parole «la funzione amministrativa può definirsi, pertanto, come l'attività che lo Stato e gli altri enti pubblici pongono in essere per provvedere alla cura degli interessi affidati loro, seppur nei limiti tracciati dalle norme legislative e regolamentari»⁴⁸.

Si hanno «funzioni amministrative» comunali «attribuite» (art. 118, comma 1, Cost. e art. 119, comma 4, Cost.); «proprie» e «conferite» (art. 118, comma 2, Cost.) il tutto per specificare che l'ordinamento costituzionale differenzia all'interno della categoria di genere «funzioni amministrative» altre categorie giuridiche di specie che hanno un proprio e specifico significato.

Il codice penale, all'art. 357 dispone che la funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La funzione amministrativa può ritenersi come il prodotto dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione, attesa che essa utilizza l'apposito potere attribuitole al fine di conseguire gli scopi indicati dalla legge e rappresenta l'applicazione concreta delle leggi, potendo essere considerata come una sorta di tecnica giuridica, per il tramite della quale si persegue uno fine ben precisato dalla legge.

A sua volta, l'art. 117 comma 2, lett. p) Cost. prevede che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie [...] legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,

⁴⁷ Ai sensi del comma 130-*bis*, non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il quale recita che: «ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata».

Soltanto per i Consorzi socioassistenziali è possibile derogare all'adesione ad un'unica forma associativa, tra quelle previste dal TUEL, per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali.

⁴⁸ MIRABELLA M., DI STEFANO M., ALTIERI A., *Corso di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 703.

province e città metropolitane»; mentre di solo di «funzioni» “parla” la Costituzione all’art. 118, comma 1, laddove prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e al comma 2 che «i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

Ciò detto, la L. n. 42/2009 prevede le funzioni fondamentali all’art. 11, relativamente ai principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane e all’art. 21, comma 2, nel quale è disposto che l’articolazione del bilancio avvenga in funzioni e relativi servizi, così come prevede il regolamento di cui al d.p.r. 31 gennaio 1996, n. 194; mentre l’art. 21, comma 3, avverte che «per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale».

Di funzioni fondamentali dei comuni si discorre anche nel D.L. n. 95/3012, art. 19, il quale introduce modificazioni all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e dispone che: «sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica».

Ad oggi, la terminologia relativa alle funzioni (almeno per ciò che attiene al bilancio) è da intendersi superata, atteso che occorre riferirsi al termine «missioni», ai sensi della normativa concernente il bilancio armonizzato, di cui al d.lgs. n. 118/2011, art. 13, «Definizione del contenuto di missione e programma», il quale dispone che: «1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all’articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni».

A sua volta, l'art. 45 del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che: «1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati».

A sua volta il D.L. n. 95/201246, all'art. 19, che modifica a sua volta l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 prevede che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- «a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) servizi in materia statistica introdotta».

Il comma 1, modificando l'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), dispone che «i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il D.L. n. 95/2012, all'art. 19, prevede che i comuni interessati assicurano l'attuazione dello svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 e che in caso di decorso dei termini, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Poi è stata dettata una nuova tempistica concernente il trasferimento delle funzioni fondamentali dei comuni alle forme associative, prevista dall'art. 14, comma 1-ter del D.L. n. 78/2010:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Tali termini sono stati prorogati prima al 31 dicembre 2015 (D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. n. 210/2015, art. 4, comma 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 244/2016, art. 5, comma 6) e infine al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018)⁴⁹.

Sull'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali, vedi ora la sentenza della Corte Cost. n. 33/2014 che esclude i Piccoli Comuni dall'obbligo di svolgimento associato delle funzioni fondamentali, a determinate condizioni, ivi previste.

Il D.L. n. 91/2018 cd. "Milleproroghe", approvato in modo definitivo il 20 settembre 2018, ha disposto la proroga dell'obbligo dei piccoli comuni di esercizio associato delle funzioni fondamentali, tra cui il servizio rifiuti.

Il comma 2-bis dell'art. 1 del D.L. n. 91/2018, proroga al 30 giugno 2019 il termine entro il quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, D.L. n. 78/2010).

Tra le funzioni fondamentali il cui esercizio associato diviene obbligatorio c'è quello della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

3.2. Funzioni fondamentali comunali: no all'obbligo di esercizio in forma associata

In merito, riporto, seppure in sintesi, quanto scritto in un mio intervento, intitolato «*L'illegittimo obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni tra «ingegneria legislativa e geografia funzionale» nella sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2019*»⁵⁰.

Ciò premesso, si ritiene, per completezza d'informazione, riportare quanto sentenziato dal giudice delle leggi.

Il giudice amministrativo rimettente ha evidenziato che la normativa statale «si porrebbe in contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione»; mentre la normativa regionale campana «contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - e sesto comma, e 118 Cost., per aver pretermesso il necessario coinvolgimento degli enti locali nella individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

La normativa statale prevede l'obbligo da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 abitanti se comuni montani, di esercitare in forma associata, tramite Unioni di comuni o convenzioni tra enti locali, le funzioni fondamentali, previste dal D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27.

Le funzioni fondamentali comunali svolte in forma obbligatoriamente associata, dovevano essere assicurate, dopo continui rinvii del termine per adempiere, entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'art.

⁴⁹ <http://www.reteambiente.it/news/32767/funzioni-fondamentali-piccoli-comuni-slitta-ancor/>.

⁵⁰ Il testo integrale dell'articolo è pubblicato in <https://www.studiocataldi.it/articoli/34019-funzioni-fondamentali-comuni-no-all-obbligo-di-esercizio-in-forma-associata.asp>.

1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108.

Il giudice delle leggi ha incentrato la sua attenzione sull'obbligo delle forme associative «della cui legittimità costituzionale [...], non è possibile dubitare», nell'espletamento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; anche se, «[...] rimane pur vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull'autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (*ex plurimis* sentenza n. 22 del 2014)».

È proprio il canone della proporzionalità e della ragionevolezza a mostrarsi flebile nella normativa *de qua*, con la conseguenza che la previsione in modo generalizzato dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni comunali fondamentali (esclusa la lett. l, del comma 27, dell'art. 14) «sconta, infatti, in ogni caso un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina».

«L'eccessiva rigidità» dell'intervento del legislatore statale, deriva soprattutto dall'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata anche nei casi nei quali «a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento» (sentenza n. 17 del 2018), di raggiungere gli obiettivi cui eppure la norma è rivolta».

Ad avviso dei giudici della Corte Costituzionale, si tratta di casi in cui «l'ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale» che impongono all'autonomia comunale «un sacrificio non necessario», con la conseguenza che le disposizioni controverse non superano «il test di proporzionalità (*ex plurimis* sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 156 del 2015)».

Ne consegue che il suddetto art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 «[...] è pertanto illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Nella sentenza n. 33/2019 in esame, il giudice delle leggi richiama il legislatore sull'esigenza di porre l'attenzione «a particolari situazioni differenziate», vale a dire a quei casi in cui esistano casi meritevoli del totale esonero dall'obbligo di gestione associata, come è avvenuto nel caso delle isole monocomune e del comune di Campione d'Italia, laddove si è voluta l'inesigibilità dell'obbligo associativo per le particolari caratteristiche anche di natura geografica dei suddetti enti locali territoriali.

Esonero dagli obblighi associativi che vanno estesi anche al complesso dei restanti comuni «in modo da evitare che la rigidità della disciplina possa condurre, irragionevolmente, a effetti contrari alle finalità che la giustificano».

Il TAR rimettente pone sulle norme censurate questioni di legittimità costituzionale violative degli artt. 133, comma 2 Cost. anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni e degli artt. 114 e 119 Cost., con riferimento all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, incrociando l'istituto della gestione associata delle funzioni, con l'istituto della fusione di comuni.

Osserva il giudice amministrativo che nonostante che sia imposto per legge l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come se si trattasse di un comune fuso, i comuni in Unione non siano formalmente estinti, non rimanendo in capo al comune quel «nucleo minimo di attribuzioni» che

possa consentire la sua qualificazione costituzionale in termini di ente locale autonomo; tale fatto che evidenzerebbe un altro sintomo di incostituzionalità della normativa controversa, dovuto al fatto che sarebbe stato violato l'art. 133, comma 2, Cost. relativamente all'istituzione di nuovi comuni e gli artt. 114 e 119 Cost., con riferimento all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, e si determinerebbe una situazione in base alla quale l'Unione non sarebbe «distinguibile dall'estinzione dell'ente locale per fusione o incorporazione», oltre ad essere mancata la «previsione del coinvolgimento delle popolazioni interessate» richiesta dalla medesima norma costituzionale.

Infine, il TAR rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della L.R. della Campania n. 16 del 2014, soprattutto in base all'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per i quali la legge regionale avrebbe fatto generico riferimento ai cosiddetti «sistemi territoriali di sviluppo», previsti in ambito urbanistico dalla legge della Regione Campania 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale), «senza in merito svolgere adeguata istruttoria attraverso il necessario coinvolgimento degli enti locali interessati».

Il giudice delle leggi ha ritenuto la questione fondata, in relazione agli artt. 5, 114 e 97 Cost. poiché le regioni, nell'individuazione della «dimensione territoriale ottimale e omogenea» per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 30, art. 14, del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, prescrive la «previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del consiglio delle autonomie locali».

Di tale concertazione, però, non vi è traccia alcuna né nella legge, né nei lavori preparatori; «né la legge regionale censurata ha previsto un procedimento bifasico, in cui la fonte primaria indicasse criteri generali, demandando poi la concreta individuazione dell'ambito territoriale a un atto amministrativo adottato all'esito della concertazione con i comuni interessati»; con la conseguenza che l'art. 1, commi 110 e 111, della L.R. Campania n. 16 /2014 si pone in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., nel combinato disposto con l'art. 97 Cost., in quanto non è dimostrato che l'individuazione contenuta nella normativa regionale della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, di cui al comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, sia stata preceduta dalla concertazione con i comuni interessati.

Il giudice delle leggi osserva che il D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 30, nell'imporre la concertazione con gli enti locali, integra il principio, affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/2001, del necessario coinvolgimento, «per le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di esercitarsi dell'autonomia comunale», degli enti locali infraregionali nelle determinazioni regionali che investono l'allocatione di funzioni tra i diversi livelli di governo, «anche di natura associativa», con la conseguenza che «ne deriva in caso di mancata concertazione con gli enti locali, una lesione dell'autonomia comunale riconosciuta e garantita dagli artt. 5 e 114 Cost.».

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019, nel censurare la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che fa obbligo ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali, è incostituzionale, nella parte dove non consente ai comuni di dimostrare che, nella forma associata, non si conseguono economie di scala e/o di scopo, nell'espletamento delle suddette funzioni fondamentali.

Quanto deciso dal giudice delle leggi consente una riflessione che riguarda gran parte dell'assetto riformatore del complesso degli enti locali territoriali, pensato dal legislatore negli ultimi lustri, la cui azione appare ispirata, da un lato alla volontà di conferire centralità all'autonomia locale e dall'altro ad imporre il suo sacrificio, in nome della «*spending review*» che pervade, significativamente, le scelte politiche che spesso hanno imposto duri sacrifici ai comuni, in modo particolare ai cosiddetti piccoli comuni.

Tant'è che Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare (punto 7.6 del provvedimento giurisdizionale in esame) che il vigente disegno costituzionale, «tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali»; e che la stessa autonomia comunale appare essere

un «risultato relegato a mero effetto riflesso di altri obiettivi», come, ad esempio, il federalismo fiscale.

Eppure, le intenzioni del legislatore, dall'emanazione della legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L. 9 giugno 1990, n. 142), fino a quelle del vigente TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) erano apparse volte a dare centralità ad un ragionamento che conducesse i comuni al superamento (possibile e mai obbligatorio) dell'attuale modello organizzativo, consentendo l'applicazione di forme di collaborazione istituzionale, nei modi previsti dall'ordinamento, *in primis* le convenzioni, ex art. 30 del TUEL e le Unioni di comuni, previste dall'art. 32 del TUEL, per non parlare poi delle forme aggregative, vale a dire delle fusioni di comuni, previste dall'art. 15 del TUEL.

Il giudice delle leggi ha intravisto, però, una «eccessiva rigidità» dell'intervento del legislatore, derivante dall'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, allorquando «a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento».

Ma in tale evenienza ad essere censurato, oltre «l'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata», appare essere l'intero istituto dell'unione di comuni «della cui legittimità costituzionale [...] non è possibile dubitare [...]», (punto 7.4 primo periodo, sentenza n. 33/2019), per come è stato disegnato dall'art. 32 del TUEL.

L'incostituzionalità dell'art. 14, comma 28 del D.L. n. 78/2010, vale a dire dell'«obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata», è riconosciuta dal giudice delle leggi «anche» in virtù del fatto che «la norma del comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 2010 [...] pretende di avere applicazione anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento» (sentenza n. 17 del 2018), di raggiungere gli obiettivi cui eppure la norma è rivolta».

Sembrerebbe che la decisione della Corte Costituzionale si basi sulla categoria della «contiguità territoriale», necessaria, a dire del giudice delle leggi, anche per l'Unione di comuni.

In realtà la contiguità territoriale è richiesta solo per l'istituto della fusione di comuni, previsto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, art. 1, comma 130, laddove è detto che «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo»; contiguità che non «sarebbe» necessaria per il TUEL, atteso che l'art. 15 dello stesso, rubricato «*Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*» non la prevede, anche se con ogni probabilità a causa della mancanza di coordinamento con altre disposizioni legislative.

Nel caso dell'unione di comuni (art. 32 del TUEL) non vi è alcun riferimento alla obbligatorietà della contiguità territoriale che è richiesta dalla legge solo «di norma» per potere esercitare in forma associata «funzioni e servizi» comunali, in linea con quanto già prevedeva la L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, che all'art 26, comma 1, disponeva che «le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza».

In definitiva, la caratteristica propria dell'unione di comuni, per come è stata pensata dal legislatore, è proprio quella dell'assenza della necessaria contiguità territoriale perché i comuni possano lavorare in forma associata; nel senso che anche i comuni territorialmente non finitimi, possono, comunque, erogare servizi ai cittadini e al sistema delle imprese con logiche di efficienza, efficacia e di economicità, vista anche la specifica normativa emanata per le Unioni di comuni con la legge

“Delrio”, L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, art. 1, commi 105-115, ragione per la quale non appare del tutto pertinente la posizione della Corte Costituzionale assunta con la sentenza in esame nel punto 7.5, quarto periodo. Al netto di quanto sopra riportato, l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/20190 è costituzionalmente illegittimo, laddove non consente ai comuni la possibilità, di comprovare, per conseguire l'esonero dall'obbligo imposto dal legislatore di esercizio associato delle funzioni fondamentali, che non è possibile realizzare economie di scala e/o di scopo o comunque miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia in relazione ai servizi resi al cittadino.

Divieto dell'esercizio obbligatorio in forma associata, peraltro, non assoluto, in quanto la sentenza n. 33/2019 non riguarda tutte le situazioni, poiché, «[...] la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra comuni obbligati e non», così come è previsto al punto 7.5, penultimo periodo del provvedimento costituzionale in esame.

Ciò detto, quale potrebbe essere lo scenario futuro?

Innanzitutto, può essere ipotizzato uno sfondo fatto di ristagno delle forme associative comunali, con la possibile conseguenza di un tentativo di ritorno al passato da parte degli amministratori comunali, generalmente (ma non mancano affatto situazioni di virtuosità) poco propensi al trasferimento delle funzioni alle unioni di comuni (poco importa se fatto in modo obbligatorio a facoltativo).

Sono molti gli enti locali territoriali che hanno costituito unioni comunali e che hanno previsto l'esercizio congiunto di funzioni, ma solo sulla carta e per conseguire gli incentivi statali e regionali previsti dalla legge; “fenomeno” questo che oltre ad evidenziare un contrasto con il principio di buon andamento, costituisce un andazzo deprecabile da parte della p.a. locale, il cui futuro è, invece, legato al deciso rilancio di un diverso assetto organizzativo, basato proprio sulla Unione di comuni e sulla fusione intercomunale.

In stretto punto di diritto, la Costituzione, all’art. 136, prevede che: «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»; e la L. 11 marzo 1953, n. 87, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*, all’art. 30, commi 1, 2, 3, analogamente dispone che: «la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al presidente della giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

La palla passa ora alle regioni che hanno legiferato in merito alle forme associative e aggregative comunali, la cui normativa specifica rimane, allo stato, in piedi, come suole dirsi.

Come si comporteranno ora, solo come esempio, i sindaci della Regione Puglia, nella quale la L.R. 1° agosto 2014, n. 34, *Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali*, all’art. 4 prevede l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali e dispone che «i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità

montane, con esclusione del comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 19 del D. L. n. 95/012, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge».

Le regioni dovranno uniformarsi alla decisione della Corte Costituzionale, modificando la propria legislazione, nella parte in cui prevede l'obbligo di esercizio associato, mediante unione di comuni o convenzione, di tutte le funzioni fondamentali; oppure lasciare inalterato il testo legislativo e attendere l'eventuale dimostrazione «[...] al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che [...] non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento»; salvo che i comuni non decidano, in modo del tutto volontario e cioè a prescindere dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019, di esercitare, comunque, in modo congiunto le funzioni fondamentali comunali.

Non sembra sollevare particolari problemi, invece, la decisione del giudice delle leggi, in relazione all'incostituzionalità dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della regione Campania, 7 agosto 2014, n. 16, recante «*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*» che è «in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., nel combinato disposto con l'art. 97 Cost., non risultando dimostrato che l'individuazione ivi contenuta della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, di cui al comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 2010, sia stata preceduta dalla concertazione con i comuni interessati», così come disposto dal comma 30 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010.

3.2.1 Il tavolo tecnico politico che supera l'obbligo delle funzioni associate

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha istituito un tavolo tecnico per redigere le linee guida concernenti l'avvio di un percorso finalizzato a revisionare in modo organico la normativa concernente l'ordinamento delle Province e delle città metropolitane, a superare l'attuale obbligo di gestire in forma associate le funzioni comunali e semplificare gli oneri amministrativi e contabili dei comuni, soprattutto di quelli aventi piccole dimensioni.

Per quella che è l'economia del presente studio di fattibilità, è importante soffermarsi sul superamento dell'obbligatorietà della gestione associata e del connesso principio delle soglie demografiche, a favore di percorsi condivisi tra enti locali territoriali e di valorizzazione dell'autonomia dei comuni.

Dai lavori del «Tavolo» emerge, dunque, che è indispensabile superare i contenuti di cui al D.L. n. 78, art. 14, commi 25 e ss., lavorando nel senso di non fare ricorso più all'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni comunali per i comuni di piccola dimensione demografica, mantenendo in vita l'obbligo di esercizio associato concernente la «pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione dei servizi sociali».

Al fine della gestione associata, vanno rimosse le soglie demografiche comunali minime, per le Unioni di comuni e per le convenzioni tra comuni, orientandosi a consentire una più intensa sinergia tra i comuni medio piccoli e comuni demograficamente più grandi.

Dai lavori emerge la possibilità di gestire in forma associata non più tutta l'intera funzione comunale, ma anche quella di poter associare solo singoli servizi facenti parte di una determinata funzione, in modo da lasciare ai comuni interessati alle forme associative, maggiore libertà d'azione anche se è sempre privilegiata la gestione associata dell'intera funzione fondamentale comunale, così come prevede l'art. 14 del D.L. n. 78/2010.

Dal punto di vista procedimentale è previsto che gli attori del cambiamento organizzativo siano i Sindaci riuniti in assemblea, i quali debbono predisporre un piano almeno triennale, finalizzato ad individuare gli ambiti territoriali ottimali e le modalità di svolgimento dell'esercizio in forma associata

delle funzioni comunali fondamentali, dopo avere sentito le regioni di riferimento, le quali debbono esprimere pareri e osservazioni in merito.

È precisato che all'interno di ogni ambito territoriale il piano dovrà precisare:

- a) le funzioni fondamentali oppure i singoli servizi ad esse collegati, da gestire in modalità associata;
- b) le forme associative scelte e la loro durata temporale minima;
- c) il fabbisogno di personale e la quantità di risorse finanziarie e strumentali;
- d) il sistema degli incentivi e dei disincentivi statali integrabili dalle Regioni.

Il tutto ha il fine di conseguire una gestione delle funzioni e dei servizi erogati dai comuni più, razionale e migliore sia in termini di quantità, sia in termini di qualità che produca economie di scala anche nella «prospettiva d'incentivare percorsi di fusione tra i comuni interessati».

Le linee guida in esame prevedono che lo Stato e le regioni possano esercitare il potere sostitutivo nel caso in cui l'assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana non adottino il piano oppure non lo facciano proprio nei tempi stabiliti.

In tale evenienza, il prefetto, previa diffida entro un termine temporale definito, consentirà l'intervento del potere sostitutivo della regione.

Qualora siano i sindaci a non rispettare i contenuti del piano, il prefetto, previa diffida alla realizzazione del piano entro un termine temporale definito, provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo, nei confronti dei comuni inadempienti.

Sono confermate le forme d'incentivazione dello svolgimento in modo associato delle funzioni e dei servizi comunali, ma sono introdotti anche disincentivi.

L'incentivazione prevede forme di premialità contenenti criteri quali la tipologia e la stabilità della forma associativa comunale; il numero e la tipologia delle funzioni e dei servizi espletati in modo associato.


Le forme di penalizzazioni intervengono nel caso gli impegni assunti dai comuni dovessero venire meno, prevedendo persino la revoca dei contributi concessi da parte dello Stato.

A loro volta le regioni potranno continuare ad intervenire nel processo associativo prevedendo proprie forme integrative dell'incentivazione finanziaria statale.

È previsto che le unioni di comuni possano accedere al finanziamento degli investimenti previsti dalla vigente normativa; mentre per ciò che attiene al personale impiegato nelle forme associative comunali, è stabilito che esso vada formato e riqualificato, in uno con la previsione della facilitazione dell'avvalimento del personale suddetto dai comuni facenti parte della forma associativa.

Inoltre, «occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venire meno le agevolazioni ad essi riconosciute come enti singoli secondo le rispettive normative di riferimento».

È previsto che ci sia un monitoraggio delle forme associative; infatti, nella conferenza Stato, città, autonomie locali, verrà istituito un «Osservatorio», per effettuare un controllo continuo sulla coerenza delle forme associative costituite e sulle eventuali criticità riscontrate.




L'unione di comuni «Terra di Leuca»: l'aspetto demografico e socioeconomico

Al fine di meglio comprendere le dinamiche interne all'unione di comuni «Terra di Leuca», appare opportuno evidenziare i tratti demografici e socioeconomici dei comuni aderenti all'unione suddetta. Dopo avere premesso alcuni dati generali sulla dimensione demografica nazionale, si prenderanno in considerazione le seguenti dimensioni dei comuni aderenti alla suddetta unione di comuni:


- a) Andamento della popolazione;
- b) Flusso migratorio della popolazione;
- c) Movimento naturale della popolazione;
- d) Popolazione per età sesso e stato civile;
- e) Popolazione straniera residente;
- f) Struttura della popolazione e indici demografici.

In data 26 aprile 2017, l'ISTAT ha pubblicato il proprio studio: «Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065», in base al quale è detto che «la popolazione residente attesa per l'Italia è stimata pari a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065.

La perdita rispetto al 2016 (60,7 milioni di abitanti) sarebbe di 2,1 milioni di residenti nel 2045 e di 7 milioni nel 2065 [...] Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi [...]».



Fonte: ISTAT



Fonte: ISTAT

REGIONI/RIPARTIZIONI	Popolazione iniziale	Saldo naturale	Saldo migratorio estero	Saldo migratorio interno	Saldo migratorio altri motivi	Popolazione finale
Piemonte	4404,2	-18,5	11,6	2,2	-6,4	4393,2
Valle d'Aosta	127,3	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	126,6
Lombardia	10008,3	-11,2	22,2	11,8	-11,8	10019,3
Trentino-Alto Adige	1059,1	1,1	1,9	1,8	-1,2	1062,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	520,9	1,4	1,1	1,0	-0,1	524,3
<i>Trento</i>	538,2	-0,3	0,8	0,8	-1,1	538,4
Veneto	4915,1	-9,9	8,0	1,4	-8,8	4905,7
Friuli-Venezia Giulia	1221,2	-5,6	1,9	1,4	-1,9	1217,1
Liguria	1571,1	-10,7	5,4	0,8	-2,4	1564,2
Emilia-Romagna	4448,1	-14,0	15,0	8,0	-8,2	4449,0
Toscana	3744,4	-15,1	14,5	4,7	-5,8	3742,7
Umbria	891,2	-3,6	1,7	0,1	-0,2	889,2
Marche	1543,8	-5,3	2,9	-1,4	-1,8	1538,1
Lazio	5888,5	-8,7	19,1	2,5	-5,4	5896,0
Abruzzo	1326,5	-4,4	2,7	-1,5	-1,7	1321,7
Molise	312,0	-1,4	1,2	-1,1	-0,3	310,3
Campania	5850,9	-2,2	11,5	-20,1	-1,6	5838,5
Puglia	4077,2	-5,8	4,1	-10,1	-1,1	4064,3
Basilicata	573,7	-2,1	1,3	-2,2	-0,2	570,4
Calabria	1970,5	-2,9	5,1	-7,2	-0,6	1964,9
Sicilia	5074,3	-8,3	3,2	-14,8	-2,8	5051,5
Sardegna	1658,1	-5,4	2,2	-1,2	0,2	1654,0
ITALIA	60665,6	-134,4	135,5	-24,9	-62,4	60579,4
Nord	27754,6	-69,2	66,1	27,3	-41,0	27737,8
<i>Nord-ovest</i>	16111,0	-40,8	39,3	14,7	-20,9	16103,3
<i>Nord-est</i>	11643,6	-28,4	26,8	12,6	-20,1	11634,5
Centro	12067,8	-32,7	38,1	6,0	-13,2	12066,0
Mezzogiorno	20843,2	-32,4	31,2	-58,2	-8,2	20775,5
<i>Sud</i>	14110,8	-18,8	25,8	-42,2	-5,5	14070,1
<i>Isole</i>	6732,4	-13,7	5,4	-16,0	-2,7	6705,5

Principali componenti del bilancio demografico. Anno 2016, dati in migliaia. Stime ISTAT

Si presentano ora una serie di tavole, pubblicate dal Dipartimento Studi di Economia Territoriale di IFEL, su dati ISTAT 2018, al fine di poter comparare gli stessi con i dati dei comuni associati nell'unione «Terra di Leuca».


Il calo della popolazione, non si presenta in tutte le regioni.

Le due regioni più popolate del Paese, sono Lombardia e Veneto; le meno popolate sono, invece, Valle d'Aosta e Molise.

Per ciò che riguarda la popolazione residente, si dirà che essa in Puglia è di 4.048.242 abitanti, pari al 6,69% dell'intera popolazione del nostro Paese (60.483.973 abitanti), mentre la superficie territoriale della Puglia è di 19.541 kmq, pari al 6,46% dell'intera superficie dell'Italia (302.073 kmq).

Con riguardo, invece, alla densità (ab./kmq), si osserva che in Puglia essa è di 207 abitanti/kmq, pari al 103,5% di quella nazionale (200 ab./kmq).

La densità abitativa dei comuni italiani, 2018



Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018


Popolazione residente, estensione territoriale e densità abitativa dei comuni italiani, per regione, 2018			
Regione	Popolazione residente	Superficie (kmq)	Densità abitativa (ab./kmq)
Piemonte	4.375.865	25.387	172
Valle d'Aosta	126.202	3.261	39
Lombardia	10.036.258	23.864	421
Trentino-Alto Adige	1.067.648	13.606	78
Veneto	4.905.037	18.407	266
Friuli-Venezia Giulia	1.215.538	7.862	155
Liguria	1.556.981	5.416	287
Emilia-Romagna	4.452.629	22.453	198
Toscana	3.736.968	22.987	163
Umbria	884.640	8.464	105
Marche	1.531.753	9.401	163
Lazio	5.896.693	17.232	342
Abruzzo	1.315.196	10.832	121
Molise	308.493	4.461	69
Campania	5.826.860	13.671	426
Puglia	4.048.242	19.541	207
Basilicata	567.118	10.073	56
Calabria	1.956.687	15.222	129
Sicilia	5.026.989	25.832	195
Sardegna	1.648.176	24.100	68
ITALIA	60.483.973	302.073	200

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Riferendoci ora tasso di natalità, mortalità e incremento naturale dei residenti nei comuni italiani per regione (tassi*mille abitanti), si osserva che in Puglia il tasso di natalità è di 7,42, a fronte di un tasso nazionale di 7,57; mentre il tasso di mortalità nella nostra regione è di 9,97, a fronte di un tasso nazionale di 10,73.

Di conseguenza, il tasso d'incremento naturale (tasso di natalità-tasso di mortalità) è di -2,55, a fronte di un tasso d'incremento naturale nazionale di -3,16.

Il tasso di incremento naturale nei comuni italiani, 2018




Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Tasso di natalità, mortalità ed incremento naturale dei residenti nei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Tassi per 1.000 ab.		
	Natalità	Mortalità	Incremento naturale
Piemonte	7,05	12,24	-5,19
Valle d'Aosta	7,18	11,52	-4,34
Lombardia	7,86	9,90	-2,04
Trentino-Alto Adige	9,22	8,86	0,36
Veneto	7,46	10,08	-2,62
Friuli-Venezia Giulia	6,68	11,93	-5,25
Liguria	6,15	14,22	-8,07
Emilia-Romagna	7,41	11,47	-4,05
Toscana	6,98	11,91	-4,93
Umbria	6,91	12,20	-5,28
Marche	6,97	12,04	-5,08
Lazio	7,56	10,17	-2,61
Abruzzo	7,24	11,77	-4,53
Molise	6,87	12,50	-5,62
Campania	8,57	9,66	-1,09
Puglia	7,42	9,97	-2,55
Basilicata	7,07	11,45	-4,39
Calabria	8,01	10,63	-2,62
Sicilia	8,25	10,81	-2,56
Sardegna	6,15	10,18	-4,02
ITALIA	7,57	10,73	-3,16

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Esaminando ora ulteriori indici, vale a dire l'indice di invecchiamento, di vecchiaia e di dipendenza, si fa presente che in Puglia l'indice d'invecchiamento è del 21,7%, a fronte del dato nazionale, attestato al 22,6%; l'indice di vecchiaia in Puglia è di 162,5, a fronte del dato nazionale che è di 168,9; l'indice di dipendenza in Puglia è del 53,9%, a fronte del dato nazionale attestato al 56,0%.




**Gli indicatori demografici dei comuni italiani,
per regione, 2018**

Regione	Indice di invecchiamento	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza
Piemonte	25,3%	201,3	60,8%
Valle d'Aosta	23,5%	176,0	58,4%
Lombardia	22,4%	162,2	56,8%
Trentino-Alto Adige	20,6%	135,8	55,7%
Veneto	22,6%	167,7	56,5%
Friuli-Venezia Giulia	25,9%	212,9	61,6%
Liguria	28,4%	252,4	65,7%
Emilia-Romagna	23,8%	180,1	58,9%
Toscana	25,2%	201,4	60,7%
Umbria	25,2%	199,3	61,0%
Marche	24,5%	191,3	59,6%
Lazio	21,4%	158,5	53,6%
Abruzzo	23,6%	187,6	56,5%
Molise	24,2%	211,2	55,5%
Campania	18,5%	125,2	49,7%
Puglia	21,7%	162,5	53,9%
Basilicata	22,6%	186,7	53,2%
Calabria	21,2%	158,4	52,8%
Sicilia	20,8%	149,3	53,4%
Sardegna	23,2%	202,7	52,9%
ITALIA	22,6%	168,9	56,0%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Riferendoci al tasso migratorio 2018, si dirà che in Puglia esso è di -5.328 abitanti, a fronte del dato nazionale di 85.438 abitanti; mentre per quanto attiene al tasso migratorio (saldo*1.000 abitanti) esso in Puglia è di -1,32, a fronte del dato nazionale (-1,41).



Il tasso migratorio dei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Saldo migratorio	Tasso migratorio (saldo per 1.000 ab.)
Piemonte	6.050	1,38
Valle d'Aosta	-133	-1,05
Lombardia	37.539	3,74
Trentino-Alto Adige	4.399	4,12
Veneto	10.359	2,11
Friuli-Venezia Giulia	4.049	3,33
Liguria	4.237	2,72
Emilia-Romagna	21.841	4,91
Toscana	12.960	3,47
Umbria	405	0,46
Marche	1.478	0,96
Lazio	13.947	2,37
Abruzzo	-1.088	-0,83
Molise	-221	-0,72
Campania	-5.879	-1,01
Puglia	-5.328	-1,32
Basilicata	-759	-1,34
Calabria	-3.317	-1,70
Sicilia	-16.773	-3,34
Sardegna	1.672	1,01
ITALIA	85.438	1,41


Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Esaminando la popolazione straniera residente, si osserva che in Puglia essa è di 134.351 abitanti, a fronte del dato nazionale (5.144.440), pari al 2,61% della popolazione straniera residente nel nostro Paese.

La variazione in percentuale 2008-2018, in Puglia è pari al 110,4%, a fronte del dato nazionale che si attesta al 49,9%.

L'incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente in Puglia è del 3,3%, a fronte del dato nazionale dell'8,5%.

L'incidenza della popolazione straniera residente nei comuni italiani, 2018



Incidenza della popolazione straniera (%)

- Inferiore a 8,5
- 8,5 e oltre

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018


**Popolazione straniera residente nei comuni italiani,
per regione, 2008/2018**

Regione	Popolazione straniera residente 2018	Variazione % 2008/2018	Incidenza sulla popolazione residente 2018
Piemonte	423.506	36,4%	9,7%
Valle d'Aosta	8.117	22,9%	6,4%
Lombardia	1.153.835	41,5%	11,5%
Trentino-Alto Adige	94.947	34,0%	8,9%
Veneto	487.893	20,8%	9,9%
Friuli-Venezia Giulia	106.652	28,0%	8,8%
Liguria	141.720	55,9%	9,1%
Emilia-Romagna	535.974	46,1%	12,0%
Toscana	408.463	48,5%	10,9%
Umbria	95.710	26,5%	10,8%
Marche	136.045	19,3%	8,9%
Lazio	679.474	73,8%	11,5%
Abruzzo	87.054	45,7%	6,6%
Molise	13.943	122,3%	4,5%
Campania	258.524	125,2%	4,4%
Puglia	134.351	110,4%	3,3%
Basilicata	22.500	134,5%	4,0%
Calabria	108.494	113,3%	5,5%
Sicilia	193.014	96,6%	3,8%
Sardegna	54.224	116,0%	3,3%
ITALIA	5.144.440	49,9%	8,5%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari

Riferendoci ora ai minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, si dirà che in Puglia la loro percentuale sulla popolazione straniera residente è del 18,2%, a fronte del dato nazionale del 20,2%; mentre la percentuale di minorenni stranieri sul totale dei minorenni, in Puglia è del 3,7%, a fronte del dato nazionale attestato al 10,6%.

I minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, 2018



**% di minorenni stranieri
su minorenni totali**

- Nessun minorenne straniero
- Inferiore a 10,6
- 10,6 e oltre

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

I minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	% di minorenni stranieri su popolazione straniera	% di minorenni stranieri su minorenni totali
Piemonte	21,3%	13,6%
Valle d'Aosta	17,6%	7,0%
Lombardia	22,8%	15,8%
Trentino-Alto Adige	20,6%	10,0%
Veneto	22,0%	13,4%
Friuli-Venezia Giulia	19,6%	11,7%
Liguria	20,0%	13,3%
Emilia-Romagna	21,3%	16,1%
Toscana	20,0%	14,5%
Umbria	19,4%	13,7%
Marche	18,8%	10,8%
Lazio	17,9%	12,7%
Abruzzo	18,7%	8,1%
Molise	15,0%	4,8%
Campania	15,2%	3,7%
Puglia	18,2%	3,7%
Basilicata	17,3%	4,6%
Calabria	17,0%	5,8%
Sicilia	19,2%	4,3%
Sardegna	14,2%	3,3%
ITALIA	20,2%	10,6%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Premessi tutti questi dati di carattere generale, si passa ora all'esame demografico dei comuni aderenti all'unione «Terra di Leuca», al fine di potere effettuare anche un raffronto, come *benchmark*, con quanto si verifica in Puglia e sull'intero territorio nazionale.


Partendo dall'inquadramento territoriale, si esamina l'andamento della popolazione, il cui dato evidenzia, in genere, un preoccupante calo demografico che dovrebbe essere affrontato dagli amministratori, soprattutto in relazione alla modalità di erogazione dei servizi al cittadino e al sistema delle imprese, soffermandosi, ad esempio a riflettere sull'eventuale modalità potenziata di utilizzo delle forme associative tra enti locali territoriali o persino su quelle aventi carattere aggregativo tra comuni.

Il movimento naturale della popolazione è un ottimo indicatore per evidenziare la dinamica della popolazione in esame e consentire agli organi dell'unione in esame di riflettere sul da farsi, atteso che i dati evidenziano una prevalenza dei decessi sulle nascite, con la conseguenza che il saldo naturale dal 2016 al 2019 appare sempre essere negativo.

Si rappresenta poi la distribuzione della popolazione residente per età e sesso riportati nel grafico riguardante la «Piramide dell'età» e i dati sulla popolazione straniera residente, al fine di potere approntare eventuali servizi d'integrazione sociale.

Seguono alcuni dati riguardanti la struttura per età della popolazione considerata, attraverso cui è possibile valutare l'impatto sul sistema sociale dei singoli comuni interessati e complessivamente sull'unione di comuni «Terra di Leuca», i dati concernenti gli indicatori demografici e il glossario esplicativo.

Figura 1. Alessano: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi ad **Alessano** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

Alessano (LE)	distanza	popolazione
	0 km	6.170
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Corsano	3,3 km	5.232
Tiggiano	3,4 km	2.786
Salve	4,4 km	4.559
Morciano di Leuca	4,8 km	3.105
Tricase	5,1 km	17.152
Gagliano del Capo	5,9 km	5.010
Presicce-Acquarica	6,0 km	9.503
Specchia	6,1 km	4.580
Castrignano del Capo	6,5 km	5.184
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Patù	5,3 km	1.633
Miggiano	8,1 km	3.365
Montesano Salentino	9,7 km	2.609
Andrano	11,4 km	4.617
Taurisano	12,5 km	11.449
Ruffano	12,7 km	9.444
Ugento	15,4 km	12.175

Dati geografici	
Altitudine: 140 m.s.l.m. minima: 1 massima: 188	Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale 39° 53' 22,56" N 18° 19' 54,48" E sistema decimale 39,8896° N 16,3318° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree).

a) Andamento della popolazione

L'analisi della suddetta dimensione ha il fine di porre in evidenza l'andamento generale della popolazione nel periodo considerato, attraverso l'analisi dei dati in possesso.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Alessano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.




La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	6.553	-	-	-	-
2002	31 dicembre	6.599	+46	+0,70%	-	-
2003	31 dicembre	6.635	+36	+0,55%	2.333	2,83
2004	31 dicembre	6.636	+1	+0,02%	2.354	2,81
2005	31 dicembre	6.615	-21	-0,32%	2.369	2,78
2006	31 dicembre	6.591	-24	-0,36%	2.387	2,75
2007	31 dicembre	6.590	-1	-0,02%	2.412	2,72
2008	31 dicembre	6.560	-30	-0,46%	2.415	2,70
2009	31 dicembre	6.558	-2	-0,03%	2.440	2,67
2010	31 dicembre	6.552	-6	-0,09%	2.451	2,66
2011 (*)	8 ottobre	6.526	-26	-0,40%	2.445	2,65
2011 (*)	9 ottobre	6.480	-46	-0,70%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	6.477	-75	-1,14%	2.466	2,61
2012	31 dicembre	6.445	-32	-0,49%	2.438	2,63
2013	31 dicembre	6.436	-9	-0,14%	2.456	2,61
2014	31 dicembre	6.432	-4	-0,06%	2.468	2,59
2015	31 dicembre	6.434	+2	+0,03%	2.472	2,59
2016	31 dicembre	6.419	-15	-0,23%	2.474	2,58
2017	31 dicembre	6.371	-48	-0,75%	2.462	2,58
2018*	31 dicembre	6.352	-19	-0,30%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	6.253	-99	-1,56%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
 (*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
 (*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
 (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
 (v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione


Le variazioni annuali della popolazione di Alessano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	83	-	52	-	+31
2003	1 gennaio-31 dicembre	70	-13	67	+15	+3
2004	1 gennaio-31 dicembre	59	-11	53	-14	+6
2005	1 gennaio-31 dicembre	71	+12	58	+5	+13
2006	1 gennaio-31 dicembre	63	-8	64	+6	-1
2007	1 gennaio-31 dicembre	55	-8	65	+1	-10
2008	1 gennaio-31 dicembre	61	+6	78	+13	-17
2009	1 gennaio-31 dicembre	32	-29	61	-17	-29
2010	1 gennaio-31 dicembre	50	+18	55	-6	-5
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	33	-17	61	+6	-28
2011 (†)	9 ottobre-31 dicembre	10	-23	15	-6	-5
2011 (‡)	1 gennaio-31 dicembre	43	-7	76	+21	-33
2012	1 gennaio-31 dicembre	52	+9	55	-21	-3
2013	1 gennaio-31 dicembre	33	-19	46	-9	-13
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	+15	56	+10	-8
2015	1 gennaio-31 dicembre	40	-8	70	+14	-30
2016	1 gennaio-31 dicembre	46	+6	80	+10	-34
2017	1 gennaio-31 dicembre	36	-10	79	-1	-43
2018*	1 gennaio-31 dicembre	40	+4	57	-22	-17
2019*	1 gennaio-31 dicembre	42	+2	93	+36	-51


(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(†) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(‡) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con intervista della popolazione

c) Popolazione per età sesso e stato civile



Distribuzione della popolazione 2021 - Alessano


Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	97 51,1%	93 48,9%	190	3,1%
5-9	127 56,2%	99 43,8%	226	3,7%
10-14	145 52,3%	132 47,7%	277	4,5%
15-19	173 49,7%	175 50,3%	348	5,6%
20-24	190 56,4%	147 43,6%	337	5,5%
25-29	189 47,3%	188 52,7%	377	6,1%
30-34	173 52,6%	156 47,4%	329	5,3%
35-39	153 45,3%	183 54,7%	336	5,4%
40-44	198 50,4%	195 49,6%	393	6,4%
45-49	235 50,4%	231 49,6%	466	7,6%
50-54	248 50,5%	243 49,5%	491	8,0%
55-59	204 45,6%	243 54,4%	447	7,2%
60-64	194 49,0%	202 51,0%	396	6,4%
65-69	189 47,8%	200 52,2%	389	6,3%
70-74	188 47,0%	212 53,0%	400	6,5%
75-79	112 40,1%	167 59,9%	279	4,5%
80-84	93 39,6%	142 60,4%	235	3,8%
85-89	54 25,5%	129 70,5%	183	3,0%
90-94	21 30,9%	47 69,1%	68	1,1%
95-99	0 0,0%	16 100,0%	16	0,3%
100+	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	2.963 48,0%	3.207 52,0%	6.170	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente ad **Alessano** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti ad Alessano al 1° gennaio 2021 sono **143** e rappresentano il 2,3% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.032	4.323	1.198	6.553	40,5
2003	1.040	4.336	1.224	6.599	40,8
2004	1.042	4.347	1.246	6.635	40,9
2005	1.040	4.315	1.281	6.636	41,2
2006	1.029	4.277	1.309	6.615	41,6
2007	1.016	4.264	1.311	6.591	41,9
2008	988	4.284	1.318	6.590	42,2
2009	972	4.258	1.330	6.560	42,3
2010	954	4.250	1.364	6.568	42,8
2011	940	4.241	1.371	6.552	43,2
2012	926	4.143	1.408	6.477	43,5
2013	911	4.093	1.441	6.445	43,9
2014	880	4.070	1.486	6.436	44,5
2015	856	4.050	1.526	6.432	44,9
2016	838	4.065	1.531	6.434	45,3
2017	841	4.020	1.558	6.419	45,4
2018	800	4.008	1.563	6.371	45,7
2019*	763	3.997	1.592	6.352	45,9
2020*	736	3.928	1.589	6.253	46,4
2021(p)	693	3.900	1.577	6.170	46,7

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ad Alessano

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (p. 1.000 ab.)	Indice di mortalità (p. 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	116,1	51,6	89,3	82,7	18,5	12,6	7,9
2003	117,7	52,2	91,9	84,6	19,5	10,6	10,1
2004	119,6	52,6	96,5	85,4	20,5	8,9	8,0
2005	123,2	53,8	91,2	86,2	20,3	10,7	8,8
2006	127,2	54,7	91,0	88,0	21,3	9,5	9,7
2007	129,0	54,6	104,5	92,3	22,0	8,3	9,9
2008	133,4	53,8	102,3	96,6	19,7	9,3	11,9
2009	136,8	54,1	99,8	98,3	19,2	4,9	9,3
2010	141,9	54,3	107,7	102,7	17,9	7,6	8,4
2011	146,9	54,5	110,4	107,3	17,2	6,6	11,7
2012	152,1	56,3	113,5	109,3	16,6	8,0	8,5
2013	158,2	57,5	116,0	111,7	16,3	5,1	7,1
2014	168,9	58,1	123,3	113,9	14,8	7,5	8,7
2015	178,3	58,8	118,6	117,7	15,2	6,2	10,9
2016	182,7	58,3	122,6	122,6	15,3	7,2	12,4
2017	185,3	59,7	116,4	125,1	16,4	5,6	12,4
2018	195,4	59,0	113,4	125,5	15,3	6,3	9,0
2019	208,7	58,9	106,2	121,7	16,4	6,7	14,8
2020	215,9	59,2	110,3	128,8	16,1	-	-
2021	227,6	58,2	113,8	128,5	14,9	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Alessano dice che ci sono 227,6 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, tecnicamente, ad Alessano nel 2021 ci sono 58,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, ad Alessano nel 2021 l'indice di ricambio è 113,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 2. Castrignano del Capo: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Castrignano del Capo** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Castrignano del Capo (LE)	0 km	5.184
Comuni confinanti (o di prima corona)		
	distanza	popolazione
Patù	1,4 km	1.633
Gagliano del Capo	2,0 km	5.010
Morciano di Leuca	3,7 km	3.105
Alessano	6,5 km	6.170
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
	distanza	popolazione
Salve	5,9 km	4.559
Corsano	6,5 km	5.232
Tiggiano	8,3 km	2.786
Presicce-Acquarica	10,7 km	9.503
Tricase	10,9 km	17.152
Specchia	12,5 km	4.580

Dati geografici	
Altitudine: 90 <u>m s.l.m.</u> minima: 70 massima: 97	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche sistema <i>sessagesimale</i> 40° 10' 27,84" N 18° 17' 49,92" E sistema <i>decimale</i> 40,1744° N 18,2972° E	Le coordinate geografiche sono espresse in <i>latitudine Nord</i> (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e <i>longitudine Est</i> (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema <i>sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second)</i> , che il sistema <i>decimale DD (Decimal Degree)</i> .

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Castrignano del Capo** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.464	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.419	-45	-0,82%	-	-
2003	31 dicembre	5.443	+24	+0,44%	2.166	2,50
2004	31 dicembre	5.432	-11	-0,20%	2.189	2,46
2005	31 dicembre	5.423	-9	-0,17%	2.210	2,43
2006	31 dicembre	5.422	-1	-0,02%	2.231	2,41
2007	31 dicembre	5.415	-7	-0,13%	2.250	2,39
2008	31 dicembre	5.426	+11	+0,20%	2.284	2,36
2009	31 dicembre	5.424	-2	-0,04%	2.307	2,33
2010	31 dicembre	5.422	-2	-0,04%	2.331	2,31
2011 (*)	8 ottobre	5.392	-30	-0,55%	2.336	2,29
2011 (*)	9 ottobre	5.334	-58	-1,09%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	5.323	-99	-1,83%	2.336	2,26
2012	31 dicembre	5.368	+45	+0,85%	2.331	2,28
2013	31 dicembre	5.349	-18	-0,35%	2.346	2,26
2014	31 dicembre	5.311	-38	-0,71%	2.347	2,25
2015	31 dicembre	5.298	-13	-0,24%	2.346	2,24
2016	31 dicembre	5.257	-41	-0,77%	2.356	2,22
2017	31 dicembre	5.193	-64	-1,22%	2.337	2,21
2018*	31 dicembre	5.212	+19	+0,37%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	5.207	-5	-0,10%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Castrignano del Capo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.


Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	37	-	51	-	-14
2003	1 gennaio-31 dicembre	45	+8	66	+15	-21
2004	1 gennaio-31 dicembre	63	+8	52	-14	+1
2005	1 gennaio-31 dicembre	53	0	65	+13	-12
2006	1 gennaio-31 dicembre	42	-11	47	-10	-5
2007	1 gennaio-31 dicembre	44	+2	65	+18	-21
2008	1 gennaio-31 dicembre	44	0	52	-13	-8
2009	1 gennaio-31 dicembre	38	-8	60	+8	-22
2010	1 gennaio-31 dicembre	38	0	63	+3	-25
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	16	-22	56	-7	-40
2011 (†)	9 ottobre-31 dicembre	9	-7	17	-39	-8
2011 (‡)	1 gennaio-31 dicembre	25	-13	73	+10	-48
2012	1 gennaio-31 dicembre	36	+11	61	-12	-25
2013	1 gennaio-31 dicembre	38	+2	71	+10	-33
2014	1 gennaio-31 dicembre	44	+8	69	-2	-25
2015	1 gennaio-31 dicembre	34	-10	68	-1	-34
2016	1 gennaio-31 dicembre	23	-11	71	+3	-48
2017	1 gennaio-31 dicembre	38	+15	74	+3	-36
2018*	1 gennaio-31 dicembre	19	-19	60	-14	-41
2019*	1 gennaio-31 dicembre	34	+15	61	+1	-27

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
 (†) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
 (‡) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
 (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica.

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Castrignano del Capo per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.


La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Popolazione per età e sesso - 2021
 COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	70 54,0%	64 48,0%	139	2,7%
5-9	63 52,5%	78 47,5%	160	3,0%
10-14	103 47,5%	114 52,5%	217	4,2%
15-19	131 57,0%	99 43,0%	230	4,4%
20-24	148 50,1%	118 43,5%	264	5,1%
25-29	143 50,2%	142 49,8%	280	5,6%
30-34	149 50,2%	148 49,8%	297	5,7%
35-39	130 51,1%	129 49,9%	264	5,1%
40-44	168 50,5%	166 49,5%	313	6,0%
45-49	163 49,8%	166 50,2%	329	6,3%
50-54	192 46,3%	232 54,7%	424	8,2%
55-59	197 47,7%	218 52,3%	413	8,0%
60-64	163 48,4%	195 51,6%	378	7,3%
65-69	185 46,3%	191 53,7%	356	6,9%
70-74	163 42,9%	204 57,1%	367	6,9%
75-79	92 37,5%	161 52,1%	243	4,7%
80-84	108 43,0%	143 57,0%	251	4,8%
85-89	62 38,5%	99 61,5%	161	3,1%
90-94	22 26,5%	61 73,5%	83	1,6%
95-99	7 31,8%	15 68,2%	22	0,4%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	2.469 47,6%	2.713 52,4%	5.184	100,0%

d) Popolazione straniera residente



e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	806	3.461	1.197	5.464	42,7
2003	793	3.435	1.191	5.419	43,0
2004	784	3.437	1.222	5.443	43,3
2005	751	3.422	1.259	5.432	43,7
2006	758	3.394	1.271	5.423	43,9
2007	740	3.393	1.289	5.422	44,3
2008	735	3.380	1.300	5.415	44,5
2009	710	3.394	1.322	5.426	45,0
2010	698	3.398	1.328	5.424	45,3
2011	678	3.415	1.329	5.422	45,6
2012	657	3.329	1.337	5.323	46,0
2013	653	3.354	1.361	5.368	46,3
2014	644	3.339	1.366	5.349	46,7
2015	624	3.301	1.386	5.311	46,9
2016	603	3.293	1.402	5.298	47,3
2017	590	3.247	1.420	5.257	47,6
2018	576	3.194	1.423	5.193	48,0
2019*	563	3.211	1.438	5.212	48,3
2020*	549	3.206	1.452	5.207	48,6
2021(p)	514	3.197	1.473	5.184	48,9

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima


Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Castrignano del Capo.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (p. 1.000 ab.)	Indice di mortalità (p. 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	148,5	57,9	109,3	91,4	18,8	6,8	9,4
2003	150,2	57,8	115,1	94,6	18,5	8,3	12,2
2004	155,9	58,4	109,6	96,1	18,0	9,7	9,6
2005	167,6	58,7	99,0	98,4	18,2	9,8	12,0
2006	167,7	59,8	99,4	102,9	18,9	7,7	8,7
2007	174,2	59,8	102,6	107,4	18,6	8,1	12,0
2008	176,9	60,2	103,5	110,9	19,8	8,1	9,6
2009	186,2	59,9	105,4	113,1	20,0	7,0	11,1
2010	190,3	59,5	123,8	118,2	18,3	7,0	11,6
2011	196,0	58,8	125,3	121,2	17,4	4,7	13,6
2012	203,5	59,9	131,8	124,9	16,3	6,7	11,4
2013	208,4	60,0	132,5	127,4	15,4	7,1	13,2
2014	212,1	60,2	144,6	132,7	15,1	8,3	12,9
2015	222,1	60,9	134,8	130,4	16,1	6,4	12,8
2016	232,5	60,9	138,1	134,4	16,2	4,4	13,5
2017	240,7	61,9	141,8	136,5	16,8	7,3	14,2
2018	247,0	62,5	155,2	142,7	17,7	3,7	11,5
2019	255,4	62,3	160,4	142,3	17,3	6,5	11,7
2020	264,5	62,4	166,4	143,8	16,6	-	-
2021	286,6	62,2	164,3	138,5	14,5	-	-

Glossario	
Indice di vecchiaia	Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. <i>Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Castrignano del Capo dice che ci sono 286,6 anziani ogni 100 giovani.</i>
Indice di dipendenza strutturale	Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). <i>Ad esempio, teoricamente, a Castrignano del Capo nel 2021 ci sono 62,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.</i>
Indice di ricambio della popolazione attiva	Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. <i>Ad esempio, a Castrignano del Capo nel 2021 l'indice di ricambio è 164,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.</i>
Indice di struttura della popolazione attiva	Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda	È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità	Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità	Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media	È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 3. Corsano: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Corsano** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Corsano (LE)	0 km	5.232
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Tiggiano	1,9 km	2.786
Alessano	3,3 km	6.170
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Tricase	4,7 km	17.152
Gagliano del Capo	5,0 km	5.010
Castrignano del Capo	6,5 km	5.184
Morciano di Leuca	6,7 km	3.105
Salve	7,2 km	4.559
Specchia	8,1 km	4.580
Presicce-Acquarica	9,2 km	9.503

Dati geografici

Altitudine: 121 <u>m s.l.m.</u> minima: 0 massima: 147	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche <i>sistema sessagesimale</i> 39° 53' 24,72" N 18° 22' 12,36" E <i>sistema decimale</i> 39,8902° N 18,3701° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema decimale DD (<i>Decimal Degree</i>).

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Corsano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CORSANO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.745	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.801	+56	+0,97%	-	-
2003	31 dicembre	5.795	-6	-0,10%	1.775	3,26
2004	31 dicembre	5.770	-25	-0,43%	1.813	3,18
2005	31 dicembre	5.754	-16	-0,20%	1.838	3,12
2006	31 dicembre	5.760	+6	+0,10%	1.861	3,09
2007	31 dicembre	5.769	+9	+0,16%	1.882	3,06
2008	31 dicembre	5.742	-27	-0,47%	1.893	3,03
2009	31 dicembre	5.740	-2	-0,03%	1.918	2,99
2010	31 dicembre	5.693	-47	-0,82%	1.926	2,95
2011 (*)	8 ottobre	5.669	-24	-0,42%	1.939	2,92
2011 (†)	9 ottobre	5.632	-37	-0,65%	-	-
2011 (‡)	31 dicembre	5.620	-70	-1,20%	1.940	2,89
2012	31 dicembre	5.595	-25	-0,44%	1.967	2,84
2013	31 dicembre	5.586	-9	-0,16%	1.968	2,83
2014	31 dicembre	5.557	-29	-0,52%	1.990	2,79
2015	31 dicembre	5.558	+1	+0,02%	2.002	2,77
2016	31 dicembre	5.500	-58	-1,04%	1.998	2,75
2017	31 dicembre	5.432	-68	-1,24%	2.008	2,71
2018*	31 dicembre	5.335	-97	-1,79%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	5.278	-57	-1,07%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(†) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.


(‡) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione


Le variazioni annuali della popolazione di Corsano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	61	-	34	-	+27
2003	1 gennaio-31 dicembre	52	-9	42	+8	+10
2004	1 gennaio-31 dicembre	47	-5	48	+6	-1
2005	1 gennaio-31 dicembre	45	-2	38	-10	+7
2006	1 gennaio-31 dicembre	56	+11	48	+10	+8
2007	1 gennaio-31 dicembre	57	+1	40	-8	+17
2008	1 gennaio-31 dicembre	44	-13	43	+3	+1
2009	1 gennaio-31 dicembre	65	+21	36	-7	+29
2010	1 gennaio-31 dicembre	47	-18	57	+21	-10
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	35	-12	42	-15	-7
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	7	-28	12	-30	-5
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	42	-5	54	-3	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre	46	+4	48	-6	-2
2013	1 gennaio-31 dicembre	40	-6	37	-11	+3
2014	1 gennaio-31 dicembre	36	-4	53	+16	-17
2015	1 gennaio-31 dicembre	44	+8	39	-14	+5
2016	1 gennaio-31 dicembre	41	-3	45	+6	-4
2017	1 gennaio-31 dicembre	51	+10	51	+8	0
2018*	1 gennaio-31 dicembre	34	-17	49	-2	-15
2019*	1 gennaio-31 dicembre	42	+8	60	+11	-18

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Corsano per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile. La popolazione è riportata per **classi quinquennali di età** sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Distribuzione della popolazione 2021 - Corsano

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	160 50,8%	97 49,2%	197	3,8%
5-9	108 51,7%	99 48,3%	205	3,9%
10-14	122 49,9%	138 53,1%	260	5,0%
15-19	181 59,9%	108 40,1%	269	5,1%
20-24	174 58,1%	138 43,9%	310	5,9%
25-29	208 57,9%	150 42,1%	356	6,8%
30-34	165 49,5%	168 50,5%	333	6,4%
35-39	164 50,2%	162 49,7%	306	5,9%
40-44	148 48,8%	188 53,2%	312	6,0%
45-49	167 50,0%	167 50,0%	334	6,4%
50-54	179 47,6%	199 52,5%	377	7,2%
55-59	201 48,7%	229 53,3%	430	8,2%
60-64	197 49,3%	203 50,8%	400	7,8%
65-69	164 52,4%	149 47,0%	313	6,0%
70-74	134 48,6%	142 51,4%	276	5,3%
75-79	94 50,5%	92 49,5%	186	3,6%
80-84	87 39,9%	101 50,1%	168	3,2%
85-89	54 40,3%	80 59,7%	134	2,6%
90-94	16 27,3%	40 72,7%	56	1,1%
95-99	0 0,0%	9 100,0%	9	0,2%
100+	0 0,0%	2 100,0%	2	0,0%
Totale	2.606 49,8%	2.626 50,2%	5.232	100,0%


d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a Corsano al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021
 COMUNE DI CORSANO (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT
 (*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Corsano al 1° gennaio 2021 sono 80 e rappresentano l'1,5% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.120	3.741	878	5.740	37,3
2003	1.110	3.795	898	5.801	37,6
2004	1.100	3.782	913	5.795	38,0
2005	1.045	3.801	924	5.770	38,5
2006	991	3.829	934	5.754	38,9
2007	975	3.844	941	5.760	39,3
2008	934	3.890	945	5.769	39,6
2009	910	3.871	961	5.742	40,0
2010	889	3.881	970	5.740	40,4
2011	866	3.861	996	5.693	40,6
2012	831	3.813	978	5.620	41,2
2013	812	3.793	990	5.595	41,5
2014	791	3.777	1.018	5.586	42,1
2015	761	3.756	1.040	5.557	42,6
2016	748	3.740	1.070	5.558	43,0
2017	714	3.682	1.104	5.500	43,6
2018	697	3.622	1.113	5.432	43,9
2019*	661	3.603	1.111	5.335	44,5
2020*	666	3.478	1.138	5.278	44,7
2021(p)	662	3.427	1.143	5.232	44,9

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima


Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Corsano.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gen-31 dic	1° gen-31 dic
2002	79,0	53,6	63,0	79,6	16,9	10,6	5,9
2003	80,3	53,3	49,7	74,7	20,1	9,0	7,2
2004	83,0	53,2	62,4	77,0	20,2	8,1	8,3
2005	88,4	51,8	60,9	80,7	19,0	7,8	6,6
2006	94,2	50,3	49,6	84,3	17,7	9,7	8,3
2007	98,5	48,8	63,5	87,3	17,9	9,9	6,9
2008	101,2	48,3	67,4	90,7	17,8	7,6	7,5
2009	105,8	48,3	68,4	99,2	17,8	11,3	6,3
2010	109,1	47,9	65,1	94,9	19,4	8,2	10,0
2011	111,5	47,4	75,7	97,3	16,1	7,4	9,5
2012	117,4	47,4	81,7	99,9	16,5	8,2	8,6
2013	121,9	47,5	88,0	100,5	17,7	7,2	6,6
2014	128,7	47,9	87,9	104,5	17,3	8,5	9,5
2015	136,7	47,9	103,1	108,9	16,3	7,9	7,0
2016	143,0	48,8	101,8	107,2	16,8	7,4	8,1
2017	154,6	49,4	111,5	110,0	17,0	9,3	9,3
2018	159,7	50,0	119,1	113,8	16,1	8,3	9,1
2019	168,1	49,7	131,1	115,0	17,3	7,9	11,3
2020	170,6	51,6	137,4	114,7	16,5	-	-
2021	172,7	52,7	148,7	117,7	18,8	-	-

Glossario	
Indice di vecchiaia	Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. <i>Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Corsano dice che ci sono 172,7 anziani ogni 100 giovani.</i>
Indice di dipendenza strutturale	Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). <i>Ad esempio, teoricamente, a Corsano nel 2021 ci sono 52,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.</i>
Indice di ricambio della popolazione attiva	Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. <i>Ad esempio, a Corsano nel 2021 l'indice di ricambio è 148,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.</i>
Indice di struttura della popolazione attiva	Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda	È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità	Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità	Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media	È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 4. Gagliano del Capo: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Gagliano del Capo** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Gagliano del Capo (LE)	0 km	5.010
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Castrignano del Capo	2,0 km	5.184
Alessano	5,9 km	6.170
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Patù	2,6 km	1.633
Morciano di Leuca	4,9 km	3.105
Corsano	5,0 km	5.232
Salve	6,8 km	4.559
Tiggiano	6,9 km	2.786
Tricase	9,7 km	17.152
Presicce-Acquarica	11,0 km	9.503
Specchia	12,0 km	4.580

Dati geografici

Altitudine: 144 <u>m s.l.m.</u> minima: 0 massima: 165	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche <i>sistema sessagesimale</i> 39° 50' 42,72" N 18° 22' 13,08" E <i>sistema decimale</i> 39,8452° N 18,3703° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema decimale DD (<i>Decimal Degree</i>).

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Gagliano del Capo** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.667	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.613	-54	-0,95%	-	-
2003	31 dicembre	5.527	-86	-1,53%	1.925	2,86
2004	31 dicembre	5.527	0	0,00%	1.995	2,76
2005	31 dicembre	5.484	-43	-0,78%	2.021	2,71
2006	31 dicembre	5.465	-19	-0,35%	2.033	2,68
2007	31 dicembre	5.480	+15	+0,27%	2.067	2,64
2008	31 dicembre	5.514	+34	+0,62%	2.095	2,63
2009	31 dicembre	5.502	-12	-0,22%	2.102	2,61
2010	31 dicembre	5.485	-17	-0,31%	2.100	2,60
2011 (*)	8 ottobre	5.423	-62	-1,13%	2.115	2,56
2011 (†)	9 ottobre	5.402	-21	-0,39%	-	-
2011 (‡)	31 dicembre	5.388	-97	-1,77%	2.112	2,54
2012	31 dicembre	5.327	-61	-1,13%	2.111	2,52
2013	31 dicembre	5.279	-48	-0,90%	2.111	2,49
2014	31 dicembre	5.262	-17	-0,32%	2.099	2,49
2015	31 dicembre	5.183	-79	-1,50%	2.103	2,45
2016	31 dicembre	5.154	-29	-0,56%	2.107	2,43
2017	31 dicembre	5.098	-56	-1,09%	2.094	2,42
2018*	31 dicembre	5.078	-20	-0,39%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	5.054	-24	-0,47%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(†) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.


(‡) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Gagliano del Capo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	50	-	46	-	+4
2003	1 gennaio-31 dicembre	50	0	46	0	+4
2004	1 gennaio-31 dicembre	41	-9	41	-5	0
2005	1 gennaio-31 dicembre	46	+5	47	+8	-1
2006	1 gennaio-31 dicembre	40	-6	41	-6	-1
2007	1 gennaio-31 dicembre	41	+1	45	+4	-4
2008	1 gennaio-31 dicembre	55	+14	47	+2	+8
2009	1 gennaio-31 dicembre	42	-13	42	-5	0
2010	1 gennaio-31 dicembre	35	-7	44	+2	-9
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	33	-2	53	+9	-20
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	10	-23	11	-42	-1
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	43	+8	64	+20	-21
2012	1 gennaio-31 dicembre	33	-10	62	-2	-29
2013	1 gennaio-31 dicembre	35	+2	63	+1	-28
2014	1 gennaio-31 dicembre	25	-10	47	-16	-22
2015	1 gennaio-31 dicembre	32	+7	60	+13	-28
2016	1 gennaio-31 dicembre	21	-11	53	-7	-32
2017	1 gennaio-31 dicembre	32	+11	52	-1	-20
2018*	1 gennaio-31 dicembre	27	-5	43	-9	-16
2019*	1 gennaio-31 dicembre	34	+7	58	+15	-24

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Gagliano del Capo per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Età	Maschi	Femmine	Totale	
			Numero	%
0-4	67 40,9%	76 53,1%	143	2,9%
5-9	82 54,3%	69 45,7%	151	3,0%
10-14	105 51,5%	99 46,5%	204	4,1%
15-19	143 53,6%	123 46,2%	266	5,3%
20-24	171 56,6%	130 43,2%	301	6,0%
25-29	177 56,2%	136 43,8%	315	6,3%
30-34	144 52,9%	128 47,1%	272	5,4%
35-39	139 50,5%	136 49,5%	275	5,5%
40-44	145 51,1%	139 46,9%	284	5,7%
45-49	153 46,1%	179 53,9%	332	6,6%
50-54	171 44,2%	216 55,8%	387	7,7%
55-59	212 49,3%	219 50,7%	430	8,6%
60-64	191 50,7%	186 49,3%	377	7,5%
65-69	182 45,9%	191 54,1%	353	7,0%
70-74	134 45,3%	162 54,7%	296	5,9%
75-79	101 46,1%	109 51,9%	210	4,2%
80-84	81 35,8%	145 64,2%	226	4,5%
85-89	28 24,8%	85 75,2%	113	2,3%
90-94	19 29,5%	43 70,5%	61	1,2%
95-99	1 7,7%	12 92,3%	13	0,3%
100+	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	2.425 48,4%	2.585 51,6%	5.010	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Gagliano del Capo** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti a Gagliano del Capo al 1° gennaio 2021 sono **86** e rappresentano l'**1,7%** della popolazione residente.




Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.027	3.757	883	5.667	38,3
2003	1.010	3.706	897	5.613	38,9
2004	969	3.633	925	5.527	39,5
2005	942	3.618	967	5.527	40,0
2006	896	3.603	985	5.484	40,5
2007	866	3.586	1.013	5.465	41,0
2008	833	3.621	1.026	5.480	41,5
2009	834	3.643	1.037	5.514	41,7
2010	798	3.650	1.054	5.502	42,2
2011	788	3.615	1.082	5.485	42,6
2012	762	3.557	1.079	5.388	43,1
2013	720	3.533	1.074	5.327	43,5
2014	684	3.501	1.094	5.279	44,0
2015	667	3.462	1.133	5.262	44,5
2016	633	3.400	1.150	5.183	45,1
2017	591	3.376	1.187	5.154	45,6
2018	560	3.321	1.217	5.098	46,1
2019*	533	3.288	1.257	5.078	46,6
2020*	527	3.266	1.261	5.054	46,8
2021(p)	498	3.239	1.273	5.010	47,3

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Gagliano del Capo.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gen-31 dic	1° gen-31 dic
2002	86,0	50,8	77,1	79,8	22,5	8,9	8,2
2003	88,8	51,5	82,9	83,9	20,4	9,0	8,3
2004	95,5	52,1	86,9	86,9	19,4	7,4	7,4
2005	102,7	52,8	85,4	88,5	19,0	8,4	8,5
2006	109,9	52,2	80,2	93,5	18,3	7,3	7,5
2007	117,0	52,4	77,3	98,0	17,2	7,5	8,2
2008	123,2	51,3	75,5	103,0	16,5	10,0	8,6
2009	124,3	51,4	78,4	105,0	17,0	7,6	7,6
2010	132,1	50,7	82,6	106,7	16,4	6,4	8,0
2011	137,3	51,7	92,2	107,5	16,4	7,9	11,8
2012	143,5	51,5	101,5	113,9	16,6	6,2	11,6
2013	149,2	50,8	109,8	117,8	15,9	6,6	11,9
2014	159,9	50,8	113,6	118,5	15,1	4,7	8,9
2015	169,9	52,0	119,3	121,2	14,4	6,1	11,5
2016	181,7	52,4	119,0	125,2	13,9	4,1	10,3
2017	200,8	52,7	118,2	124,9	13,0	6,2	10,1
2018	217,3	53,5	121,6	126,8	13,9	5,3	8,5
2019	235,8	54,4	127,6	126,6	13,6	6,7	11,4
2020	239,3	54,7	131,9	128,7	15,1	-	-
2021	255,6	54,7	141,7	126,7	14,7	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Gagliano del Capo dice che ci sono 255,6 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Gagliano del Capo nel 2021 ci sono 54,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Gagliano del Capo nel 2021 l'indice di ricambio è 141,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 5. Miggiano: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Miggiano** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Miggiano (LE)	0 km	3.365
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Montesano Salentino	2,0 km	2.609
Specchia	2,8 km	4.580
Tricase	5,0 km	17.152
Ruffano	6,1 km	9.444
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Andrano	6,6 km	4.617
Tiggiano	7,5 km	2.786
Presicce-Acquarica	8,0 km	9.503
Alessano	8,1 km	6.170
Surano	8,1 km	1.557
Taurisano	8,3 km	11.449
Supersano	8,7 km	4.215
Nociglia	8,9 km	2.169
Ugento	13,7 km	12.175
Casarano	14,1 km	19.577

Dati geografici

Altitudine: 107 <u>m.s.l.m.</u> minima: 101 massima: 115	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche <i>sistema sessagesimale</i> 39° 57' 38,52" N 18° 18' 44,64" E <i>sistema decimale</i> 39,9607° N 18,3124° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema decimale DD (<i>Decimal Degree</i>).

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Miggiano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.755	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.741	-14	-0,37%	-	-
2003	31 dicembre	3.651	-90	-2,41%	1.248	2,92
2004	31 dicembre	3.667	+16	+0,44%	1.266	2,89
2005	31 dicembre	3.678	+11	+0,30%	1.276	2,88
2006	31 dicembre	3.662	-16	-0,44%	1.279	2,86
2007	31 dicembre	3.671	+9	+0,25%	1.294	2,83
2008	31 dicembre	3.683	+12	+0,33%	1.314	2,80
2009	31 dicembre	3.702	+19	+0,52%	1.317	2,81
2010	31 dicembre	3.685	-17	-0,46%	1.308	2,81
2011 (*)	8 ottobre	3.678	-7	-0,19%	1.320	2,78
2011 (**)	9 ottobre	3.684	+6	+0,16%	-	-
2011 (**)	31 dicembre	3.672	-13	-0,35%	1.307	2,80
2012	31 dicembre	3.654	-18	-0,49%	1.322	2,76
2013	31 dicembre	3.646	-8	-0,22%	1.323	2,75
2014	31 dicembre	3.604	-42	-1,15%	1.320	2,73
2015	31 dicembre	3.564	-40	-1,11%	1.323	2,69
2016	31 dicembre	3.538	-26	-0,73%	1.323	2,67
2017	31 dicembre	3.528	-10	-0,28%	1.331	2,63
2018*	31 dicembre	3.455	-73	-2,07%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	3.411	-44	-1,27%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
 (**) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
 (*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
 (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Miggiano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	42	-	29	-	+13
2003	1 gennaio-31 dicembre	34	-8	43	+14	-9
2004	1 gennaio-31 dicembre	32	-2	31	-12	+1
2005	1 gennaio-31 dicembre	41	+9	28	-3	+13
2006	1 gennaio-31 dicembre	27	-14	34	+6	-7
2007	1 gennaio-31 dicembre	36	+9	24	-10	+12
2008	1 gennaio-31 dicembre	38	+2	26	+2	+12
2009	1 gennaio-31 dicembre	35	-3	27	+1	+8
2010	1 gennaio-31 dicembre	27	-8	36	+9	-9
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	22	-5	21	-15	+1
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	4	-18	4	-17	0
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	26	-1	25	-11	+1
2012	1 gennaio-31 dicembre	26	0	35	+10	-9
2013	1 gennaio-31 dicembre	27	+1	25	-10	+2
2014	1 gennaio-31 dicembre	24	-3	34	+9	-10
2015	1 gennaio-31 dicembre	25	+1	35	+1	-10
2016	1 gennaio-31 dicembre	22	-3	36	+1	-14
2017	1 gennaio-31 dicembre	23	+1	34	-2	-11
2018*	1 gennaio-31 dicembre	22	-1	39	+5	-17
2019*	1 gennaio-31 dicembre	24	+2	35	-4	-11

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Miggianno per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2021 - Miggiano


Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	52 62,0%	48 48,0%	100	3,0%
5-9	60 48,0%	65 52,0%	125	3,7%
10-14	72 44,4%	90 55,6%	162	4,8%
15-19	82 49,1%	85 50,9%	167	5,0%
20-24	99 51,0%	95 49,0%	194	5,8%
25-29	100 57,8%	73 42,2%	173	5,1%
30-34	80 49,7%	81 50,3%	161	4,8%
35-39	87 49,4%	89 50,6%	176	5,2%
40-44	107 47,1%	120 52,9%	227	6,7%
45-49	132 43,7%	139 41,3%	271	8,1%
50-54	116 46,0%	138 54,0%	252	7,5%
55-59	114 45,6%	136 54,4%	250	7,4%
60-64	114 50,9%	110 49,1%	224	6,7%
65-69	110 47,0%	124 53,0%	234	7,0%
70-74	105 47,3%	117 52,7%	222	6,6%
75-79	65 41,4%	92 53,6%	157	4,7%
80-84	54 37,8%	90 62,9%	144	4,3%
85-89	26 29,9%	61 70,1%	87	2,6%
90-94	8 27,6%	21 72,4%	29	0,9%
95-99	1 12,5%	7 87,5%	8	0,2%
100+	0 0,0%	2 100,0%	2	0,1%
Totale	1.584 47,1%	1.791 62,8%	3.365	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Miggiano** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti a Miggiano al 1° gennaio 2021 sono **38** e rappresentano l'**1,1%** della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	658	2.490	607	3.755	39,1
2003	663	2.456	622	3.741	39,4
2004	630	2.306	635	3.651	39,9
2005	621	2.395	651	3.667	40,1
2006	597	2.424	657	3.678	40,5
2007	583	2.417	662	3.662	40,9
2008	575	2.416	680	3.671	41,2
2009	568	2.419	696	3.683	41,6
2010	562	2.439	701	3.702	41,9
2011	545	2.418	722	3.685	42,3
2012	524	2.389	759	3.672	42,9
2013	518	2.357	779	3.654	43,2
2014	503	2.336	807	3.646	43,6
2015	492	2.276	836	3.604	44,3
2016	472	2.270	822	3.564	44,6
2017	458	2.235	845	3.538	45,1
2018	441	2.240	847	3.528	45,6
2019*	423	2.172	860	3.455	46,2
2020*	406	2.130	875	3.411	46,7
2021(p)	387	2.095	883	3.365	47,0

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Miggiano.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	92,2	50,8	80,7	84,3	20,8	11,2	7,7
2003	93,8	52,3	81,4	87,1	21,6	9,2	11,6
2004	100,8	53,0	85,7	88,8	20,7	8,7	8,5
2005	104,8	53,1	79,3	91,8	21,4	11,2	7,6
2006	110,1	51,7	85,2	90,1	18,6	7,4	9,3
2007	113,6	51,5	100,0	91,1	18,0	9,8	6,5
2008	118,3	51,9	103,6	92,4	19,0	10,3	7,1
2009	122,5	52,3	106,7	95,1	19,2	9,5	7,3
2010	124,7	51,8	114,3	98,9	19,0	7,3	9,7
2011	132,5	52,4	115,3	98,8	17,7	7,1	6,8
2012	144,8	53,7	104,8	99,2	17,7	7,1	9,6
2013	150,4	55,0	98,2	103,7	17,5	7,4	6,8
2014	160,4	56,1	101,4	107,1	16,4	6,6	9,4
2015	169,9	58,3	108,4	108,8	16,2	7,0	9,8
2016	174,2	57,0	113,8	119,3	15,6	6,2	10,1
2017	184,5	58,3	114,5	124,8	15,6	6,5	9,6
2018	192,1	57,5	129,1	128,3	14,5	6,3	11,2
2019	203,3	59,1	128,1	135,3	15,1	7,0	10,2
2020	215,5	60,1	125,0	140,4	15,0	-	-
2021	228,2	60,6	134,1	140,5	14,7	-	-

Glossario**Indice di vecchiaia**

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Miggiano dice che ci sono 228,2 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Miggiano nel 2021 ci sono 60,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Miggiano nel 2021 l'indice di ricambio è 134,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 5. Miggiano: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Miggiano** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Miggiano (LE)	0 km	3.365
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Montesano Salentino	2,0 km	2.609
Specchia	2,8 km	4.580
Tricase	5,0 km	17.152
Ruffano	6,1 km	9.444
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Andrano	6,6 km	4.617
Tiggiano	7,5 km	2.786
Presicce-Acquarica	8,0 km	9.503
Alessano	8,1 km	6.170
Surano	8,1 km	1.557
Taurisano	8,3 km	11.449
Supersano	8,7 km	4.215
Nociglia	8,9 km	2.169
Ugento	13,7 km	12.175
Casarano	14,1 km	19.577

Dati geografici

Altitudine: 107 <u>m s.l.m.</u> minima: 101 massima: 115	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche <i>sistema sessagesimale</i> 39° 57' 38,52" N 18° 18' 44,64" E <i>sistema decimale</i> 39,9607° N 18,3124° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema decimale DD (<i>Decimal Degree</i>).

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Miggiano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.755	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.741	-14	-0,37%	-	-
2003	31 dicembre	3.651	-90	-2,41%	1.248	2,92
2004	31 dicembre	3.667	+16	+0,44%	1.266	2,89
2005	31 dicembre	3.678	+11	+0,30%	1.276	2,88
2006	31 dicembre	3.662	-16	-0,44%	1.279	2,86
2007	31 dicembre	3.671	+9	+0,25%	1.294	2,83
2008	31 dicembre	3.683	+12	+0,33%	1.314	2,80
2009	31 dicembre	3.702	+19	+0,52%	1.317	2,81
2010	31 dicembre	3.685	-17	-0,46%	1.308	2,81
2011 (*)	8 ottobre	3.678	-7	-0,19%	1.320	2,78
2011 (*)	9 ottobre	3.684	+6	+0,16%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	3.672	-13	-0,35%	1.307	2,80
2012	31 dicembre	3.654	-18	-0,49%	1.322	2,76
2013	31 dicembre	3.646	-8	-0,22%	1.323	2,75
2014	31 dicembre	3.604	-42	-1,15%	1.320	2,73
2015	31 dicembre	3.564	-40	-1,11%	1.323	2,69
2016	31 dicembre	3.538	-26	-0,73%	1.323	2,67
2017	31 dicembre	3.528	-10	-0,28%	1.331	2,63
2018*	31 dicembre	3.455	-73	-2,07%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	3.411	-44	-1,27%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Miggiano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	42	-	29	-	+13
2003	1 gennaio-31 dicembre	34	-8	43	+14	-9
2004	1 gennaio-31 dicembre	32	-2	31	-12	+1
2005	1 gennaio-31 dicembre	41	+9	28	-3	+13
2006	1 gennaio-31 dicembre	27	-14	34	+6	-7
2007	1 gennaio-31 dicembre	36	+9	24	-10	+12
2008	1 gennaio-31 dicembre	38	+2	26	+2	+12
2009	1 gennaio-31 dicembre	35	-3	27	+1	+8
2010	1 gennaio-31 dicembre	27	-8	36	+9	-9
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	22	-5	21	-15	+1
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	4	-18	4	-17	0
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	26	-1	25	-11	+1
2012	1 gennaio-31 dicembre	26	0	35	+10	-9
2013	1 gennaio-31 dicembre	27	+1	25	-10	+2
2014	1 gennaio-31 dicembre	24	-3	34	+9	-10
2015	1 gennaio-31 dicembre	25	+1	35	+1	-10
2016	1 gennaio-31 dicembre	22	-3	36	+1	-14
2017	1 gennaio-31 dicembre	23	+1	34	-2	-11
2018*	1 gennaio-31 dicembre	22	-1	39	+5	-17
2019*	1 gennaio-31 dicembre	24	+2	35	-4	-11

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Miggiano per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Popolazione per età e sesso - 2021

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione 2021 - Miggiano

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	52 52,0%	48 48,0%	100	3,0%
5-9	60 48,0%	65 52,0%	125	3,7%
10-14	72 44,4%	90 55,6%	162	4,8%
15-19	82 49,1%	85 50,9%	167	5,0%
20-24	89 51,0%	95 49,0%	184	5,8%
25-29	100 57,9%	73 42,2%	173	5,1%
30-34	80 49,7%	81 50,3%	161	4,8%
35-39	87 49,4%	89 50,6%	176	5,2%
40-44	107 47,1%	120 52,9%	227	6,7%
45-49	132 48,7%	139 51,3%	271	8,1%
50-54	116 46,0%	136 54,0%	252	7,5%
55-59	114 45,8%	136 54,4%	250	7,4%
60-64	114 50,9%	110 49,1%	224	6,7%
65-69	110 47,0%	124 53,0%	234	7,0%
70-74	105 47,3%	117 52,7%	222	6,6%
75-79	85 41,4%	92 58,6%	157	4,7%
80-84	54 37,0%	90 62,0%	144	4,3%
85-89	26 29,9%	61 70,1%	87	2,6%
90-94	8 27,6%	21 72,4%	29	0,9%
95-99	1 12,5%	7 87,5%	8	0,2%
100+	0 0,0%	2 100,0%	2	0,1%
Totale	1.584 47,1%	1.781 52,9%	3.365	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Miggiano** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

COMUNE DI MIGGIANO (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Miggiano al 1° gennaio 2021 sono **38** e rappresentano l'1,1% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	658	2.490	607	3.755	39,1
2003	663	2.456	622	3.741	39,4
2004	630	2.386	635	3.651	39,9
2005	621	2.395	651	3.667	40,1
2006	597	2.424	657	3.678	40,5
2007	583	2.417	662	3.662	40,9
2008	575	2.416	680	3.671	41,2
2009	568	2.419	696	3.683	41,6
2010	562	2.439	701	3.702	41,9
2011	545	2.418	722	3.685	42,3
2012	524	2.389	759	3.672	42,9
2013	518	2.357	779	3.654	43,2
2014	503	2.336	807	3.646	43,6
2015	492	2.276	836	3.604	44,3
2016	472	2.270	822	3.564	44,6
2017	458	2.235	845	3.538	45,1
2018	441	2.240	847	3.528	45,6
2019*	423	2.172	860	3.455	46,2
2020*	406	2.130	875	3.411	46,7
2021(p)	387	2.095	883	3.365	47,0

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Miggiano.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	92,2	50,8	80,7	84,3	20,8	11,2	7,7
2003	93,8	52,3	81,4	87,1	21,6	9,2	11,6
2004	100,8	53,0	85,7	88,8	20,7	8,7	8,5
2005	104,8	53,1	79,3	91,8	21,4	11,2	7,6
2006	110,1	51,7	85,2	90,1	18,6	7,4	9,3
2007	113,6	51,5	100,0	91,1	18,0	9,8	6,5
2008	118,3	51,9	103,6	92,4	19,0	10,3	7,1
2009	122,5	52,3	106,7	95,1	19,2	9,5	7,3
2010	124,7	51,8	114,3	98,9	19,0	7,3	9,7
2011	132,5	52,4	115,3	98,8	17,7	7,1	6,8
2012	144,8	53,7	104,8	99,2	17,7	7,1	9,6
2013	150,4	55,0	98,2	103,7	17,5	7,4	6,8
2014	160,4	56,1	101,4	107,1	16,4	6,6	9,4
2015	169,9	58,3	108,4	108,8	16,2	7,0	9,8
2016	174,2	57,0	113,8	119,3	15,6	6,2	10,1
2017	184,5	58,3	114,5	124,8	15,6	6,5	9,6
2018	192,1	57,5	129,1	128,3	14,5	6,3	11,2
2019	203,3	59,1	128,1	135,3	15,1	7,0	10,2
2020	215,5	60,1	125,0	140,4	15,0	-	-
2021	228,2	60,6	134,1	140,5	14,7	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Miggiano dice che ci sono 228,2 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Miggiano nel 2021 ci sono 60,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Miggiano nel 2021 l'indice di ricambio è 134,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 6. Montesano Salentino: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Montesano Salentino** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	<i>distanza</i>	<i>popolazione</i>
Montesano Salentino (LE)	0 km	2.609
<i>Comuni confinanti (o di prima corona)</i>		
	<i>distanza</i>	<i>popolazione</i>
Migliano	2,0 km	3.365
Andrano	5,3 km	4.617
Tricase	5,8 km	17.152
Surano	6,2 km	1.557
Ruffano	6,4 km	9.444
Nociglia	7,1 km	2.169
Supersano	8,1 km	4.215
<i>Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)</i>		
	<i>distanza</i>	<i>popolazione</i>
Specchia	4,7 km	4.580
Spongano	6,0 km	3.501
Diso	7,1 km	2.913
Tiggiano	8,6 km	2.786
San Cassiano	9,2 km	1.968
Taurisano	9,4 km	11.449
Alessano	9,7 km	6.170
Botrugno	9,9 km	2.661
Presicce-Acquarica	9,9 km	9.503
Poggiardo	10,0 km	5.891
Scorrano	13,0 km	6.757
Casarano	14,2 km	19.577
Ugento	15,0 km	12.175
Collepasso	17,1 km	5.732
Cutrofiano	19,6 km	8.806

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Montesano Salentino** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	2.768	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.784	+16	+0,58%	-	-
2003	31 dicembre	2.761	-23	-0,83%	915	3,02
2004	31 dicembre	2.759	-2	-0,07%	918	3,01
2005	31 dicembre	2.754	-5	-0,18%	926	2,97
2006	31 dicembre	2.751	-3	-0,11%	930	2,96
2007	31 dicembre	2.744	-7	-0,25%	934	2,94
2008	31 dicembre	2.749	+5	+0,18%	943	2,92
2009	31 dicembre	2.731	-18	-0,65%	942	2,90
2010	31 dicembre	2.696	-35	-1,28%	946	2,85
2011 (*)	8 ottobre	2.693	-3	-0,11%	942	2,86
2011 (*)	9 ottobre	2.677	-16	-0,59%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	2.675	-21	-0,78%	943	2,84
2012	31 dicembre	2.680	+5	+0,19%	950	2,82
2013	31 dicembre	2.698	+18	+0,67%	957	2,82
2014	31 dicembre	2.683	-15	-0,56%	961	2,79
2015	31 dicembre	2.671	-12	-0,45%	958	2,79
2016	31 dicembre	2.658	-13	-0,49%	958	2,77
2017	31 dicembre	2.687	+29	+1,09%	961	2,80
2018*	31 dicembre	2.629	-58	-2,16%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	2.622	-7	-0,27%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Le variazioni annuali della popolazione di Montesano Salentino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	28	-	19	-	+9
2003	1 gennaio-31 dicembre	24	-4	26	+7	-2
2004	1 gennaio-31 dicembre	29	+5	21	-5	+8
2005	1 gennaio-31 dicembre	24	-5	22	+1	+2
2006	1 gennaio-31 dicembre	29	+5	23	+1	+6
2007	1 gennaio-31 dicembre	28	-1	20	-3	+8
2008	1 gennaio-31 dicembre	22	-6	13	-7	+9
2009	1 gennaio-31 dicembre	29	+7	35	+22	-8
2010	1 gennaio-31 dicembre	20	-9	24	-11	-4
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	18	-2	21	-3	-3
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	6	-12	5	-16	+1
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	24	+4	26	+2	-2
2012	1 gennaio-31 dicembre	23	-1	30	+4	-7
2013	1 gennaio-31 dicembre	28	+5	25	-5	+3
2014	1 gennaio-31 dicembre	18	-10	28	+3	-10
2015	1 gennaio-31 dicembre	17	-1	29	+1	-12
2016	1 gennaio-31 dicembre	13	-4	31	+2	-18
2017	1 gennaio-31 dicembre	20	+7	27	-4	-7
2018*	1 gennaio-31 dicembre	17	-3	25	-2	-8
2019*	1 gennaio-31 dicembre	19	+2	26	+1	-7

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Montesano Salentino per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra)



Distribuzione della popolazione 2021 - Montesano Salentino

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	37 40,7%	54 59,3%	91	3,5%
5-9	55 47,4%	61 52,6%	116	4,4%
10-14	62 49,6%	63 50,4%	125	4,8%
15-19	83 55,0%	68 45,0%	151	5,8%
20-24	75 48,1%	81 51,9%	156	6,0%
25-29	74 49,7%	75 50,3%	149	5,7%
30-34	84 52,5%	76 47,5%	160	6,1%
35-39	87 51,5%	82 48,5%	169	6,5%
40-44	83 49,4%	85 50,6%	168	6,4%
45-49	104 52,5%	94 47,5%	198	7,6%
50-54	82 46,3%	95 53,7%	177	6,8%
55-59	97 50,0%	97 50,0%	194	7,4%
60-64	71 44,4%	89 55,6%	160	6,1%
65-69	84 48,6%	89 51,4%	173	6,6%
70-74	79 48,8%	83 51,2%	162	6,2%
75-79	43 42,6%	58 57,4%	101	3,9%
80-84	35 43,2%	46 56,8%	81	3,1%
85-89	17 41,5%	24 58,5%	41	1,6%
90-94	10 31,3%	22 68,8%	32	1,2%
95-99	1 20,0%	4 80,0%	5	0,2%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	1.263 48,4%	1.346 51,6%	2.609	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Montesano Salentino** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Montesano Salentino al 1° gennaio 2021 sono **53** e rappresentano il 2,0% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	499	1.848	421	2.768	38,1
2003	502	1.853	429	2.784	38,4
2004	480	1.851	430	2.761	38,9
2005	492	1.819	448	2.759	39,2
2006	483	1.812	459	2.754	39,6
2007	472	1.819	460	2.751	40,0
2008	451	1.819	474	2.744	40,4
2009	436	1.828	485	2.749	41,0
2010	435	1.808	488	2.731	41,2
2011	421	1.786	489	2.696	41,7
2012	416	1.767	492	2.675	42,0
2013	416	1.759	505	2.680	42,2
2014	418	1.770	510	2.698	42,5
2015	402	1.750	531	2.683	42,9
2016	385	1.743	543	2.671	43,1
2017	354	1.746	558	2.658	43,6
2018	352	1.776	559	2.687	43,6
2019*	345	1.713	571	2.629	43,9
2020*	341	1.695	586	2.622	44,4
2021(p)	332	1.682	595	2.609	44,6

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Montesano Salentino.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	84,4	49,8	65,4	77,7	23,4	10,1	6,8
2003	85,5	50,2	71,2	79,9	24,4	8,7	9,4
2004	89,6	49,2	74,1	84,7	24,6	10,5	7,6
2005	91,1	51,7	79,3	90,1	25,4	8,7	8,0
2006	95,0	52,0	71,3	90,1	23,1	10,5	8,4
2007	97,5	51,2	78,1	92,7	20,3	10,2	7,3
2008	105,1	50,9	80,5	94,8	19,3	8,0	4,7
2009	111,2	50,4	85,4	96,6	19,7	10,6	12,8
2010	112,2	51,1	91,6	99,6	20,2	7,4	8,8
2011	116,2	51,0	107,1	103,2	19,5	8,9	9,7
2012	118,3	51,4	121,9	104,5	19,1	8,6	11,2
2013	121,4	52,4	120,1	106,0	19,6	10,4	9,3
2014	122,0	52,4	140,0	111,5	20,2	6,7	10,4
2015	132,1	53,3	134,8	111,4	18,6	6,4	10,8
2016	141,0	53,2	119,5	112,6	18,0	4,9	11,6
2017	157,6	52,2	101,2	112,2	17,0	7,5	10,1
2018	158,8	51,3	107,7	110,2	17,1	6,4	9,4
2019	165,5	53,5	101,8	109,9	15,8	7,2	9,9
2020	171,8	54,7	109,4	116,8	16,9	-	-
2021	179,2	55,1	106,0	114,3	16,2	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Montesano Salentino dice che ci sono 179,2 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Montesano Salentino nel 2021 ci sono 55,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Montesano Salentino nel 2021 l'indice di ricambio è 106,0 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.


Figura 7. Morciano di Leuca: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Morciano di Leuca** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Morciano di Leuca (LE)	0 km	3.105
Comuni confinanti (o di prima corona)		
	distanza	popolazione
Salve	2,2 km	4.559
Patù	2,4 km	1.633
Castrignano del Capo	3,7 km	5.184
Alessano	4,8 km	6.170
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
	distanza	popolazione
Gagliano del Capo	4,9 km	5.010
Corsano	6,7 km	5.232
Presicce-Acquarica	7,2 km	9.503
Tiggiano	7,8 km	2.786
Tricase	9,9 km	17.152
Specchia	10,0 km	4.580
Ugento	15,9 km	12.175

a) Andamento della popolazione



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.508	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.505	-3	-0,09%	-	-
2003	31 dicembre	3.501	-4	-0,11%	972	3,60
2004	31 dicembre	3.499	-2	-0,06%	1.371	2,55
2005	31 dicembre	3.489	-10	-0,29%	1.380	2,52
2006	31 dicembre	3.485	-4	-0,11%	1.412	2,47
2007	31 dicembre	3.455	-30	-0,86%	1.426	2,42
2008	31 dicembre	3.463	+8	+0,23%	1.449	2,39
2009	31 dicembre	3.484	+21	+0,61%	1.470	2,37
2010	31 dicembre	3.460	-24	-0,69%	1.460	2,37
2011 (*)	8 ottobre	3.449	-11	-0,32%	1.463	2,35
2011 (*)	9 ottobre	3.416	-33	-0,96%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	3.406	-54	-1,56%	1.470	2,31
2012	31 dicembre	3.430	+24	+0,70%	1.460	2,35
2013	31 dicembre	3.411	-19	-0,55%	1.478	2,31
2014	31 dicembre	3.380	-31	-0,91%	1.459	2,31
2015	31 dicembre	3.352	-28	-0,83%	1.461	2,29
2016	31 dicembre	3.309	-43	-1,28%	1.466	2,26
2017	31 dicembre	3.247	-62	-1,87%	1.444	2,25
2018*	31 dicembre	3.190	-57	-1,76%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	3.153	-37	-1,16%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Morciano di Leuca espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	34	-	39	-	-5
2003	1 gennaio-31 dicembre	35	+1	42	+3	-7
2004	1 gennaio-31 dicembre	23	-12	33	-9	-10
2005	1 gennaio-31 dicembre	16	-7	27	-6	-11
2006	1 gennaio-31 dicembre	29	+13	39	+12	-10
2007	1 gennaio-31 dicembre	29	0	37	-2	-8
2008	1 gennaio-31 dicembre	21	-8	34	-3	-13
2009	1 gennaio-31 dicembre	23	+2	33	-1	-10
2010	1 gennaio-31 dicembre	20	-3	45	+12	-25
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	16	-4	36	-9	-20
2011 (†)	9 ottobre-31 dicembre	8	-8	13	-23	-5
2011 (‡)	1 gennaio-31 dicembre	24	+4	49	+4	-25
2012	1 gennaio-31 dicembre	38	+14	49	0	-11
2013	1 gennaio-31 dicembre	16	-22	36	-13	-20
2014	1 gennaio-31 dicembre	11	-5	50	+14	-39
2015	1 gennaio-31 dicembre	17	+6	46	-4	-29
2016	1 gennaio-31 dicembre	22	+5	48	+2	-26
2017	1 gennaio-31 dicembre	19	-3	56	+8	-37
2018*	1 gennaio-31 dicembre	22	+3	40	-16	-18
2019*	1 gennaio-31 dicembre	17	-5	42	+2	-25

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(†) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(‡) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Morciano di Leuca per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).




Distribuzione della popolazione 2021 - Morciano di Leuca

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	39 47,6%	43 52,4%	82	2,6%
5-9	51 51,5%	48 48,5%	99	3,2%
10-14	58 48,3%	62 51,7%	120	3,9%
15-19	58 43,9%	74 56,1%	132	4,3%
20-24	71 47,0%	80 53,0%	151	4,9%
25-29	79 53,0%	70 47,0%	149	4,8%
30-34	75 47,2%	84 52,8%	159	5,1%
35-39	77 49,4%	79 50,6%	156	5,0%
40-44	91 50,8%	88 49,2%	179	5,8%
45-49	113 52,8%	101 47,2%	214	6,9%
50-54	120 49,6%	121 50,2%	241	7,8%
55-59	113 46,1%	132 53,9%	245	7,9%
60-64	100 48,8%	105 51,2%	205	6,6%
65-69	85 45,5%	102 54,5%	187	6,0%
70-74	92 43,0%	122 57,0%	214	6,9%
75-79	83 42,3%	113 57,7%	196	6,3%
80-84	72 36,2%	127 63,8%	199	6,4%
85-89	48 37,5%	80 62,5%	128	4,1%
90-94	15 38,5%	24 61,5%	39	1,3%
95-99	2 20,0%	8 80,0%	10	0,3%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	1.442 46,4%	1.663 53,6%	3.105	100,0%

d) Popolazione straniera residente


Popolazione straniera residente a **Morciano di Leuca** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti a Morciano di Leuca al 1° gennaio 2021 sono **69** e rappresentano il **2,2%** della popolazione residente.



e) Struttura della popolazione e indici demografici



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	449	2.210	849	3.508	44,5
2003	442	2.192	871	3.505	44,9
2004	443	2.156	902	3.501	45,2
2005	433	2.154	912	3.499	45,4
2006	428	2.113	948	3.489	46,1
2007	443	2.085	957	3.485	46,0
2008	412	2.071	972	3.455	46,6
2009	413	2.062	988	3.463	47,0
2010	411	2.074	999	3.484	47,2
2011	413	2.038	1.009	3.460	47,4
2012	399	2.008	999	3.406	47,5
2013	413	1.991	1.026	3.430	47,7
2014	399	1.976	1.036	3.411	48,2
2015	376	1.976	1.028	3.380	48,4
2016	368	1.962	1.022	3.352	48,6
2017	355	1.930	1.024	3.309	49,1
2018	333	1.907	1.007	3.247	49,5
2019*	308	1.888	994	3.190	49,8
2020*	307	1.859	987	3.153	50,0
2021(p)	301	1.831	973	3.105	50,3

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Morciano di Leuca.

Anno	Indice di vecchiaia 1° gennaio	Indice di dipendenza strutturale 1° gennaio	Indice di ricambio della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di struttura della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di carico di figli per donna feconda 1° gennaio	Indice di natalità (x 1.000 ab.) 1° gen-31 dic	Indice di mortalità (x 1.000 ab.) 1° gen-31 dic
2002	189,1	58,7	137,2	100,4	17,7	9,7	11,1
2003	197,1	59,9	144,0	100,9	18,9	10,0	12,0
2004	203,6	62,4	136,9	102,6	19,7	6,6	9,4
2005	210,6	62,4	121,7	107,3	18,2	4,6	7,7
2006	221,5	65,1	134,1	112,8	17,4	8,3	11,2
2007	216,0	67,1	134,9	112,1	20,1	8,4	10,7
2008	235,9	66,8	132,2	113,5	18,4	6,1	9,8
2009	239,2	67,9	141,7	115,2	15,9	6,6	9,5
2010	243,1	68,0	142,5	117,9	16,4	5,8	13,0
2011	244,3	69,8	139,5	118,7	16,8	7,0	14,3
2012	250,4	69,6	131,0	119,0	15,8	11,1	14,3
2013	248,4	72,3	133,6	120,2	16,4	4,7	10,5
2014	259,6	72,6	128,7	124,8	16,0	3,2	14,7
2015	273,4	71,1	122,4	124,8	14,6	5,1	13,7
2016	277,7	70,8	118,2	128,9	15,5	6,6	14,4
2017	288,5	71,5	130,7	130,0	14,2	5,8	17,1
2018	302,4	70,3	124,3	136,0	12,5	6,8	12,4
2019	322,7	69,0	126,9	134,8	13,7	5,4	13,2
2020	321,5	69,6	132,2	142,4	14,8	-	-
2021	323,3	69,6	155,3	145,1	14,2	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Morciano di Leuca dice che ci sono 323,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Morciano di Leuca nel 2021 ci sono 69,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Morciano di Leuca nel 2021 l'indice di ricambio è 155,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 8. Patù: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Patù** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Patù (LE)	0 km	1.633
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Castrignano del Capo	1,4 km	5.184
Morciano di Leuca	2,4 km	3.105
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Gagliano del Capo	2,6 km	5.010
Salve	4,5 km	4.559
Alessano	5,3 km	6.170

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Patù** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.743	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.727	-16	-0,92%	-	-
2003	31 dicembre	1.720	-7	-0,41%	646	2,66
2004	31 dicembre	1.715	-5	-0,29%	646	2,65
2005	31 dicembre	1.732	+17	+0,99%	658	2,63
2006	31 dicembre	1.743	+11	+0,64%	660	2,64
2007	31 dicembre	1.746	+3	+0,17%	665	2,62
2008	31 dicembre	1.739	-7	-0,40%	681	2,55
2009	31 dicembre	1.737	-2	-0,12%	691	2,51
2010	31 dicembre	1.740	+3	+0,17%	707	2,46
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.739	-1	-0,06%	719	2,42
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.721	-18	-1,04%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.719	-21	-1,21%	720	2,39
2012	31 dicembre	1.699	-20	-1,16%	706	2,41
2013	31 dicembre	1.687	-12	-0,71%	708	2,38
2014	31 dicembre	1.693	+6	+0,36%	715	2,37
2015	31 dicembre	1.690	-3	-0,18%	730	2,32
2016	31 dicembre	1.685	-5	-0,30%	731	2,31
2017	31 dicembre	1.700	+15	+0,89%	750	2,27
2018*	31 dicembre	1.682	-18	-1,06%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.642	-40	-2,36%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Patù espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI PATÙ (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento.

b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	19	-	20	-	-1
2003	1 gennaio-31 dicembre	15	-4	24	+4	-9
2004	1 gennaio-31 dicembre	14	-1	16	-8	-2
2005	1 gennaio-31 dicembre	16	+2	18	+2	-2
2006	1 gennaio-31 dicembre	10	-6	13	-5	-3
2007	1 gennaio-31 dicembre	17	+7	22	+9	-5
2008	1 gennaio-31 dicembre	11	-6	15	-7	-4
2009	1 gennaio-31 dicembre	15	+4	14	-1	+1
2010	1 gennaio-31 dicembre	17	+2	23	+9	-6
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	7	-10	14	-9	-7
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	2	-5	6	-8	-4
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	9	-8	20	-3	-11
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	21	+1	-10
2013	1 gennaio-31 dicembre	12	+1	22	+1	-10
2014	1 gennaio-31 dicembre	13	+1	19	-3	-6
2015	1 gennaio-31 dicembre	10	-3	18	-1	-8
2016	1 gennaio-31 dicembre	13	+3	24	+6	-11
2017	1 gennaio-31 dicembre	12	-1	25	+1	-13
2018*	1 gennaio-31 dicembre	14	+2	14	-11	0
2019*	1 gennaio-31 dicembre	8	-6	21	+7	-13

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Patù per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).




Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	33 67,3%	16 32,7%	49	3,0%
5-9	33 58,9%	23 41,1%	56	3,4%
10-14	32 47,8%	35 52,2%	67	4,1%
15-19	39 48,8%	41 51,3%	80	4,9%
20-24	47 56,0%	37 44,0%	84	5,1%
25-29	41 41,0%	59 59,0%	100	6,1%
30-34	52 55,3%	42 44,7%	94	5,8%
35-39	33 48,6%	38 53,5%	71	4,3%
40-44	52 53,1%	46 46,9%	98	6,0%
45-49	61 52,1%	56 47,9%	117	7,2%
50-54	54 41,8%	75 58,1%	129	7,9%
55-59	65 43,6%	84 56,4%	149	9,1%
60-64	59 50,4%	58 49,6%	117	7,2%
65-69	48 40,7%	70 59,3%	118	7,2%
70-74	43 47,3%	48 52,7%	91	5,6%
75-79	38 43,2%	50 56,8%	88	5,4%
80-84	24 36,9%	41 63,1%	65	4,0%
85-89	12 31,6%	26 68,4%	38	2,3%
90-94	5 29,4%	12 70,6%	17	1,0%
95-99	2 40,0%	3 60,0%	5	0,3%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	773 47,8%	860 62,7%	1.633	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Patù** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti a Patù al 1° gennaio 2021 sono **99** e rappresentano il 6,1% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	266	1.140	337	1.743	41,4
2003	260	1.123	344	1.727	41,9
2004	251	1.123	346	1.720	42,1
2005	245	1.113	357	1.715	42,4
2006	239	1.135	358	1.732	42,6
2007	239	1.137	367	1.743	43,1
2008	245	1.139	362	1.746	43,2
2009	230	1.131	378	1.739	43,8
2010	221	1.130	386	1.737	44,3
2011	221	1.127	392	1.740	44,6
2012	214	1.111	394	1.719	44,9
2013	215	1.088	396	1.699	45,3
2014	208	1.079	400	1.687	45,8
2015	205	1.090	398	1.693	46,1
2016	195	1.089	406	1.690	46,5
2017	194	1.075	416	1.685	46,7
2018	195	1.086	419	1.700	46,5
2019*	189	1.074	419	1.682	46,7
2020*	182	1.039	421	1.642	47,2
2021(p)	172	1.039	422	1.633	47,5

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Patù.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura delle popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	126,7	52,9	97,2	87,5	18,5	11,0	11,5
2003	132,3	53,8	99,0	90,0	18,4	8,7	13,9
2004	137,8	53,2	102,9	96,0	18,5	8,2	9,3
2005	145,7	54,1	100,0	97,0	17,9	9,3	10,4
2006	149,8	52,6	96,3	100,5	18,2	5,8	7,5
2007	153,6	53,3	105,0	103,4	16,6	9,7	12,6
2008	147,8	53,3	109,2	111,7	17,0	6,3	8,6
2009	164,3	53,8	103,1	115,8	16,3	8,6	8,1
2010	174,7	53,7	96,0	117,3	15,6	9,8	13,2
2011	177,4	54,4	113,5	121,0	16,0	5,2	11,6
2012	184,1	54,7	111,3	118,3	16,1	6,4	12,3
2013	184,2	56,2	120,0	125,7	16,2	7,1	13,0
2014	192,3	56,3	133,7	135,1	17,3	7,7	11,2
2015	194,1	55,3	157,1	138,5	16,6	5,9	10,6
2016	208,2	55,2	159,0	143,1	14,7	7,7	14,2
2017	214,4	56,7	146,8	144,9	16,7	7,1	14,8
2018	214,9	56,5	146,4	137,6	17,8	8,3	8,3
2019	221,7	56,6	142,9	139,2	18,9	4,8	12,6
2020	231,3	58,0	153,7	141,1	16,3	-	-
2021	245,3	57,2	146,3	142,2	15,4	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Patù dice che ci sono 245,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Patù nel 2021 ci sono 57,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Patù nel 2021 l'indice di ricambio è 146,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 9 Salve: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Salve** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

Salve (LE)	distanza	popolazione
	0 km	4.559
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Morciano di Leuca	2,2 km	3.105
Alessano	4,4 km	6.170
Presicce-Acquarica	5,0 km	9.503
Ugento	13,7 km	12.175
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Patù	4,5 km	1.633
Castrignano del Capo	5,9 km	5.184
Gagliano del Capo	6,8 km	5.010
Corsano	7,2 km	5.232
Tiggiano	7,8 km	2.786
Specchia	8,4 km	4.580
Tricase	9,3 km	17.152
Taurisano	12,6 km	11.449
Ruffano	14,1 km	9.444
Melissano	19,3 km	6.792
Alliste	20,0 km	6.513
Casarano	20,4 km	19.577
Racale	20,4 km	10.739

Dati geografici	
Altitudine 130 m.s.l.m. minima: 0 massima: 164	Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale 39° 51' 44,28" N 18° 17' 38,76" E sistema decimale 39,8623° N 18,2941° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree).

a) Andamento della popolazione



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.553	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.559	+6	+0,13%	-	-
2003	31 dicembre	4.573	+14	+0,31%	1.687	2,71
2004	31 dicembre	4.592	+19	+0,42%	1.680	2,73
2005	31 dicembre	4.599	+7	+0,15%	1.687	2,72
2006	31 dicembre	4.612	+13	+0,28%	1.685	2,74
2007	31 dicembre	4.672	+60	+1,30%	1.708	2,73
2008	31 dicembre	4.679	+7	+0,15%	1.723	2,71
2009	31 dicembre	4.699	+20	+0,43%	2.297	2,04
2010	31 dicembre	4.708	+9	+0,19%	2.335	2,01
2011 (*)	8 ottobre	4.713	+5	+0,11%	2.151	2,19
2011 (*)	9 ottobre	4.737	+24	+0,51%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	4.721	-13	+0,28%	2.141	2,20
2012	31 dicembre	4.765	+44	+0,93%	2.829	1,67
2013	31 dicembre	4.792	+27	+0,57%	2.845	1,67
2014	31 dicembre	4.720	-72	-1,50%	2.154	2,17
2015	31 dicembre	4.634	-86	-1,82%	2.139	2,15
2016	31 dicembre	4.649	+15	+0,32%	2.161	2,13
2017	31 dicembre	4.561	-88	-1,89%	2.165	2,11
2018*	31 dicembre	4.549	-12	-0,26%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	4.551	+2	+0,04%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
 (*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
 (*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
 (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
 (v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione


Le variazioni annuali della popolazione di Salve espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	39	-	52	-	-13
2003	1 gennaio-31 dicembre	39	0	50	-2	-11
2004	1 gennaio-31 dicembre	37	-2	49	-1	-12
2005	1 gennaio-31 dicembre	31	-6	39	-10	-8
2006	1 gennaio-31 dicembre	28	-3	60	+21	-32
2007	1 gennaio-31 dicembre	36	+8	51	-9	-15
2008	1 gennaio-31 dicembre	32	-4	52	+1	-20
2009	1 gennaio-31 dicembre	29	-3	49	-3	-20
2010	1 gennaio-31 dicembre	34	+5	58	+9	-24
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	22	-12	42	-16	-20
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	4	-18	17	-25	-13
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	26	-8	59	+1	-33
2012	1 gennaio-31 dicembre	46	+20	71	+12	-25
2013	1 gennaio-31 dicembre	34	-12	60	-11	-26
2014	1 gennaio-31 dicembre	16	-18	57	-3	-41
2015	1 gennaio-31 dicembre	15	-1	60	+3	-45
2016	1 gennaio-31 dicembre	21	+6	46	-14	-25
2017	1 gennaio-31 dicembre	25	+4	72	+26	-47
2018*	1 gennaio-31 dicembre	24	-1	43	-29	-19
2019*	1 gennaio-31 dicembre	28	+4	55	+12	-27

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Eta**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Salve per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Distribuzione della popolazione 2021 - Salve


Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	69 51,6%	65 48,0%	134	2,9%
5-9	72 51,1%	69 48,0%	141	3,1%
10-14	83 55,3%	67 44,7%	160	3,3%
15-19	97 48,6%	99 50,9%	196	4,3%
20-24	105 52,2%	96 47,8%	201	4,4%
25-29	132 51,0%	127 49,0%	259	5,7%
30-34	128 52,2%	117 47,8%	245	5,4%
35-39	129 52,5%	116 47,5%	244	5,4%
40-44	145 63,8%	137 58,5%	282	6,2%
45-49	146 49,0%	152 51,0%	298	6,5%
50-54	157 46,5%	188 54,5%	345	7,6%
55-59	163 44,9%	203 55,9%	366	8,0%
60-64	120 44,6%	149 55,4%	269	5,9%
65-69	140 44,3%	177 55,8%	317	7,0%
70-74	164 46,1%	208 55,9%	372	8,2%
75-79	124 47,1%	139 52,9%	263	5,8%
80-84	105 44,9%	129 55,1%	234	5,1%
85-89	62 40,8%	90 59,2%	152	3,3%
90-94	25 33,3%	50 66,7%	75	1,6%
95-99	2 13,3%	13 86,7%	15	0,3%
100+	1 100,0%	0 0,0%	1	0,0%
Totale	2.168 47,8%	2.391 52,4%	4.559	100,0%

d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Salve** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti a Salve al 1° gennaio 2021 sono **256** e rappresentano il 5,6% della popolazione residente.



Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	619	2.918	1.016	4.553	43,6
2003	622	2.898	1.039	4.559	43,9
2004	612	2.898	1.063	4.573	44,3
2005	607	2.891	1.094	4.592	44,5
2006	594	2.876	1.129	4.599	45,0
2007	579	2.893	1.140	4.612	45,4
2008	579	2.933	1.160	4.672	45,5
2009	551	2.949	1.179	4.679	45,8
2010	552	2.953	1.194	4.699	46,2
2011	538	2.946	1.224	4.708	46,5
2012	521	2.914	1.286	4.721	47,1
2013	529	2.935	1.301	4.765	47,0
2014	524	2.928	1.340	4.792	47,4
2015	509	2.870	1.341	4.720	47,8
2016	488	2.788	1.358	4.634	48,3
2017	482	2.788	1.379	4.649	48,6
2018	457	2.727	1.377	4.561	49,1
2019*	431	2.718	1.400	4.549	49,7
2020*	417	2.726	1.408	4.551	49,8
2021(p)	425	2.705	1.429	4.559	49,9

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Salve.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	164,1	56,0	122,8	95,1	15,7	8,6	11,4
2003	167,0	57,3	127,7	98,0	16,0	8,5	11,0
2004	173,7	57,8	125,0	100,3	17,2	8,1	10,7
2005	180,2	58,8	114,6	104,2	17,7	6,7	8,5
2006	190,1	59,9	117,9	109,3	17,5	6,1	13,0
2007	196,9	59,4	128,3	111,3	16,8	7,8	11,0
2008	200,3	59,3	126,7	112,7	17,0	6,8	11,1
2009	214,0	58,7	132,2	112,5	15,7	6,2	10,4
2010	216,3	59,1	148,0	118,7	15,0	7,2	12,3
2011	227,5	59,8	146,3	119,4	15,4	5,5	12,5
2012	246,8	62,0	141,1	119,3	15,5	9,7	15,0
2013	245,9	62,4	146,3	116,6	17,0	7,1	12,6
2014	255,7	63,7	153,1	119,2	16,5	3,4	12,0
2015	263,5	64,5	154,0	122,8	16,7	3,2	12,8
2016	278,3	66,2	157,8	126,1	15,8	4,5	9,9
2017	286,1	66,8	152,5	131,6	15,1	5,4	15,6
2018	301,3	67,3	151,8	137,3	12,8	5,3	9,4
2019	324,8	67,4	147,7	143,3	12,5	6,2	12,1
2020	337,6	66,9	147,7	138,7	14,5	-	-
2021	336,2	68,5	137,2	136,2	15,9	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Salve dice che ci sono 336,2 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Salve nel 2021 ci sono 68,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Salve nel 2021 l'indice di ricambio è 137,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità


Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 10. Specchia: inquadramento territoriale

Elenco dei comuni limitrofi a **Specchia** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	<i>distanza</i>	<i>popolazione</i>
Specchia (LE)	0 km	4.580
Comuni confinanti (o di prima corona)		
Miggiano	2,8 km	3.365
Tricase	5,0 km	17.152
Presicce-Acquarica	5,2 km	9.503
Alessano	6,1 km	6.170
Ruffano	6,7 km	9.444
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
Montesano Salentino	4,7 km	2.609
Tiggiano	6,7 km	2.786
Taurisano	7,4 km	11.449
Corsano	8,1 km	5.232
Salve	8,4 km	4.559
Andrano	8,9 km	4.617
Morciano di Leuca	10,0 km	3.105
Supersano	10,1 km	4.215
Gagliano del Capo	12,0 km	5.010
Ugento	12,0 km	12.175
Castrignano del Capo	12,5 km	5.184
Casarano	14,4 km	19.577

Dati geografici

<p>Altitudine: 131 <small>m.s.l.m.</small> minima: 97 massima: 189</p>	<p>Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.</p>
<p>Coordinate Geografiche sistema <i>sessagesimale</i> 39° 56' 17,16" N 18° 17' 54,24" E sistema <i>decimale</i> 39,9381° N 18,2984° E</p>	<p>Le coordinate geografiche sono espresse in <i>latitudine Nord</i> (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e <i>longitudine Est</i> (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est).</p> <p>I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema <i>sessagesimale DMS</i> (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema <i>decimale DD</i> (<i>Decimal Degree</i>).</p>

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Specchia** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.939	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.989	+50	+1,01%	-	-
2003	31 dicembre	4.978	-11	-0,22%	1.732	2,87
2004	31 dicembre	4.994	+16	+0,32%	1.751	2,85
2005	31 dicembre	5.003	+9	+0,18%	1.760	2,84
2006	31 dicembre	4.981	-22	-0,44%	1.754	2,84
2007	31 dicembre	4.970	-11	-0,22%	1.780	2,79
2008	31 dicembre	4.954	-16	-0,32%	1.800	2,75
2009	31 dicembre	4.942	-12	-0,24%	1.820	2,71
2010	31 dicembre	4.912	-30	-0,61%	1.834	2,68
2011 (*)	8 ottobre	4.911	-1	-0,02%	1.850	2,65
2011 (*)	9 ottobre	4.807	-104	-2,12%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	4.807	-105	-2,14%	1.866	2,57
2012	31 dicembre	4.871	+64	+1,33%	1.883	2,59
2013	31 dicembre	4.873	+2	+0,04%	1.900	2,56
2014	31 dicembre	4.827	-46	-0,94%	1.905	2,53
2015	31 dicembre	4.801	-26	-0,54%	1.908	2,52
2016	31 dicembre	4.780	-21	-0,44%	1.913	2,50
2017	31 dicembre	4.748	-32	-0,67%	1.899	2,50
2018*	31 dicembre	4.700	-48	-1,01%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	4.649	-51	-1,09%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Specchia espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



Variazione percentuale della popolazione


COMUNE DI SPECCHIA (LE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	71	-	37	-	+34
2003	1 gennaio-31 dicembre	36	-35	32	-5	+4
2004	1 gennaio-31 dicembre	37	+1	41	+9	-4
2005	1 gennaio-31 dicembre	56	+19	39	-2	+17
2006	1 gennaio-31 dicembre	38	-18	47	+8	-9
2007	1 gennaio-31 dicembre	44	+6	54	+7	-10
2008	1 gennaio-31 dicembre	38	-6	56	+2	-18
2009	1 gennaio-31 dicembre	36	-2	40	-16	-4
2010	1 gennaio-31 dicembre	28	-8	46	+6	-18
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	28	0	40	-6	-12
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	8	-20	12	-28	-4
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	36	+8	52	+6	-16
2012	1 gennaio-31 dicembre	41	+5	37	-15	+4
2013	1 gennaio-31 dicembre	39	-2	49	+12	-10
2014	1 gennaio-31 dicembre	39	0	49	0	-10
2015	1 gennaio-31 dicembre	37	-2	54	+5	-17
2016	1 gennaio-31 dicembre	33	-4	49	-5	-16
2017	1 gennaio-31 dicembre	37	+4	58	+9	-21
2018*	1 gennaio-31 dicembre	41	+4	53	-5	-12
2019*	1 gennaio-31 dicembre	42	+1	46	-7	-4

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Specchia per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Distribuzione della popolazione 2021 - Specchia

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	77 47,0%	87 53,0%	164	3,6%
5-9	90 52,3%	82 47,7%	172	3,8%
10-14	93 54,7%	77 45,3%	170	3,7%
15-19	159 58,7%	112 41,3%	271	5,9%
20-24	121 50,6%	118 49,4%	239	5,2%
25-29	135 50,9%	130 49,1%	265	5,8%
30-34	142 52,8%	127 47,2%	269	5,9%
35-39	138 48,9%	141 50,5%	279	6,1%
40-44	142 46,4%	164 53,6%	306	6,7%
45-49	177 56,0%	139 44,0%	316	6,9%
50-54	128 46,3%	151 54,7%	277	6,0%
55-59	141 46,3%	207 59,7%	348	7,6%
60-64	174 47,3%	194 52,7%	368	8,0%
65-69	145 46,6%	173 54,4%	318	6,9%
70-74	158 47,4%	175 52,6%	333	7,3%
75-79	81 47,1%	91 52,9%	172	3,8%
80-84	55 37,7%	91 62,3%	146	3,2%
85-89	33 32,7%	68 67,3%	101	2,2%
90-94	15 30,6%	34 69,4%	49	1,1%
95-99	2 12,5%	14 87,5%	16	0,3%
100+	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	2.204 48,1%	2.376 51,9%	4.580	100,0%


d) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Specchia** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021
 COMUNE DI SPECCHIA (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT
 (*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Specchia al 1° gennaio 2021 sono **64** e rappresentano l'1,4% della popolazione residente.




Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

e) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)
 COMUNE DI SPECCHIA (LE) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	Età media
2002	857	3.242	840	4.939	39,4
2003	869	3.288	832	4.989	39,3
2004	843	3.274	861	4.978	39,8
2005	814	3.299	881	4.994	40,2
2006	809	3.309	885	5.003	40,4
2007	787	3.301	893	4.981	40,9
2008	771	3.303	896	4.970	41,2
2009	760	3.309	885	4.954	41,4
2010	721	3.327	894	4.942	42,0
2011	695	3.321	896	4.912	42,5
2012	654	3.241	912	4.807	42,8
2013	665	3.248	958	4.871	43,3
2014	652	3.216	1.005	4.873	43,6
2015	634	3.143	1.050	4.827	44,3
2016	624	3.097	1.080	4.801	44,7
2017	590	3.084	1.106	4.780	45,1
2018	557	3.102	1.089	4.748	45,1
2019*	550	3.056	1.094	4.700	45,4
2020*	552	2.973	1.124	4.649	45,8
2021(p)	506	2.938	1.136	4.580	46,3

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Specchia.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	98,0	52,3	67,1	88,7	18,7	14,3	7,5
2003	95,7	51,7	70,1	90,9	21,4	7,2	6,4
2004	102,1	52,0	68,4	93,7	20,4	7,4	8,2
2005	108,2	51,4	63,1	94,3	19,7	11,2	7,8
2006	109,4	51,2	65,8	96,7	21,2	7,6	9,4
2007	113,5	50,9	72,2	97,1	19,3	8,8	10,9
2008	116,2	50,5	82,0	99,3	17,3	7,7	11,3
2009	116,4	49,7	97,5	99,2	17,8	7,3	8,1
2010	124,0	48,5	107,3	102,4	17,6	5,7	9,3
2011	128,9	47,9	118,7	105,5	15,5	7,4	10,7
2012	139,4	48,3	117,1	102,4	15,2	8,5	7,6
2013	144,1	50,0	123,8	104,5	14,9	8,0	10,1
2014	154,1	51,5	116,5	107,1	16,0	8,0	10,1
2015	165,6	53,6	126,6	109,5	16,6	7,7	11,2
2016	173,1	55,0	132,8	114,5	18,1	6,9	10,2
2017	187,5	55,0	132,2	114,5	17,9	7,8	12,2
2018	195,5	53,1	121,3	116,9	17,9	8,7	11,2
2019	198,9	53,8	132,0	119,2	18,1	9,0	9,8
2020	203,6	56,4	143,3	121,4	19,3	-	-
2021	224,5	55,9	135,8	122,1	17,6	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Specchia dice che ci sono 224,5 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Specchia nel 2021 ci sono 55,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Specchia nel 2021 l'indice di ricambio è 135,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.


Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Figura 11. Tiggiano: inquadramento territoriale



Elenco dei comuni limitrofi a **Tiggiano** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano e popolazione al 01/01/2021 (Istat).

	distanza	popolazione
Tiggiano (LE)	0 km	2.786
Comuni confinanti (o di prima corona)		
	distanza	popolazione
Corsano	1,9 km	5.232
Tricase	2,8 km	17.152
Alessano	3,4 km	6.170
Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)		
	distanza	popolazione
Specchia	6,7 km	4.580
Gagliano del Capo	6,9 km	5.010
Miggiano	7,5 km	3.365
Morciano di Leuca	7,8 km	3.105
Salve	7,8 km	4.559
Castrignano del Capo	8,3 km	5.184
Montesano Salentino	8,6 km	2.609
Andrano	8,7 km	4.617
Presicce-Acquarica	8,8 km	9.503

Dati geografici

Altitudine: 128 <u>m s.l.m.</u> minima: 0 massima: 143	Misura espressa in <i>metri sopra il livello del mare</i> del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote <i>minima</i> e <i>massima</i> del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.
Coordinate Geografiche <i>sistema sessagesimale</i> 39° 54' 24,48" N 18° 21' 54,72" E <i>sistema decimale</i> 39,9068° N 18,3652° E	Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (<i>Degree, Minute, Second</i>), che il sistema decimale DD (<i>Decimal Degree</i>).

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Tiggiano** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	2.870	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.875	+5	+0,17%	-	-
2003	31 dicembre	2.876	+1	+0,03%	891	3,22
2004	31 dicembre	2.890	+14	+0,49%	907	3,18
2005	31 dicembre	2.896	+6	+0,21%	920	3,14
2006	31 dicembre	2.888	-8	-0,28%	935	3,08
2007	31 dicembre	2.921	+33	+1,14%	949	3,07
2008	31 dicembre	2.928	+7	+0,24%	960	3,05
2009	31 dicembre	2.927	-1	-0,03%	974	3,00
2010	31 dicembre	2.931	+4	+0,14%	974	3,01
2011 (*)	8 ottobre	2.936	+5	+0,17%	998	2,94
2011 (*)	9 ottobre	2.931	-5	-0,17%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	2.933	+2	+0,07%	1.002	2,92
2012	31 dicembre	2.905	-28	-0,95%	1.000	2,90
2013	31 dicembre	2.894	-11	-0,38%	1.004	2,88
2014	31 dicembre	2.877	-17	-0,59%	1.005	2,86
2015	31 dicembre	2.863	-14	-0,49%	1.022	2,80
2016	31 dicembre	2.870	+7	+0,24%	1.032	2,77
2017	31 dicembre	2.839	-31	-1,08%	1.013	2,79
2018*	31 dicembre	2.818	-21	-0,74%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	2.809	-9	-0,32%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Variazione percentuale della popolazione


Le variazioni annuali della popolazione di Tiggiano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



b) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	27	-	18	-	+9
2003	1 gennaio-31 dicembre	27	0	18	0	+9
2004	1 gennaio-31 dicembre	33	+6	10	-8	+23
2005	1 gennaio-31 dicembre	23	-10	19	+9	+4
2006	1 gennaio-31 dicembre	26	+3	16	-3	+10
2007	1 gennaio-31 dicembre	36	+10	12	-4	+24
2008	1 gennaio-31 dicembre	31	-5	24	+12	+7
2009	1 gennaio-31 dicembre	30	-1	17	-7	+13
2010	1 gennaio-31 dicembre	27	-3	31	+14	-4
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	28	+1	16	-15	+12
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	5	-23	5	-11	0
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	33	+6	21	-10	+12
2012	1 gennaio-31 dicembre	25	-8	30	+9	-5
2013	1 gennaio-31 dicembre	21	-4	24	-6	-3
2014	1 gennaio-31 dicembre	24	+3	19	-5	+5
2015	1 gennaio-31 dicembre	19	-5	32	+13	-13
2016	1 gennaio-31 dicembre	24	+5	29	-3	-5
2017	1 gennaio-31 dicembre	22	-2	38	+9	-16
2018*	1 gennaio-31 dicembre	18	-4	24	-14	-6
2019*	1 gennaio-31 dicembre	26	+8	23	-1	+3

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Tiggiano per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.


La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Distribuzione della popolazione 2021 - Tiggiano					
Età	Maschi	Femmine	Totale		
			Numero	%	
0-4	51 47,7%	56 52,3%	107	3,8%	
5-9	60 52,6%	54 47,4%	114	4,1%	
10-14	83 55,0%	68 45,0%	151	5,4%	
15-19	79 54,0%	66 45,5%	145	5,2%	
20-24	105 57,7%	77 42,3%	182	6,5%	
25-29	93 50,8%	90 49,2%	183	6,6%	
30-34	83 46,4%	96 53,6%	179	6,4%	
35-39	80 50,6%	78 49,4%	158	5,7%	
40-44	92 53,2%	81 46,8%	173	6,2%	
45-49	104 51,5%	98 48,5%	202	7,3%	
50-54	108 50,2%	107 49,8%	215	7,7%	
55-59	103 47,7%	113 52,3%	216	7,8%	
60-64	82 44,6%	102 55,4%	184	6,6%	
65-69	80 50,3%	79 49,7%	159	5,7%	
70-74	70 50,4%	69 49,6%	139	5,0%	
75-79	46 44,2%	58 55,8%	104	3,7%	
80-84	44 49,4%	45 50,6%	89	3,2%	
85-89	14 24,1%	44 75,9%	58	2,1%	
90-94	9 38,1%	14 60,9%	23	0,8%	
95-99	0 0,0%	4 100,0%	4	0,1%	
100+	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%	
Totale	1.386 48,7%	1.400 50,3%	2.786	100,0%	


Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Tiggiano per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).




Distribuzione della popolazione 2021 - Tiggiano				
Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	51 47,7%	56 52,3%	107	3,8%
5-9	60 52,6%	54 47,4%	114	4,1%
10-14	63 55,0%	68 45,0%	151	5,4%
15-19	79 54,0%	66 45,0%	145	5,2%
20-24	105 57,7%	77 42,3%	182	6,5%
25-29	93 50,8%	90 49,2%	183	6,6%
30-34	83 46,4%	96 53,6%	179	6,4%
35-39	80 50,6%	78 49,4%	158	5,7%
40-44	92 53,2%	81 46,8%	173	6,2%
45-49	104 51,0%	98 48,0%	202	7,3%
50-54	108 50,2%	107 49,8%	215	7,7%
55-59	103 47,7%	113 52,3%	216	7,8%
60-64	82 44,6%	102 55,4%	184	6,6%
65-69	80 50,3%	79 49,7%	159	5,7%
70-74	70 50,4%	69 49,6%	139	5,0%
75-79	46 44,2%	58 55,8%	104	3,7%
80-84	44 48,4%	45 50,6%	89	3,2%
85-89	14 24,1%	44 75,9%	58	2,1%
90-94	9 39,1%	14 60,9%	23	0,8%
95-99	0 0,0%	4 100,0%	4	0,1%
100+	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	1.396 48,7%	1.400 50,3%	2.796	100,0%

d) Popolazione straniera residente



e) Struttura della popolazione e indici demografici



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	588	1.893	388	2.870	36,5
2003	570	1.902	403	2.875	37,1
2004	534	1.919	423	2.876	37,6
2005	519	1.922	449	2.890	38,2
2006	493	1.950	453	2.896	38,7
2007	474	1.945	469	2.888	39,2
2008	470	1.965	486	2.921	39,6
2009	463	1.966	498	2.926	39,8
2010	469	1.964	504	2.927	40,2
2011	456	1.973	502	2.931	40,4
2012	453	1.965	515	2.933	40,8
2013	448	1.934	523	2.905	41,1
2014	438	1.928	530	2.894	41,6
2015	420	1.913	544	2.877	42,2
2016	397	1.919	547	2.863	42,6
2017	402	1.909	559	2.870	42,7
2018	396	1.887	566	2.839	43,0
2019*	391	1.866	561	2.818	43,2
2020*	379	1.864	566	2.809	43,6
2021 (p)	372	1.837	577	2.786	44,0

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Tiggiano.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	66,2	51,6	63,8	72,2	21,6	9,4	6,3
2003	70,7	51,2	63,0	75,8	20,8	9,4	6,3
2004	79,2	49,9	61,5	76,2	20,1	11,4	3,5
2005	86,5	50,4	59,4	77,0	19,9	8,0	6,6
2006	91,9	48,5	61,1	79,7	18,3	9,0	5,5
2007	98,9	48,5	60,7	81,1	17,7	12,4	4,1
2008	103,4	48,7	63,6	84,9	19,2	10,6	8,2
2009	107,8	48,9	64,3	86,2	19,8	10,2	5,8
2010	107,5	49,8	70,5	91,6	20,0	9,2	10,6
2011	110,1	48,6	77,7	91,4	21,0	11,3	7,2
2012	113,7	49,3	83,2	94,6	22,0	8,6	10,3
2013	116,7	50,2	88,1	98,0	20,1	7,2	8,3
2014	121,6	50,1	101,2	102,9	19,6	8,3	6,6
2015	129,5	50,4	95,4	105,0	18,2	6,6	11,1
2016	137,8	49,2	102,4	106,6	16,5	8,4	10,1
2017	139,1	50,3	98,8	110,0	16,8	7,7	13,3
2018	140,4	50,5	108,9	115,2	16,9	6,4	8,5
2019	143,5	51,0	108,0	115,0	18,3	9,2	8,2
2020	149,3	50,7	117,6	116,0	18,7	-	-
2021	155,1	51,7	126,9	116,9	18,3	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Tiggiano dice che ci sono 155,1 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Tiggiano nel 2021 ci sono 51,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Tiggiano nel 2021 l'indice di ricambio è 126,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

I comuni in esame, appartenenti all'unione di comuni «Terra di Leuca» sono abbastanza simili dal punto di vista di ulteriori indicatori, come la zona altimetrica, l'altitudine in metri, la zona sismica e la zona climatica, fattori questi che agevolano la possibile gestione delle funzioni comunali fondamentali per mezzo dell'unione di comuni.

Ulteriori dati in esame


Comune	Altitudine in metri	Superficie territoriale in Km ^q	Zona sismica	Zona climatica
Alessano	140 m s.l.m.	28,69	4	C
Castrignano del Capo	121 m s.l.m.	20,77	4	C
Corsano	121 m s.l.m.	9,12	4	C
Gagliano del Capo	144 m s.l.m.	16,60	4	C
Miggiano	107 m s.l.m.	7,80	4	C
Montesano Salentino	106 m s.l.m.	8,53	4	C
Morciano di Leuca	130 m s.l.m.	13,57	4	C
Patù	124 m s.l.m.	8,69	4	C
Salve	130 m s.l.m.	33,07	4	C
Specchia	131 m s.l.m.	25,10	4	C
Tiggiano	128 m s.l.m.	7,71	4	C

* Altitudine: Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la casa Comunale.

* Zona sismica: 1: Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti. 2: Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 3: Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 4:


È la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

* Zona climatica: Il territorio italiano è suddiviso in sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.



Dal grafico sopra riportato si osserva che la popolazione aggregata dei comuni aderenti all'unione Terra di Leuca, dal 2001 al 2019, diminuisce di ben 2.930 unità.


Tale dato deve consentire una riflessione da parte degli amministratori comunali sull'utilità della gestione di funzioni e servizi propri in forma associata e sulla maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse a disposizione se si dovesse superare il modello organizzativo basato sull'azione comunale *uti singuli*.



**Indice di natalità e di mortalità nei comuni della terra di Leuca
2019**

Anno	Comune	Indice natalità	Indice mortalità
------	--------	-----------------	------------------

		(x 1.000 ab.)	(x 1.000 ab)
2019	Alessano	6,7	14,8
2019	Castrignano del Capo	7,6	13,4
2019	Corsano	7,9	11,3
2019	Gagliano del Capo	6,7	11,4
2019	Miggiano	7,0	10,2
2019	Montesano Salentino	7,2	9,9
2019	Morciano di Leuca	5,4	13,2
2019	Patù	4,8	12,6
2019	Salve	6,2	12,1
2019	Specchia	9,0	9,8
2019	Tiggiano	9,2	8,2
2019	Unione Terra di Leuca	6,4	10,1
2019	Puglia	7,0	9,9
2019	Italia	7,0	10,6



L'indice di natalità rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti, mentre l'indice di mortalità rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Dal grafico sopra riportato in modo aggregato, si evince che nei comuni aderenti all'unione Terra di Leuca nel solo 2019 per mille abitanti si verificano 6,4 nascite e 10,1 decessi.

Un ulteriore dato che si sottopone all'attenzione degli amministratori comunali anche al fine della loro riflessione sulla opportunità di lavorare attraverso la propria unione di comuni.

Popolazione straniera nell'unione Terra di Leuca 2019			
Anno	Comune	Popolazione straniera	Incidenza popolazione straniera
2021	Alessano	143	2,3%
2021	Castrignano del Capo	187	3,6%
2021	Corsano	80	1,5%

2021	Gagliano del Capo	86	1,7%
2021	Miggiano	38	1,1%
2021	Montesano Salentino	53	2,0%
2021	Morciano di Leuca	69	2,2%
2021	Patù	99	6,1%
2021	Salve	256	5,6%
2021	Specchia	64	1,4%
2021	Tiggiano	80	2,9%
2021	Unione Terra di Leuca	1.155	2,7%
2021	Puglia	134.788	3,4%
2021	Italia	5.035.643	8,5%

La tabella sotto riportata indica il quadro di dettaglio riguardante la composizione della popolazione residente negli undici comuni appartenenti all'Unione Terra di Leuca al 1° gennaio 2021.

Dai dati in tabella, si osserva una sostanziale omogeneità nel *range* 15-64 anni, nel senso che esso prevale sulla restante struttura della popolazione.

Infatti, dal dato aggregato degli undici comuni emerge che nel *range* 15-64 anni si collocano ben 2.4.757 abitanti, seguito dal range 65+anni (10.598) e dal range 0-14 (4.475).

Esaminando il dato riferito ai sette comuni singoli, si osserva che anche in ognuno di essi prevale il *range* 15-64 anni, seguito da quello 65+anni e dal *range* 0-14 anni, in linea con il dato della Puglia e del dato riguardante l'Italia.

Lo shock da pandemia: impatto demografico. Il crollo dei matrimoni


«La crisi pandemica ha esercitato un forte impatto sui comportamenti demografici e ha causato un forte stress sulle strutture sanitarie che si è riflesso sulla capacità di prevenzione e cura delle malattie. L'eccesso di mortalità ha ridotto in maniera sensibile la speranza di vita della popolazione in modo non omogeneo sul territorio, penalizzando maggiormente le aree del Nord. Gli effetti sono stati disuguali, in termini sociali, sia per quanto riguarda i comportamenti demografici sia rispetto alla mortalità. L'evoluzione della popolazione nel 2020, nonché le prime evidenze riferite al 2021, rafforzano la convinzione che la crisi abbia amplificato gli effetti del malessere demografico strutturale che da decenni spinge sempre più i giovani a ritardare le tappe della transizione verso la vita adulta, a causa delle difficoltà che incontrano nella realizzazione dei loro progetti di vita. Il quadro demografico nel 2020 è contraddistinto da un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia e da un massimo di decessi dal secondo dopoguerra. Gli effetti negativi sulla dinamica demografica prodotti dall'epidemia hanno accelerato la tendenza al declino già in atto dal 2015: la popolazione residente è inferiore di quasi 400 mila unità rispetto al 2019, a causa del calo delle nascite, dell'eccesso di mortalità e della contrazione del saldo migratorio con l'estero. Le evidenze relative all'inizio del 2021 forniscono elementi per valutare le ricadute della crisi, soprattutto per quanto riguarda le nascite. Il fatto che il calo dei nati a gennaio 2021 sia tra i più ampi mai registrati, dopo la diminuzione già marcata negli ultimi due mesi del 2020 (in corrispondenza dei concepimenti della primavera del 2020), lascia pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia. Tra i fattori legati ai progetti di vita individuali, vi è il calo eccezionale dei matrimoni. In Italia, infatti, ancora oggi la maggior parte delle nascite avviene all'interno del matrimonio (due terzi dei nati nel 2019). Si stima che, in assenza di modifiche di comportamento, il crollo dei matrimoni osservato nel 2020 possa portare a una riduzione di 40 mila nati entro il 2023».

(Fonte: ISTAT, Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese.

Consultabile all'URL: file:///C:/Users/aslle/AppData/Local/Temp/Rapporto_Annuale_2021.pdf)

Matrimoni totali per rito e mese di celebrazione, Italia.

Anni 2019-2020 (valori assoluti)



Fonte: Istat, Rilevazione dei matrimoni

I dati del 2020 e dei primi mesi del 2021 danno conto del primo impatto della crisi sanitaria sui matrimoni, evidenziando un crollo di portata eccezionale: una riduzione annua del 47,5 per cento nel 2020, con una perdita di oltre 87 mila nozze.

Le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria hanno determinato un calo verticale soprattutto dei matrimoni celebrati con rito religioso (-68 per cento nel 2020) ma sono diminuiti fortemente anche quelli civili (-29 per cento).

In coincidenza con le specifiche misure di restrizione a marzo, il numero dei matrimoni crolla rapidamente, raggiungendo un minimo nel mese di aprile con circa l'89 per cento di nozze in meno rispetto al mese di aprile 2019 e quasi il 98 per cento in meno nel caso dei matrimoni religiosi.

A maggio 2020, l'attenuazione di alcune misure restrittive ha frenato il calo dei matrimoni civili e l'ulteriore apertura giunta a giugno ha dato luogo a una moderata ripresa estiva.

I primi effetti della pandemia sulle nascite

Il record negativo del minor numero di nascite toccato nel 2019 è stato di nuovo superato nel 2020. I nati della popolazione residente sono stati 404.104, in diminuzione del 3,8 per cento rispetto al 2019 e di quasi il 30 per cento a confronto col 2008, anno di massimo relativo più recente delle nascite. Il calo del 2020 è generalizzato sul territorio ma più accentuato al Nord-ovest (-4,6 per cento).

I primi dieci mesi dell'anno mostrano una diminuzione del 2,7 per cento, in linea con il ritmo che ha caratterizzato il periodo dal 2009 al 2019 (-2,8 per cento in media annua). La discesa accelera in misura marcata nei mesi di novembre (-8,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno prima) e soprattutto di dicembre (-10,3 per cento), corrispondenti ai concepimenti dei primi mesi dell'ondata epidemica 2020. Nel Nord-ovest, più colpito dalla pandemia, a dicembre il calo tocca il 15,6 per cento. Si può senz'altro ritenere che la situazione di incertezza prevalsa con l'avvio del primo *lockdown* abbia influenzato la scelta di rinviare il concepimento.

Bilancio demografico anno 2021 (dati provvisori)

Mese	Popolazione inizio periodo	Nati vivi	Morti	Saldo naturale
Gennaio	59257566	31155	73445	-42290
Febbraio	59223186	29663	58577	-28914
Marzo	59198083	33432	67573	-34141
Aprile	59166016	30427	61935	-31508
Maggio	59138623	31067	53387	-22320
Giugno	59123421	31171	50764	-19593
Luglio	59112763	34176	51887	-17711
Agosto	59107513	34554	54174	-19620

Fonte: Istat, consultabile all'URL: <https://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2021&lingua=ita>

Struttura della popolazione residente al 1° gennaio 2018

Comune	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
Alessano	693	3.900	1.577	6.170	46,7
Castrignano del Capo	514	3.197	1.473	5.184	48,9
Corsano	662	3.427	1.143	5.232	44,9
Gagliano del Capo	498	3.239	1.273	5.010	47,3
Miggiano					
Montesano Salentino	332	1.682	595	2.609	44,6
Morciano di Leuca	301	1.831	973	3.105	50,3
Patù	172	1.039	422	1.633	47,5
Salve	425	2.705	1.429	4.559	49,9
Specchia	506	2.938	1.136	4.580	46,3
Tiggiano	372	1.837	577	2.786	44,0
Unione Terra di Leuca	4.475	24.757	10.598	35.863	47,0
Puglia	494.912	2.530.713	901.306	3.926.931	45,4
Italia	7.564.791	37.769.702	13.923.073	59.257.566	46,0

IL QUADRO DELLE UNIONI DI COMUNI

L'eccessiva frammentazione territoriale comporta l'aumento di costi legati anche al moltiplicarsi dei decisori pubblici e all'incremento dei costi di transazione per la P.A.; svantaggi di natura organizzativa conseguenti al mancato raggiungimento di livelli adeguati a consentire la specializzazione delle risorse umane; scarso peso politico degli enti di più ridotte dimensioni demoterritoriali.

È assai problematico individuare la dimensione ottimale per tutte le funzioni fondamentali svolte dagli enti locali territoriali.


Occorre evidenziare che le funzioni svolte dagli enti sono eterogenee e non tutte ugualmente sensibili alla presenza di eventuali economie di scala.

È assi chiaro che i servizi che hanno alta intensità di capitale e un'alta incidenza di costi fissi (vedi come esempio lo smaltimento dei rifiuti solidi e la depurazione delle acque reflue) diventano meno costosi al crescere del numero di utenti.

Ciò detto, molteplici analisi di natura economica hanno affermato l'esistenza di una relazione che evidenzia su di un piano cartesiano una classica forma ad «U» tra la popolazione e la spesa pubblica locale; ovvero una relazione che mostra come i costi pro-capite dei servizi pubblici all'inizio si abbassano alla crescita del numero di abitanti, raggiungendo una dimensione minima in relazione ad una soglia dimensionale compresa tra i 25.000 e i 250.000 abitanti, aumentando poi con riguardo agli enti di maggiore dimensione.

Più precisamente, l'entità della spesa che evidenzia la suddetta forma ad «U», inerente la relazione fra la spesa complessiva e la dimensione demografica dei comuni «[...] è molto elevata in termini pro capite per gli enti di piccolissima dimensione (oltre 950 euro); diminuisce stabilmente al crescere della popolazione, arrivando a dimezzarsi per gli enti con circa 7.500 abitanti; ricomincia poi a crescere, raggiungendo un massimo (circa 1.060 euro pro capite) per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Il livello della spesa in quest'ultima fascia demografica è anche connesso con il ruolo peculiare dei capoluoghi, in cui il costo dei servizi locali è tipicamente più elevato anche per gli intensi flussi di pendolarismo richiamati dalla concentrazione di uffici amministrativi pubblici»⁵¹.

Spesa corrente pro capite e popolazione comunale in Italia



Fonte: Banca d'Italia. «L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia, di MANESTRA S., MESSINA G., PETA A., n. 452, luglio 2018, p. 18.

⁵¹ Banca d'Italia. «L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia, di MANESTRA S., MESSINA G., PETA A., n. 452, luglio 2018, p. 6.

Analoghe considerazioni e valutazioni sono compiute da SOSE S.p.A.⁵² nel senso della ricerca della modificazione della struttura organizzativa degli enti territoriali finalizzata a ricercare forme di economie di scopo e di scala nell'erogazione dei servizi a beneficio dei cittadini e del sistema delle imprese locali.

SOSE S.p.A. determina il dimensionamento ottimale dei comuni partendo dal modello da essa utilizzato per stimare i fabbisogni standard.

Ciò detto, anche la Banca d'Italia, evidenzia (dati 2009 e 2010) nell'erogazione dei servizi pubblici comunali, per classe di popolazione, l'esistenza della classica curva ad «U».

SOSE, però, va oltre la mera la categoria del risparmio finanziario e analizza anche il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni effettuate dai comuni; vale a dire esamina l'andamento della spesa storica pro-capite assieme agli *outputs* prodotti, stimando pure l'efficienza tecnica per fascia di popolazione, cercando di spiegare il rapporto esistente fra *output* e *input*.

A questo punto, appare opportuno offrire alcune informazioni di base sulle unioni di comuni, prima di compiere l'analisi finanziaria dei comuni aderenti all'unione «Terra di Leuca».

In Italia le unioni di comuni sono 550, la cui composizione oscilla da un minimo di 2 comuni, ad un massimo di 38 comuni.


Aderiscono alla forma associativa comunale ben 3.292 comuni, pari al 29% del totale dei comuni del Paese (7.914), con una popolazione in unione di comuni, pari a 12.249.074 abitanti (17% della popolazione totale del Paese) e una superficie territoriale di comuni in unione, pari a 118.310 kmq, vale a dire pari al 28% del totale della superficie territoriale del Paese (302.072,84 kmq).

Il numero più grande di unioni di comuni si è avuto tra il 2012 e il 2016, mentre negli ultimi due anni si è registrata una riduzione nella costituzione di nuove unioni comunali, avendosi 10 unioni di comuni in totale tra il 2017 e il 2018.

Dimensioni Unione di comuni
2 comuni
3 comuni
4 comuni
5 comuni
6 comuni
7 comuni
8 comuni
9 comuni
10 comuni
11 comuni
12 comuni
13 comuni
14 comuni
15 comuni
16 comuni
18 comuni
20 comuni
21 comuni
22 comuni
24 comuni
25 comuni
29 comuni
30 comuni
38 comuni

⁵² SOSE S.p.A. (Soluzioni per il Sistema Economico) è una società per azioni interamente partecipata dal MISE (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dalla Banca d'Italia che agisce per le attività concernenti l'analisi strategica nel settore tributario e dell'economia d'impresa. <https://www.sose.it/it/profilo>.


Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel 2019




Fonte: Elaborazione personale

Numero comuni popolazione e superficie in Km ² in Unione di comuni		
Numero comuni in Unione	Popolazione in Unione 2018	Superficie Km ² comuni in Unione
3.292	12.249.074	118.310


Fonte: Ancitel 2019




Fonte: Anci-Anci Lombardia 2019



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018); in http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_per_regione&menu=150



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018)



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018)

Il dato regionale riferito alle unioni di comuni, ci dice che il numero maggiore di unioni di comuni si registra in Piemonte (110 unioni di comuni), seguito dalla Lombardia (81 unioni di comuni), dal Veneto (44 unioni di comuni) e dall'Emilia-Romagna (43 unioni di comuni).

La Lombardia registra il maggior numero di comuni in unione (1.507), seguita dal Piemonte (1.181), dal Veneto (563), dalla Sicilia (390) e dal Lazio (378).

Con riguardo alla popolazione dei comuni aderenti alle unioni, si osserva che la regione Emilia-Romagna fa registrare il dato più alto (2.390.028 abitanti), seguita dal Piemonte (1.304.566), dal Veneto (1.158.5339) e dalla Puglia (1.045.624).

La superficie territoriale totale in kmq dei comuni che aderiscono ad una unione è espressa dal Piemonte (16.194 kmq), cui fa seguito l'Emilia-Romagna (16.089 kmq), la Sardegna (16.008 kmq) e la Toscana (10.648 kmq).

La regione che registra il maggiore numero di comuni in unione è il Piemonte (785 comuni), seguito dalla Sardegna (294 comuni), Emilia-Romagna (269 comuni) e dalla Lombardia (261 comuni).

Ogni unione di comuni è composta mediamente da 10,28 comuni in Trentino Alto-Adige; 9,13 comuni in Valle d'Aosta; 9,6 comuni in Friuli Venezia-Giulia; 8,50 comuni in Basilicata; 8,00 comuni in Umbria.

Rispetto al totale dei comuni esistenti in ogni regione, la percentuale di comuni che aderisce ad una unione è del 98,65% in Valle d'Aosta, con un'adesione media di 9,13 comuni in unione; dell'82,01% in Emilia-Romagna, con un'adesione media di 6,26 comuni in Unione; del 77,98% in Sardegna, con un'adesione media di 7,95 comuni in unione; del 75,81% in Friuli Venezia-Giulia, con un'adesione media di 9,6 comuni in unione.

Conclusivamente, con riguardo al dato aggregato, si dirà che aderiscono alla forma associativa unionale ben 3.292 comuni su 7.914 comuni in totale; che i comuni in unione comprendono una superficie di 118.310 kmq, su una superficie regionale totale di 302.072,84 kmq; hanno un'adesione media di 5,99 comuni per ogni unione; hanno una percentuale di 41,60; hanno una popolazione di 12.249.074, su una popolazione totale di 60.359.546 di abitanti.

DATI REGIONALI UNIONI DI COMUNI									
Regione	N. Unioni	N. Comuni	Pop. Totale Regione	Popolazione comuni in Unione 2018	Super. Reg. Km ²	Superficie comuni in Unione in Km ²	Comuni aderenti all'Unione	Adesione media	%
1. Valle d'Aosta	8	74	125.666	92.120	3.260,90	3.240	73	9,13	98,65
2. Emilia Romagna	43	328	4.459.477	2.390.028	22.452,78	16.089	269	6,26	82,01%
3. Sardegna	37	377	1.639.591	706.833	24.100,02	16.008	294	7,95	77,98%
4. Friuli-Venezia Giulia	18	215	1.215.220	976.133	7.924,36	5.753	163	9,06	75,81%
5. Piemonte	110	1.181	4.356.406	1.304.566	25.387,07	16.194	785	7,14	66,47%
6. Trentino-Alto Adige	18	291	1.072.276	544.092	13.605,50	6.225	185	10,28	63,57
7. Marche	22	228	1.525.271	677.946	9.401,38	5.706	129	5,86	56,58%
8. Toscana	23	273	3.729.641	854.502	22.987,04	10.648	142	6,17	52,01%
9. Puglia	22	257	4.029.053	1.045.624	19.540,90	4.906	115	5,23	44,75%
10. Liguria	22	234	1.550.640	134.179	5.416,21	2.284	102	4,64	43,59
11. Sicilia	39	390	4.999.981	662.586	25.832,39	8.897	168	4,31	43,08
12. Veneto	44	563	4.905.854	1.158.529	18.345,35	7.213	229	5,20	40,67
13. Molise	8	136	305.617	87.131	4.460,65	1.628	53	6,63	38,97
14. Lazio	17	378	5.879.082	159.600	17.232,29	1.863	89	5,24	23,54%
15. Abruzzo	10	305	1.311.580	160.171	10.831,84	1.697	63	6,30	20,66
16. Umbria	2	92	882.015	95.800	8.464,33	1.267	16	8,00	17,39%
17. Lombardia	81	1.507	10.060.574	571.410	23.863,65	4.003	261	3,22	17,32
18. Campania	15	550	5.801.692	435.642	13.670,95	1.831	91	6,07	16,55%
19. Basilicata	2	131	562.869	58.999	10.073,32	1.367	17	8,50	12,98%
20. Calabria	9	404	1.947.131	133.183	15.221,90	1.492	48	5,33	11,88%
Totale	550	7.914	60.359.546	12.249.074	302.072,84	118.310	3.292	5,99	41,60

Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel 2019

Con riguardo alla situazione della regione Puglia, si osserva che in essa vi sono 21 unioni di comuni, così distribuite:

<p>1 in provincia di Bari 1 nella provincia di Barletta, Andria e Trani 1 in provincia di Brindisi 1 in provincia di Foggia 14 in provincia di Lecce 3 in provincia di Taranto</p>

L'unione di comuni che annovera il maggior numero di comuni, 12, si trova nel Salento ed è l'«unione di comuni della Grecia Salentina», seguita, dall'«unione Montedoro» in provincia di Taranto che conta 9 comuni.

Segue, sempre nel Salento l'Union 3, che conta 8 comuni e altre tre altre unioni salentine, Terra di Leuca» con 11 comuni, «Nord Salento», «Terre di Mezzo» e una in provincia di Taranto, Terre del Mare e del Sole che contano ognuna 7 comuni.


Sono 113 i comuni che prendono parte alla forma associativa unionale che comprende una popolazione complessiva di 1.045.624 abitanti per una superficie di 4.906 kmq.

Comunivero: le Unioni di Comuni della Regione Puglia					
Regione	Provincia	Unione di Comuni	Numero Comuni	Popolazione (Istat 2018)	Superficie (kmq)
1	Puglia Bari	dell'Alta Murgia	5	92.972	729,70
2	Puglia Barietta-Andria-Trani	Aro 2 Barietta Andria Trani	4	145.083	995,24
3	Puglia Brindisi	Valesio	4	112.646	450,10
4	Puglia Foggia	dei Cinque Reali Siti	5	38.356	237,48
5	Puglia Lecce	Andrano, Spongano e Diso	3	11.385	39,56
6	Puglia Lecce	Costa Orientale	4	11.413	59,74
7	Puglia Lecce	delle Serre Salentine	6	33.542	82,59
8	Puglia Lecce	Entrotterra Idruntino	5	23.313	67,09
9	Puglia Lecce	Grecia Salentina	12	56.077	257,36
10	Puglia Lecce	Jonica Salentina	5	48.258	109,13
11	Puglia Lecce	Nord Salento	7	75.938	235,86
12	Puglia Lecce	Terra di Leuca	7	29.248	117,45
13	Puglia Lecce	Terra di Leuca bis	2	14.489	64,82
14	Puglia Lecce	Terre di Acaya e Roca	4	22.376	177,24
15	Puglia Lecce	Terre di Mezzo	7	15.789	98,34
16	Puglia Lecce	Terre d'Oriente	4	17.056	122,46
17	Puglia Lecce	Union 3	8	97.191	296,83
18	Puglia Lecce	Unione Messapia	2	24.742	48,07
19	Puglia Taranto	Crispiano, Massafra, Statte	3	60.362	307,62
20	Puglia Taranto	Montedoro	9	64.549	155,50
21	Puglia Taranto	Terre del Mare e del Sole	7	50.839	253,36
Totali Regione Puglia			113	1.045.624	4.906

Fonte: elaborazione Ancitel (2019)



Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel (2019)



Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel (2019)

Certificato consuntivo anno 2018 - Entrate per titoli in conto competenza

Nelle tabelle di cui sotto, sono riportate le entrate per titoli riguardanti il conto della gestione dell'esercizio 2018 dei comuni di «Terra di Leuca», i cui dati sono stati resi pubblici dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'interno⁵³.

Alessano

QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI									
VOCI	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 (R9)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (R0)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R03)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP + RR + R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC + RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (AI)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA -B-CP (B)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR+RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA +TR-CS (S)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR-EP+EC)		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	84.2.630,12	RR	400.736,00	R	0,00			44.3.559,22
	CP	2.874.309,85	RC	2.417.205,10	A	2.790.430,16	CP	-34.419,67	363.285,06
	CS	3.658.559,95	TR	2.817.342,00	CS	-84.128,58			806.838,28
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	881.439,79	RR	59.864,90	R	-1.481,13			270.028,86
	CP	1.587.214,06	RC	1.397.238,66	A	1.596.238,40	CP	70.984,42	271.029,82
	CS	1.916.753,85	TR	1.447.123,46	CS	-471.633,39			481.138,65
TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie	RS	73.815,39	RR	62.815,39	R	-10.000,00			0,00
	CP	425.518,81	RC	316.030,50	A	301.021,61	CP	-33.597,20	75,891,11
	CS	406.334,20	TR	378.845,89	CS	-118.488,31			75,891,11
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	397.700,00	RR	218.787,18	R	0,00			336.318,85
	CP	5.655.756,48	RC	545.756,48	A	655.638,48	CP	-5.016.096,00	3.396,80
	CS	6.003.854,51	TR	655.545,66	CS	-5.357.308,85			34.121,85
TITOLO 5 - Entrate da cessione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
	CP	50.000,00	RC	0,00	A	66.877,28	CP	-3.122,72	66.877,28
	CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			66.877,28
TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
	CP	50.000,00	RC	0,00	A	66.877,28	CP	-3.122,72	66.877,28
	CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			66.877,28
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituti tesoreria/cassaione	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			0,00
	CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	0,00
	CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00			0,00
TITOLO 8 - Entrate per conto terzi a partite di giro	RS	1.352,92	RR	1.352,92	R	0,00			0,00
	CP	7.478.713,92	RC	565.438,31	A	966.822,23	CP	-970.897,80	868,92
	CS	7.478.066,04	TR	565.811,23	CS	-971.235,61			868,92
TOTALE TITOLI	RS	7.886.238,25	RR	742.957,19	R	-11.481,13			7.161.065,83
	CP	13.870.211,10	RC	5.132.737,05	A	5.880.445,53	CP	-7.989.760,57	747.728,45
	CS	15.876.609,35	TR	5.873.668,24	CS	-8.800.941,11			1.708.894,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.886.238,25	RR	742.957,19	R	-11.481,13			7.161.065,83
	CP	34.060.271,96	RC	5.132.737,05	A	5.880.445,53	CP	-7.989.760,57	747.728,45
	CS	35.675.039,35	TR	5.873.668,24	CS	-8.800.941,11			1.708.894,41

⁵³ Fonte: Dati disponibile all'URL <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/4>

QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
VOCI	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO	
	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	RISORSE IN CARICATA/DEBITO							
REDDITI ALTERNATIVI (RISORSE PER CONTRIBUENTI)	CF	27.787,00								
REDDITI ALTERNATIVI (RISORSE PER CONTRIBUENTI)	CF	179.045,19								
ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (1)	CF	186.832,19								
QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI										
VOCI	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO	
	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	RISORSE IN CARICATA/DEBITO							
TITOLO 1 - Contribuzioni di natura tributaria, contribuzione perequativa	RS	12.181,24	RS	146.202,03	RS	146.202,03	RS	146.202,03	RS	146.202,03
	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	188.250,00	RS	18.438,00	RS	18.438,00	RS	18.438,00	RS	18.438,00
	CF	388.851,34	CF	2.142.048,00	CF	2.142.048,00	CF	2.142.048,00	CF	2.142.048,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	39.573,24	RS	740,00	RS	740,00	RS	740,00	RS	740,00
	CF	649.840,00	CF	649.840,00	CF	649.840,00	CF	649.840,00	CF	649.840,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	6.911.495,71	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33
	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00
TITOLO 5 - Entrate da gestione patrimoniale	RS	6.911.495,71	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33	RS	1.011.458,33
	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00	CF	1.969.800,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da terzi/intercomunalità	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TITOLO 8 - Riscatto di anticipazioni a parte di giro	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TOTALE TITOLI	RS	17.987.916,29	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36
	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37
TOTALE ENTRATE DA RIPORTARE	RS	13.987.970,92	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99
	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37

Analizzando le entrate per titoli riportate nel quadro 3 di cui *supra*, si osserva che il complesso delle entrate suddette in conto competenza ammonta ad euro 7.587.011,26.

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono le maggiori, pari a euro 1.969.800,00, seguite dalle entrate in conto capitale, con euro 1.011.458,33, dalle entrate extratributarie, con euro 649.840,00 e dai trasferimenti correnti, con euro 390.851,34.

Montesano Salentino

QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
VOCI	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO	
	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	RISORSE IN CARICATA/DEBITO							
REDDITI ALTERNATIVI (RISORSE PER CONTRIBUENTI)	CF	36.441,24								
REDDITI ALTERNATIVI (RISORSE PER CONTRIBUENTI)	CF	0,00								
ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (1)	CF	37.982,48								
QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI										
VOCI	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO		RISORSE IN CARICATA/DEBITO	
	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	REDDITI ATTIVI AL VUOTO/INDEBITO	RISORSE IN CARICATA/DEBITO							
TITOLO 1 - Contribuzioni di natura tributaria, contribuzione perequativa	RS	475.022,27	RS	64.202,03	RS	64.202,03	RS	64.202,03	RS	64.202,03
	CF	1.314.097,82	CF	1.314.097,82	CF	1.314.097,82	CF	1.314.097,82	CF	1.314.097,82
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	36.205,18	RS	1.028,70	RS	1.028,70	RS	1.028,70	RS	1.028,70
	CF	170.051,04	CF	170.051,04	CF	170.051,04	CF	170.051,04	CF	170.051,04
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	310.426,81	RS	810,00	RS	810,00	RS	810,00	RS	810,00
	CF	142.739,17	CF	142.739,17	CF	142.739,17	CF	142.739,17	CF	142.739,17
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	64.949,45	RS	837,135,85	RS	837,135,85	RS	837,135,85	RS	837,135,85
	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85
TITOLO 5 - Entrate da gestione patrimoniale	RS	64,949,45	RS	837,135,85	RS	837,135,85	RS	837,135,85	RS	837,135,85
	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85	CF	837.135,85
TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da terzi/intercomunalità	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TITOLO 8 - Riscatto di anticipazioni a parte di giro	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00	RS	6,00
	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00	CF	6,00
TOTALE TITOLI	RS	1.987.916,29	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36	RS	3.212.744,36
	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37
TOTALE ENTRATE DA RIPORTARE	RS	1.987.970,92	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99	RS	2.212.798,99
	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37	CF	3.999.945,37

Analizzando le entrate per titoli riportate nel quadro 3 di cui *supra*, si osserva che il complesso delle entrate suddette in conto competenza ammonta ad euro 6.345.481,17.

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono le maggiori, pari a euro 1.314.097,82 seguite dalle entrate in conto capitale, con euro 837.135,85 e dalle entrate extratributarie, con euro 313.239,17 e dai trasferimenti correnti, con euro 179.054,30.

Morciano di Leuca

Tiggiano


QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
VOCI	RISULTATI TRIBUTARI (RIS)		RISULTATI IN CONTRO (RIS)							
	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)
QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI										
VOCI	RISULTATI TRIBUTARI (RIS)		RISULTATI IN CONTRO (RIS)							
	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)	REVENUE FROM TAXES (RIS)
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RE	25.680.559,68								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RE	25.680.559,68								
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RE	5.507.744,84								
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RE	76.648.832,28								
TITOLO 5 - Entrate straordinarie di natura tributaria	RE	0,00								
TITOLO 6 - Riscossione arretrati	RE	0,00								
TITOLO 7 - Riscossione di natura tributaria	RE	0,00								
TITOLO 8 - Entrate per servizi fiscali e di altro tipo	RE	0,00								
TOTALE ENTRATE	RE	118.598.665,38								

Analizzando le entrate per titoli riportate nel quadro 3 di cui *supra*, si osserva che il complesso delle entrate suddette in conto competenza ammonta ad euro 12.777.055,97.

Le entrate in conto capitale sono le più consistenti e ammontano a euro 8.626.923,83, seguite dalle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, con euro 1.350.598,07, dai trasferimenti correnti, pari a euro 691.571,54, dalle entrate extratributarie, con euro 277.304,73.

Le entrate aggregate in conto competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.680.559,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.680.559,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.507.744,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	76.648.832,28
Totale Entrate	118.598.665,38



Dalla tabella sopra riportata, relativamente alle entrate aggregate riguardanti i titoli di bilancio, emerge che il loro totale ammonta a euro 118.589.665,38, mentre quelle di maggiore importo si riferiscono alle entrate in conto capitale, pari a euro 76.648.832,28.

Seguono, in ordine decrescente, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ammontanti a euro 25.680.559,68, i trasferimenti correnti pari a euro 10.761.528,58 e le entrate extratributarie per euro 5.507.744,84.

Può la gestione associata in unione di comuni, consentire l'aumento delle entrate in conto capitale (auspicabili) e la riduzione della pressione tributaria?

È un interrogativo su cui gli amministratori è auspicabile compiano una riflessione, se non è già stata effettuata.

Certificato consuntivo anno 2018 - Spese per titoli in conto competenza

Alessano

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
UO	RES DA PRESTATI (1)(2)(18) (RQ)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)		RACCERTAMENTO RES DA (FR)(1)		BONIFICHE DI COMPETENZA (RQ-CP-1-1P)		RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (RP-15-19-14)	
	RESIDUI DEFINITIVI DI COMPETENZA (C)	PAGAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA (C)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (RQ)	FONDO PASSEGGIANTE (RQ-CP-1-1P)	BONIFICHE DI COMPETENZA (RQ-CP-1-1P)	RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (RQ-1) (PQ)	TOTALE RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (RP-15-19-14)	
RESIDUI DA AMMINISTRAZIONE	CP		0,00							
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
UO	RES DA PRESTATI (1)(2)(18) (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)		RACCERTAMENTO RES DA (FR)(1)		BONIFICHE DI COMPETENZA (RQ-CP-1-1P)		RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (RP-15-19-14)	
	RESIDUI DEFINITIVI DI COMPETENZA (C)	PAGAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA (C)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (RQ)	FONDO PASSEGGIANTE (RQ-CP-1-1P)	BONIFICHE DI COMPETENZA (RQ-CP-1-1P)	RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (RQ-1) (PQ)	TOTALE RESIDUI PAGATI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (RP-15-19-14)	
TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.762.073,00	FR	4.762.073,00	R				4.762.073,00	
	CP	4.762.073,00	PC	4.762.073,00	I				4.762.073,00	
	ES	4.762.073,00	TP	4.762.073,00	RQ				4.762.073,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.119.532,88	FR	1.119.532,88	R				1.119.532,88	
	CP	1.119.532,88	PC	1.119.532,88	I				1.119.532,88	
	ES	1.119.532,88	TP	1.119.532,88	RQ				1.119.532,88	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	FR	0,00	R				0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I				0,00	
	ES	0,00	TP	0,00	RQ				0,00	
TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	RS	231.434,30	FR	231.434,30	R				231.434,30	
	CP	231.434,30	PC	231.434,30	I				231.434,30	
	ES	231.434,30	TP	231.434,30	RQ				231.434,30	
TITOLO 5 - Oneri anticipatori relativi ad attività finanziarie/assolte	RS	0,00	FR	0,00	R				0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I				0,00	
	ES	0,00	TP	0,00	RQ				0,00	
TITOLO 7 - Sviluppo delle attività di gestione	RS	14.060.271,96	FR	14.060.271,96	R				14.060.271,96	
	CP	14.060.271,96	PC	14.060.271,96	I				14.060.271,96	
	ES	14.060.271,96	TP	14.060.271,96	RQ				14.060.271,96	
TOTALE TITOLI	RS	14.060.271,96	FR	14.060.271,96	R				14.060.271,96	
	CP	14.060.271,96	PC	14.060.271,96	I				14.060.271,96	
	ES	14.060.271,96	TP	14.060.271,96	RQ				14.060.271,96	
TOTALE C/COMPETENZA (RQ-CP-1-1P)	RS	14.060.271,96	FR	14.060.271,96	R				14.060.271,96	
	CP	14.060.271,96	PC	14.060.271,96	I				14.060.271,96	
	ES	14.060.271,96	TP	14.060.271,96	RQ				14.060.271,96	

Dalla tabella sopra riportata, riguardante il riepilogo delle spese per titoli, emerge che il totale delle spese è pari a euro 14.060.271,96 e che quelle in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 4.618.179,93, seguite dalle spese correnti, pari a euro 4.618.179,93, dal rimborso dei prestiti, per euro 231.434,30 e dalle spese per incremento di attività finanziarie, pari a euro 50.000.

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
USO	RISORSA FINANZIARIA (1) (1) (1) (1) (1)			RISORSA FINANZIARIA (2) (2) (2) (2) (2)		RISORSA FINANZIARIA (3) (3) (3) (3) (3)		RISORSA FINANZIARIA (4) (4) (4) (4) (4)		
	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (1)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (2)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (3)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (4)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (1)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (2)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (3)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (4)	TOTALE RISORSA FINANZIARIA (1)-(4) (1)	
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
USO	RISORSA FINANZIARIA (1) (1) (1) (1) (1)			RISORSA FINANZIARIA (2) (2) (2) (2) (2)		RISORSA FINANZIARIA (3) (3) (3) (3) (3)		RISORSA FINANZIARIA (4) (4) (4) (4) (4)		
	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (1)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (2)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (3)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (4)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (1)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (2)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (3)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (4)	TOTALE RISORSA FINANZIARIA (1)-(4) (1)	
TITOLO 1 - Spese correnti	AS	1.171.941,20	AS	113.241,74	F	89.811,11	AS	1.374.994,65	AS	1.374.994,65
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	AS	10.266.623,35	AS	10.266.623,35	F	10.266.623,35	AS	10.266.623,35	AS	10.266.623,35
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 5 - Chiusura di esercizi di gestione di bilancio	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 7 - Spese per contributi a parità di giro	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TOTALE SPESE	AS	11.438.564,55	AS	11.438.564,55	F	11.438.564,55	AS	11.438.564,55	AS	11.438.564,55

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 18.986.915,81 e che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 10.266.623,35 seguite dalle spese correnti, pari a euro 5.757.867,02 dal rimborso dei prestiti, per euro 166.425,44, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Corsano

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
USO	RISORSA FINANZIARIA (1) (1) (1) (1) (1)			RISORSA FINANZIARIA (2) (2) (2) (2) (2)		RISORSA FINANZIARIA (3) (3) (3) (3) (3)		RISORSA FINANZIARIA (4) (4) (4) (4) (4)		
	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (1)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (2)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (3)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (4)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (1)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (2)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (3)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (4)	TOTALE RISORSA FINANZIARIA (1)-(4) (1)	
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
USO	RISORSA FINANZIARIA (1) (1) (1) (1) (1)			RISORSA FINANZIARIA (2) (2) (2) (2) (2)		RISORSA FINANZIARIA (3) (3) (3) (3) (3)		RISORSA FINANZIARIA (4) (4) (4) (4) (4)		
	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (1)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (2)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (3)	INDICAZIONE SPECIFICA DI COMPLESSIVITÀ (4)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (1)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (2)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (3)	TOTALE PAGAMENTI (1)-(4) (4)	TOTALE RISORSA FINANZIARIA (1)-(4) (1)	
TITOLO 1 - Spese correnti	AS	3.494.541,27	AS	3.494.541,27	F	3.494.541,27	AS	3.494.541,27	AS	3.494.541,27
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	AS	26.173.450,96	AS	26.173.450,96	F	26.173.450,96	AS	26.173.450,96	AS	26.173.450,96
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 5 - Chiusura di esercizi di gestione di bilancio	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TITOLO 7 - Spese per contributi a parità di giro	AS	0,00	AS	0,00	F	0,00	AS	0,00	AS	0,00
TOTALE SPESE	AS	34.294.027,00	AS	34.294.027,00	F	34.294.027,00	AS	34.294.027,00	AS	34.294.027,00

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 34.294.027,00 e che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 26.173.450,96 seguite dalle spese correnti, pari a euro 3.494.541,27 dal rimborso dei prestiti, per euro 107.297,45, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Gagliano del Capo

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE																																																																																																																																																																																																																																																																		
VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																										
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">VOG</th> <th colspan="3">RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)</th> <th colspan="2">IMPEGNI AL CREDITO (RIS)</th> <th colspan="2">ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)</th> <th colspan="2">RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> </tr> <tr> <th>PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)</th> <th>PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)</th> <th>PREVISIONI DI CASSA (RIS)</th> <th>TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> <th>RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> <th>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TITOLO 1 - Spese correnti</td> <td>01</td> <td>461.962,76</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>4.177,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>461.962,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02</td> <td>3.149.034,99</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.149.034,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>2.310.840,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>000</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.310.840,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</td> <td>03</td> <td>194.638,12</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>194.638,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>822.116,00</td> <td>00</td> <td>276.500,76</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>822.116,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</td> <td>05</td> <td>871.242,70</td> <td>00</td> <td>82.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>871.242,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</td> <td>06</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07</td> <td>80.000,00</td> <td>00</td> <td>80.000,00</td> <td>1</td> <td>80.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>08</td> <td>80.000,00</td> <td>00</td> <td>80.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie</td> <td>09</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>1.100.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>1.100.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro</td> <td>10</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>2.011.222,22</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.011.222,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>2.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE TITOLI</td> <td>00</td> <td>7.049.883,57</td> <td>00</td> <td>5.000.000,00</td> <td>0</td> <td>5.177.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7.049.883,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>4.611.117,75</td> <td>00</td> <td>3.000.000,00</td> <td>1</td> <td>5.177.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4.611.117,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02</td> <td>3.149.034,99</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.149.034,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03</td> <td>194.638,12</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>194.638,12</td> </tr> <tr> <td>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</td> <td>00</td> <td>7.049.883,57</td> <td>00</td> <td>5.000.000,00</td> <td>0</td> <td>5.177.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7.049.883,57</td> </tr> </tbody> </table>										QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)		PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TITOLO 1 - Spese correnti	01	461.962,76	00	1.000.000,00	0	4.177,00	0	0	461.962,76		02	3.149.034,99	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	3.149.034,99		04	2.310.840,00	00	1.000.000,00	000	1.000.000,00	0	0	2.310.840,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	03	194.638,12	00	0,00	0	0,00	0	0	194.638,12		04	822.116,00	00	276.500,76	1	1.000.000,00	0	0	822.116,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	05	871.242,70	00	82.000,00	000	0,00	0	0	871.242,70		04	0,00	00	0,00	1	0,00	0	0	0,00		05	0,00	00	0,00	000	0,00	0	0	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	06	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		07	80.000,00	00	80.000,00	1	80.000,00	0	0	80.000,00		08	80.000,00	00	80.000,00	000	0,00	0	0	80.000,00	TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie	09	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		04	1.100.000,00	00	0,00	1	0,00	0	0	1.100.000,00		05	1.100.000,00	00	0,00	000	0,00	0	0	1.100.000,00	TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro	10	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		04	2.011.222,22	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	2.011.222,22		05	2.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	2.000.000,00	TOTALE TITOLI	00	7.049.883,57	00	5.000.000,00	0	5.177.000,00	0	0	7.049.883,57		01	4.611.117,75	00	3.000.000,00	1	5.177.000,00	0	0	4.611.117,75		02	3.149.034,99	00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	3.149.034,99		03	194.638,12	00	0,00	0	0,00	0	0	194.638,12	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	00	7.049.883,57	00	5.000.000,00	0	5.177.000,00	0	0	7.049.883,57
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI																																																																																																																																																																																																																																																																		
VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																										
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 1 - Spese correnti	01	461.962,76	00	1.000.000,00	0	4.177,00	0	0	461.962,76																																																																																																																																																																																																																																																									
	02	3.149.034,99	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	3.149.034,99																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	2.310.840,00	00	1.000.000,00	000	1.000.000,00	0	0	2.310.840,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	03	194.638,12	00	0,00	0	0,00	0	0	194.638,12																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	822.116,00	00	276.500,76	1	1.000.000,00	0	0	822.116,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	05	871.242,70	00	82.000,00	000	0,00	0	0	871.242,70																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	0,00	00	0,00	1	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	0,00	00	0,00	000	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	06	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	07	80.000,00	00	80.000,00	1	80.000,00	0	0	80.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	08	80.000,00	00	80.000,00	000	0,00	0	0	80.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie	09	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	1.100.000,00	00	0,00	1	0,00	0	0	1.100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	1.100.000,00	00	0,00	000	0,00	0	0	1.100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro	10	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	2.011.222,22	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	2.011.222,22																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	2.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	2.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTALE TITOLI	00	7.049.883,57	00	5.000.000,00	0	5.177.000,00	0	0	7.049.883,57																																																																																																																																																																																																																																																									
	01	4.611.117,75	00	3.000.000,00	1	5.177.000,00	0	0	4.611.117,75																																																																																																																																																																																																																																																									
	02	3.149.034,99	00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	3.149.034,99																																																																																																																																																																																																																																																									
	03	194.638,12	00	0,00	0	0,00	0	0	194.638,12																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	00	7.049.883,57	00	5.000.000,00	0	5.177.000,00	0	0	7.049.883,57																																																																																																																																																																																																																																																									

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli, emerge che il totale delle spese è pari a euro 6.345.481,17 e che le spese correnti sono le più consistenti, ammontanti a euro 1.745.925,83, seguite dalle spese in conto capitale, pari a euro 855.919,85, dal rimborso dei prestiti, per euro 83.033,65, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Morciano di Leuca

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE																																																																																																																																																																																																																																																																		
VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																										
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">VOG</th> <th colspan="3">RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)</th> <th colspan="2">IMPEGNI AL CREDITO (RIS)</th> <th colspan="2">ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)</th> <th colspan="2">RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> </tr> <tr> <th>PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)</th> <th>PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)</th> <th>PREVISIONI DI CASSA (RIS)</th> <th>TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>IMPEGNI (RIS-IMP)</th> <th>RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> <th>RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> <th>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TITOLO 1 - Spese correnti</td> <td>01</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>500.000,00</td> <td>0</td> <td>400.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02</td> <td>3.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>000</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</td> <td>03</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</td> <td>05</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</td> <td>06</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07</td> <td>100.000,00</td> <td>00</td> <td>100.000,00</td> <td>1</td> <td>100.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>08</td> <td>100.000,00</td> <td>00</td> <td>100.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie</td> <td>09</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro</td> <td>10</td> <td>0,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>000</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE TITOLI</td> <td>00</td> <td>10.172.211,66</td> <td>00</td> <td>3.000.000,00</td> <td>0</td> <td>3.067.697,22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.172.211,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>3.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1</td> <td>3.067.697,22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02</td> <td>3.000.000,00</td> <td>00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03</td> <td>1.000.000,00</td> <td>00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</td> <td>00</td> <td>10.172.211,66</td> <td>00</td> <td>3.000.000,00</td> <td>0</td> <td>3.067.697,22</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.172.211,66</td> </tr> </tbody> </table>										QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)		PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TITOLO 1 - Spese correnti	01	1.000.000,00	00	500.000,00	0	400.000,00	0	0	1.000.000,00		02	3.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	3.000.000,00		04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	03	1.000.000,00	00	0,00	0	0,00	0	0	1.000.000,00		04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	05	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00		04	0,00	00	0,00	1	0,00	0	0	0,00		05	0,00	00	0,00	000	0,00	0	0	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	06	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		07	100.000,00	00	100.000,00	1	100.000,00	0	0	100.000,00		08	100.000,00	00	100.000,00	000	0,00	0	0	100.000,00	TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie	09	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		04	1.000.000,00	00	0,00	1	0,00	0	0	1.000.000,00		05	1.000.000,00	00	0,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00	TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro	10	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00		05	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00	TOTALE TITOLI	00	10.172.211,66	00	3.000.000,00	0	3.067.697,22	0	0	10.172.211,66		01	3.000.000,00	00	1.000.000,00	1	3.067.697,22	0	0	3.000.000,00		02	3.000.000,00	00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	3.000.000,00		03	1.000.000,00	00	0,00	0	0,00	0	0	1.000.000,00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	00	10.172.211,66	00	3.000.000,00	0	3.067.697,22	0	0	10.172.211,66
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI																																																																																																																																																																																																																																																																		
VOG	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)			IMPEGNI AL CREDITO (RIS)		ACCREDITAMENTO RESIDUI (RIS)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																										
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS-CP)	PREVISIONI DI COMPLESSIVITÀ (RIS-CP)	PREVISIONI DI CASSA (RIS)	TOTALE IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	IMPEGNI (RIS-IMP)	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RIS-PR)																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 1 - Spese correnti	01	1.000.000,00	00	500.000,00	0	400.000,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	02	3.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	3.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	03	1.000.000,00	00	0,00	0	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	05	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	0,00	00	0,00	1	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	0,00	00	0,00	000	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	06	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	07	100.000,00	00	100.000,00	1	100.000,00	0	0	100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	08	100.000,00	00	100.000,00	000	0,00	0	0	100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 5 - Chiusura (RIS) operazioni finanziarie non finanziarie	09	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	1.000.000,00	00	0,00	1	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	1.000.000,00	00	0,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TITOLO 6 - Multigruppo contabile partite di giro	10	0,00	00	0,00	0	0,00	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	04	1.000.000,00	00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	05	1.000.000,00	00	1.000.000,00	000	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTALE TITOLI	00	10.172.211,66	00	3.000.000,00	0	3.067.697,22	0	0	10.172.211,66																																																																																																																																																																																																																																																									
	01	3.000.000,00	00	1.000.000,00	1	3.067.697,22	0	0	3.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	02	3.000.000,00	00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	3.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
	03	1.000.000,00	00	0,00	0	0,00	0	0	1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	00	10.172.211,66	00	3.000.000,00	0	3.067.697,22	0	0	10.172.211,66																																																																																																																																																																																																																																																									

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 10.172.211,66 e che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 6.344.085,62, seguite dalle spese correnti, pari a euro 3.067.697,22 dal rimborso dei prestiti, per euro 100.428,82, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Patù

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
USO	RESDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)		RACCOMIATI DA C/RESIDUI (RIS)		RACCOMIATI DA RESIDUI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		RESDUI PASSIVI DA CANCELLAZIONE (RIS) (RIS)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CANCELLAZIONE (RIS)		TOTALI RACCOMIATI (RIS) (RIS)		IMPEGNI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIFORMAZIONE (RIS) (RIS)	
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
USO	RESDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)		RACCOMIATI DA C/RESIDUI (RIS)		RACCOMIATI DA RESIDUI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		RESDUI PASSIVI DA CANCELLAZIONE (RIS) (RIS)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CANCELLAZIONE (RIS)		TOTALI RACCOMIATI (RIS) (RIS)		IMPEGNI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIFORMAZIONE (RIS) (RIS)	
TITOLO 1 - Spese correnti	RS	560.964,74	RS	184.964,74	R	184.964,74			RS	745.929,48
	CP	2.841.868,04	CP	1.844.044,04	L	1.844.044,04	MSF	27.144,04	RS	564.844,04
	TS	2.811.868,04	TS	1.844.044,04	SNV	1.844.044,04			TS	6,36.428,04
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	191.187,29	RS	177.187,29	R	177.187,29			RS	368.374,58
	CP	8.174.744,49	CP	4.610.744,49	L	4.610.744,49	MSF	1.248.071,06	RS	108.847,54
	TS	3.711.844,26	TS	3.641.922,08	SNV	3.641.922,08			TS	248.517,54
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	0,00	CP	0,00	L	0,00	MSF	0,00	RS	0,00
	TS	0,00	TS	0,00	SNV	0,00			TS	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	41.859,07	CP	74.763,07	L	74.763,07	MSF	41.859,07	RS	0,00
	TS	41.859,07	TS	74.763,07	SNV	74.763,07			TS	0,00
TITOLO 5 - Chiusura di attività passiva di bilancio (passivo latente)	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	0,00	CP	0,00	L	0,00	MSF	0,00	RS	0,00
	TS	0,00	TS	0,00	SNV	0,00			TS	0,00
TITOLO 6 - Spese per cancellazioni a partita di giro	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	247.912,02	CP	248.012,14	L	248.012,14	MSF	22.432,24	RS	16.432,14
	TS	149.249,04	TS	151.252,14	SNV	151,252,14			TS	37.384,14
TOTALE TITOLI	RS	827.151,03	RS	458.741,74	R	458.741,74			RS	102.221,42
	CP	10.848.717,74	CP	5.541.744,29	L	5.541.744,29	MSF	1.299.944,36	RS	733.744,58
	TS	7.023.711,34	TS	5.541.744,29	SNV	5.541.744,29			TS	636.304,68
TOTALE GENERALE SPESE	RS	827.151,03	RS	458.741,74	R	458.741,74			RS	102.221,42
	CP	10.848.717,74	CP	5.541.744,29	L	5.541.744,29	MSF	1.299.944,36	RS	733.744,58
	TS	7.023.711,34	TS	5.541.744,29	SNV	5.541.744,29			TS	636.304,68

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 10.606.797,40, che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 8.215.956,49 seguite dalle spese correnti, pari a euro 2.001.588,84, dal rimborso dei prestiti, per euro 41.859,07, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Salve

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
USO	RESDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)		RACCOMIATI DA C/RESIDUI (RIS)		RACCOMIATI DA RESIDUI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		RESDUI PASSIVI DA CANCELLAZIONE (RIS) (RIS)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CANCELLAZIONE (RIS)		TOTALI RACCOMIATI (RIS) (RIS)		IMPEGNI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIFORMAZIONE (RIS) (RIS)	
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
USO	RESDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RIS)		RACCOMIATI DA C/RESIDUI (RIS)		RACCOMIATI DA RESIDUI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		RESDUI PASSIVI DA CANCELLAZIONE (RIS) (RIS)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CANCELLAZIONE (RIS)		TOTALI RACCOMIATI (RIS) (RIS)		IMPEGNI (RIS)		RISORSE DA CONTRIBUZIONI (RIS) (RIS)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIFORMAZIONE (RIS) (RIS)	
TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.222.241,24	RS	3.012.241,24	R	3.012.241,24			RS	427.241,24
	CP	4.974.241,72	CP	3.044.241,22	L	3.044.241,22	MSF	22.000,00	RS	1.24.241,00
	TS	4.125.141,43	TS	3.044.241,22	SNV	3.044.241,22			TS	1.00.141,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.234.241,07	RS	4.187.029,74	R	4.187.029,74			RS	107.029,74
	CP	4.944.241,04	CP	1.244.241,04	L	1.244.241,04	MSF	4.187.029,74	RS	1.00.141,00
	TS	3.749.141,04	TS	4.187.029,74	SNV	4.187.029,74			TS	1.00.141,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	0,00	CP	0,00	L	0,00	MSF	0,00	RS	0,00
	TS	0,00	TS	0,00	SNV	0,00			TS	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	122.211,91	CP	122.211,91	L	122.211,91	MSF	0,00	RS	0,00
	TS	122.211,91	TS	122.211,91	SNV	122,211,91			TS	0,00
TITOLO 5 - Chiusura di attività passiva di bilancio (passivo latente)	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	0,00	CP	0,00	L	0,00	MSF	0,00	RS	0,00
	TS	0,00	TS	0,00	SNV	0,00			TS	0,00
TITOLO 6 - Spese per cancellazioni a partita di giro	RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			RS	0,00
	CP	1.000.000,00	CP	314.423,02	L	314.423,02	MSF	122.211,91	RS	0,00
	TS	1.000.000,00	TS	314.423,02	SNV	314,423,02			TS	1.000.000,00
TOTALE TITOLI	RS	7.456.482,31	RS	1.518.270,98	R	1.518.270,98			RS	1.302.171,91
	CP	10.748.241,76	CP	7.441.744,29	L	7.441.744,29	MSF	1.299.944,36	RS	1.244.241,00
	TS	6.823.241,76	TS	5.541.744,29	SNV	5.541.744,29			TS	3.044.241,00
TOTALE GENERALE SPESE	RS	7.456.482,31	RS	1.518.270,98	R	1.518.270,98			RS	1.302.171,91
	CP	10.748.241,76	CP	7.441.744,29	L	7.441.744,29	MSF	1.299.944,36	RS	1.244.241,00
	TS	6.823.241,76	TS	5.541.744,29	SNV	5.541.744,29			TS	3.044.241,00

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 13.449.482,61, che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 5.555.953,34, seguite dalle spese correnti, pari a euro 4.914.935,12, dal rimborso dei prestiti, per euro 122.211,91 mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Specchia

QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
VOG	RECUPERO PASSIVI AL 31/12/2018 (RIS)		PACCHETTO IN CARICO (RIS)		RACCOMANDO RECEPITI (RIS)		ECONOMIE DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)		
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS)	PREVISIONI STRUTTURATE DI CREDITO (RIS)	PACCHETTI IN CARICO (RIS)	TOTALE PAGAMENTI (RIS) - (RIS)	IMPRESI (RIS)	FONDI PUBBLICITARI - CREDITO (RIS) - (RIS)		RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	TOTALE RISORSA PASSIVA DA CREDITO (RIS) - (RIS)
SOPRANZI DI AMMINISTRAZIONE										
CP										
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
VOG	RECUPERO PASSIVI AL 31/12/2018 (RIS)		PACCHETTO IN CARICO (RIS)		RACCOMANDO RECEPITI (RIS)		ECONOMIE DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)		
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS)	PREVISIONI STRUTTURATE DI CREDITO (RIS)	PACCHETTI IN CARICO (RIS)	TOTALE PAGAMENTI (RIS) - (RIS)	IMPRESI (RIS)	FONDI PUBBLICITARI - CREDITO (RIS) - (RIS)		RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	TOTALE RISORSA PASSIVA DA CREDITO (RIS) - (RIS)
TITOLO 1 - Spese correnti	BC	770.102,00	FR	276.882,74	FR	142.574,48		CP	111.000,00	
	CP	2.888.803,34	FC	1.882.654,25	F	2.883.280,11	BCP	1.689.412,11	CC	889.944,20
	CC	3.320.288,38	FR	2.159.536,99	FRV	2.995.854,59		FR	875.288,20	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	BC	6.000,00	FR	20.423,91	F	1.272,00		CP	10.000,00	
	CP	3.333.024,00	FC	1.294.700,00	F	2.024.574,00	BCP	2.161.000,00	CC	230.000,00
	CC	5.000.000,00	FR	1.485.211,04	FRV	3.073.750,70		FR	201.200,00	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	0,00	FR	0,00	F	0,00	BCP	0,00	CC	0,00
	CC	0,00	FR	0,00	FRV	0,00		FR	0,00	
TITOLO 4 - Altri titoli di passivo	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	115.353,45	FR	115.353,45	F	115.353,45	BCP	0,00	CC	0,00
	CC	115.353,45	FR	0,00	FRV	0,00		FR	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura Previsioni / Saldo di bilancio esercizio/precedente	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	99.000,00	FR	99,00	F	99,00	BCP	99.000,00	CC	0,00
	CC	99.000,00	FR	99,00	FRV	99,00		FR	0,00	
TITOLO 6 - Altri per conto terzi e partite di giro	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	6.800.000,00	FR	3.334.400,00	F	6.734.711,11	BCP	3.689.351,11	CC	162.200,00
	CC	6.800.000,00	FR	3.334.400,00	FRV	6.734.711,11		FR	162.200,00	
TOTALE TITOLI	BC	376.102,00	FR	376.306,65	F	376.846,48		CP	121.000,00	
	CP	12.414.045,41	FR	6.207.700,00	F	12.414.045,41	BCP	6.077.744,80	CC	891.200,00
	CC	14.177.077,32	FR	4.407.400,11	FRV	14.177.077,32		FR	1.036.488,20	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	BC	12.414.045,41	FR	6.207.700,00	F	12.414.045,41	BCP	6.077.744,80	CC	891.200,00
	CC	14.177.077,32	FR	4.407.400,11	FRV	14.177.077,32		FR	1.036.488,20	

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 12.414.045,41 che le spese in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 3.551.854,42, seguite dalle spese correnti, pari a euro 3.006.837,54 dal rimborso dei prestiti, per euro 115.353,45 mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Tiggiano


QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
VOG	RECUPERO PASSIVI AL 31/12/2018 (RIS)		PACCHETTO IN CARICO (RIS)		RACCOMANDO RECEPITI (RIS)		ECONOMIE DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)		
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS)	PREVISIONI STRUTTURATE DI CREDITO (RIS)	PACCHETTI IN CARICO (RIS)	TOTALE PAGAMENTI (RIS) - (RIS)	IMPRESI (RIS)	FONDI PUBBLICITARI - CREDITO (RIS) - (RIS)		RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	TOTALE RISORSA PASSIVA DA CREDITO (RIS) - (RIS)
SOPRANZI DI AMMINISTRAZIONE										
CP										
QUADRO 5 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI										
VOG	RECUPERO PASSIVI AL 31/12/2018 (RIS)		PACCHETTO IN CARICO (RIS)		RACCOMANDO RECEPITI (RIS)		ECONOMIE DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)		
	PREVISIONI DI COMPETENZA (RIS)	PREVISIONI STRUTTURATE DI CREDITO (RIS)	PACCHETTI IN CARICO (RIS)	TOTALE PAGAMENTI (RIS) - (RIS)	IMPRESI (RIS)	FONDI PUBBLICITARI - CREDITO (RIS) - (RIS)		RISORSA PASSIVA DA CREDITO PRESSIONI (RIS) - (RIS)	RISORSA PASSIVA DA CREDITO DI COMPETENZA (RIS) - (RIS)	TOTALE RISORSA PASSIVA DA CREDITO (RIS) - (RIS)
TITOLO 1 - Spese correnti	BC	3.041.880,11	FR	1.074.258,20	F	1.038.842,00		CP	840.000,00	
	CP	3.158.254,11	FR	1.160.000,00	F	2.048.254,11	BCP	1.671.500,00	CC	476.754,11
	CC	3.158.254,11	FR	1.160.000,00	FRV	2.048.254,11		FR	1.024.245,89	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	BC	1.200,00	FR	400,00	F	400,00		CP	1.200,00	
	CP	8.882.647,85	FR	4.882.647,85	F	8.882.647,85	BCP	7.700.000,00	CC	700.000,00
	CC	8.882.647,85	FR	4.882.647,85	FRV	8.882.647,85		FR	882.647,85	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	0,00	FR	0,00	F	0,00	BCP	0,00	CC	0,00
	CC	0,00	FR	0,00	FRV	0,00		FR	0,00	
TITOLO 4 - Altri titoli di passivo	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	44.884,02	FR	44.884,02	F	44.884,02	BCP	0,00	CC	0,00
	CC	44.884,02	FR	0,00	FRV	44.884,02		FR	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura Previsioni / Saldo di bilancio esercizio/precedente	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	1.000,00	FR	1.000,00	F	1.000,00	BCP	1.000,00	CC	0,00
	CC	1.000,00	FR	0,00	FRV	1.000,00		FR	0,00	
TITOLO 6 - Altri per conto terzi e partite di giro	BC	0,00	FR	0,00	F	0,00		CP	0,00	
	CP	8.882.647,85	FR	4.882.647,85	F	8.882.647,85	BCP	8.882.647,85	CC	0,00
	CC	8.882.647,85	FR	4.882.647,85	FRV	8.882.647,85		FR	0,00	
TOTALE TITOLI	BC	12.777.055,97	FR	6.207.700,00	F	12.777.055,97		CP	891.200,00	
	CP	12.777.055,97	FR	6.207.700,00	F	12.777.055,97	BCP	6.077.744,80	CC	891.200,00
	CC	14.177.077,32	FR	4.407.400,11	FRV	14.177.077,32		FR	1.036.488,20	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	BC	12.777.055,97	FR	6.207.700,00	F	12.777.055,97	BCP	6.077.744,80	CC	891.200,00
	CC	14.177.077,32	FR	4.407.400,11	FRV	14.177.077,32		FR	1.036.488,20	

Dalla tabella sopra riportata riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 12.777.055,97, che quelle in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 8.882.647,85, seguite dalle spese correnti, pari a euro 2.541.858,44, dal rimborso dei prestiti, per euro 44.884,02, mentre le spese per incremento di attività finanziarie non evidenziano alcuno stanziamento.

Le spese aggregate evidenziate per titoli in conto competenza

TITOLO 1 Spese correnti	Euro 43.521.159,51
TITOLO 2 Spese in conto capitale	Euro 80.094.419,21
TITOLO 3 Spese per incremento di attività	Euro 50.000

finanziarie	
Titolo 4 Rimborso di prestiti	Euro 1.212.543,77
Totale	Euro 123.615.578,72



Dalla tabella e grafico sopra riportati riguardante il riepilogo delle spese per titoli emerge che il totale delle spese è pari a euro 123.615.578,72, che quelle in conto capitale sono le più consistenti, ammontanti a euro 80.094.419,21, seguite dalle spese correnti, pari a euro 43.521.159,51, dal rimborso dei prestiti, per euro 1.212.543,77, mentre le spese per incremento di attività finanziarie ammontano a euro 50.000.

Situazione debitoria comuni dell'unione Terra di Leuca

È utile evidenziare la situazione debitoria degli undici enti locali territoriali, come da voce riguardante lo stato patrimoniale, al fine di conoscere l'esposizione all'indebitamento di ciascuno dei tre comuni, utile per una riflessione sullo stato finanziario dei singoli enti e per la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali.

Consuntivo 2019			
Comune	Popolazione	Debiti totali in euro	Debiti pro-capite in euro
Alessano	6.253	3.982.508,13	636
Castrignano C.	5.184	3.663.745,13	706
Corsano	5.232	3.044.188,64 *Dato 2018	581
Gagliano C.	5.010	5.812.728,95	1.160
Miggiano	3.365	2.169.432,47	644
Montesano S.	2.609	* -----	-----
Morciano	3.105	2.713.258,04	873
Patù	1.633	1.626.075,10	995
Salve	4.559	* -----	-----

Specchia	4.580	1.328.601,18	461
Tiggiano	2.876	* -----	-----

*Non rilevabili sul sito istituzionale dell'ente, alla voce "Amministrazione trasparente".

In base ai dati messi a disposizione dai comuni in esame si evince che vi è una situazione variegata con riguardo alla situazione debitoria comunale.

Nello specifico il comune di Gagliano del Capo è quello maggiormente esposto al debito per 5.812.728,95 euro, mentre quello che registra la minore esposizione debitoria è il comune di Specchia con euro 1.328.601,18.

Avuto riguardo alla situazione concernente l'indebitamento pro-capite, si osserva che i valori maggiori si registrano nel comune di Gagliano del Capo (1.160 euro) e quelli minori nel comune di Tiggiano (461 euro).

Ulteriori dati d'interesse finanziario

Si offrono ora tutta una serie di dati presenti sul nuovo servizio «Efficientometro», progetto ideato e realizzato da OPAP s.r.l. - Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche.

I dati messi a disposizione suddivisi per singolo comune, riguardano il fondo cassa e il debito a lungo termine; le spese totali e le entrate totali; la spesa corrente e la spesa d'investimento; le tasse comunali; gli abitanti per dipendente; la paga degli impiegati; i rifiuti.

I suddetti dati possono essere utilizzati dagli amministratori locali, al fine della comparabilità delle performance dei comuni aderenti all'unione Terra di Leuca e all'implementazione di politiche di erogazione dei servizi di propria competenza in forma associata, in un'ottica di maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella loro erogazione a beneficio degli utenti.

Quanto evidenziato, può essere ulteriormente indagato, ricorrendo all'apposito portale informatico⁵⁴, al fine di reperire ulteriori e più analitiche informazioni, sia per la conferma e/o la modificazione delle scelte d'indirizzo e di gestione del singolo ente, sia al fine della comparazione con quanto fatto dal singolo comune e quanto fatto da altri enti aventi caratteristiche simili al proprio ente locale territoriale.

I dati sotto riportati riguardano la quota d'indebitamento, le tasse comunali, i rifiuti solidi urbani (il loro costo a tonnellata, la spesa per abitante, la raccolta differenziata).

Si evince una situazione variegata, differente per molti aspetti da comune a comune.

Ad avviso di chi scrive questo fatto può essere la conseguenza dell'organizzazione dei singoli comuni che finora hanno fatto prevalere il loro *modus operandi* basato sulla centralità del comune singolo, piuttosto che sulla forma associata dello svolgimento delle funzioni fondamentali comunali.


Eppure, dai cruscotti rappresentanti lo *status quo* di alcuni servizi espletati dai comuni, si può osservare la prevalenza di situazioni che possono essere oggetto di miglioramento, magari ricorrendo a formule organizzative associative differenti da quelle finora sostanzialmente attivate dai singoli enti locali territoriali facenti parte della Terra di Leuca.


Alessano

⁵⁴ (<https://efficientometro.it/site/home>) * consultabile in abbonamento.




Corsano





Gagliano del Capo





Miggiano



Montesano Salentino

QUOTA INDEBITAMENTO

ENTRATE CORRENTI

AL 31 DICEMBRE 2019

MONTESANO SALENTINO e al 337° posto fra i 499 comuni da 2 a 3 mila abitanti

Il confronto è effettuato su la base del QUOTA PIU' BASSA



80,6%
In Entrate Correnti

CONFRONTO FRA COMUNI

Comune	Quota	Posizione
337	80,6%	MONTESANO SALENTINO
338	80,6%	MONTESANO SALENTINO
339	81,3%	MONTESANO SALENTINO
340	82,2%	MONTESANO SALENTINO

La classifica riflette i dati ufficiali verificabili qui sotto

QUOTA INDEBITAMENTO

ENTRATE CORRENTI

AL 31 DICEMBRE 2019

MONTESANO SALENTINO e al 337° posto fra i 499 comuni da 2 a 3 mila abitanti



80,6

TASSE COMUNALI

aggiornato con gli incassi effettuati al 30 settembre 2021
Importi medi in Euro annuo

MONTESANO SALENTINO e al 308° posto fra i 377 comuni da 2 a 3 mila abitanti

Il confronto è effettuato sulla base del IMPORTO IMPORTO



264 €
per famiglia
Importo medio annuo

CONFRONTO FRA COMUNI

Comune	Importo	Posizione
308	264 €	MONTESANO SALENTINO
309	264 €	MONTESANO SALENTINO
310	264 €	MONTESANO SALENTINO
311	264 €	MONTESANO SALENTINO

La classifica riflette i dati ufficiali verificabili qui sotto

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

COSTO TONNELLATA

MONTESANO SALENTINO e al 490° posto fra i 470 comuni da 2 a 3 mila abitanti

Il confronto è effettuato su la base del COSTO PIU' BASSO



449 €
per tonnellata
per registrazione

CONFRONTO FRA COMUNI

Comune	Costo	Posizione
490	449 €	MONTESANO SALENTINO
491	449 €	MONTESANO SALENTINO
492	449 €	MONTESANO SALENTINO
493	449 €	MONTESANO SALENTINO

La classifica riflette i dati ufficiali verificabili qui sotto

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SPESA PER ABITANTE

MONTESANO SALENTINO e al 367° posto fra i 402 comuni da 2 a 3 mila abitanti

Il confronto è effettuato su la base del SPESA PIU' BASSA




145 €
per famiglia
per tonnellata

CONFRONTO FRA COMUNI


Comune	Spesa	Posizione
367	145 €	MONTESANO SALENTINO
368	145 €	MONTESANO SALENTINO
369	145 €	MONTESANO SALENTINO
370	145 €	MONTESANO SALENTINO

La classifica riflette i dati ufficiali verificabili qui sotto




Morciano di Leuca







Patù










Specchia





Tiggiano





**Comuni nell'unione Terra di Leuca
Costo storico e fabbisogno standard nell'analisi di SOSE**

Da anni sono in atto nel nostro Paese politiche di revisione della spesa pubblica, al fine del suo contenimento economico finanziario, dell'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie a disposizione e della riqualificazione delle stesse tanto in termini di quantità, quanto nel senso della qualità.

Di conseguenza, i comuni sono oggetto di continue "attenzioni" da parte del governo per ciò che attiene alla spesa pubblica e alle risorse finanziarie che lo Stato eroga agli enti locali territoriali; trasferimenti che sono ripartiti «in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del

territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale», così come dispone il D.Lgs. n. 267/2000, art. 149, comma 5.

Ad oggi, è superato quanto avveniva fino all'anno 2010 allorquando il contributo dello Stato era suddiviso in «ordinario, consolidato e perequativo della fiscalità locale», così come disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

Successivamente, il D. Lgs. n. 216/2010, emanato sulla base della L. n. 42/2009, disciplinava il cd. «fabbisogno standard» per comuni e province.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 216/2010 «i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni fermo restando che [...] ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi».

Il «fabbisogno standard» e il «livello standard dei servizi», consentono a SOSE, società per azioni interamente partecipata dal MISE e da Banca d'Italia,⁵⁵ di determinare i «comuni virtuosi», i «comuni non virtuosi», i «comuni sopra livello» e i «comuni sottolivello», in base ad un quadrante nel quale sono sistemati i suddetti enti.

Nel sottostante modello, i comuni messi nei due quadranti superiori, vengono definiti «sopra livello» (quadrante I) poiché fanno rilevare una spesa superiore al «fabbisogno standard», pur in presenza di un «livello di servizi superiore allo standard» e «virtuosi» (quadrante II), perché evidenziano una «spesa storica» minore del «fabbisogno standard» oltre all'erogazione dei «servizi maggiore dello standard». Nella parte inferiore del modello che è rappresentato sotto, si osserva che nel «quadrante III» sono posizionati i «comuni sotto livello», i quali presentano una «spesa storica inferiore al fabbisogno standard», ma, al contempo, producono «servizi inferiori allo standard»; mentre nel «quadrante IV» si situano i «comuni non virtuosi», vale a dire quegli enti che presentano tanto una «spesa superiore a quella standard», quanto «servizi offerti ad un livello quantitativo inferiore a quello standard».

⁵⁵ «SOSE» (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.). <https://www.sose.it/>



Fonte: «Ballanti, Dispotico, Porcelli, Vidoli (2014). "A Simple Four Quadrants Model to Monitor the Performance of Local Governments", Cesifo Working Paper N.. 5062 Category 1: Public Finance.

Di seguito, si rappresenta la situazione degli undici comuni aderenti all'unione Terra di Leuca, rispetto al livello della spesa e al livello dei servizi erogati.

A tale proposito è necessario tenere presente due variabili:

1. *L' expenditure gap*;
2. *L' output gap*⁵⁶.

Con la variabile dell'*expenditure gap* si fa riferimento alla «differenza tra il livello di spesa storica e il fabbisogno standard in percentuale».

Di converso, con la variabile *output gap* si evidenzia la «differenza in percentuale, tra il livello dei servizi erogati dal comune e il loro livello considerato standard».

Il tutto consente di posizionare i comuni esaminati in uno dei suddetti quattro quadranti; vale a dire «sopra livello»; «virtuosi»; «sotto livello»; «non virtuosi».

Da punto di vista definitorio si ha che:

1. *Spesa storica*: rappresenta l'importo concretamente speso in un anno dal comune di riferimento per l'erogazione dei servizi al cittadino, al netto di quanto della contribuzione praticata da parte degli utenti e dagli interessi passivi;
2. *Spesa standard*: rappresenta il livello del fabbisogno finanziario del comune interessati, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, degli aspetti sociali e demografici della popolazione residente e del livello dei servizi erogati;
3. *Livello dei servizi erogati*: evidenzia la misura, attraverso un punteggio da 0 a 10, del livello quantitativo dei servizi erogati dal comune di riferimento rispetto alla media dei comuni aventi la medesima fascia di popolazione. Sino a 5 i servizi erogati dal comune sono minori alla media, mentre da 6 in avanti sono superiori alla media;
4. *Livello della spesa*: indica, per il tramite di un punteggio da 0 a 10, il livello di spesa di un comune rispetto al livello di spesa ritenuto standard. Sino a 5 i servizi erogati dal comune

⁵⁶ Tali variabili sono presenti nel lavoro di DI CINTIO M., «Fusione e fabbisogno standard», in «Fusione e Unione di comuni. Nuovi assetti organizzativi: i casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina», a cura di DI CINTIO M. e GIURANNO M., Bologna, Esculapio, 2016, p. 233.

sono minori alla media, mentre da 6 in avanti sono superiori alla media;

5. *Determinanti della spesa standard*: servono a misurare per ogni comune il peso che viene espresso da un gruppo di variabili (morfologia del territorio; scelte organizzative; fabbisogni esogeni di carico; economia locale; diseconomie di scala; differenziale regionale; prezzi dei fattori produttivi; disagio sociale; investimenti) adoperata per specificare la spesa standard globale e dei singoli servizi comunali erogati.


In definitiva, le suddette variabili sono degli indicatori che consentono di rilevare le caratteristiche essenziali del comune che in maniera preminente producono il suo livello di spesa standard.

Nell'analisi dei dati aggregati, disponibili per il 2017, elaborati da SOSE⁵⁷, partiamo quindi dai comuni della regione Puglia, analizzati in modo aggregato, per offrire un *benchmark*, nel momento in cui si analizzeranno i dati dell'unione Terra di Leuca.

Dalla tabella riportata sotto, si evince che il complesso dei comuni della Puglia evidenzia una spesa storica inferiore alla spesa standard e un livello dei servizi erogati inferiori allo standard.

Ne consegue che i servizi non appaiono essere sufficienti al soddisfacimento della domanda complessiva e al contempo la spesa storica sostenuta sembra essere inferiore alla spesa ritenuta adeguata alle caratteristiche del complesso dei comuni della Puglia.

Pertanto, ne deriva che il complesso dei comuni della Puglia è da posizionare nel «quadrante III» ovvero in quello dei «comuni sottolivello».




Fonte: OpenCivitas

Puglia - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite	Spesa standard pro-capite	Spesa storica	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE

⁵⁷ Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. [IT] <https://www.opencivitas.it/cerca-comuni>

Puglia	4.063.888	541,09	595,85	2.207.038.173	2.412.134.945	-205.096.772	-8,5%	4,00	-25,6%	2,00	III Sottolivello
--------	-----------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-------	------	--------	------	---------------------

COLLOCAZIONE DELLA PUGLIA NEL QUADRANTE SOSE DEL TOTALE FUNZIONI				
Puglia	Quadrante I Sopra livello	Quadrante II Virtuoso	Quadrante III Sottolivello	Quadrante IV Non virtuoso
			X	



* I servizi non appaiono essere sufficienti al soddisfacimento della domanda complessiva e al contempo la spesa storica sostenuta sembra essere inferiore alla spesa ritenuta adeguata alle caratteristiche del complesso dei comuni della Puglia.

Tra gli undici comuni dell'unione «Terra di Leuca» si osserva che non vi è nessuno collocato nel «quadrante II» ovvero nel «quadrante dei comuni virtuosi», vale a dire degli enti locali territoriali che da un lato erogano servizi superiori allo standard e nel contempo spendono di meno evidenziando una spesa storica inferiore alla spesa standard.

Si registra la presenza di tre comuni inseriti nel «quadrante IV» ovvero nel «quadrante dei comuni non virtuosi», vale a dire degli enti locali territoriali che erogano servizi inferiori al livello standard, in uno con una spesa storica superiore alla spesa standard.

Vi è un comune collocato nel «quadrante I» ovvero nel «quadrante dei comuni sopralivello», vale a dire degli enti locali territoriali che erogano servizi superiori allo standard, ma nel contempo registrano una spesa storica superiore alla spesa standard.


Sette sono i comuni inclusi nel «quadrante III» ovvero nel «quadrante dei comuni sottolivello», vale a dire che erogano servizi inferiori allo standard, con una spesa storica inferiore alla spesa standard.

Si specifica, ad ogni buon conto, come rileva SOSE s.p.a, che la collocazione in ognuno dei quattro quadranti, non esprime una valutazione d'ordine politico sulla «tenuta» degli enti in esame, rispecchiando soltanto un'esposizione di dati che vede assumere come base la spesa standard e la spesa storica.


È però evidente, almeno per ciò che concerne il lavoro concernente il progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni dell'unione dei comuni «Terra di Leuca», che i dati suddetti consentono una valutazione dei dati evidenziati a seguito della quale prendere atto o meno dell'utilità della gestione per quanto più possibile associata delle funzioni fondamentali comunali, con contestuale possibile superamento della visione monadica dell'ente locale territoriale, attesi i risultati che potrebbero ottenersi in termini di potenziali risparmi di spesa, uniti ad una maggiore qualità dei servizi erogati agli utenti.

Si significa, altresì, che l'analisi disaggregata del totale delle funzioni comunali, potrebbe portare a ritenere che alcune funzioni svolte in modo associato potrebbero discostarsi da quanto riportato nelle tabelle inerenti al totale delle funzioni comunali.


Alessano - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap %	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	6.371	434,28	551,59	2.766.790	3.514.160	-743.370	-21,27%	2	-37,0%	1	III Sottolivello



Castrignano del Capo - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap %	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	5.193	669,14	718,98	3.474.854	3.733.666	-258.812	-6,93%	5,00	-63,8%	1,00	III Sottolivello




Corsano - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	5.432	369,59	500,73	2.154.276	2.719.941	-131.798	-20,08	2,00	-23,5%	3,00	III Sottolivello




Gagliano del Capo - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE


		(Euro)	(Euro)								
Puglia	5.098	708,08	577,33	3.609.778	2.943.218	+666.560	22,65%	9,00	-21,7%	3,00	IV Non virtuoso



Miggiano - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia		540,64	508,39	1.907.363	1.793.594	+113.769	+6,34%	7,00	-8,5%	4,00	IV Non virtuoso




Montesano Salentino - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	2.687	1.136.680	1.125.480	1.136.680	1.225.480	-88.800	-7,25%	4,00	36,8%	9,00	I Sopralivello




Morciano di Leuca - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite	Spesa standard pro-capite	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE


		(Euro)	(Euro)								
Puglia	3.247	653,14	693,17	2.120.729	2.250.712	-129.982	-5,78%	5,00	-54,1%	1	III Sottolivello




Patù - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	1.700			1.437.448	1.216.356	+221.093	+18,18%	9,00	-33,2%	2,00	IV Non virtuoso




Salve - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.748	390,59	520,80	1.854.531	2.472.771	-618.240	-25%	1,00	-29,2%	2,00	III Sottolivello



Specchia - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.748	390,59	520,80	1.854.531	2.472.771	-218.240	-25,00%	1,00	-29,2%	2,00	III Sottolivello



Tiggiano - Totale funzioni											
Regione	Popol.	Spesa storica pro-capite (Euro)	Spesa standard pro-capite (Euro)	Spesa storica (Euro)	Spesa standard (Euro)	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	2.839	474,97	535,20	1.348.443	1.519.426	-170.983	-11,25%	4,00	-41,9%	1,00	III Sottolivello



COLLOCAZIONE COMUNI NEL QUADRANTE SOSE TOTALE FUNZIONI				
Comune	Quadrante I Sopra livello	Quadrante II Virtuoso	Quadrante III Sottolivello	Quadrante IV Non virtuoso
Alessano			X	
Castrignano C.			X	
Corsano			X	
Gagliano C.				X
Miggiano				X
Montesano S.	X			
Morciano			X	
Patù				X
Salve			X	
Specchia			X	
Tiggiano			X	
Totale	1	0	7	3

Dopo avere esaminate le singole funzioni inerenti ai singoli comuni, possiamo osservare ora la situazione dei comuni associati rispetto al totale delle funzioni comunali, esaminate, dunque, nel loro complesso.

Questo ci consente di compiere una riflessione ulteriore, nella direzione della “convenienza” o meno ad esercitare le funzioni comunali in forma associata e nel caso di specie, all’interno dell’unione di comuni Terra di Leuca.

L’ente associato registra una popolazione di 45.404 abitanti, una spesa storica inferiore alla spesa standard ed un *expenditur gap* del -20,66%.

Comuni singoli e aggregati Terra di Leuca - Totale funzioni											
Comune	Popolaz. 31/12/2017	Spesa storica procapite	Spesa storica	Spesa standard procapite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap	Valori 0-10	Output gap	Valori 0-10	Quadr. SOSE
Alessano	6.371	438,28	2.766.790	551,59	3.514.160	-747.370	-21,27%	2,00	-37,0%	1,00	III
Castrignano Capo	5.193	669,14	3.474.854	718,98	3.733.666	-258.812	-6,93%	5,00	-63,8%	1,00	III
Corsano	5.432	369,,58	2.154.276	500,73	2.719.941	-565.665	-20,80%	2,00	-23,5%	3,00	III
Gagliano Capo	5.098	708,08	3.609.778	577,33	2.943.218	+666.560	+22,65%	9,00	-21,7%	3,00	IV
Miggiano	3.528	540,64	1.907.363	508,39	1.793.594	+113.769	+6,34%	7	-8,5%	4,00	IV
Montesano Salentino	2.687	423,03	1.136.680	456,08	1.225.480	-88.800	-7,25%	4,00	36,8%	9,00	II
Morciano	3.247	653,14	2.120.729	693,17	2.250.712	-129.982	-5,78%	5,00	-54,1%	1,00	III
Patù	1.700		1.437.448		1.216.356	+221.093	+18,18%	9,00	-33,2%	2,00	IV
Salve	4.561	889,11	4.055.244	859,99	3.022.401	+132.843	+3,39	6,00	-1,4%	5,00	IV
Specchia	4.748	390,59	1.854.531	520,80	2.472.771	-618.240	-25,00%	1,00	-29,2%	2,00	III
Tiggiano	2.839	474,97	1.348.443	535,20	1.519.428	-170.983	-11,25%	4,00	-41,9%	1,00	III

Comuni aggregati dell’unione Terra di Leuca							
Terra di Leuca	Popolaz. 31/12/2017	Spesa storica procapite	Spesa storica	Spesa standard procapite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap
Aggregato di comuni	45.404	569,68	25.866.136	581,70	26.411.722	-545.586	-20,66%

Il punto è questo: è possibile che il modello organizzativo che poggia il proprio *modus operandi* sulla gestione associata, tramite unioni di comuni, possa migliorare le performances dei comuni rispetto alla gestione unisoggettiva?

Si possono offrire ulteriori dati, per coadiuvare gli amministratori comunali nelle loro scelte organizzative, ad avviso di chi scrive, urgenti, visto che occorre gestire al meglio anche i fondi che arriveranno nell’ambito del programma *Next generation Eu*⁵⁸

Lo spunto è offerto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la quale ha analizzato la qualità della spesa dei comuni, nella recente propria deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG⁵⁹, alla quale si rinvia per una più puntuale disamina.

Analizzando il «servizio amministrazione»⁶⁰, corrispondente alla funzione fondamentale “Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo», la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, osserva che:

le spese dei servizi amministrativi sono influenzate da fenomeni di economie di scala, ossia risultano maggiori a livello *pro capite* nei contesti dei comuni con dimensioni più piccole e minori a mano a mano che le dimensioni aumentano. È altrettanto riconosciuto che, oltre un

⁵⁸ L’Italia è la principale beneficiaria di questo nuovo programma di finanziamento comunitario con 191,5 miliardi di euro di fondi suddivisi tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi). A tali risorse si aggiungono poi circa 13 miliardi di euro di cui il nostro paese beneficerà nell’ambito del programma Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React-Eu). Il governo ha inoltre, con apposito decreto-legge, stanziato ulteriori 30,62 miliardi che serviranno a completare i progetti contenuti nel Pnrr.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è consultabile all’URL: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.

⁵⁹ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, consultabile all’URL:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=b0cc4a45-7439-4e99-a0d7-8c6847f64340>

⁶⁰ Il servizio Amministrazione include la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, l’ufficio tecnico, l’anagrafe, lo stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, oltre ad altri servizi amministrativi generali. Si tratta di un insieme di attività che non sono rivolte in via immediata, a rendere servizi rivolti alla soddisfazione di bisogni, ma assicurano il funzionamento della macchina comunale. In altri termini, consentono l’operatività dell’ente al fine di svolgere le funzioni istituzionali e quindi di offrire servizi alla comunità locale.

certo limite dimensionale, esse riprendono ad aumentare per effetto di una maggiore complessità organizzativa, disegnando una tipica curva ad “U”.

- comuni piccoli: 0-3.000 abitanti;
- comuni medi: 3.000-50.000 abitanti;
- comuni grandi: oltre 50.000 abitanti.

Tavola 1 - Amministrazione - Spesa *pro capite* - Analisi per dimensione

Dimensione	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
	2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	
Piccoli (0-3.000 abitanti)	218	3,8%	302	4,9%	442	3,7%	82%
Medi (3.000-50.000 abitanti)	134	3,7%	159	3,2%	200	4,0%	86%
Grandi (50.000 abitanti e oltre)	143	-0,7%	175	2,9%	213	0,2%	88%
Italia	160	3,7%	218	3,2%	340	4,1%	83%

Fonte: Dati BDAP-MEF; importi in euro. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, p. 30.

Dalla Tavola 1, emerge che mediamente i comuni più piccoli (0-3.000 abitanti) spendono euro 302 *pro capite*, ossia poco meno del doppio, euro 159, dei comuni medi (3.000-50.000 abitanti), per risalire a euro 175 nei comuni di grandi dimensioni (50.000 abitanti e oltre).

È interessante notare (Tavola 1) che nel triennio analizzato l'aumento della spesa per Amministrazione è più intenso per i comuni più piccoli (+4,9% contro 3,2% dei comuni medi e 2,9% dei comuni grandi), che già possiedono elevati livelli di spesa.

Tavola 2 - Amministrazione - Spesa Amministrazione su spesa corrente - Analisi per dimensione

Dimensione	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
	2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	
Piccoli (0-3.000 abitanti)	0,32	2,0%	0,39	1,5%	0,48	1,9%	82%
Medi (3.000-50.000 abitanti)	0,25	0,7%	0,29	0,2%	0,35	1,2%	85%
Grandi (50.000 abitanti e oltre)	0,21	-1,2%	0,26	2,7%	0,31	-6,2%	88%
Italia	0,28	1,1%	0,34	1,5%	0,43	1,8%	83%

Fonte: Dati BDAP-MEF; importi in euro. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, p. 30.

La Tavola 2 mostra la spesa per il servizio amministrazione sulla spesa corrente in base alla dimensione demografica del comune.

Utilizzando l'indice Spesa Amministrazione su spesa corrente emerge che l'effetto “economia di scala” è in realtà presente anche per i comuni di maggiori dimensioni, allorché per essi la spesa amministrativa per ogni euro di spesa corrente complessiva si attesta su euro 0,26 e tale valore aumenta progressivamente al diminuire della dimensione dell'ente (euro 0,29 per i comuni medi, euro 0,39 per i comuni piccoli).

Le Tavole 3 e 4 sono presentate al fine di un raffronto della spesa pro capite per il servizio amministrazione e della spesa del servizio amministrazione sulla spesa corrente con il dato nazionale regionale e provinciale.

Tavola 3 - Amministrazione - Spesa pro capite - analisi per Regione

Area geografica	Regione	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
		2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	
Sud	Abruzzo	177	5,6%	273	5,5%	404	-0,1%	91%
	Molise	216	5,1%	280	2,9%	436	13,4%	92%
	Campania	166	4,3%	201	3,2%	274	3,8%	80%
	Puglia	132	-1,5%	166	-1,4%	214	-4,0%	86%
	Basilicata	198	7,4%	251	6,8%	355	-0,1%	82%
	Calabria	209	1,2%	289	4,7%	390	-1,9%	79%
Isole	Sicilia	233	1,1%	324	0,1%	443	-3,5%	27%
	Sardegna	233	5,4%	299	3,3%	448	7,4%	77%
Italia		160	160	3,7%	218	3,2%	340	4,1%

Fonte: Dati BDAP-MEF; importi in euro. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, p. 33, modificata.

Tavola 4 - Amministrazione - Spesa Amministrazione su spesa corrente - analisi per Regione

Area geografica	Regione	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
		2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	
Sud	Abruzzo	0,27	-0,6%	0,34	0,2%	0,43	7,4%	91%
	Molise	0,32	-1,4%	0,40	2,8%	0,48	1,6%	92%
	Campania	0,33	2,3%	0,39	1,9%	0,44	0,8%	80%
	Puglia	0,32	-1,9%	0,37	-3,1%	0,42	-2,5%	86%
	Basilicata	0,33	6,8%	0,38	1,4%	0,43	-2,5%	82%
	Calabria	0,32	0,8%	0,39	1,8%	0,46	0,3%	79%
Isole	Sicilia	0,34	1,3%	0,40	-1,9%	0,47	-1,5%	27%
	Sardegna	0,24	2,6%	0,28	1,2%	0,33	5,1%	77%
Italia		0,28	1,1%	0,34	1,5%	0,43	1,8%	83%

Fonte: Dati BDAP-MEF; importi in euro. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, p. 33, modificata.

Tavola 5 - Amministrazione - Spesa pro capite - analisi per Provincia

Zona	Regione	Provincia	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
			2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	

		Roma	153	4,2%	192	0,1%	274	4,4%	79%
		Viterbo	169	6,1%	198	3,7%	261	9,7%	90%
Sud	Abruzzo	Chieti	167	7,8%	231	1,7%	340	1,4%	89%
		L'aquila	270	8,6%	353	-2,0%	600	20,8%	90%
		Pescara	176	8,5%	222	4,6%	319	7,5%	96%
		Teramo	160	8,1%	196	1,6%	291	14,9%	94%
	Molise	Campobasso	194	-0,1%	273	8,1%	378	6,0%	94%
		Isernia	251	9,3%	327	7,7%	538	19,4%	88%
	Campania	Avellino	180	4,6%	226	5,5%	273	-1,3%	90%
		Benevento	183	0,5%	218	6,5%	296	4,7%	85%
		Caserta	145	4,2%	187	-0,8%	265	5,0%	77%
		Napoli	133	0,8%	155	-1,4%	200	5,5%	81%
		Salerno	184	7,7%	218	2,2%	303	-3,1%	73%
	Puglia	Bari	128	7,8%	142	1,6%	173	9,3%	88%
		Barletta-Andria-Trani	156	3,4%	162	-4,0%	204	7,3%	90%
		Brindisi	133	0,1%	154	3,2%	168	-1,5%	90%
		Foggia	166	-5,5%	238	-0,3%	345	4,9%	87%
		Lecce	133	0,5%	165	0,0%	198	-2,1%	81%
		Taranto	131	0,3%	168	-4,5%	219	-4,9%	97%
Basilicata	Matera	198	-0,1%	237	5,1%	346	4,5%	74%	
	Potenza	199	10,2%	253	4,8%	355	-1,3%	85%	
Calabria	Catanzaro	202	2,9%	273	3,4%	357	-2,5%	73%	
	Cosenza	224	-0,3%	300	4,2%	398	-0,1%	82%	
	Crotone	192	3,3%	231	5,7%	387	-3,1%	93%	
	Reggio di Calabria	222	-1,5%	330	10,6%	463	-4,7%	76%	
	Vibo Valentia	172	-5,4%	235	-4,9%	302	-7,1%	76%	
Italia			160	3,7%	218	3,2%	340	4,1%	83%

Fonte: Dati BDAP-MEF; importi in euro. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 14/SEZAUT//2021/FRG, pp. 37-38. Modificata

Tavola 6 - Amministrazione - Spesa Amministrazione su spesa corrente - analisi per Provincia

Zona	Regione	Provincia	Percentile 25%		Mediana		Percentile 75%		Copertura
			2019	Trend	2019	Trend	2019	Trend	

Sud	Abruzzo	Chieti	0,25	1,0%	0,34	2,1%	0,41	7,1%	89%
		L'aquila	0,31	3,1%	0,36	-3,3%	0,45	-1,2%	90%
		Pescara	0,29	-4,1%	0,35	0,3%	0,44	9,1%	96%
		Teramo	0,22	12,8%	0,28	-1,4%	0,33	-2,4%	94%
	Molise	Campobasso	0,32	-1,3%	0,40	2,5%	0,46	-2,5%	94%
		Isernia	0,33	-1,7%	0,39	4,3%	0,50	5,5%	88%
	Campania	Avellino	0,35	2,1%	0,39	1,7%	0,44	1,9%	90%
		Benevento	0,30	0,6%	0,36	-1,0%	0,43	1,2%	85%
		Caserta	0,35	4,7%	0,41	3,8%	0,45	-0,7%	77%
		Napoli	0,33	-1,5%	0,38	-7,5%	0,45	-0,2%	81%
		Salerno	0,32	-1,9%	0,38	5,2%	0,44	2,9%	73%
	Puglia	Bari	0,30	-1,5%	0,36	1,9%	0,38	-5,4%	88%
		Barletta-Andria-Trani	0,29	-15,6%	0,35	-10,3%	0,45	8,7%	90%
		Brindisi	0,30	2,6%	0,36	0,6%	0,40	-3,8%	90%
		Foggia	0,35	0,8%	0,38	-6,2%	0,46	3,6%	87%
		Lecce	0,32	-1,0%	0,37	-2,7%	0,41	-3,1%	81%
	Basilicata	Taranto	0,34	-2,5%	0,37	-5,9%	0,42	-5,8%	97%
		Matera	0,32	-6,9%	0,37	-2,3%	0,45	1,9%	74%
		Potenza	0,33	10,1%	0,39	2,8%	0,43	-3,5%	85%
	Calabria	Catanzaro	0,33	1,6%	0,38	-1,0%	0,48	9,9%	73%
Cosenza		0,32	-1,2%	0,38	2,2%	0,45	1,0%	82%	
Crotone		0,34	11,5%	0,41	4,3%	0,49	3,9%	93%	
Reggio di Calabria		0,29	-8,0%	0,39	-1,3%	0,46	-4,6%	76%	
Vibo Valentia		0,31	-3,9%	0,37	-0,2%	0,45	-1,0%	76%	
Italia			0,28	1,1%	0,34	1,5%	0,43	1,8%	83%

Proseguiamo sulla strada finora percorsa in questo lavoro per sottolineare, ancora una volta che la razionalizzazione dell'offerta di servizi da parte degli enti locali territoriali può passare dalla modifica della struttura organizzativa esistente che permetta di conseguire fare economie, di scopo e di scala. Osservando nel nostro Paese l'esistenza di molti comuni con una popolazione residente numericamente ridotta, ma spesso collocati su porzioni territoriali contigue, che determinano una moltiplicazione di costi di funzionamento si ribadisce l'idea della opportunità/necessità dell'utilizzo delle forme associative tra enti locali (unioni di comuni) e aggregative (fusioni di comuni). Per questo, si espongono alcuni risultati ottenuti da SOSE dall'analisi dei dati raccolti nella ricerca del livello dimensionale ottimale nell'espletamento delle diverse funzioni⁶¹.

SOSE S.p.A. esamina i servizi inerenti alla «funzione generale di amministrazione, gestione e controllo (tributi-FC01A, ufficio tecnico-FC01B, anagrafe-FC01C, servizi generali-FC01D) e la funzione di polizia locale (FC02U)».

Dalle prime due figure sottostanti riguardanti le «Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale» si osserva come la spesa media pro-capite minima si situa nella classe di popolazione che oscilla dai 5.000 ai 20.000 abitanti; mentre il livello della quantità delle prestazioni pro-capite evidenzia una riduzione in linea con la spesa che si stabilizza nella classe dimensionale che va dai 5.000 ai 20.000 abitanti.

Si osserva, altresì, che nei piccoli comuni la percentuale di inefficienza tecnica è assai elevata e che all'aumentare della dimensione demografica del comune aumenta il livello di efficienza tecnica⁶².

Ne consegue che l'andamento della curva d'inefficienza tecnica ci fa osservare che la gestione in forma associata dei servizi fra i comuni di più ridotte dimensioni potrebbe permettere un maggiore livello di efficienza degli enti locali territoriali nella fornitura di servizi comunali.

Dalle prime due figure sottostanti riguardanti le «Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale» si osserva come la spesa media pro-capite minima si situa nella classe di popolazione che oscilla dai 5.000 ai 20.000 abitanti; mentre il livello della quantità delle prestazioni

⁶¹ Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014.


⁶² L'«efficienza tecnica» rappresenta la relazione fra l'input utilizzato e quello minimo teoricamente necessario.

pro-capite evidenzia una riduzione in linea con la spesa che si stabilizza nella classe dimensionale che va dai 5.000 ai 20.000 abitanti.

Si osserva, altresì, che nei piccoli comuni la percentuale di inefficienza tecnica è assai elevata e che all'aumentare della dimensione demografica del comune aumenta il livello di efficienza tecnica.


Ne consegue che l'andamento della curva d'inefficienza tecnica ci fa osservare che la gestione in forma associata dei servizi fra i comuni di più ridotte dimensioni potrebbe permettere un maggiore livello di efficienza degli enti locali territoriali nella fornitura di servizi comunali.

SPESA STORICA PRO CAPITE E LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI PRO CAPITE PER CLASSE DI POPOLAZIONE. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DI POLIZIA LOCALE




Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 22

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DI POLIZIA LOCALE




Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 22

**SPESA STORICA PRO CAPITE E LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI PRO CAPITE PER CLASSE DI POPOLAZIONE
FC01A - SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**




Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 24

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01A - SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 24

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01A - SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI




Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 24

Per quanto attiene alla gestione della «Funzione ufficio tecnico», la spesa media pro-capite perviene ad un livello minimo tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, giungendo ad un livello minimo nella classe demografica oltre 500.000 abitanti, mentre l'output pro-capite si sfissa dopo la classe demografica dei 20.000-60.000 abitanti.

Con riguardo al livello di inefficienza tecnica si dirà che essa si supera, conseguendosi l'efficienza tecnica sopra i 100.000 abitanti, il cui massimo si raggiunge nelle grandi città.


Di conseguenza, per il servizio «Ufficio tecnico», sono da preferirsi gestioni associate di area vasta.

SPESA STORICA PRO CAPITE E LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI PRO CAPITE PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01B – UFFICIO TECNICO



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 25


SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01B FC01B - UFFICIO TECNICO



Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 25


Per ciò che attiene alla gestione della «Funzione Servizio anagrafe» si osserva che essa raggiunge la minore spesa pro-capite media tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, rilevandosi un minimo assoluto superata la soglia dei 500.000 abitanti.

Sopra la classe demografica dei 20.000 abitanti, si osserva un efficiente livello percentuale di efficienza tecnica.



Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 26

Spesa storica *pro capite* e % di inefficienza tecnica standardizzata per classe di Popolazione. FC01C – Servizio di anagrafe




Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l’Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 26

Avuto riguardo alla «Funzione altri servizi generali», si osserva che la spesa media pro-capite minima si attesta tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, con un livello minimo assoluto individuato nella classe demografica da 10.000 a 20.000 abitanti.

Per ciò che riguarda la percentuale d’inefficienza tecnica, si rileva che il recupero, nel senso dell’efficienza tecnica, si ottiene sopra i 100.000 abitanti, preferendosi per tali «servizi generali» la gestione associata di area vasta.

Spesa storica *pro capite* e livelli quantitativi delle prestazioni *pro capite* per classe di popolazione. FC01D – Altri servizi generali



Fonte: SOSE, Rapporto «Rapporto verso l’Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 27


Relativamente alla «Funzione di polizia locale», si vede che la spesa media pro-capite consegue il livello minimo tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per poi aumentare; mentre il livello delle prestazioni pro-capite aumenta con la crescita del livello dimensionale del comune.

Con riguardo all’andamento della percentuale d’inefficienza tecnica, si osserva che l’efficienza tecnica cresce e si consegue sopra i 10.000 abitanti.

La curva dell’inefficienza tecnica cresce al di sopra dei 250.000 abitanti, in uno con la maggiore complessità gestionale che hanno le grandi città.


Anche per la «Funzione di polizia locale» sono da consigliare le gestioni di area vasta.

Spesa storica pro capite e livelli quantitativi delle prestazioni pro capite per classe di popolazione. FC02U – Funzioni di polizia locale



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 28

Spesa storica pro capite e % di inefficienza tecnica standardizzata per classe di popolazione. FC02U – Funzioni di polizia locale



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 28

I dati sopra riportati evidenziano la tendenziale riduzione della spesa pro-capite e dell'inefficienza tecnica al crescere della classe di popolazione, fatto che deve indurre ad una ponderazione delle scelte da compiere a favore della gestione e servizi per il tramite dell'unione di comuni.


Il personale

La forza lavoro impiegata nelle amministrazioni pubbliche nel 2019 è in aumento dello 0,6% rispetto al precedente anno.

È questo il primo incremento dopo molti anni.

Di seguito, si riporta un grafico che rappresenta la distribuzione del personale dei comparti, un altro che evidenzia il totale del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, un altro ancora che mostra le variazioni percentuali del totale del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Distribuzione del totale del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni



Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2019.⁶³

Totale personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni

⁶³ Consultabile all'URL: <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'OCCUPAZIONE.pdf>

COMPARTO	Valori assoluti									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNZIONI CENTRALI	281.316	273.300	266.306	261.893	257.078	248.629	244.601	241.120	234.137	228.922
FUNZIONI LOCALI	588.626	597.096	583.553	577.736	572.466	552.542	538.889	526.701	513.213	503.146
ISTRUZIONE E RICERCA	1.128.992	1.100.024	1.096.476	1.110.561	1.120.779	1.166.177	1.186.751	1.204.728	1.206.492	1.241.345
SANITA'	688.484	682.542	673.416	670.241	663.796	653.477	648.733	647.061	648.508	649.517
COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO	9.184	13.794	14.112	14.204	48.312	48.871	50.137	49.996	49.496	43.222
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	618.745	617.028	605.086	598.486	597.182	587.912	580.577	575.388	574.350	577.771
TOTALE	3.315.347	3.283.784	3.238.949	3.233.121	3.259.613	3.257.608	3.249.688	3.244.994	3.226.196	3.243.923
TOTALE A PARITA' DI ENTI	3.315.347	3.258.324	3.213.375	3.207.467	3.194.003	3.192.577	3.184.882	3.181.023	3.163.683	3.186.014


Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2019.

Variazioni percentuali del totale del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni

COMPARTO	Variazioni %									
	2011 / 2010	2012 / 2011	2013 / 2012	2014 / 2013	2015 / 2014	2016 / 2015	2017 / 2016	2018 / 2017	2019 / 2018	2019 / 2010
FUNZIONI CENTRALI	-2,8%	-2,6%	-1,7%	-1,8%	-3,3%	-1,6%	-1,4%	-2,9%	-2,2%	-18,6%
FUNZIONI LOCALI	1,4%	-2,3%	-1,0%	-0,9%	-3,5%	-2,5%	-2,3%	-2,6%	-2,0%	-14,5%
ISTRUZIONE E RICERCA	-2,6%	-0,3%	1,3%	0,9%	4,1%	1,8%	1,5%	0,1%	2,9%	10,0%
SANITA'	-0,9%	-1,3%	-0,5%	-1,0%	-1,6%	-0,7%	-0,3%	0,2%	0,2%	-5,7%
COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO	50,2%	2,3%	0,7%	240,1%	1,2%	2,6%	-0,3%	-1,0%	-12,7%	370,6%
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	-0,3%	-1,9%	-1,1%	-0,2%	-1,6%	-1,2%	-0,9%	-0,2%	0,6%	-6,6%
TOTALE	-1,0%	-1,4%	-0,2%	0,8%	-0,1%	-0,2%	-0,1%	-0,6%	0,5%	-2,2%
TOTALE A PARITA' DI ENTI	-1,7%	-1,4%	-0,2%	-0,4%	0,0%	-0,2%	-0,1%	-0,5%	0,7%	-3,9%

L'analisi dell'andamento della spesa per il personale⁶⁴ in tutte le sue forme contrattuali, tempo indeterminato e le varie tipologie di contratti di lavoro flessibile e di incarichi, ci rimanda al grafico sottostante e alle due altre tabelle, *Totale del costo del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione* e *Variazioni percentuali del costo del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione*.

⁶⁴ Per costo del lavoro si intende la spesa complessiva che l'amministrazione deve sostenere per remunerare l'attività lavorativa prestata dal personale, comprensivo quindi delle spese per missioni, buoni pasto, formazione, assegni familiari, benessere del personale, etc., nonché degli oneri riflessi per la contribuzione previdenziale e assistenziale e dell'IRAP.



Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2019

COMPARTO	VALORI ASSOLUTI IN MILIONI DI EURO									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FUNZIONI CENTRALI	13.894	13.687	13.174	13.021	12.573	12.427	12.366	12.108	12.464	12.551
FUNZIONI LOCALI	26.733	27.096	26.362	25.653	25.173	24.558	23.790	23.177	23.544	23.137
ISTRUZIONE E RICERCA	48.988	46.737	45.129	45.129	45.689	46.015	46.918	47.862	50.681	51.511
SANITA'	41.369	40.682	40.154	39.486	39.126	39.022	38.778	38.840	39.546	39.786
COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO	830	1.018	1.053	1.023	3.518	3.507	3.626	3.662	3.708	3.353
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	34.912	35.944	34.465	33.968	33.539	34.042	34.300	34.505	36.051	35.936
TOTALE	166.726	165.164	160.336	158.281	159.617	159.571	159.776	160.154	165.994	166.274
TOTALE A PARITA' DI ENTI	166.726	163.953	158.935	156.922	155.678	155.548	155.792	156.197	162.061	162.596

COMPARTO	VARIAZIONI %									
	2011 / 2010	2012 / 2011	2013 / 2012	2014 / 2013	2015 / 2014	2016 / 2015	2017 / 2016	2018 / 2017	2019 / 2018	2019 / 2010
FUNZIONI CENTRALI	-1,5%	-3,7%	-1,2%	-3,4%	-1,2%	-0,5%	-2,1%	2,9%	0,7%	-9,7%
FUNZIONI LOCALI	1,4%	-2,7%	-2,7%	-1,9%	-2,4%	-3,1%	-2,6%	1,6%	-1,7%	-13,5%
ISTRUZIONE E RICERCA	-4,6%	-3,4%	0,0%	1,2%	0,7%	2,0%	2,0%	5,9%	1,6%	5,2%
SANITA'	-1,7%	-1,3%	-1,7%	-0,9%	-0,3%	-0,6%	0,2%	1,8%	0,6%	-3,8%
COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO	22,7%	3,4%	-2,8%	243,9%	-0,3%	3,4%	1,0%	1,3%	-9,6%	-
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	3,0%	-4,1%	-1,4%	-1,3%	1,5%	0,8%	0,6%	4,5%	-0,3%	2,9%
TOTALE	-0,9%	-2,9%	-1,3%	0,8%	0,0%	0,1%	0,2%	3,6%	0,2%	-0,3%
TOTALE A PARITA' DI ENTI	-1,7%	-3,1%	-1,3%	-0,8%	-0,1%	0,2%	0,3%	3,8%	0,3%	-2,5%

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2019

Ciò premesso e passando ora alla categoria dell'unione di comuni, si dirà che essa ha attinenza con il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, fatto che ci induce ad una riflessione sulla quantità di forza lavoro concernente i singoli comuni aderenti all'unione Terra di Leuca.

Il numero aggregato e il numero di dipendenti del comune *benchmark*.

Come *benchmark* che è utile al fine del confronto tra due entità comunali simili dal punto di vista demografico è stato assunto il comune di Martina Franca in provincia di Taranto, avente 47.413 abitanti, pari a circa la somma degli abitanti dei sette comuni associati in Unione che contano circa 45.404 abitanti in totale.

Si può osservare che il numero complessivo di dipendenti degli undici comuni della Terra di Leuca ammonta a 190 unità lavorative, con una media di dipendenti per comune di 17,27 unità lavorative.

Il comune *benchmark* registra 152 dipendenti, con una differenza in meno rispetto al complesso dei comuni in esame di -38 unità lavorative.


Ciò significa che un unico comune di popolazione simile agli undici singoli comuni, eroga servizi pubblici con una quantità di personale inferiore, pari a 38 unità lavorative che a sua volta produce costi di esercizio di gran lunga minori rispetto agli undici comuni singolarmente considerati.

Totale dipendenti singoli comuni terra di Leuca

Numero Dipendenti	Alessandro	Castrignano	Corsano	Gagliano	Miggiano	Montesano	Morciano	Patù	Salve	Specchia	Tiggiano	Tot.
Figure professionali Totali	22	23	24	25	20	10	11	9	14	19	13	190

Confronto con comune benchmark


Figure professionali Totali	Terra di Leuca	Martina Franca	Differenza
	190	152	-38




Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

A voler incrociare ulteriori dati, possiamo osservare che ogni comune degli undici i considerati, ha un rapporto abitanti per dipendente variabile, da un minimo di 171 abitanti per dipendente (Patù), a un massimo di 325 abitanti per dipendente (Salve), con un numero medio 2940 abitanti per dipendente,

differentemente da quanto si osserva per il comune *benchmark* (Martina Franca) che registra un rapporto di 318 abitanti per dipendente.



L'esame in rapporto alla superficie in Km² ci dice come dato aggregato che negli undici comuni della Terra di Leuca vi è un dipendente ogni 0,89 Km², a differenza di quanto accade nel comune *benchmark* (Martina Franca) dove vi è un dipendente ogni 1,96 Km².



Il numero di dipendenti nei comuni è soggetto al rispetto di quanto dispone il «D.M. 10 aprile 2017 *Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.* (17A02787) (GU Serie Generale n. 94 del 22-04-2017)», che possiamo assumere come riferimento, il quale prevede che: «Per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti»:

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
Fino a 499 abitanti	1/59
Da 500 a 999 abitanti	1/106
Da 1.000 a 1.999 abitanti	1/128
Da 2.000 a 2.999 abitanti	1/142
Da 3.000 a 4.999 abitanti	1/150
Da 5.000 a 9.999 abitanti	1/159
Da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158
Da 20.000 a 59.999 abitanti	1/146
Da 60.000 a 99.999 abitanti	1/126
Da 100.000 a 249.999 abitanti	1/116
Da 250.000 a 499.999 abitanti	1/89
Da 500.000 abitanti e oltre	1/84


*«In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».

Si aggiunga che ai sensi del suddetto decreto ministeriale, per i comuni viene mantenuta la medesima suddivisione in 12 fasce.

Inoltre, si osserva l'esistenza di una curva ad «U» rovesciata, vale a dire una curva che evidenzia un basso rapporto nei piccoli comuni (1/59 nei comuni fino a 500, mentre il rapporto aumenta gradualmente con la crescita della popolazione residente, raggiungendo il livello massimo nei comuni aventi popolazione compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti (1/159) per poi decrescere, fino a pervenire alla soglia più bassa nei comuni aventi maggiore dimensione demografica.

Si aggiunga che ai sensi del suddetto decreto ministeriale, per i comuni viene mantenuta la medesima suddivisione in 12 fasce.

Inoltre, si osserva l'esistenza di una curva ad «U» rovesciata, vale a dire una curva che evidenzia un basso rapporto nei piccoli comuni (1/59 nei comuni fino a 500, mentre il rapporto aumenta gradualmente con la crescita della popolazione residente, raggiungendo il livello massimo nei comuni aventi popolazione compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti (1/159) per poi decrescere, fino a pervenire alla soglia più bassa nei comuni aventi maggiore dimensione demografica.





Fonte: Elaborazione personale


I dati contenuti nel lavoro di IFEL «I comuni italiani 2020» evidenziano il numero assoluto di dipendenti comunali suddivisi per regione; la loro percentuale per regione; i dipendenti comunali per 1.000 abitanti per regione.

I dipendenti comunali, per regione, 2017

Regione	N. dipendenti comunali		Dipendenti comunali per 1.000 abitanti
	v.a.	%	
Piemonte	26.688	7,1%	6,19
Valle d'Aosta	1.279	0,3%	10,14
Lombardia	55.469	14,7%	5,64
Trentino-Alto Adige	9.623	2,6%	9,01
Veneto	25.236	6,7%	5,21
Friuli-Venezia Giulia	9.032	2,4%	7,48
Liguria	12.353	3,3%	7,94
Emilia-Romagna	27.535	7,3%	6,23
Toscana	24.769	6,6%	6,63
Umbria	5.393	1,4%	6,10
Marche	9.390	2,5%	6,15
Lazio	38.754	10,3%	6,58
Abruzzo	7.214	1,9%	5,49
Molise	1.770	0,5%	5,75
Campania	31.314	8,3%	5,39
Puglia	16.246	4,3%	4,02
Basilicata	3.510	0,9%	6,20
Calabria	14.310	3,8%	7,37
Sicilia	45.503	12,1%	9,07
Sardegna	11.115	3,0%	6,76
ITALIA	376.503	100,0%	6,27

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2019





Fonte: ItaliaOggi, venerdì 26 luglio 2019, pag. 34, su dati Ifel

In buona sostanza, in dieci anni ovvero dal 2007 al 2017, il comparto dei comuni ha comportato la perdita di quasi 100.000 dipendenti, passando da 479.233 a 383.432 unità, pari ad una riduzione del 20%, a causa delle politiche governative che hanno inciso sul sostanziale blocco del turnover che ha prodotto, al contempo, un invecchiamento della forza lavoro comunale che nel 2017 ha toccato la quota di 52 anni per i dipendenti e di 56 anni per i dirigenti.

I dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ISTAT, elaborati dall'IFEL, ci dicono che in Italia, vi sono mediamente 6,40 dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti; percentuale media che varia da regione a regione e oscilla da un massimo di 10,46 dipendenti ogni 1.000 abitanti della Valle d'Aosta ad un minimo di 5,60 dipendenti ogni 1.000 abitanti del Molise.

A sua volta, la Puglia ha 16.580 dipendenti (pari al 4,3% del totale dei dipendenti comunali del nostro Paese che ammontano a 387.782) e registra, mediamente, 4,08 dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti.

Nei comuni associati alla Terra di Leuca, i dipendenti per 1.000 abitanti variano da un minimo di 3,47, registrato nel comune di Montesano Salentino ad un massimo di 5,99, nel comune di Patù e registrano una media di 4,22 dipendenti/1.000 abitanti.

Il comune *benchmark* di Martina Franca ha 3,9 dipendenti/1.000 abitanti, come si registra anche nel comune di Tiggiano.

Personale dipendente dall'unione di comuni

L'attivazione dell'unione di comuni comporta una modificazione sia dell'organizzazione generale delle risorse umane a disposizione dei singoli comuni aderenti alla forma associativa comunale e sia della gestione concernente i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti locali territoriali interessati.

Innanzitutto, il TUEL, all'art. 32, comma 5, prevede che «All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

Il tutto significa che *in primis* i comuni partecipanti alla forma associativa conferiscono alla loro unione le risorse umane e strumentali indispensabili allo svolgimento delle attività unionali; e che l'Unione medesima, a regime, deve conseguire progressivi risparmi di spesa in materia dei personali a seguito dell'adozione di «specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni».

A sua volta la legge statale definisce l'unione di comuni come la naturale proiezione organizzativa dei comuni che di essa fanno parte, finalizzata anche al raggiungimento di risparmi di spesa nell'espletamento delle funzioni fondamentali e sei servizi pubblici, ora missioni e programmi comunali

Inoltre, la L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 114, dispone che «in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione»⁶⁵.

I magistrati contabili sono dell'avviso che il fine ultimo della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali sia quello di fornire alle comunità di riferimento servizi del tutto adeguati, in linea con il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Detto in altri termini, l'unione di comuni deve predisporre un modello organizzativo che riduca effettivamente le spese (e i costi) rispetto al modello gestionale dei singoli comuni, non essendo sufficiente il non superamento dei costi della fase antecedente, nella quale ogni singola funzione veniva svolta dal comune singolo.

Ciò significa che gli enti locali territoriali debbono riorganizzarsi e prevedere che la responsabilità gestionale del servizio sia messa in capo ad unico dipendente, eliminando forme gestionali elusive del principio di esclusività delle responsabilità organizzative.

Ciò detto, nelle unioni di comuni è necessario ribadire che il dipendente del nuovo ente locale⁶⁶ diviene dipendente del nuovo ente, la cui procedura di trasferimento è normata dall'art. 31 del D.Lgs n. 165/2001⁶⁷, il quale dispone che: «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

A sua volta l'art. 2121 del codice civile⁶⁸ che integralmente si riporta, prevede che: «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui

⁶⁵ I giudici contabili hanno fornito indicazioni da seguire per raggiungere l'obiettivo imposto dal legislatore. (cfr. CDC Piemonte, Sez. cont., Parere n.287/2012 – CDC Piemonte, Sez. cont., Parere n.9/2013 – CDC Lombardia, Sez. cont., Parere n.408/2013).

⁶⁶ D.Lgs. n. 167/2000, art. 2, comma 1 «Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni».

⁶⁷ D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in G. U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O., Articolo 31, Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D. Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 80 del 1998).

⁶⁸ Codice civile, art. 2112, *Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*.

condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Ne deriva che il rapporto lavorativo con i singoli dipendenti comunali prosegue con l'unione di comuni senza che vi siano interruzioni di sorta, conservando i lavoratori trasferiti tutti i diritti acquisiti.

L'unione di comuni ha l'obbligo di applicare il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi che vigono per ogni dipendente alla data del trasferimento delle funzioni all'unione medesima, almeno fino alla sottoscrizione del contratto integrativo aziendale della suddetta forma associativa.

A loro volta, i comuni associati, in base al trasferimento delle loro funzioni e dei servizi attuano il congelamento dei posti in organico oggetto di trasferimento, in base al D.Lgs. n. 165/2001, art. 6-bis, il quale nel disporre «*Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni*», al comma 2, prevede che: «Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale».

Nel caso vi sia recesso dall'unione oppure scioglimento dell'unione medesima, è ammesso la reintegrazione del personale nell'organizzazione dei comuni interessati.

Si ribadisce che gli enti locali territoriali che associano le funzioni e i servizi debbono prevedere che la responsabilità del servizio sia in capo ad un unico soggetto che abbia i necessari poteri di organizzazione e di gestione, ai sensi dell'art. 109 del Tuel, il quale dispone che: «gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione».

Il tutto deve richiamarci ad una riflessione sulle «Posizioni organizzative» presenti nei comuni interessati alla forma unionale ed al fatto che esse possono/debbono essere rivisti, nel senso della loro riduzione numerica.

«Posizioni organizzative» istituite nell'ordinamento dal CCNL 31 marzo 1999, il quale, all'art. 8, «Area delle posizioni organizzative», prevedeva che: «1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9».

A sua volta, l'art. 9 contiene la normativa per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e gli articoli 10 e 11, rispettivamente, le regole riguardanti la «Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato» e le «Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche».

Il nuovo CCNL del comparto «Funzioni Locali» del 21 maggio 2018, prevede che le amministrazioni locali hanno l'obbligo di adeguare l'area delle «Posizioni organizzative» alla rinnovata disciplina contrattuale che deve essere compiuta entro il 2 maggio 2019.

La suddetta area delle «Posizioni organizzative» è prevista dall'art. 13 del CCNL 2018, il quale, al comma 1, dispone che «Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum».

Ai sensi del comma 2 «Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C».

In base al comma 3 «Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL».

Ai sensi dell'art. 15 che integralmente si riporta, è previsto che «1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche

l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67».

L'art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative, ai commi 6 e 7, prevede che: «Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14».

Infine, si fa presente che ai titolari di posizione organizzativa possono essere erogati compensi aggiuntivi, in base a quanto previsto dall'art. 18.

Si fa presente, infine, che dal punto di vista delle relazioni sindacali, previste dall'art. 3 del CCNL come «strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei

rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti» si evidenzia che «La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione».

Dal punto di vista delle relazioni sindacali e con riferimento alle posizioni organizzative bisogna attivare il «confronto sindacale», così come previsto dall'art. 5, comma 3, lettere d) ed e) del CCNL.

«Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare».

Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7;
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
- i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative».

Tutto questo, per significare che la situazione delle posizioni organizzative dei singoli comuni aderenti all'unione di comuni «Terra di Leuca» andrebbe rivista, alla luce delle regole sopra esposte che coniugano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con la sua economicità.

Unione di comuni Terra di Leuca	
Numero di posizioni organizzative	
Alessano	4
Castrignano C.	5
Corsano	/
Gagliano C.	3
Miggiano	5
Montesano S.	5
Morciano	4
Patù	4
Salve	4
Specchia	4
Tiggiano	4
Totale	42

Nel possibile trasferimento all'unione di comuni di tutte le funzioni esaminate, si potrebbe determinare un'economia di spesa significativa che potrebbe essere utilizzata nell'erogazione più efficace dei servizi comunali o anche nell'istituzione di nuovi servizi che comporterebbe, a sua volta, l'utilizzo di parte delle attuali posizioni organizzative, senza che vi sia superfetazione organizzativa.

Ipotizzando l'importo annuo massimo della retribuzione di posizione pari a 16.000 euro lordi⁶⁹, si potrebbe determinare la situazione di cui al sottostante grafico.

I suddetti dati di natura organizzativa e finanziaria, intesi al massimo della graduazione legislativamente possibile, vanno letti *cum grano salis*, potendo variare la spesa, in funzione del modello organizzativo prescelto per la gestione dell'unione di comuni.

LA PRECONDIZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI: LA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI

I comuni possono espletare le loro funzioni fondamentali ed erogare i servizi necessari ai cittadini grazie alle risorse finanziarie che riescono ad incassare attraverso l'imposizione tributaria, il pagamento di alcuni servizi, l'indebitamento, ma soprattutto i trasferimenti da parte dello Stato che vengono da questo assegnati ai singoli comuni, così come dispone il TUEL all'art. 149, comma 5, laddove prevede che «sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socioeconomiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale».

I trasferimenti erariali o statali hanno rappresentato una delle più importanti forme di entrata per gli enti locali, almeno fino all'emanazione del D.Lgs. n. 2016/2010, con il quale si è disciplinata la determinazione del fabbisogno standard per comuni province.

Fino al 1984 i trasferimenti da parte dello Stato avvenivano con rimborso a piè di lista, fatto che ha determinato una erogazione degli stessi libera dai principi di distribuzione mirata.

Dopo che il D.Lgs. n. 504/1992 aveva proceduto ad una parziale sistemazione della materia, il D.Lgs. 30 giugno 1997 n. 244 ha inserito nell'ordinamento una disciplina organica dei trasferimenti, avente il fine del riequilibrio e della perequazione delle somme attribuite, sulla base di un fabbisogno standardizzato di fondi per le Province e per i comuni, assumendo a base i servizi indispensabili e quelli maggiormente diffusi.

A sua volta, la riforma concernente il federalismo fiscale municipale ha previsto la «riduzione dei trasferimenti erariali» già disposti in precedenza a favore dei comuni poiché a beneficio di essi si erano determinate maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione ai gettiti di alcuni tributi statali gravanti sugli immobili nonché dalla compartecipazione all'IVA e quelle scaturenti dai gettiti di tributi devoluti ai comuni, oltre che del maggiore gettito ICI (sostituita nel 2012 dall'IMU).

Con riguardo alla situazione dei trasferimenti erariali degli undici comuni della terra di Leuca oggetto di studio, nella tavola sottostante sono riportati i dati 2010-2019, concernenti i suddetti enti locali territoriali del Sud Salento.

I dati riportati sotto, ci permettono di effettuare alcune considerazioni d'ordine finanziario, sia di natura disaggregata, sia di natura aggregata.

- ✓ Il comune di Alessano, negli anni 2010-2021, vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 460.006, pari a -31,24%;
- ✓ il comune di Castrignano del Capo, negli anni 2010-2021, vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 501.260,68, pari a -65,03%;
- ✓ il comune di Corsano, negli anni 2010-2021 vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro, 198.574,04, pari a -16,03%;
- ✓ il comune di Gagliano del Capo, vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 391.869,09, pari a -28,33%;
- ✓ il comune di Miggiano, negli anni 2010-2021, vede aumentare i suoi finanziamenti statali di euro 177.305,33, pari a +15,88%;
- ✓ il comune di Montesano Salentino vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 111.174,91, pari a -16,11%;

⁶⁹ Appare del tutto evidente che trattasi di una stima al massimo delle possibilità finanziarie, poiché le indennità possono variare (e variano) da comune a comune.


- ✓ il comune di Morciano di Leuca vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 225.425,69, pari a -27,81%;
- ✓ il comune di Patù vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 98.268,18, pari a -25,11%;
- ✓ il comune di Salve vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 674.582,31, pari a -69,71%;
- ✓ il comune di Specchia vede ridotti i suoi finanziamenti statali di euro 172.610,66, pari a -16,40%; il comune di Tiggiano vede aumentati i suoi finanziamenti statali di euro 64.067,71, pari a +7,85%.

La situazione evidenziata nelle tavole e nei grafici riportati sopra, evidenzia la problematica situazione finanziaria dei comuni in esame che sono costretti, spesso, a pareggiare i propri bilanci, ricorrendo, da un lato alla rivisitazione della quantità e qualità dei servizi erogati al cittadino e dall'altro usando la leva dell'aumento dell'imposizione tributaria; salvo che essi non vogliano fare ricorso ad un profondo riordino concernente l'erogazione dei servizi locali fondato sull'associazionismo comunale e/o territoriale basato, in questo caso sulla fusione dei tre comuni, in quanto sia le forme associative locali, sia le forme aggregative comunali comportano anche, l'attribuzione di incentivi straordinari da parte dello Stato (e della propria Regione), aggiuntivi alle risorse finanziarie statali ordinarie che continuerebbero ad essere conseguite.


Trasferimenti statali in euro 2010-2021 comuni Terra di Leuca

Anno	Alessano	Castrignano	Corsano	Gagliano	Miggiano	Montesano	Morciano	Patù	Salve	Specchia	Tiggiano	Tot. e %
2010	1.472.885,25	770.699,81	1.238.628,52	1.382.824,48	939.171,63	690.021,92	810.341,72	391.283,59	967.597,72	1.051.905,33	751.752,89	10.467.112,86
2021	1.012.879,24	269.409,13	1.040.054,48	990.955,39	1.116.476,96	578.847,01	584.916,03	293.015,41	293.015,41	879.294,67	815.820,60	7.581.668,92
Diff.	-460.006	-501.260,68	-198.574,04	-391.869,09	+177.305,33	-111.174,91	-225.425,69	-98.268,18	-674.582,31	-172.610,66	64.067,71	-2.885.443,94
Diff. %	-31,24%	-65,03%	-16,03%	-28,33%	+15,88%	-16,11%	-27,81%	-25,11%	-69,71%	-16,40%	+7,85%	-27,28%

Trasferimenti statali 2019-2021 Terra di Leuca



Riduzione trasferimenti statali 2010-2021



La situazione evidenziata, evidenzia la problematica situazione finanziaria dei comuni che sono costretti, spesso, a pareggiare i propri bilanci, ricorrendo, da un lato alla rivisitazione della quantità e qualità dei servizi erogati al cittadino e dall'altro usando la leva dell'aumento dell'imposizione tributaria; salvo che essi non vogliano fare ricorso ad un profondo riordino concernente l'erogazione dei servizi locali fondato sull'associazionismo comunale e/o territoriale basato, in questo caso sulla fusione dei tre comuni, in quanto sia le forme associative locali, sia le forme aggregative comunali comportano anche, l'attribuzione di incentivi straordinari da parte dello Stato (e della propria regione), aggiuntivi alle risorse finanziarie statali ordinarie che continuerebbero ad essere conseguite.

Gli incentivi alle unioni di comuni e il raffronto con gli incentivi per la fusione di comuni

L'unione di comuni «ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi» è incentivata finanziariamente, sia da parte dello Stato e sia da parte delle singole regioni.

Il riferimento per la concessione dei contributi alle unioni di comuni è il D.M. 01/09/2000, n. 318 del Ministero dell'interno⁷⁰, come modificato dal D.M. 01/10/2004 n. 289 del Ministero dell'interno⁷¹

Il suddetto D.M. n. 318/2000, prevede che l'unione di comuni, sia privilegiata nel riparto dei contributi rispetto alla fusione di comuni e alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni comunali, in quanto alla forma unionale spetta il 60% del totale dei fondi erariali che ogni anno sono appositamente destinati in base a quanto disposto dalla vigente normativa; mentre alle fusioni di comuni spetta il 15% e alle comunità montane il 25%.

Il contributo alle Unioni è concesso in base:

- a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3;
- b) al numero di comuni facenti parte dell'Unione secondo quanto previsto dall'articolo 4;

⁷⁰ Ministero dell'interno, D.M. 01/09/2000, n. 318, *Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali*, pubblicato in G.U. 3 novembre 2000, n. 257.

⁷¹ D.M. 01/10/2004 n. 289 del Ministero dell'interno, *Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali*, in G.U. n. 283 del 2 dicembre 2004.

c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5».

Il contributo determinato in base ai suddetti parametri viene aumentato del 5% allorquando l'unione «coincida esattamente con gli àmbiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni».

Qualora i fondi erariali siano insufficienti a finanziare le unioni di comuni, si procede alla riduzione del contributo spettante in modo proporzionale.

Il contributo alle unioni è concesso su richiesta da parte delle stesse e può essere aumentato nel caso di ampliamento dei comuni aderenti all'unione medesima o di conferimento di nuovi servizi, intendendosi che i contributi assegnati cessano, se l'esercizio associato dovesse terminare.

Relativamente al parametro della popolazione, ad ogni unione di comuni spetta «un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali», rideterminato ogni dieci anni e a seguito di variazione del numero di comuni costituenti l'unione interessata, secondo il seguente schema:

- «a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
 b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
 c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
 d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
 e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
 f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
 g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
 g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

La determinazione dei contributi alle unioni di comuni compete anche in base ai comuni partecipanti ad essa.

Ai sensi dell'art. 5 «a ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali».

Si applicano le percentuali secondo il sottostante schema:

- «a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
 b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di quattro comuni;
 c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo 10 comuni;
 d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni».

Come prevede il comma 3, il suddetto contributo viene rideterminato allorquando varia il numero dei comuni che costituiscono l'unione.

A sua volta, l'art. 5 prevede la «Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata», il quale al comma 1, dispone che: «in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi».

Il comma 3 dispone che in base ai servizi esercitati, ad ogni unione di comuni e a ogni comunità montana spetta un contributo secondo le percentuali riportate nel sottostante schema:

- | |
|--|
| <p>a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;</p> <p>b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;</p> <p>c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi».</p> |
|--|

Così come prevede il comma 4, «la percentuale di cui al comma 3 è elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico; mentre la percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi».

I commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono che «ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.

Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti».

Gli incentivi regionali concernenti l'unione di comuni sono disciplinati dalla legge regionale della Puglia, L.R. n. 34/2014 e dalla L.R. n. 32/2016⁷² che dettano norme «per l'attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali».

Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 «2. La Regione Puglia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione; dei commi 28 e 30 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010; dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell'articolo 19 del D.L. n. 95/2012; degli articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni, incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni, disciplina l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle unioni di comuni e le convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la legge disciplina:

- a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
- b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
- c) la promozione e il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni».

L'art. 4, rubricato «Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», al comma 1 prevede che: «nella ripartizione delle risorse disponibili, la giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

- a) fusioni di comuni;
- b) unioni di comuni;
- c) convenzioni;
- d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;
- e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;

⁷² Puglia, L.R. 01/08/2014, n. 34, *Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*, pubblicata nel B.U. Puglia 4 agosto 2014, n. 105; Puglia, L.R. 21/11/2016, n. 32, *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*, pubblicata nel B.U. Puglia 22 novembre 2016, n. 134.

- f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;
- g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;
- h) appartenenza dei comuni alle aree interne».

I commi 2-9, dispongono che: «2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni e unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni.

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l'unione.

8. La giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono».

I criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 34/2014 sono contenuti nella delibera della giunta regionale, n. 326/2014 che precisa l'istruttoria delle domande, la graduatoria delle domande ammesse a contributo, i soggetti beneficiari, i contenuti minimi necessari delle convenzioni o delle delibere di affidamento, i contenuti minimi necessari dei progetti di riorganizzazione, i tempi e modalità di presentazione delle domande, la misura del contributo regionale, l'istruttoria per gli studi di fattibilità, la graduatoria degli studi di fattibilità, la concessione dei contributi, la liquidazione dei contributi, la rinuncia e decadenza dai contributi.

La deliberazione della giunta regionale, n. 2405/2019 dispone il riparto delle risorse finanziarie spettante alle unioni di comuni ed evidenzia che l'unione «Terra di Leuca» non ha trasferito alcuna funzione fondamentale comunale alla forma associativa comunale, come del resto avviene per la stragrande maggioranza delle unioni della Puglia, beneficiando comunque degli incentivi finanziari previsti dalla legislazione regionale solo per il trasferimento all'unione di comuni di alcuni servizi.

Scriva a tale proposito il legale rappresentante dell'unione «Terra di Leuca» nella domanda per la richiesta di contributi per l'anno 2022 (lettera A dei "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 1° agosto 2014 n. 34"), dichiara che la forma associativa ha svolto effettivamente in forma associata i sottoelencati servizi comunali:

- ❖ «nell'ambito della FUNZIONE a) (di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:

- 1) il servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC);
- 2) il servizio di prevenzione e lotta al randagismo;
- 3) il servizio delle attività culturali, turistiche e marketing del territorio;
- 4) servizio associato delle funzioni di ufficio stampa;
- 5) il servizio di Ufficio Tecnico per i lavori di conversione dell'attuale struttura da canile - rifugio intercomunale a canile sanitario intercomunale;

- ❖ nell'ambito della FUNZIONE d) (di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 e s.m.i.) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:

1) il servizio di rilascio autorizzazioni paesaggistiche attraverso la nomina dei componenti, la gestione del funzionamento della Commissione Paesaggistica e la determinazione del danno ambientale (indennità risarcitoria);

- ❖ nell'ambito della FUNZIONE f) (di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 e s.m.i.) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi:

1) il servizio di gestione dei servizi di trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani».

- ❖ Inoltre, in aggiunta alle funzioni fondamentali dianzi indicate, l'unione «Terra di Leuca» svolge il «Servizio di gestione integrata per la realizzazione - quale soggetto attuatore - degli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro - regione Puglia "Area Interna Sud Salento" sottoscritto nel maggio 2020 per la realizzazione delle azioni della Strategia delle Aree Interne, esteso anche alla c.d. unione rafforzata, composta oltre che dagli 11 comuni aderenti all'unione anche dai comuni di Presicce-Acquarica e Taurisano per un totale di circa 69.000 abitanti. Come da schede attuative dell'Accordo, l'unione è deputata all'attuazione delle azioni di Trasporto a chiamata (TAD), di ristrutturazione della rete di supporto (viabilità), di "Paesaggio post-xylella" (riqualificazione ambientale), di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica (Turismo), di rafforzamento della Pubblica amministrazione e del servizio di Protezione Civile».

Il tutto significa che, al netto di quanto positivamente attivato in termini di servizi comunali, almeno dal punto di vista potenziale, molto di più si potrebbe compiere magari migliorando anche la performance in tema di conseguimenti di ulteriori incentivi all'unione di comuni che potrebbero comunque essere molto più consistenti

nel caso di fusione di comuni, rispetto a quanto percepito per l'unione di comuni»⁷³.

Fusione di comuni: cenni

Al fine di offrire agli amministratori di tutti gli enti locali territoriali dell'unione «Terra di Leuca» ulteriori spunti di riflessioni in tema di riordino territoriale e istituzionale, si dirà che le funzioni comunali fondamentali, così come previste dal D.L. n. 5/2012⁷⁴ possono essere espletate, ovviamente, da un comune sorto dal processo di fusione classico o attraverso quello d'incorporazione.

⁷³ Fonte: Unione di comuni «Terra di Leuca», domanda per la richiesta di contributi per l'anno 2022, prot. n. 1904 del 30 settembre 2021.

⁷⁴ D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*. (12G0117), in G.U. Serie Generale n. 156 del 06-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 141, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).



Funzioni comunali fondamentali

L'evoluzione della normativa italiana in materia di fusione di comuni

Antecedentemente all'ingresso nell'ordinamento della L. n. 142/1990, il D.P.R. n. 616/1977, all'art. 16, rubricato *circoscrizioni comunali*, comma 3, disponeva che: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Entrata in vigore la legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L. n. 142/1990), la fusione di comuni veniva disciplinata dall'art. 11, rubricato *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*, il quale prevedeva che: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Se con il D.P.R. n. 616/1977 venivano frenate le velleità municipalistiche di numerose realtà territoriali che agivano nel senso della conquista della loro autonomia istituzionale, ponendo l'art. 16, comma 3, uno sbarramento di natura demografica di almeno 5.000 abitanti, con l'art. 11, della L. n. 142/1990, la soglia per poter far nascere nuovi comuni veniva innalzata a 10.000 abitanti, salvo

che il nuovo comune fosse il prodotto di un processo di fusione intercomunale, nel qual caso veniva consentita la deroga al limite demografico dei 10.000 abitanti⁷⁵.

L. 142/1990⁷⁶ ha rappresentato il primo sforzo prodotto dalla politica in tempi recenti, di agire sulla *vexata quaestio* dell'eccessivo frazionamento del sistema amministrativo locale italiano.

La fusione di comuni era già prevista dall'art. 26 della suddetta legge sull'ordinamento degli enti locali, seppur con riferimento all'unione di comuni, dove si disponeva che due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, potevano costituire un'Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, ma solo «in previsione di una loro fusione» e che «entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta»; inoltre, nel caso in cui la regione avesse erogato contributi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, «dopo dieci anni dalla costituzione, l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione».

A sua volta, l'art. 26-*bis*, della L. n. 142/1990, per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, prevedeva che le regioni dovevano provvedere a disciplinare, con proprie leggi le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.

A seguito della modificazione della L. n. 142/1990, operata dalla legge "Napolitano-Vigneri"⁷⁷, l'art. 6, ha modificato l'istituto dell'Unione di comuni, ritenendolo come fattispecie di gestione associata di funzioni e non più come modello organizzativo necessariamente prodromico alla fusione di Comuni.

Ciò vuole dire che dapprima le unioni di comuni erano interessate al processo di fusione, poiché la L. n. 142/1990, all'art. 26, nel disciplinare le forme associative unionali, prevedeva che esse, entro dieci anni dalla loro costituzione, dovessero portare alla fusione degli enti coinvolti o allo scioglimento dell'unione stessa; fatto che può essere considerato, a buona ragione, una delle cause dell'insuccesso delle Unioni di comuni, in quanto sullo sfondo di quest'ultime vi era un impegno irreversibile dei comuni partecipanti all'unione, costituito, appunto, dalla fusione finale dei comuni interessati.

Le regioni, inoltre, nella disciplina delle incentivazioni, dovevano favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori, con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione, oltre a prevedere, in ogni caso, una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale e promuovere le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo, comunque, ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

L'istituzione di un nuovo comune a seguito del processo di fusione, inteso quale risultato classico della soppressione di più comuni preesistenti o dell'incorporazione di un comune in un altro già esistente, è sottoposta dalla Costituzione a differente disciplina, in base all'appartenenza o meno dei comuni interessati alla medesima Regione.

a) Se i comuni che intendono fondersi appartengono a regioni differenti, bisogna fare riferimento all'art. 132, comma 2 Cost., il quale dispone che: «si può, con l'approvazione della maggioranza delle

⁷⁵ Ai sensi del d.lgs. 27 aprile 1992, n. 282, *Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta* (in G.U. 16 maggio 1992, n. 113), art. 3, comma 1: «in deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica».

⁷⁶ L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, in G. U. 12 giugno 1990, n. 135, S. O.

⁷⁷ L. 3 agosto 1999, n. 265, *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

b) La fusione di comuni appartenenti alla medesima regione, ma che sono ricompresi in province differenti, rientra infine nel campo di applicazione dell'art. 133, comma 1 Cost. che assegna alla potestà legislativa statale l'istituzione e la determinazione delle circoscrizioni provinciali.

c) Nel caso di comuni che intendano fondersi, appartenenti ad una medesima regione e provincia, si versa nella situazione prevista dall'art. 133, comma 2, il quale prevede che: «la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Se ne deduce che, in tale caso, il potere di istituire un nuovo comune appartenga alla regione: «sentite le popolazioni interessate».

L'art. 117 Cost., dispone che alle regioni è conferita potestà legislativa esclusiva in tema di circoscrizioni comunali; mentre l'art. 133, comma 2 Cost., evidenzia due principi importanti concernenti l'istituzione di nuovi comuni: il primo, riguardante la riserva di legge regionale e non più semplici provvedimenti amministrativi, come avveniva nel passato; il secondo, l'obbligo di consultazione delle popolazioni interessate finalizzata all'ottenimento del necessario consenso dei soggetti interessati.

Come visto, già il D.P.R. n. 616/1977⁷⁸, all'art. 16, rubricato "circoscrizioni comunali", comma 3, disponeva che: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»; mentre nel recente passato le modificazioni territoriali erano disciplinate dall'art. 11, della L. n. 142/1990, rubricato "*Modificazioni territoriali, fusione ed istituzione di comuni*", il quale prevedeva che l'istituto della fusione era l'unico modo di istituire comuni che avessero la popolazione inferiore a 10.000 abitanti o che la cui costituzione comportasse, come conseguenza, che altri comuni scendessero sotto tale limite demografico, visto l'inciso presente nel medesimo art. 11 che faceva salvi i casi di fusione.

Le regioni potevano modificare le circoscrizioni comunali dei comuni nelle forme previste dalla legge regionale «sentite le popolazioni interessate» ed avevano anche il dovere di predisporre un apposito programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e di aggiornarlo «ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'art. 26».


Alla legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante fusione era rimesso il compito di prevedere adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità di origine o ad alcune di esse.

Veniva disciplinata la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni aventi popolazione superiore e quella di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nel primo caso (fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni aventi popolazione superiore) lo Stato era tenuto ad erogare, oltre agli eventuali contributi della regione, appositi contributi straordinari, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, parametrati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono; nel secondo caso (fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) i contributi straordinari venivano calcolati per ciascun comune.

Qualora avvenisse la fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari venivano calcolati solo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e venivano iscritti nel bilancio del comune istituito a conclusione del procedimento di fusione, con l'obbligo di destinare non meno del 70 per cento per le spese concernenti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati all'interno del territorio dei comuni soppressi che avevano popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

⁷⁸ D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*, in G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S. O.

A decorrere dal 6 maggio 2014, le modificazioni territoriali sono regolate dal novellato art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dopo aver ribadito che: «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale», dispone che: «salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite».



Fonte: Elaborazione personale. Modello di fusione di comuni "ordinaria", art. 15 TUEL

La fusione di comuni nella legge Delrio

Con la legge cosiddetta "Delrio"⁷⁹, l'ordinamento giuridico degli enti locali territoriali si arricchisce di nuove disposizioni, sotto riportate:

a) per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo ente locale territoriale nato dal processo di fusione, cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e

⁷⁹ L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, in G.U. n. 81 del 7 aprile 2014.

agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del TUEL, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano agli enti oggetto della fusione;

c) i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo soggetto giuridico locale dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

d) al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni;

e) a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro;

f) alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

g) le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

h) con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo;

i) i comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini d'indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei

limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente;

j) il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso;

k) gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti

dalla legge regionale che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale;

l) i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti;

m) le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo,

a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione;

n) tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori;

o) salva diversa disposizione della legge regionale:

1) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

2) alla data d'istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

1) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti;

p) il comune risultante da fusione:

✓ approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

✓ ai fini dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

✓ approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto;

q) la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti;

r) dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale, resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti;

s) l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali; mentre il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali;

t) nel nuovo comune istituito mediante fusione, possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti;

u) i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al

comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità dell'ente locale cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione, è data facoltà di modificare anche la denominazione del

comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione;

v) le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione;

w) i comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa;

x) i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

Inoltre, i comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, decorre dal terzo anno successivo a quello d'istituzione.

Inoltre, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) a decorrere dal 2016 consente che i comuni sorti da processo di fusione possano assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale).

La legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), relativamente ai vincoli di finanza pubblica assegna per gli anni 2017, 2018, 2019, spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono un beneficio che lo Stato concede alle regioni che si riflette sugli enti locali. In sostanza, lo Stato accorda un aiuto relativo agli obiettivi del patto di stabilità interno alla regione e questa lo ripartisce tra i comuni e le province del territorio di propria competenza.

Con le suddette misure di flessibilità (c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) si è cercato di definire meccanismi di compensazione regionale e nazionale in grado di rendere più sostenibili gli obiettivi finanziari.

A tale proposito, sempre la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevede che i comuni istituiti mediante fusione, pur non essendo esenti dai vincoli di finanza pubblica usufruiscono di corsie preferenziali nell'assegnazione degli "sconti" sul pareggio di bilancio⁸⁰.

⁸⁰ Cfr. SERGIO L., SERGIO S., *La fusione di Comuni in Puglia: istruzioni per l'uso, Manuale tecnico pratico per addetti ai lavori e non*, Tricase, Libellula, 2018, pp. 19-24.

La fusione di comuni per «incorporazione»

La fusione di comuni «per incorporazione» è un istituto previsto dalla suddetta L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130, nel quale è specificato che: «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione».

L. n. 56/2014, sempre all'art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l'incorporazione sarà disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, stabilisce che «il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Ciò detto, ne deriva che il processo di fusione per incorporazione non determina l'istituzione di un nuovo comune, ma solo la modifica dei confini del comune incorporante, con la risultante che a quest'ultimo competono tutte le situazioni attive e passive del comune incorporato.

Ne scaturisce, pertanto, un'importante conseguenza; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

Occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, gli organi del comune risultante dall'aggregazione saranno solo quelli che sono espressione dell'ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto importante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

L'anticipo dell'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo comune rinunciarebbe a gran parte della propria identità politica, vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del referendum, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del comune incorporante, ponendosi, tale possibilità, come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione

Per ciò che attiene la prassi applicativa, le due tipologie di fusione divergono anche per un altro aspetto; vale a dire che la fusione tradizionale di solito si determina tra piccoli comuni o comunque generalmente investe due o più comuni che non hanno dimensioni demografiche assai differenti tra loro e dà luogo ad un nuovo ente locale territoriale che per territorio, economia, numero di abitanti, mette su di un piano di sostanziale uguaglianza e parità i comuni che si sono estinti; mentre la fusione che si realizza per il tramite di un processo d'incorporazione, si pone sempre (come del resto avviene con la fusione classica) l'obiettivo del riordino territoriale e della semplificazione della maglia amministrativa attraverso la riduzione del numero complessivo dei comuni del nostro Paese, ma realizza una posizione di superiorità dimensionale ed economica del comune incorporante, diversamente da quello che avviene nei confronti del comune incorporato che a sua volta si estingue per ingresso nel comune incorporante, il quale, mantiene la propria personalità, i propri organi e succede, come visto, a titolo universale al comune incorporato.

Solo a titolo d'esempio, si può aggiungere che la fusione per incorporazione potrebbe funzionare nel governo della città metropolitana, dove le piccole realtà comunali, generalmente escluse dal processo di rappresentanza, potrebbero trovare la loro ragione d'essere proprio tramite la fusione che renderebbe anche la città metropolitana soggetto giuridico meno pletorico, nel quale potrebbe essere più agevole l'assunzione delle decisioni d'assumere.

Ciò detto, svariate leggi regionali di riordino territoriale richiamano, già da tempo, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali.

Infatti, a tale proposito si può menzionare la L.R. n. 143/1973 della regione Abruzzo, art. 8, «*Istituzione di nuovi comuni*», che prevede l'ipotesi di «incorporazione di uno o più comuni in altro comune contiguo», dove è stabilito che «l'incorporazione [...] è equiparata alla fusione di comuni, mediante l'istituzione di un comune nuovo»; la L.R. n. 54/1974 della regione Campania, art. 3, nel quale ribadisce che «[...] l'incorporazione di un comune in un altro della medesima provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2 [vale a dire la fusione tra comuni tradizionale]»; la L.R. n. 25/1992 della Regione Veneto, che all'art. 3, dispone che: «la variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: [...] nell'incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune»; la L.R. n. 10/1995 della regione Marche, la quale all'art. 3, precisa che: «il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un comune in un altro contermini; b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermini; [inoltre] ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermini devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini»; la L.R. n. 24/1996 della regione Emilia-Romagna, art. 20, che al comma 2 prevede che: «ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo comune di più comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più comuni in un altro contiguo, deve intendersi equiparata alla fusione di comuni operata mediante istituzione di un comune nuovo»; la L.R. n. 29/2006 della regione Lombardia, la quale, all'art. 5, «*Mutamento circoscrizioni comunali*», parla di «aggregazione di un comune ad altro comune contiguo»; la L.R. n. 68/2011 della regione Toscana, la quale all'art. 64 stabilisce che: «in caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio comunale»; la L.R. n. 34/2014 della regione Puglia che all'art. 6, comma 4, dispone che: «su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, la giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune».

Per ciò che attiene la regione Calabria, la L.R. n. 15/2006⁸¹ disciplina la fusione di comuni all'art. 5, nel quale non è specificamente prevista la fusione di comuni; anche se essa può implicitamente essere ritenuta vigente nell'ordinamento regionale, in quanto al comma 1 è disposto che: «fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei comuni».

Nella fusione per «incorporazione» di uno o più comuni in un comune che deve essere sempre contiguo, la promozione di tale forma di aggregazione comunale compete sempre ai comuni interessati, fermo restando il procedimento previsto dall'art. 15, comma 1, del TUEL, vale a dire che è alla regione che compete l'onere di modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni coinvolti dal processo di fusione, a norma degli artt. 117 e 133 Cost., dopo che siano state «sentite le popolazioni interessate», con le modalità previste dalla legge regionale.

L'istituto della fusione di comuni, tanto nella sua versione ordinaria o classica, ex art. 15 del TUEL, quanto in quella per «incorporazione», ex art. 1, comma 130, della L. n. 56/2014, non è di facile applicazione, a causa della resistenza opposta in molti casi dalle amministrazioni comunali che spesso la osteggiano con motivazioni le più disparate o dell'opposizione riveniente dai cittadini, timorosi di perdere la propria identità socio-culturale, a causa dell'aggregazione di territori un tempo autonomi.

Proprio per superare alcune azioni di blocco alle politiche di cambiamento, ma soprattutto per sostenere nuovi modelli organizzativi, tramite i quali tentare di migliorare le prestazioni di servizi erogate ai cittadini e alle imprese da parte dei comuni, da tempo lo Stato incentiva finanziariamente quelle istituzioni comunali che sulle forme aggregative innovative che da un lato riducono la miriade di piccoli comuni e dall'altro tentano di percorrere la strada dell'efficienza, efficacia ed economicità nel governo locale del territorio.

Ciò detto, nelle svariate leggi regionali di riordino territoriale che richiamano, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali, è sempre necessario il preventivo parere delle popolazioni interessate alla fusione che può essere richiesto tramite referendum consultivo ovvero, così come disposto dall'art. 15 del TUEL, «nelle forme previste dalla legge regionale».

Per la Corte Costituzionale «[...] l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei comuni, è espressione di un «generale principio ricevuto dalla tradizione storica» che vuole la partecipazione delle comunità locali a «talune fondamentali decisioni che le riguardano». Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle regioni, al fine di «evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate»⁸².

Occorre prestare attenzione a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, in ordine al referendum consultivo, necessario per «sentire le popolazioni interessate» prima di addivenire alla fusione di comuni, in quanto la magistratura contabile ritiene che «[...] per quanto attiene alla materia oggetto di referendum consultivo locale - il Consiglio di Stato ha ritenuto rientranti nelle "materie di esclusiva competenza locale" quelle sulle quali l'ente locale disponga di potestà decisionale; valutando in sostanza il referendum consultivo quale strumento di supporto dell'attività provvedimentale degli organi dell'ente locale, il quale deve perciò disporre in materia di una competenza primaria a deliberare in via definitiva (C. d. S., Sez. I, pareri n. 2073/1992 e n. 3045/1996) [invece] la materia del referendum consultivo per la fusione di comuni rientra nelle competenze della regione nell'ambito della complessa procedura di cui allo stesso titolo II, della legge regionale n. 12/1976, con spese [per lo svolgimento del referendum] a carico della regione [...] giudica pertanto la Sezione che il referendum consultivo in materia di fusione di comuni indetto per il giorno [...] nel comune di

⁸¹ L.R. 24/ novembre 2006, n. 15, *Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai comuni*, in B.U. Calabria primo dicembre 2006, n. 22, S.O. 4 dicembre 2006, n. 1.

⁸² Corte Costituzionale, 15 settembre 1995, n. 433.

[...] non possa rientrare in quelle “materie di esclusiva competenza locale”, per le quali sole detto istituto (referendario) è previsto [...] sia la irregolarità della procedura, sia *a fortiori* l’evidente preventiva carenza di potere del comune all’espletamento di un referendum in materia rimessa normativamente alla competenza della regione, consentono alla Sezione di ravvisare nel comportamento del sindaco concretatosi nell’atto di indizione del referendum, l’elemento soggettivo della colpa grave, per non avere impedito - attraverso il legittimo e generale potere di annullamento della procedura, in sede di esercizio del potere di autotutela - il verificarsi di un danno per le finanze comunali conseguente ad una consultazione che le richiamate norme allocano in ben altra procedura, intestata ad altra autonomia (la regione)⁸³.

Ad avviso della Corte Costituzionale, la lettura del secondo comma dell’art. 133 Cost., è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è richiesta sia per l’istituzione di nuovi comuni, sia per la modificazione delle loro circoscrizioni; in linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo comune, così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, “residua” del comune di origine; altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali».

Ritornando alla «fusione per incorporazione» e alla «L. n. 56/2014», art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l’incorporazione è disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, è stabilito che «il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Da ciò ne deriva che al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo comune, ma solo la modifica dei confini del comune incorporante, con la risultante che a quest’ultimo ente competono tutte le situazioni attive e passive del comune incorporato.

Ne scaturisce un’importante conseguenza, proprio per quanto detto; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l’onere dell’eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

Per ciò che attiene la rappresentatività, occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, emerge che gli organi del comune risultante dall’aggregazione saranno solo quelli che sono espressione dell’ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto rilevante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite, ai fini dell’articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».


Tale procedura, che anticipa l’ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l’incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo ente locale territoriale rinunciarebbe a gran parte della propria identità politica, vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l’esito del referendum nell’ipotesi di fusione per incorporazione potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l’umore della

⁸³ Corte Conti reg., (Toscana), Sez. giurisd., 01/07/2003, (ud. 01/07/2003, dep. 01/07/2003), n. 527.

popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del comune incorporante, ponendosi tale possibilità come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione.

Le due tipologie di fusione tra enti si riavvicinano, relativamente alla loro forma di sostegno finanziario da parte dello Stato e della regione, poiché la vigente normativa mette sullo stesso piano dei trasferimenti, sia la fusione tradizionale e sia quella per incorporazione⁸⁴.



Fonte: Elaborazione personale. Modello di fusione di comuni "per incorporazione", art. 1, comma 130, legge n. 56/2014.

Gli incentivi statali alle fusioni di comuni

Nel corso della XVII legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018), a seguito delle innovazioni ordinamentali introdotte dalla legge n. 56/2014 (c.d. legge «Delrio»), sono state emanate numerose disposizioni, tese all'incentivazione di natura finanziaria dei processi di riordino territoriale basato sulla fusione di comuni.

A partire dal 2014, a seguito dell'emanazione della legge n. 56/2014, si è sviluppato un notevole interesse da parte dei comuni nei confronti della "nuova" forma di riordino territoriale, tenuto conto

⁸⁴ D.L. 24/06/2014, n. 90, *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, in G. U. 24 giugno 2014, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114. L'art. 23, comma 1, lett. f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge n. 114/2014), prevede che: «l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: Art. 20. - (*Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni [...].».

anche del quadro politico-finanziario assai problematico per le casse comunali, in quanto i processi di accorpamento dei comuni incrementano le entrate degli enti locali territoriali interessati, grazie all'erogazione dei contributi straordinari spettanti ai comuni fusi che via via nel corso degli anni sono andati aumentando.


Con l'articolo 20 del D.L. n. 95/2012, il contributo straordinario era commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti; contributo che non riguarda gli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché gli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, poiché si tratta di territori dove è in vigore particolare disciplina per la concessione dei trasferimenti agli enti locali.

A sua volta, il D.L. n. 90/2014, estendeva il contributo straordinario alle fusioni per incorporazione e introduceva un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario, che, pur commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, è stato fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro, per le fusioni realizzate dal 2012.

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 17-18, L. n. 208/2015), per un verso aveva stabilizzato a regime la destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni all'interno del *Fondo di solidarietà comunale*, per complessivi 60 milioni annui e per altro verso aveva elevato, tanto la percentuale del contributo spettante a ciascun comune dal 2016, fissata al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti nel 2010 (in luogo del precedente 20%), quanto il limite massimo del contributo per ciascun beneficiario, fissato in 2 milioni di euro.

Successivamente la percentuale di riferimento rispetto ai contributi assegnati nel 2010 è stata ulteriormente aumentata dalle ultime due leggi di bilancio, che, fissando il limite massimo del contributo per ogni beneficiario a 2 milioni di euro, era stata portata, prima, al 50 per cento per l'anno 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e poi al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017).

Di conseguenza, a partire dal 2018, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è assegnato un contributo annuo e per dieci anni pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni per ciascun beneficiario, previsto dal comma 17, lettera b), della L. n. 208/2015.



Fonte: Elaborazione personale.

Trattasi di «**contributo statale massimo concesso**» poiché la sua effettiva attribuzione ai comuni oggetto di fusione, va vista in funzione del numero delle fusioni che effettivamente si sono realizzate nell'anno di riferimento, potendo esso, in linea teorica, diminuire o persino aumentare, favorendo all'inizio le fusioni più "vecchie".

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato il 17 maggio 2018 sul proprio sito istituzionale il Decreto 27 aprile 2018 che fissa le modalità ed i termini da applicare a decorrere dal 2018 per l'attribuzione dei contributi alle fusioni di comuni realizzate dal 2012 in poi. Queste, in sintesi, le condizioni previste dal provvedimento.

Ai nuovi comuni istituiti attraverso la procedura della fusione è destinato, «per un massimo di 10 anni», un contributo straordinario pari al 60% (contro il precedente 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte della fusione, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti per legge e in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna fusione.

Con riferimento ai comuni della «Terra di Leuca» si ha la seguente situazione relativa ai trasferimenti erariali.

Trasferimenti statali in euro 2010-2021 comuni Terra di Leuca												
Anno	Alessano	Castrignano	Corsano	Gagliano	Miggiano	Montesano	Morciano	Patù	Salve	Specchia	Tiggiano	Tot.
2010	1.472.885,25	770.699,81	1.238.628,52	1.382.824,48	939.171,63	690.021,92	810.341,72	391.283,59	967.597,72	1.051.905,33	751.752,89	10.467.112,86

Trasferimenti statali in euro 2010 comuni Terra di Leuca												
Anno	Alessano	Castrignano	Corsano	Gagliano	Miggiano	Montesano	Morciano	Patù	Salve	Specchia	Tiggiano	Totale
2010	1.472.885,25	770.699,81	1.238.628,52	1.382.824,48	939.171,63	690.021,92	810.341,72	391.283,59	967.597,72	1.051.905,33	751.752,89	10.467.112,86

Totale trasferimenti erariali erogati agli undici comuni Terra di Leuca nell'anno 2010

Euro 10.467.112,86

Percentuale del 60%

Euro 6.280.267,716

Contributo statale annuale

Limite massimo annuale concedibile al nuovo comune:

Euro 2.000.000

Contributo decennale massimo concedibile al nuovo comune:

Euro 20.000.000



Il suddetto «D.M. 27 aprile 2018», prevede che, nell'ipotesi in cui il "Fondo" non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, le risorse disponibili siano ripartite dando priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato di un ulteriore 4% per ogni anno aggiuntivo.

Ove al contrario le richieste dovessero risultare inferiori rispetto al "Fondo" stanziato, le disponibilità eccedenti sarebbero ripartite a favore degli stessi Enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. in commento, le regioni nelle quali si realizzano le fusioni devono inviare, alla Direzione centrale della Finanza locale, entro il mese successivo al loro provvedimento, una copia della legge regionale istitutiva della fusione.

Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito:

a) nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

b) dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute dopo il mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

c) dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

La stessa procedura (invio entro un mese di una copia della Legge regionale secondo le modalità appena descritte) dev'essere adottata nel caso in cui altri enti si aggiungano, in un secondo momento, ad un comune costituito tramite fusione.

In questi casi, infatti, il contributo assegnato viene rideterminato alla luce dell'avvenuto ampliamento, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

È importante precisare che il contributo statale a beneficio dei comuni che si fondono è aggiuntivo rispetto ai finanziamenti "ordinari" percepiti dai singoli comuni prima della loro fusione che continueranno ad essere incamerati, comunque, dal comune fuso.

Di conseguenza, l'eventuale comune fuso, a partire dai sette comuni singoli, incasserebbe l'attuale trasferimento statale comunale aggregato "ordinario" e il contributo statale annuale e per un decennio, messo a disposizione esclusivamente dei comuni oggetto di fusione.

Gli incentivi della regione Puglia alle fusioni di comuni

La legge della regione Puglia, n. 34/2014, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali (modificata dalla L.R. n 32/2016), dopo avere previsto all'art. 6, commi 1 e 2 che «i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni [...] la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni [...]», all'art. 11 dispone in merito alla corresponsione dei contributi in favore dei comuni fusi.

Il comma 2 prevede che «i contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni [...] avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni» mentre i commi 5, 6 e 8 prevedono che «i contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa [...] tali contributi correnti vengono moltiplicati per [...] 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni [...] la Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata».


Per un esempio pratico con quanto è accaduto con la prima fusione in Puglia in epoca repubblicana, tra i comuni salentini di Acquarica del Capo e di Presicce che hanno istituito il nuovo comune di Presicce-Acquarica si presentano i sottostanti dati⁸⁵.

La legge istitutiva del nuovo comune del sud Salento, all'art. 13 prevede la concessione di appositi contributi regionali al neo-comune.

Il suddetto art. 13 dispone che «1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della L.R. 34/2014, la regione eroga al comune di Presicce-Acquarica un contributo annuale di euro 136 mila per cinque anni, per un importo complessivo di euro 680 mila.

⁸⁵ Puglia, L.R. 22/02/2019, n. 2, *Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo*, pubblicata nel B.U. Puglia 22 febbraio 2019, n. 22.

2. La regione eroga in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo una tantum di euro 500 mila, finalizzato all'ottimale organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma aggregata.
3. Per l'annualità 2019 il contributo di cui al comma 1 sarà erogato in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».



Ciò che forse è più importante, anche al di là del contributo finanziario, è quanto prevede l'art. 5, comma 5, nel quale è detto che «per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo comune di Presicce- Acquarica ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali».

Una norma di grande apertura nei confronti dei comuni che intendono fondersi, i quali potranno cogliere, se in grado, l'occasione per la realizzazione di un rilevante piano d'investimenti pubblici tesi alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Infine, a differenza di quanto è accaduto per i due comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, per gli undici comuni della «Terra di Leuca» in esame, occorre approfondire la fattibilità della creazione di un unico comune di oltre 45.000 abitanti, oppure la convenienza a lavorare su aggregazioni territoriali differenti che potrebbero apportare una maggiore quantità di risorse finanziarie e di benefici in generale.

La «federazione» dei comuni della Terra di Leuca

Nella letteratura economica è presente l'idea che la frammentazione territoriale influenza il livello di efficienza di un ente.

Sorge pertanto la convinzione che sia possibile elevare l'economicità riferita all'erogazione dei servizi degli enti interessati, in quanto il costo medio pro-capite dei suddetti servizi diminuisce all'aumento della popolazione interessata, poiché si determinano economie di scopo e di rendimenti di scala crescenti⁸⁶; anche se al superamento di una determinata soglia demografica, tanto la complessità dei processi legati alla produzione di servizi, quanto la nascita di disfunzioni organizzative, determinano che i costi pro-capite iniziano ad aumentare allorché aumento la popolazione.

⁸⁶ Le economie di scopo si determinano allorché un unico *input* può essere impiegato per produrre maggiori servizi. I rendimenti di scala crescenti si hanno quando l'*output* varia in modo più che proporzionale rispetto alla variazione degli *inputs*. Ne deriva che in tale evenienza la crescita dell'impresa risulta assai vantaggiosa, in quanto, se si raddoppiano tutti i fattori della produzione, quest'ultima aumenta più del doppio.

Quanto sopra, per rilevare come l'eccessiva frammentazione del territorio comunale rappresenta l'elemento critico del decentramento amministrativo, al quale si può positivamente rispondere con l'aggregazione territoriale o con l'associazionismo comunale, relativamente all'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali territoriali.

Occorre tenere in debita considerazione, sia la questione dell'urbanesimo, vale a dire il fenomeno legato allo spostamento dei cittadini dei piccoli centri in direzione dei centri urbani di maggiore dimensione e sia lo spopolamento assai forte, sempre dei piccoli comuni.

Tutto ciò comporta il pericolo che il bacino d'utenza comunale non sia più adeguato rispetto all'erogazione dei servizi ai cittadini e al sistema delle imprese; nel senso che viene meno la sostenibilità economica di quanto prodotto dall'ente locale, che non riesce più ad agire con logiche d'efficienza, d'efficacia e di economicità, producendo l'aggravio dei costi di funzionamento del comune a carico dei cittadini.

La riduzione del bacino d'utenza, in uno con la progressiva riduzione dei servizi comunali a beneficio dei cittadini, dovrebbe spingere gli amministratori locali (ancora di più di quanto hanno fatto finora) a gestire in modo unitario e cioè fra più enti locali territoriali, le funzioni comunali e i servizi ad esse connessi; fatto questo che potrebbe comportare anche un aumento del peso politico del territorio, proprio a seguito di un'unica cabina di regia concernente le scelte amministrative da compiere.

È del tutto evidente che alla base del metodo di lavoro associato tra enti di norma contigui debba esservi una forte visione proiettata al superamento della filosofia del «piccolo è bello» più legata ad un'immagine romantica della pubblica amministrazione e meno ancorata a logiche e principi di stampo aziendale, pur possibili nei comuni degli ultimi anni, dove alcune categorie provenienti dal mondo privato hanno cominciato a divenire centrali anche nel settore pubblico.

Il lavoro per obiettivi e risultati, il controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dei dirigenti, sono solo alcune delle categorie di riferimento del processo d'aziendalizzazione degli enti locali territoriali.

Occorre, inoltre, tenere presente che avere in ordine i conti nazionali implica che anche le autonomie locali territoriali agiscano sul versante dell'utilizzo razionale delle risorse finanziarie a disposizione.

Il tutto tocca, di conseguenza, anche i trasferimenti da parte dello Stato ai comuni che nel corso degli anni sono stati progressivamente ridotti, fatto questo che spinge gli enti locali territoriali a forme di collaborazione istituzionale, per evitare la dispendiosa azione dei comuni costretti e lavorare in modo singolo e non sinergico, fatto quest'ultimo che è privilegiato dalle politiche in atto negli ultimi lustri e dal vigente ordinamento che mette a disposizione dei comuni tutta una serie di istituti giuridici che consentono la cooperazione soprattutto da parte dei Piccoli Comuni.

Tra le forme associative (convenzioni, consorzi, esercizio associato di funzioni, accordi di programma), l'unione di comuni è ritenuta sia dalla dottrina e sia dalla politica uno fra gli strumenti più efficaci per ridare slancio al sistema degli enti locali territoriali che vive, da anni a dire il vero, una situazione di profonda difficoltà generale, soprattutto dal punto delle risorse finanziarie a disposizione per l'implementazione delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Così come è esplicitato nel TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 3, comma 2 «il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».

Comune che ai sensi del comma 3 «è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria

nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica» ed è titolare di «funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà».

Lo strumento associativo può favorire la cura degli interessi della comunità locale e può farlo soprattutto attraverso l'unione di comuni, prevista dal vigente TUEL all'art. 32, il quale prevede che «l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi [...] ha potestà statutaria e regolamentare [che] a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei

fabbisogni, [deve assicurare] progressivi risparmi di spesa in materia di personale [che] alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».


L'azione del legislatore trova il suo fondamento soprattutto in analisi costi-benefici con riferimento ai comuni, soprattutto a quelli di piccola dimensione demografica e territoriale, in quanto si è osservato che l'andamento della spesa comunale pro-capite per l'erogazione dei servizi pubblici disegna su di un piano cartesiano una «curva a U» la quale dimostra che la spesa pro-capite decresce all'aumento della popolazione, almeno fino ad un determinato livello di popolazione, per poi crescere di nuovo.

Il fine del presente studio, concernente la riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali da parte dell'unione di comuni «Terra di Leuca» è quello di verificare l'esistenza o meno di situazioni generali favorevoli al trasferimento alla suddetta unione di Missioni e Programmi (come in base al bilancio armonizzato possono oggi essere definite le pregresse funzioni e servizi di cui al D.P.R. n. 194/1996) che tradizionalmente sono svolte dai singoli comuni.

Per verificare la fattibilità di un riordino complessivo delle attività inerenti alla suddetta unione di comuni è stata condotta un'analisi sulle seguenti funzioni aggregate:

- amministrazione;
- polizia locale;
- istruzione;
- viabilità e territorio;
- rifiuti;
- sociale nido.

Seguendo il metodo di SOSE (Soluzioni sviluppo economico) già esaminato *supra*, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, sono stati individuati per il totale delle funzioni esaminate i «comuni virtuosi» e «non virtuosi», i «comuni sopralivello» e «sottolivello», sulla base del posizionamento dei comuni indagati in uno dei quattro quadranti, in relazione al differenziale tra spesa storica e fabbisogno standard teorico (asse orizzontale) e tra output storici e livelli quantitativi delle prestazioni (asse verticale).



Fonte: «Ballanti, Dispotico, Porcelli, Vidoli (2014). "A Simple Four Quadrants Model to Monitor the Performance of Local Governments", Cesifo Working Paper N.. 5062 Category 1: Public Finance.

È stata utilizzata tale metodologia d'analisi per individuare uno strumento per determinare l'appropriatezza delle scelte politiche d'assumere per ogni ente locale interessato alle politiche di cambiamento organizzativo.

In definitiva, i comuni in generale e in particolare anche quelli facenti parte dell'Unione di comuni «Terra di Leuca» sono articolati in:

- «comuni sopralivello» (quadrante I), vale a dire enti che a fronte di una spesa storica superiore al fabbisogno standard offrono anche un livello di servizio superiore alla domanda potenziale;
- «comuni virtuosi» (quadrante II) vale a dire enti che presentano una domanda potenziale inferiore a quella effettivamente soddisfatta e un fabbisogno standard maggiore rispetto alla spesa storica;
- «comuni sottolivello» (quadrante III), vale a dire enti che a fronte di un fabbisogno standard superiore alla spesa storica dovrebbero anche soddisfare una domanda potenziale (output standard) più alta rispetto a quella che è l'attuale capacità di offerta (output storico);
- «comuni non virtuosi» (quadrante IV), vale a dire enti che oltre a fronteggiare una domanda potenziale superiore all'attuale capacità di offerta presentano una spesa storica superiore al fabbisogno.

Ciò detto, l'analisi degli undici comuni indagati, con riguardo alle funzioni dei singoli comuni globalmente considerate, il «Totale delle funzioni» ci offre uno spaccato variegato da comune a comune.

Risulta che:

- ▣ un comune (Montesano Salentino) è posto nel «quadrante I - sopralivello»;
- ▣ sette comuni nel «quadrante III - sopralivello» ovvero Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Morciano, Salve, Specchia e Tiggiano;
- ▣ tre comuni nel «quadrante IV – non virtuoso», vale a dire Gagliano del Capo, Miggiano e Patù;
- ▣ nessun comune nel «quadrante II» ovvero quello dei comuni virtuosi.

Questi dati, letti e interpretati *“cum grano salis”*, possono indurci a ritenere che la via dello svolgimento delle funzioni comunali attraverso l'unione di comuni sia fattibile, demandando alle singole convenzioni di trasferimento delle funzioni comunali le necessarie ulteriori valutazioni relative alle spese necessarie relative alle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili.

La politica in questo assume un ruolo centrale.

Lo sforzo compiuto dai sindaci e dagli amministratori dei comuni interessati a governare il territorio per il tramite dell'unione di comuni, potrà essere ripagato dal possibile aumento del peso politico di un'intera area che vista dall'esterno come fortemente coesa, potrà spuntare migliori condizioni, rispetto alle attuali, soprattutto nei confronti della regione Puglia, con la quale si potrà negoziare l'utilizzo di risorse finanziarie *ad hoc*, grazie alla possibile sottoscrizione di un accordo di programma previsto dall'art. 34 del vigente TUEL, il quale è lo strumento per antonomasia «per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti» e che potrebbe essere proposto alla regione Puglia, proprio grazie alla dimostrata capacità associativa/aggregative dei comuni della «Terra di Leuca».

I dati elaborati e proposti, evidenziano, inoltre, molti punti di similarità (ma anche di differenze) dei comuni aderenti indagati che, lo si ribadisce, invitano ad un migliore utilizzo, rispetto al presente, dell'istituto dell'unione comunale, potendo in questo modo realizzare progetti strategici di area vasta, più difficilmente concretizzabili attraverso l'azione politico-amministrativa dei singoli comuni.

Si tratta di credere fino in fondo allo strumento associativo comunale, attraverso il quale può essere possibile conseguire economie di scala, come ha evidenziato SOSE nel «Rapporto verso l'unione e la fusione di comuni», nel quale si osserva ciò che succede in alcune funzioni comunali, come «funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale»; «servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali»; «ufficio tecnico»; «servizio di anagrafe»; «altri servizi generali»; «funzioni di polizia locale» e dove si dimostra la diminuzione della spesa storica pro-capite legata all'aumento della classe di popolazione e si evidenzia che la percentuale di inefficienza tecnica si riduce all'aumento della classe di popolazione.

Quanto evidenziato da SOSE, può trovare pratica applicazione nei comuni aderenti all'unione di comuni «Terra di Leuca», ragione per la quale si ribadisce l'utilità della gestione associata delle funzioni comunali per il tramite della suddetta unione di comuni e la fattibilità del «progetto di

riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali», il quale può essere prodromico anche all'eventuale fusione di comuni, da studiare nel dettaglio successivamente.

21 dicembre 2021

Prof. Luigino SERGIO

LA NUOVA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE DI COMUNI.

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI COMUNALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA

L'Unione di Comuni Terra di Leuca è attualmente protesa in uno sforzo di rilancio dell'azione amministrativa in una logica di incremento delle funzioni associate e di studio di ipotesi di potenziamento della compagine degli Enti aderenti.

Ciò non solo al fine di assicurare coerente completamento del disegno politico che ha portato all'istituzione dell'Unione nell'anno 2001 ma, nel contempo, anche per garantire respiro strategico a una rappresentanza in termini di unità del territorio del sud Salento e alle potenzialità che, in termini di sviluppo e promozione, un'azione comune può apportare in un contesto socio-economico che ha molto risentito degli effetti della recessione.

D'altro canto, le nuove competenze conseguenti l'attivazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro Regione Puglia - "Area Interna Sud Salento" sottoscritto tra i vari Enti nell'anno 2020, finanziati con i fondi comunitari e con le risorse stanziare dalla legge di Stabilità - e dei quali l'Unione è soggetto attuatore - motivano l'Ente a una riflessione ponderata sulle opportunità/necessità di razionalizzazione organizzativa e sviluppo delle funzioni.

Tanto, per il miglior assolvimento non solo dei compiti d'istituto tradizionalmente intesi, ma anche - in una nuova logica dinamica - in vista di una riorganizzazione complessiva dell'attuale struttura organizzativa, che sussiste ancora oggi sostanzialmente nel suo originario assetto approntato all'indomani dell'istituzione dell'Unione e che, risentendo fortemente della iniziale logica d'urgenza e temporaneità, non è più pienamente rispondente alle attuali esigenze di potenziamento e di rilancio dell'azione amministrativa.

Invero, in funzione del raggiungimento degli obiettivi sfidanti inerenti anche l'attuazione della strategia del Piano d'Area, l'Unione dovrà assicurare la gestione dei programmi di sviluppo locale per le Aree Interne non solo per il proprio stretto ambito territoriale, ma anche - quale Unione c.d. "rafforzata" - in un più vasto perimetro, denominato Area Progetto, corrispondente a un più esteso territorio nel quale saranno realizzati gli interventi e che vede interessati anche i Comuni di Presicce-Acquarica (derivante da recente fusione) e Taurisano, attualmente non facenti parte dell'Unione, per un totale complessivo di circa 69.000 abitanti.

Pertanto, oltre l'esigenza di miglioramento dell'organizzazione interna dell'Ente che consenta di potenziare entità e *standard* di qualità di servizi e funzioni associate, anche l'esigenza del perseguimento dei nuovi obiettivi del Piano d'Area motivano fortemente l'Amministrazione dell'Unione a ripensare il proprio assetto organizzativo in chiave dinamica e decisamente mirata a sostenere il ruolo propulsivo che l'Ente dovrà garantire per lo sviluppo del territorio.

Infatti, dai numerosi incontri con l'Amministrazione dell'Unione, è emersa con chiarezza l'urgenza di procedere a una riorganizzazione complessiva delle funzioni e dei servizi comunali svolta in forma associata a mezzo una vera e propria rifondazione dell'impalcatura normativa e provvedimento della struttura organizzativa e dell'Unione stessa, tale da modulare l'operatività dell'organizzazione amministrativa in funzione dello scopo fortemente sfidante al quale l'Ente è proteso.

In sostanza, la riorganizzazione deve consentire, sostenere, facilitare e guidare lo sviluppo; lo studio degli atti di programmazione e del *corpus* di normazione secondaria, specificamente attagliato alle esigenze dell'Unione, deve essere funzionalmente modulato al miglior raggiungimento non solo degli scopi istituzionali, ma tener conto anche delle nuove strategie e obiettivi del Piano d'Area.

La nuova struttura organizzativa dell'Unione deve essere pensata e progettata non come una camicia di forza nella quale adattare esigenze e obiettivi dell'Ente, ma - avvalendosi della duttilità dei diversi istituti giuridici previsti in ambito lavoristico e nella moderna scienza dell'organizzazione - divenire, con i diversi strumenti di legge, abito fluido e versatile, in grado di consentire modificazioni organizzative subitanee in vista anche di obiettivi e necessità estemporanee sopraggiunte nell'ambito di procedimenti previsti e già diversamente disciplinati.

In sostanza, **la nuova organizzazione dell'Unione, così come richiesta dall'Amministrazione, dovrà essere il braccio operativo che dovrà sostenere e realizzare il cambiamento: da una logica burocratica dell'adempimento a una logica dinamica mirata all'attuazione della strategia e al raggiungimento del risultato.**

Le nuove opportunità prospettate dall'Amministrazione comportano la necessità di una revisione degli strumenti gestionali e organizzativi, tale da renderli più adeguati alle diverse esigenze sopraggiunte secondo criteri di articolazione funzionale alla *mission* e alla strategia di sviluppo, anche a mezzo creazione di strutture o moduli organizzativi temporanei, in coerenza pure con le esigenze di attuazione delle nuove azioni previste nell'Accordo di programma quadro Regione Puglia - "Area Interna Sud Salento" e delle strategie di sviluppo che l'Ente intende perseguire.

Dall'analisi dei dati della prima parte del presente studio curata dal Prof. Luigino Sergio, sia relativamente agli aspetti demografici che economici, emerge con chiarezza che la frammentazione territoriale influenza fortemente il livello di efficienza e funzionalità di un Ente e l'economicità dei servizi e che l'incremento delle funzioni e servizi comunali gestiti in ambito associato dall'Unione si accompagna, in un bacino di utenza maggiore, a qualità di servizi maggiore e a maggiori economie di costo. Tale apprezzamento è ancor più concreto nei casi di eventuale fusione fra Comuni, pure esaminati e approfonditi dal lavoro che precede.

In tale ambito di valutazioni, lo studio della nuova dimensione organizzativa dell'Unione - che dovrà essere in grado di gestire più funzioni e più Enti - compendiato nella proposta di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata, siccome emerge dal complesso di provvedimenti e regolamenti di cui all'allegato A), tiene analiticamente conto:

- a) degli indirizzi dell'Amministrazione emersi nel corso degli incontri dedicati all'analisi delle criticità, delle problematiche, delle esigenze, degli obiettivi;
- b) della consistenza originaria delle risorse umane e della tipologia di istituto contrattuale in essere, del dato strutturale e finanziario di partenza, delle possibilità e opportunità offerte dalla vigente legislazione in materia di spesa del personale in funzione dinamica e delle diverse tipologie di rapporto di lavoro a proporsi nel rispetto della disciplina vincolistica della spesa;
- c) della necessità di far sì che l'eventuale ampliamento delle competenze dell'Unione e un eventuale suo accrescimento territoriale ad altri Comuni trovino comunque una struttura organizzativa contenitiva delle diverse e maggiori competenze e attrezzata - a mezzo la previsione di moduli organizzativi snelli e funzionali alla diversa tipologia di attività e di scopi - a fronteggiare anche le nuove necessità inerenti l'attuazione della strategia del Piano d'Area;
- d) della esigenza di ammodernamento della struttura, di quel primo impianto organizzativo rimasto pressoché immutato dal 2001, e di adeguamento al contesto operativo e normativo nel frattempo mutato;
- e) delle correlate esigenze e obiettivi che impongono nel contempo - a livello interno e strutturale - un ripensamento e rifondazione del sistema organizzativo che possa essere adeguato alle accresciute esigenze, funzionale al raggiungimento di nuovi obiettivi complessi e accompagnare e sostenere la direzione politica dell'Ente nel processo di cambiamento per l'erogazione di servizi non solo per i Comuni aderenti all'Unione, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella Strategia d'Area- "Area Interna Sud Salento", per la c.d. Unione *rafforzata* estesa a un ambito territoriale allargato;
- f) della necessità di dotare l'Unione di un primo impianto del nuovo sistema organizzativo e di schemi della correlata normazione secondaria di prima attuazione (Macrostruttura, Dotazione Organica, Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ecc.) rispondente ai dettami di legittimità scaturenti dal quadro legislativo vigente nelle diverse materie riguardanti gli specifici aspetti nonché alle esigenze di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni dell'Unione.

L'attività progettuale di cui al presente studio, complessivamente inteso, consentirà quindi all'Unione Terra di Leuca di avvalersi di un sistema di conoscenze e dati correlati dei pertinenti approfondimenti, curato dal Prof. Luigino Sergio, tali costituire proficuo momento di riflessione e di orientamento alle scelte sulle politiche da intraprendere per lo sviluppo e riorganizzazione delle funzioni e dei servizi associati in sede di Unione, ma anche momento di ponderazione e comparazione delle politiche di sviluppo dei singoli comuni aderenti, tali da ispirare - eventualmente - analisi e scelte per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nell'erogazione dei servizi pubblici.

Contestualmente, il presente studio - con riferimento agli aspetti più propriamente operativi e legali curato dalla scrivente - consentirà all'Unione di attuare le scelte di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni, di dotarsi di un organico *corpus* organizzativo e regolamentare, di provvedimenti di razionalizzazione della spesa di personale e della programmazione del pertinente fabbisogno - finanziato parzialmente con cessione di quote di capacità assunzionale da parte degli Enti aderenti - nonché della macrostruttura e della dotazione organica, onde creare una struttura organizzativa funzionale anche a rafforzare la capacità competitiva dell'area e a sostenere un processo di riqualificazione delle prestazioni della pubblica amministrazione a supporto delle politiche di sviluppo locale.

Avv. Esmeralda Nardelli

SCHEMI DI ATTI DI PRIMO IMPIANTO DEL NUOVO SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA CORRELATA
NORMAZIONE SECONDARIA

INDICE :

- A.1) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO: CRITERI GENERALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- A.2) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE. APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA
- A.3) MACROSTRUTTURA
- A.4) SCHEMA GRAFICO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELL'ORGANIGRAMMA
- A.5) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023
- A.6) PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2021 -2023
- A.7) SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LE GIUNTE DEI COMUNI DI CESSIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI
- A.8) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: RICOGNIZIONE ECCEDEXENZE DI PERSONALE PER L' ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS.165/2001
- A.9) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
- A.10) PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023
- A.11) DOTAZIONE ORGANICA
- A.12) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
- A.13) REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
- A.14) SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL' ORDINAMENTO GENERALE DEGLI SERVIZI E DEGLI UFFICI
- A.15) REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI SERVIZI E DEGLI UFFICI

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

PREMESSO:

- che con Atto Costitutivo Rep. n. 435 del 26/09/2001 i Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano costituivano l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" ai sensi dell'art. 32 TUEL, dell'art. 14 D.l. 78/2010 e succ. modif. e della L.R. 34/2014;
- che attualmente, in forza dei pertinenti atti esecutivi, l'Unione - inizialmente composta da dai sette Comuni dianzi indicati - risulta annoverare quali ulteriori componenti anche i Comuni di Castrignano del Capo, Specchia, Montesano Salentino, Miggiano con un totale di undici Comuni aderenti;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 06/07/2017 sono state approvate le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto; - che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.1 del 26/03/2021 sono state approvate ulteriori modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- che oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi analiticamente indicati nell'art. 5 dell'Atto Costitutivo;

CONSIDERATO:

- che, in attuazione dei principi sanciti dall'art.15 dello Statuto, si reputa necessario aggiornare i criteri di organizzazione della struttura dell'ente e dell'articolazione dei servizi al fine di rendere i medesimi più efficienti e funzionali e maggiormente adeguati alle nuove esigenze e strategie di crescita;
- che tanto si rende, a maggior ragione, necessario in considerazione dell'attuale contesto che vede questa Unione impegnata a fungere da volano di sviluppo di un territorio allargato anche alla collaborazione "rafforzata" con altri Enti locali nella gestione degli interventi previsti nell' Accordo di Programma Quadro - Regione Puglia "Area Interna Sud Salento";
- che al fine di improntare l'attività amministrativa al potenziamento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia, si rende quindi necessario assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato di questa Pubblica Amministrazione; - che una maggiore articolazione organizzativa, e nell'architettura della struttura e nella gestione delle risorse umane e strumentali, è necessaria in funzione di una logica dell'azione dell'Amministrazione non più mirata solo a produzione di atti e gestione di procedimenti, ma pure al perseguimento di obiettivi chiari e determinati anche in funzione degli interventi attuativi della Strategia del Piano d'Area;
- che è emersa quindi la necessità di potenziare i servizi e l'acquisizione di personale a seconda degli obiettivi da perseguirsi e rimodulare la struttura organizzativa creando una diretta sinergia fra alcuni ambiti di attività ed esigenze di sviluppo; - che è indispensabile, per il migliore svolgimento delle funzioni trasferite dai Comuni aderenti, implementare anche l'organizzazione e la valutazione delle attività, incrementando la gestione per obiettivi preventivamente concordati con l'Amministrazione dell'Unione compatibilmente con le risorse assegnate, motivando i Responsabili e gli uffici a migliorare il sistema di gestione delle diverse fasi dei singoli procedimenti amministrativi e dell'azione pubblica;
- che, pertanto, è opportuno imprimere adeguato slancio anche ai sistemi di controllo a mezzo la collaborazione di un Nucleo di Valutazione esterno;
- che inoltre, onde attuare i principi di partecipazione sanciti dall'art.17 dello Statuto, si rende necessario promuovere - attraverso la rimodulazione della struttura organizzativa - una nuova cultura della partecipazione della popolazione alla formazione delle scelte giuridico-amministrative, una nuova cultura della trasparenza, della legalità e della comunicazione;
- che tale nuova logica organizzativa dovrà essere funzionale da un lato a migliorare il rapporto con la cittadinanza e con l'utenza, a sviluppare lo spirito del servizio e, da altro aspetto, a valorizzare e diffondere l'immagine dell'Unione e la sua attività in termini di rappresentanza funzionale, in proprio, ma pure a scopo di implementazione delle politiche di sviluppo anche a promozione dell'offerta turistica del territorio dei

Comuni aderenti, attesa la peculiare vocazione dello stesso incentrata sulle bellezze naturali, paesaggistiche e sulle attività turistiche legate alla balneazione e alla fruizione della costa;

- che, pertanto, è necessario potenziare le attività, i sistemi e mezzi strumentali, materiali e risorse umane onde ottimizzare la comunicazione e informazione a fini di promozione turistica del territorio e del marketing territoriale turistico anche in attuazione dei nuovi impegni assunti con la Strategia delle Aree Interne per sviluppare innovazione, qualificazione e competenza dell'Unione rafforzata (composta da ulteriori sei Comuni non aderenti all'Unione) che si troverà, così, a gestire azioni della strategia e opportunità finanziarie; - che è d'obbligo attivare un immediato riordino e aggiornamento del sito web istituzionale relativamente alle disposizioni e obblighi di legge in materia di trasparenza e comunicazione;

DATO ATTO che quanto sopra comporta la necessità di una revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi, tale da renderli più adeguati alle diverse esigenze sopraggiunte nel tempo, secondo criteri di articolazione funzionale alla mission e alla strategia di sviluppo, anche a mezzo creazione di strutture o moduli organizzativi temporanei in coerenza e dipendenza delle nuove strategie di sviluppo che l'Ente intende perseguire anche in attuazione degli obblighi assunti per la gestione degli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro - Regione Puglia "Area Interna Sud Salento", finanziati con i fondi dell'Unione Europea e con le risorse stanziare dalla legge di Stabilità;

CONSIDERATO altresì che, dopo oltre venti anni dalla costituzione dell'Unione, si rende ormai indilazionabile intraprendere anche un percorso di adeguamento del corpus regolamentare in materia di personale e organizzazione alle pertinenti disposizioni di legge e alle nuove tecniche organizzative;

RICHIAMATI: - l'art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che definisce le finalità a cui devono essere improntati l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; -

l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, in forza del quale ciascun Ente disciplina - con propri regolamenti e in conformità allo Statuto - l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

- l'art. 48, comma 3 del TUEL, in virtù del quale compete alla Giunta l'adozione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

RILEVATA la necessità di definire gli indirizzi ai quali la Giunta dell'Unione dovrà adeguarsi per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi nonché per l'adozione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Regolamento dei concorsi e dei restanti regolamenti in materia di personale alla luce dei principi succitati;

RITENUTO, altresì, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, approvare i criteri generali di seguito esposti al fine di aggiornare la struttura rendendola più rispondente alle attuali necessità ed ai cambiamenti normativi intervenuti nel tempo ed ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità propri della pubblica amministrazione;

RISCONTRATO che occorre stabilire i criteri generali di organizzazione quali elementi guida e di indirizzo per le successive scelte programmatiche, in modo che siano perseguite, in particolare, le seguenti finalità:

a. la realizzazione di un assetto dei servizi funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;

b. il miglioramento delle prestazioni e dei servizi nell'interesse dei cittadini e degli utenti;

c. l'implementazione delle risorse umane, sia a tempo indeterminato che determinato, da perseguirsi mediante l'utilizzo degli istituti di legge (comando, mobilità, concorsi, utilizzo di graduatorie di altri Enti ed altre procedure di reclutamento) e la migliore utilizzazione e valorizzazione delle stesse;

d. l'incentivazione dell'autonomo esercizio delle funzioni di responsabilità degli organi burocratici, ciascuno per i compiti espletati e per la prestazione lavorativa resa;

e. il costante miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'organizzazione e della sua capacità di rispondere alle esigenze ed ai bisogni della comunità amministrata;

f. il perseguimento dell'economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

g. la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione, anche al fine di favorire l'integrazione con i Comuni aderenti e con altre pubbliche istituzioni;

h. l'approvazione di un sistema di controllo e di valutazione delle prestazioni che vada nella direzione della performance organizzativa ed individuale di cui al D.lgs. 150/2009;

i. la garanzia di attuazione dei principi di Trasparenza ed Integrità; j. la definizione di un ciclo di gestione della performance coerente con la vigente normativa;

RITENUTO che un modello organizzativo ispirato all'efficienza, all'efficacia, al rispetto della legalità formale e sostanziale, all'economicità, deve fondarsi sulla massima flessibilità, tenendo conto delle dimensioni dell'Unione, del sistema informativo applicato, delle necessità scaturite dai diversi progetti e strategie di sviluppo di volta in volta programmati dall'Unione e degli obiettivi prefissi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267;

CONSIDERATO che è stata assicurata informazione alle OO.SS.;

DATO ATTO, altresì, che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009;

VISTO la Statuto dell'Unione;

Con voto palese che ha dato il seguente risultato: – presenti n. - astenuti n.
(.....) – votanti n. – favorevoli n. –
contrari n. voti _____

DELIBERA

Le premesse, che si intendono qui integralmente riportate, trascritte ed approvate, integrano espressamente, anche ove i relativi punti, motivazioni ed indirizzi non siano di seguito annotati, il dispositivo della presente deliberazione e i relativi criteri.

- Approvare i seguenti criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione nonché per la revisione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di ogni altra fonte regolamentare disciplinante la materia del personale, anche connessa o complementare:

1. Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione con ampia responsabilizzazione dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 TUEL, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo di responsabilità e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Detta funzione potrà svolgersi, oltre che attraverso provvedimenti amministrativi degli Organi dell'Unione oppure mediante specifici atti di indirizzo rivolti alle figure apicali delle strutture in cui è articolato l'ente. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della massima produttività.
2. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino e dell'utente). L'organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini e utenti in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica.
3. Indilazionabile necessità di attivare un immediato riordino e aggiornamento del sito Internet relativamente alle disposizioni e obblighi di legge in materia di trasparenza e comunicazione.
4. Potenziamento delle attività, sistemi e approntamento di mezzi strumentali, materiali e di risorse umane al fine di ottimizzare e sviluppare la comunicazione e informazione;
5. Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi.
6. Articolazione snella e duttile della struttura organizzativa, funzionale alla mission e alla strategia di sviluppo, anche a mezzo creazione di strutture o moduli organizzativi temporanei o in staff, in coerenza e dipendenza delle nuove strategie di sviluppo che l'Ente intende perseguire. La struttura organizzativa dell'Unione può articolarsi anche, a seconda delle esigenze, obiettivi e programmazione, in unità organizzative speciali temporanee, costituite con criteri flessibili ed eventualmente intersettoriali, per la gestione di specifici progetti o programmi o per il raggiungimento di determinati obiettivi, anche in attuazione della Strategia delineata nel Piano d'Area nell'ambito della collaborazione c.d. rafforzata.
7. Articolazione delle strutture secondo modalità organizzative che consentano di interagire con efficacia sia tra i Comuni aderenti all'Unione che con l'utenza, garantendo una adeguata trasparenza dell'attività e procedimenti curati, anche attraverso la creazione nel sito istituzionale di aree tematiche ad hoc, facilmente accessibili.
8. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
9. Coordinamento e implementazione dei canali e flussi informativi e comunicativi esterni mirati alla promozione dell'immagine dell'Unione, della mission istituzionale e del market territoriale turistico.
10. I Responsabili di Area, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Presidente dell'Unione e degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie, secondo le necessità ed esigenze di rotazione del personale a seconda delle

single e peculiari esigenze ed esperienze professionali da un lato, e favorendo l'interscambiabilità tra dipendenti dall'altro, secondo le direttive ANAC e in attuazione della normativa anticorruzione.

11. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

12. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche.

13. Perfezionamento, a mezzo anche del Nucleo di Valutazione esterno, dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative.

14. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro.

15. Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la specifica materia.

16. Utilizzo dell'istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le scelte operate.

17. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia, in mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente.

18. Rotazione delle figure apicali, nel rispetto della normativa anticorruzione, in presenza di figure fungibili.

19. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione dei rapporti di impiego e di lavoro assumono carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi di governo.

20. Nell'attività di aggiornamento alle recenti normative del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, regolamento dei concorsi e su tutto il corpo di norme regolamentari aventi incidenza sul personale e organizzazione dei servizi e degli uffici occorre seguire criterio di semplificazione in maniera tale da evitare eccessive fonti normative che, anziché facilitare l'ottemperanza, ne complicano l'attuazione. È necessario fissare in maniera chiara e univoca "buone regole", modelli di comportamento di carattere generale da adottare all'interno dell'ente, idonei ad incidere sull'organizzazione. Pertanto, le regole devono essere comprensibili, chiare, non ridondanti (il "principio dell'economia", riflette, infatti, la necessità di agire con moderazione nella regolamentazione e, laddove necessaria, con il minor numero di regole e di enunciati). Il regolamento deve essere concepito come uno strumento di supporto all'organizzazione, come leva gestionale di cui dispone l'intero apparato, funzionale a:

a) favorire processi di cambiamento;

b) introdurre certezza e chiarezza sui ruoli decisionali;

c) stabilire i principi portanti di processi di lavoro significativi;

d) perseguire una strategia organizzativa e una corretta gestione delle risorse umane. Occorre fissare regole di funzionamento per governare, concretamente, logiche operative e processi reali di lavoro.

21. L'elaborazione del progetto organizzativo deve fondarsi su un approccio dinamico e flessibile, riguardante i settori in cui deve essere indirizzata l'azione amministrativa, anche attraverso il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro per il conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale, secondo il principio di un sistema aperto e collaborativo.

22. Il rapporto tra struttura e modalità di gestione, sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita agli organi politici, e funzione di gestione, attribuita agli organi burocratici, responsabili dell'attività amministrativa, deve fondarsi su criteri di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità e flessibilità. A tal fine l'Unione assume il metodo della valorizzazione delle professionalità, nonché la diffusione delle opportune tecniche, gestionali e di risultato, per tendere:

- al continuo miglioramento quali - quantitativo dell'azione amministrativa;

- ad un processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative;

- al miglioramento della performance organizzativa ed individuale.

L'obiettivo primario, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è tradurre le esigenze del territorio e della cittadinanza in programmi, progetti, azioni coinvolgenti anche altri soggetti istituzionali pubblici e il settore privato.

23. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi.

24. Con appositi provvedimenti, in dipendenza delle necessità e obiettivi di sviluppo, la Giunta dell'Unione assicurerà l'implementazione delle risorse umane sia a tempo indeterminato che determinato, l'adeguamento dell'organizzazione e della dotazione organica, intesa quest'ultima complessivamente come il fabbisogno delle risorse umane, combinando la necessaria specializzazione con l'esigenza di flessibilità.

25. Tutti i dipendenti devono concorrere, in relazione alla categoria di appartenenza, al profilo professionale, alle mansioni affidate ed al lavoro effettivamente svolto, alla responsabilità dei risultati conseguiti dagli uffici, dai servizi, dalle aree nei quali sono inquadrati. Nell'organizzazione i dipendenti con qualifica apicale possono assumere la posizione di ruolo o non di ruolo secondo le previsioni occupazionali dell'Amministrazione dell'Unione. I dipendenti con qualifica apicale vengono preposti alla gestione di uno o più Servizi o Aree dell'Ente. L'incarico di gestione di un'Area, assegnato come titolare o come reggente, comporta l'assunzione della piena responsabilità gestionale e dei risultati delle relative strutture organizzative, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

26. Incrementare il processo di formazione obbligatoria del personale dipendente non solo per quanto riguarda recenti novità legislative oppure con riferimento al rispetto delle norme sulla riservatezza e il trattamento dei dati personali, ma soprattutto per quanto più direttamente concerne la crescita professionale e il miglioramento dell'efficienza della struttura amministrativa.

27. Adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di organizzazione e personale a mezzo adozione di disposizioni regolamentari quali Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ogni altra disposizione regolamentare disciplinante l'organizzazione della struttura e il rapporto di lavoro, incluse modalità e procedure di reclutamento del personale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

con separata votazione riportante il seguente risultato_____;

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE
APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA**

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO: - che con Atto Costitutivo Rep. n. 435 del 26/09/2001 i Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano costituivano l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" ai sensi dell'art. 32 TUEL, dell'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e della L.R. n. 34/2014;

- che attualmente, in forza dei pertinenti atti esecutivi, l'Unione - inizialmente composta dai sette Comuni dianzi indicati - risulta annoverare quali ulteriori componenti anche i Comuni di Castrignano del Capo, Specchia, Montesano Salentino, Miggiano con un totale di undici Comuni aderenti; -

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 06/07/2017 sono state approvate le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 26/03/2021 sono state approvate ulteriori modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

- che oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi analiticamente indicati nell'art. 5 dell'Atto Costitutivo;

- che questa Giunta, con deliberazioni n. 4 del 13.01.2015 e n. 16 del 28.11.2019 approvava - a valenza interinale "sino a nuove disposizioni della Giunta dell'Unione" - prime embrionali misure organizzative finalizzate ad assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili indispensabili per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Unione, "nelle more della determinazione della dotazione organica dell'Unione";

VISTO l'art. 15 dello Statuto "Principi generali" che testualmente dispone:

"1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo..."

CONSIDERATO:

- che, in attuazione dei principi sanciti dall'art.15 dello Statuto, si reputa necessario procedere a una riorganizzazione complessiva della struttura dell'Unione e a una razionalizzazione dell'articolazione dei servizi al fine di rendere i medesimi più efficienti e funzionali e maggiormente adeguati alle nuove esigenze e strategie di crescita;

- che tanto si rende, a maggior ragione, necessario in considerazione dell'attuale contesto che vede questa Unione impegnata a fungere da volano di sviluppo di un territorio allargato anche alla collaborazione "rafforzata" con altri Enti locali nella gestione degli interventi previsti nell' Accordo di Programma Quadro - Regione Puglia "Area Interna Sud Salento";

che è emersa quindi la necessità di rimodulare la struttura organizzativa creando una diretta sinergia fra ambiti di attività ed esigenze di sviluppo onde potenziare i servizi e l'acquisizione di personale in relazione agli obiettivi da perseguirsi;

- che, nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni dell'Unione, una maggiore e stabile articolazione organizzativa nell'architettura della struttura è necessaria non solo per il migliore svolgimento delle funzioni trasferite dai Comuni aderenti, ma anche in funzione degli interventi attuativi della Strategia del Piano d'Area;

CONSIDERATO, altresì, che il modello generale di organizzazione è uno strumento duttile e versatile, funzionale alle diverse esigenze organizzative che nel tempo cambiano in conseguenza di alcune variabili mutabili, quali risorse umane e finanziarie da approntare in maniera sempre più efficace in vista di obiettivi di migliore qualità e specialità nell'erogazione dei servizi, aumento o diminuzione della richiesta di servizi in un particolare ambito, aumento o diminuzione del numero delle unità dipendenti in servizio, necessità di potenziamento di alcuni particolari aspetti dell'attività amministrativa, necessità di organizzare la struttura in rispondenza a diverse esigenze di economicità razionalizzando i costi del lavoro anche ai fini di un contenimento della spesa nonché in funzione di maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse sia finanziarie che umane;

PRESO ATTO che il Consiglio dell'Unione con deliberazione n...del... ha approvato i criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi”;

RITENUTO procedere, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 165/2001, a una riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'Unione allo scopo di:

- ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili;
- perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi;
- individuare soluzioni appropriate alle nuove strategie e alle concrete e specifiche finalità nell'attività;
- stabilire un organico rapporto fra strategia e struttura;

PRESO ATTO che attualmente l'Unione, oltre alle funzioni proprie inerenti la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, svolge i seguenti servizi trasferiti dai Comuni:

- 1) Servizi Ambientali; raccolta dei rifiuti solidi urbani -ecologia;
- 2) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- 3) Commissione del paesaggio per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;
- 4) Centrale Unica di Committenza;
- 5) Catasto;
- 6) Protezione Civile;

RITENUTO, pertanto, istituire tre Aree corrispondenti alle tre macrodirettrici di servizi e di funzioni attualmente assicurati dall'Unione:

- AREA TECNICA
- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA FINANZIARIA

PRESO ATTO:

- che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 165/2001 attribuiscono alla Giunta espresse competenze in relazione alla definizione degli atti di organizzazione e delle dotazioni organiche;

DATO ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata alle OO.SS.;

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto dell'Unione
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ...del... “Criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi”

ACQUISITO:

- il parere rilasciato dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Approvare, per quanto in premessa, la nuova struttura organizzativa dell'Unione con la declaratoria delle competenze assegnate alle Aree e Servizi, come da come da allegato A facente parte integrante della presente deliberazione.

- 3) Dare atto che si procederà con successiva deliberazione alla programmazione del fabbisogno assunzionale per il triennio 2021-2023 e all'approvazione della dotazione organica.
- 4) Approvare l'allegata scheda grafica di compendio "Struttura Organizzativa ed Organigramma" ai fini della sua pubblicazione nella Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale.
- 5) Demandare agli Uffici competenti la trasmissione della presente deliberazione alle OO.SS. per la dovuta informazione;
- 6) Dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ALLEGATO A

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

MACROSTRUTTURA

AREA AMMINISTRATIVA
ATTRIBUZIONI: Segreteria e assistenza agli organi Affari Generali Protocollo URP Contenzioso Promozione turistica e culturale Personale- profili giuridici: istituti contrattuali, regolamenti e procedure di reclutamento
AREA FINANZIARIA
ATTRIBUZIONI: Servizi finanziari Adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi Personale -profili finanziari: Programmazione e trattamento economico
AREA TECNICA
ATTRIBUZIONI: Servizi Ambientali: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - ecologia Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi) Commissione del paesaggio per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche Centrale Unica di Committenza Catasto Protezione Civile

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021- 2023

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, specificamente, l'art. 57 indica misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e ad incidere sulle situazioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, ai nuovi ingressi, oltre a prevedere l'adozione di piani triennali per le azioni positive da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

- Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246, riprende e coordina in un unico testo le disposizioni e i principi di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196, "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive" e di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" prevede che le Amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, specificamente, l'art. 57 indica misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro e a incidere sulle situazioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, ai nuovi ingressi, oltre a prevedere l'adozione di piani triennali per le azioni positive da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

- la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, che detta misure per promuovere le pari opportunità, evidenzia che parità e pari opportunità si realizzano rafforzando la tutela delle persone e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza ridurre - nel contempo - l'attenzione nei riguardo le discriminazioni di genere;

VISTE altresì:

l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 26.06.2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche";

CONSIDERATO che questa Unione di Comuni intende orientare la propria azione al benessere organizzativo, alla valorizzazione degli individui e alla loro tutela da ogni forma di vessazione o discriminazione;

RITENUTO di dover provvedere all'adozione del Piano triennale delle azioni positive, previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006, per il periodo 2021-2023, e di armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- Il TUEL;
- Il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- Lo Statuto dell'Unione;

Ad unanimità di voti resi in forma palese:

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023 allegato alla presente deliberazione come parte integrante;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore dell'Ente, perché la rendano nota a tutto il personale dipendente, nonché alle OO.SS. e organismi territorialmente competenti in materia di pari opportunità.

DISPORRE che il presente Piano sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione.

DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2021 -2023

PREMESSA

Il principio di parità e di pari opportunità tra donne e uomini, nell'ambito della vita lavorativa e sociale di ogni persona, si fonda sulla rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una sostanziale uguaglianza tra i sessi e alla valorizzazione della differenza di genere nel lavoro e in ogni altro ambito sociale e organizzativo.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Sono misure "speciali", in quanto non generali ma specifiche e ben definite, intervenendo in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e "temporanee", in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Inoltre, sono misure "preferenziali", in quanto pongono rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni con l'obiettivo di attuare interventi di valorizzazione del lavoro dei soggetti meno rappresentati, rompendo la segregazione verticale e orizzontale e riequilibrando la presenza dei soggetti meno rappresentati nei luoghi di vertice.

Il Piano triennale delle azioni positive individua le azioni programmate per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità nell'ambiente di lavoro, realizzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevenire situazioni di malessere tra il personale.

Il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 viene approvato nell'anno in cui ricade la ricorrenza del 25° anniversario della sottoscrizione della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino sulla parità di genere, nell'ambito della quarta conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite.

La dichiarazione di Pechino, sottoscritta da 189 Paesi, contiene un progetto per l'attuazione di pari diritti, libertà e opportunità per le donne che costituisce tutt'oggi il punto di partenza per la promozione e la realizzazione di politiche volte alla parità di genere.

La promozione della parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione necessita di un'adeguata attività di pianificazione e programmazione, strumenti ormai indispensabili per rendere l'azione amministrativa più efficiente e più efficace.

Al riguardo, il D.Lgs. n. 198/2006 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (di seguito "Codice") all'articolo 48, intitolato "Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni", stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro.

Il Piano per il triennio 2021-2023 rappresenta uno strumento per offrire a tutte le persone la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio.

La modesta entità della struttura Organizzativa dell'Unione e il ridotto numero di unità in servizio presso la stessa consente un'efficace e puntuale attivazione delle misure e monitoraggio e verifica dell'efficacia e attuazione delle stesse.

Le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di:

- Eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- Favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e, in particolare, nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;
- Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
- Valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

Il Codice citato, inoltre, al Capo II pone i divieti di discriminazione che, dall'art. 27 in poi, riguardano:

- Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e nelle condizioni di lavoro;
- Divieto di discriminazione retributiva;

- Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera;
- Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali;
- Divieti di discriminazioni nell'accesso agli impieghi pubblici;
- Divieti di discriminazioni nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;
- Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza;
- Divieto di discriminazione nelle carriere militari;
- Divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità, che ha richiamato la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", e la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche", specificano le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni e hanno come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Accanto ai predetti obiettivi si collocano azioni volte a favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e familiare, a formare una cultura della differenza di genere, a promuovere l'occupazione femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita, a rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale.

Come indicato nelle linee guida della Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183), aggiornate con la stessa Direttiva n. 2/2019, l'obiettivo della parità e delle pari opportunità va raggiunto rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere.

Il Piano triennale di azioni positive 2021-2023 deve rappresentare uno strumento in grado di offrire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. La valorizzazione professionale delle persone e il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità e per accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività del personale dipendente; valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere in modo più adeguato ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

L'attuazione di queste politiche rappresenta un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello europeo si dedica all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano.

Le amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite e implicite di discriminazione e per l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. In coerenza con i suddetti principi e finalità, nel periodo di vigenza del Piano, saranno definite modalità per raccogliere

pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale, per poter rendere il Piano più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione.

Gli obiettivi generali del Piano triennale di azioni positive dell'Unione sono quelli indicati nell'art. 2 del presente documento.

ART. 2 – AMBITO D'AZIONE

Nel corso del triennio 2021-2023 l'Unione di Comuni Terra di Leuca intende realizzare un Piano di azioni positive diretto ai seguenti quattro obiettivi generali:

1) Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni, nonché attraverso il monitoraggio del benessere organizzativo.

Verrà assicurata particolare attenzione in tema di formazione per la promozione di una cultura di genere e delle pari opportunità, di sensibilizzazione e prevenzione della violenza maschile nei confronti delle donne, attraverso la presenza di esperte/i del settore, la collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e del terzo settore, la partecipazione a progetti e iniziative specifici, la somministrazione di questionari e la condivisione di materiale informativo, l'attivazione e/o il supporto a sportelli e centri di ascolto. Verrà intrapreso uno specifico percorso di revisione del linguaggio, in un'ottica non sessista e non discriminatoria, con riferimento agli atti, documenti e comunicazioni, come raccomandato, tra l'altro, dalla richiamata Direttiva ministeriale 23 maggio 2007 e dalla Direttiva n. 2/2019;

2) Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.

L'Unione si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso e, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato uomo deve essere opportunamente giustificata. Quando sono previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, l'Unione si impegna, inoltre, a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle differenze di genere. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, l'Unione valorizza attitudini e capacità personali;

3) Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale.

I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni Area e consentire uguali possibilità alle dipendenti e ai dipendenti di frequentare i singoli corsi e i momenti formativi individuati; dovranno essere valutate, allo scopo, ipotesi di articolazione in orari e sedi, e modalità di somministrazione utili a renderli accessibili e conciliabili con gli obblighi familiari e gli orari di lavoro a tempo determinato.

Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia, ecc.), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune e al fine di mantenere le competenze ad un livello costante;

4) Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio.

L'Unione favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari. In particolare, l'Ente garantisce il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53 e ss.mm.ii.

L'Unione promuove le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la disciplina part time e la flessibilità dell'orario.

ART. 3 – DURATA, FUNZIONE E DIFFUSIONE

Il presente Piano ha durata per il triennio 2021-2023.

Il Piano 2021-2023, oltre a rispondere ad un obbligo di legge, si configura come determinante fattore di miglioramento dell'Organizzazione, in quanto prevede importanti politiche di tutela delle pari opportunità tra uomini e donne.

Il Piano svolge la funzione di collettore di azioni, promosse dal datore di lavoro, finalizzate al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, del rispetto e della valorizzazione delle differenze, della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro.

Il Piano delle azioni positive 2021-2023 deve costituire un utile strumento per offrire al personale dell'Unione la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e di disagio.

Il Piano verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e reso disponibile per il personale dipendente e la cittadinanza sul sito Internet dell'Unione. Sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali e agli organismi territorialmente competenti in materia di pari opportunità, come previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006.

Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento del Piano che ne garantisca l'attualità e l'efficacia.

Oggetto: Art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. Cessione quota capacità assunzionali all'Unione dei Comuni "Terra di Leuca".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Atto Costitutivo Rep. n. 435 del 26/09/2001 si è costituita l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" ai sensi dell'art. 32 TUEL, dell'art. 14 D.l. 78/2010 e succ. modif. e della L.R. 34/2014, attualmente composta da undici Comuni aderenti, fra i quali questo Ente; -

che con deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 5 del 06/07/2017 n.1 del 26/03/2021 sono state approvate le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

- che è attualmente in corso un processo di potenziamento dell'attività amministrativa dell'Unione secondo più elevati standards qualitativi nello svolgimento delle funzioni e dei servizi improntati al perseguimento dell'economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative;
- che tanto si rende, a maggior ragione, necessario in considerazione dell'attuale contesto che vede l'Unione impegnata a fungere da volano di sviluppo di un territorio allargato anche alla collaborazione "rafforzata" con altri Enti locali nella gestione degli interventi previsti nell' Accordo di Programma Quadro - Regione Puglia "Area Interna Sud Salento";
- che l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" attualmente gestisce le funzioni e i servizi trasferiti mediante utilizzo di personale appartenente ai Comuni, non avendo una propria dotazione organica stabile, e che ciò non consente di far fronte alle necessità di una riorganizzazione che ne potenzi l'azione;

VISTA la nota prot. n.... del..... ad oggetto: "Riorganizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Unione. Comunicazioni" con la quale il Presidente dell'Unione comunica - come convenuto in sede di Giunta dell'Unione - la necessità che tutti gli Enti componenti cedano all'Unione parte delle proprie capacità assunzionali, adottando con urgenza i conseguenti atti deliberativi al fine dell'efficace e tempestivo perseguimento degli scopi di riorganizzazione;

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che all'Unione siano conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e che i Comuni possano cedere all'Unione di cui fanno parte, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali;

PRESO ATTO che la cessione di una quota delle proprie capacità assunzionali è da parametrarsi, per ciascun Comune, ad un importo corrispondente a Euro 1,50 per abitante residente alla data del 31.12.2020;

CONSIDERATO che la quota a carico di questo Comune ammonta a Euro....., in ragione di n.... abitanti residenti alla data del 31.12.2021;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n...del...con la quale si approvava il Bilancio di previsione 2021/2023;

- La propria deliberazione n...del...con la quale si approvava il Piano del fabbisogno assunzionale per il triennio 2021/2023;

VERIFICATA la consistenza degli spazi assunzionali di questo Comune per assunzioni da effettuare nel corso dell'anno 2021 secondo quanto deliberato con propria Deliberazione n. ... del ... "Approvazione del Programma triennale del fabbisogno del Personale Triennio 2021/2023 e del Piano Annuale delle assunzioni 2021" (Oggetto indicato a titolo esemplificativo solo per far comprendere quale deliberazione citare);

TENUTO CONTO che con la richiamata Deliberazione n. ... del(quella citata prima) veniva certificato il tetto di spesa del personale calcolato ai sensi dell'art. (citare sinteticamente quanto già riportato nella deliberazione del fabbisogno) ammontante a Euro..., con una capacità assunzionale e ammontante a €.....:....., come di seguito composta:

- -----
- -----;

RITENUTO, pertanto, cedere per l'anno 2021 all'Unione "Terra di Leuca" una quota della capacità assunzionale pari a €...

DATO ATTO che la presente cessione comporta la corrispondente decurtazione della capacità assunzionale di questo Ente, con vincolo di indisponibilità per questo Comune in relazione alla quota ceduta;

ATTESO che in relazione al presente atto è stata assicurata l'informazione alle OO.SS;

ACQUISITI:

- Il parere del Revisore unico dei Conti a contenuto favorevole, in atti;
- il parere favorevole espresso dal responsabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49,1° comma e dell'art. 147bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 32 titolato "Unione di comuni", comma 5;
- lo Statuto comunale;

Con unanime votazione espressa in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse sopracitate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CEDERE all'Unione dei comuni Terra di Leuca la quota pari a Euro della propria capacità assunzionale, secondo il prospetto in premessa riportato, con vincolo di non utilizzo per questo Ente;

DI DARE ATTO che la spesa per il personale che sarà assunto dall'Unione utilizzando la capacità assunzionale trasferita da questo Comune sarà a carico dell'Unione medesima;

DI COMUNICARE il presente atto alle OO.SS.

Con separata unanime votazione, ravvisata l'urgenza di attivare i procedimenti conseguenti da parte dell'Unione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. n. 165/2001.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTO l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni, pena la nullità degli atti adottati;

VISTO l'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'ente;

CONSIDERATO che : - la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico-formale condotta sulla dotazione organica dell'ente, resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; - la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in materia di tetto di spesa del personale;

RITENUTO pertanto necessario procedere, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, alla ricognizione del personale in esubero;

DATO ATTO che, in considerazione dell'insussistenza in capo a questa Unione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 4. 18/8/2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- In ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto dell'Unione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DARE ATTO, per quanto in premessa, che - a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 - l'Unione di Comuni Terra di Leuca non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

INVIARE copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU, alle OO.SS.;

DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

NOTA: ATTI PRELIMINARI OCCORRENTI

- 1) VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SU DEROGA LIMITI TEMPO DETERMINATO
- 2) DELIBERAZIONE INSUSSITENZA ECCEDENZE
- 3) DELIBERAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE
- 4) PARERE REVISORE DEI CONTI

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che le Amministrazioni pubbliche siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale onde assicurare le

esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

TENUTO CONTO che con propria deliberazione n. in data odierna, per le motivazioni ivi contenute, si è proceduto all'approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente come di seguito riportato:

AREA AMMINISTRATIVA
ATTRIBUZIONI: Segreteria e assistenza agli organi Affari Generali Protocollo URP Contenzioso Promozione turistica e culturale Personale - profili giuridici: istituti contrattuali, regolamenti e procedure di reclutamento

AREA FINANZIARIA
ATTRIBUZIONI: Servizi finanziari Adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi Personale - profili finanziari: Programmazione e trattamento economico

AREA TECNICA
ATTRIBUZIONI: Servizi Ambientali: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - ecologia Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi) Commissione del paesaggio per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche Centrale Unica di Committenza Catasto Protezione Civile

ATTESO che:

- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017, si sono introdotte nuove logiche di impostazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni per le quali la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti fisso e immutabile, ma risulta essere il prodotto di un'attività di programmazione strategica dell'Ente in funzione degli obiettivi e attività previste e, come tale fluido e dinamico, diversamente organizzabile in ragione del raggiungimento delle finalità che variano nel tempo;

RILEVATO che:

- l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. n. 75/2017, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche con Decreto 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate linee di indirizzo non hanno natura regolamentare o prescrittiva ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

DATO ATTO che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professionalità e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle competenze necessarie in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente ed è modificabile in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

DATO ATTO che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dall'ordinamento anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate alla normativa concernente gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale - oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge - è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

ATTESO CHE il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

CONSIDERATO, quindi, che allo stato attuale della normativa:

- L'Unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.

- Nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola anche le Unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l'Unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall'esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti) nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall'Unione.

- L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, recanti misure e modalità di calcolo per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni (in conformità v. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 4 del 31.03.2021).

- Le facoltà di assunzione delle Unioni di comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, norma speciale, che consente alle Unioni di assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

CONSIDERATO che questo Ente, a tutt'oggi, non ha alle proprie dipendenze personale a tempo indeterminato e che, pertanto, non potendosi realizzare alcuna cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 229 cit., non è esperibile alcuna assunzione di unità con tale tipologia contrattuale, salvo la cessione di quote di capacità assunzionali da parte dei Comuni aderenti all'Unione;

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che dispone che all'Unione siano conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e che i Comuni possano cedere all'Unione di cui fanno parte, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali;

VISTA la nota prot.n.del..... ad oggetto: "Riorganizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Unione. Comunicazioni" con la quale il Presidente dell'Unione comunica - come convenuto in sede di Giunta dell'Unione - la necessità che tutti gli Enti componenti cedano all'Unione parte delle proprie capacità assunzionali, adottando con urgenza i conseguenti atti deliberativi al fine dell'efficace e tempestivo perseguimento degli scopi di riorganizzazione analiticamente puntualizzati nella propria deliberazione n.... del in data odierna di approvazione della macrostruttura dell'Ente;

PRESO ATTO che i Comuni aderenti hanno ceduto parte delle proprie capacità assunzionali come da allegato n. 3;

DATO ATTO, altresì, che il calcolo del budget assunzionale è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011;

VISTO il Piano triennale di fabbisogno del personale dell'Ente contenente la previsione del piano occupazionale per gli anni 2021/2023, il tutto come da allegato 1), scaturente da un'analisi concreta delle attività previste per il triennio, redatto in conseguenza delle opportunità assunzionali che l'Ente ha a disposizione per l'anno in corso e per i successivi, organizzando l'erogazione dei servizi e il corretto svolgimento dell'attività amministrativa sia attraverso percorsi di valorizzazione delle risorse interne in servizio a tempo determinato, sia mediante l'utilizzo di risorse provenienti dall'esterno secondo le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego;

CONSIDERATO che questo Ente, ai fini di una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata, non avendo una propria stabile consistenza di personale, intende articolare in maniera organica la struttura organizzativa, anche in relazione agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi, a mezzo la dotazione organica riportata nell'allegato 2) della presente deliberazione, funzionale a primari obiettivi di sviluppo;

RILEVATO che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, anche il concetto di dotazione organica si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati o da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del

personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

VISTO l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti adottati;

VISTA la propria deliberazione n.del...con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale in esubero e si è dato atto che, in considerazione dell'insussistenza in capo a questa Unione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

DATO ATTO altresì che l'Ente:

- ha adottato il piano triennale delle azioni positive con propria deliberazione n...in data odierna; - ha rispettato il "pareggio di bilancio" per l'anno 2020;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario; - non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO:

- che la spesa storica di personale del triennio 2011/2013 ammonta a Euro 73.465,93;
- che la capacità complessiva di spesa per personale, a seguito di cessione delle quote da parte dei Comuni aderenti, ammonta a Euro 113.465,93;
- che il numero dei rapporti a tempo parziale di cui all'art. 53, comma 2, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 è derogato ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. n) del medesimo C.C.N.L., essendo intervenuta in data contrattazione integrativa che prevede - in fase di attuazione delle prime misure di riorganizzazione dell'Unione - l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale per le categorie D e C;

PRECISATO CHE la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 (Allegato 1) in unico documento comprendente gli anni 2021/2023, precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni mentre, per quanto riguarda le modalità di reclutamento, questo Ente si avvarrà della facoltà consentita dall'art. 3, comma 8, legge 19 giugno 2019 n. 56, che consente - per il triennio 2019-2021 - di procedere alla copertura dei posti con assunzioni esterne previo avvio della sola procedura di mobilità obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e non anche della mobilità volontaria di cui all'art 30 leg.cit.;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione delle diverse attività che vedono questa Unione impegnata anche nella gestione degli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro - Regione Puglia "Area Interna Sud Salento", finanziati con i fondi comunitari e con le risorse stanziare dalla legge di Stabilità;

RITENUTO pertanto approvare contestualmente al Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 la dotazione organica dell'Ente, come da All.2), in coerenza con la pianificazione delle attività e degli obiettivi strategici di questa Unione, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano saranno inserite nel Bilancio di previsione 2021-2023;

ATTESA la competenza della Giunta all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO e richiamato il parere reso dal Revisore dei Conti in data ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- In ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

TUTTO ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE le premesse e renderle parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE, per quanto in premessa dettagliatamente esposto, il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 come da relativi piani occupazionali di cui all' allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

APPROVARE la dotazione organica funzionale alle esigenze dell'Ente, definite sulla base degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e con il quadro normativo vigente in materia di spese di personale, come risultante dall'allegato 2), parte integrante della presente deliberazione.

DARE ATTO che il piano occupazionale è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale;

PROCEDERE, ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 19 giugno 2019 n. 56, alla copertura dei posti come da piano occupazionale con assunzioni esterne previo avvio della sola procedura di mobilità obbligatoria ex art 34 bis d. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e non anche della mobilità volontaria di cui all'art 30 leg.cit.;

DARE ATTO la capacità complessiva di spesa di personale dell'Unione risulta essere quella definita nell'allegato 3), parte integrante della presente deliberazione.

DARE ATTO che l'effettiva realizzazione del piano triennale rimane altresì condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;

DARE ATTO che la programmazione è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi e in relazione alle limitazioni o vincoli normativi o di finanza pubblica che disciplinano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio del DUP 2021-2023 ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione;

DARE ATTO che in data2021 è stato acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

DARE ATTO che in questo Ente non vi sono situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale, giusta deliberazione G.U. n... del ;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs n. 165/2001;

DARE ATTO che il presente provvedimento ha valenza autorizzatoria con riferimento all'avvio dei procedimenti di reclutamento del personale previsti nel presente Piano da parte del competente Responsabile;

PUBBLICARE il presente atto nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;

TRASMETTERE il presente atto con l'allegato "Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023", entro trenta giorni dalla sua adozione. alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, mediante l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DEMANDARE al Responsabile della gestione delle Risorse Umane ogni adempimento connesso all'attuazione del presente provvedimento e ogni altra comunicazione e trasmissione di legge;

DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO 1

UNIONE DI COMUNI TERRA DI LEUCA

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

ANNO 2021

Area Amministrativa

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2021 con prestazione oraria di dodici ore settimanali di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Amministrativo, mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

- assunzione a tempo a tempo determinato fino al 31.12.2021 con prestazione oraria di dodici ore settimanali di una unità di personale di Cat. C - Profilo Istruttore Amministrativo mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

Area Finanziaria

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2021, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di due unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Contabile mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

- assunzione a tempo indeterminato, con prestazione oraria di diciotto ore settimanali, di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Contabile mediante copertura del posto a mezzo di utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti, previo esperimento della sola procedura di mobilità c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;

Area Tecnica

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2021, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Tecnico, mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

- assunzione a tempo indeterminato, con prestazione oraria di diciotto ore settimanali, di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Tecnico mediante copertura del posto a mezzo di concorso pubblico o altro istituto previsto dalla vigente legislazione in materia di accesso dall'esterno al pubblico impiego, previo esperimento della sola procedura di mobilità c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2021, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di due unità di Cat. C- Profilo Istruttore Tecnico mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

ANNO 2022

Area Amministrativa

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2022 con prestazione oraria di dodici ore settimanali di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Amministrativo, mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

- assunzione a tempo a tempo determinato fino al 31.12.2022 con prestazione oraria di dodici ore settimanali di una unità di personale di Cat C - Profilo Istruttore Amministrativo mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

Area Finanziaria

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2022, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di due unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Contabile mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

Area Tecnica

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2022, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di una unità di personale di Cat. D/1 - Profilo Istruttore Direttivo Tecnico, mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

- assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2022, con prestazione oraria di dodici ore settimanali, di due unità di Cat. C - Profilo Istruttore Tecnico mediante ricorso a istituti previsti dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale;

ANNO 2023

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi vigenti nell'anno di riferimento e del budget assunzionale disponibile.

Per l'intero triennio è fatto comunque salvo il ricorso all'utilizzo di altre forme di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che potrebbero manifestarsi in tutte le Aree comunali ai sensi dell'art. 36 del D.L.gs. n. 165/2001, ossia contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio e altre tipologie di legge.

ALLEGATO 2

UNIONE DI COMUNI TERRA DI LEUCA DOTAZIONE ORGANICA

AREA AMMINISTRATIVA

Cat.	Profilo Professionale	Posti previsti		Posti coperti		
		Full time	Part-time	Full time	Part-time	
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	-	1 12 ore	-	-	Vacante
C	Istruttore Amministrativo	-	1 12 ore	-	-	Vacante
Totale dotazione		-	2	-	-	

AREA FINANZIARIA

Cat.	Profilo Professionale	Posti previsti		Posti coperti		
		Full time	Part-time	Full time	Part-time	
D	Istruttore Direttivo Contabile	-	2 12 ore	-	-	Vacante
D	Istruttore Direttivo Contabile	-	1 18 ore	-	-	Vacante
Totale dotazione		-	3	-	-	

AREA TECNICA

Cat.	Profilo Professionale	Posti previsti		Posti coperti		
		Full time	Part-time	Full time	Part-time	
D	Istruttore Direttivo Tecnico	-	1 12 ore	-	-	Vacante
D	Istruttore Direttivo Tecnico	-	1 18 ore	-	-	Vacante
C	Istruttore Tecnico	-	2 12 ore	-	-	Vacante
Totale dotazione		-	4	-	-	

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione".

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la deliberazione n.... delcon la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato i criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione nonché per la revisione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di ogni altra fonte regolamentare disciplinante la materia del personale, anche connessa o complementare;

RITENUTO, pertanto, di approvare apposito regolamento che stabilisca le modalità, le procedure e i requisiti per l'accesso all'impiego alle dipendenze dell'Unione di Comuni "Terra di Leuca" in applicazione del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, modificato dal D.L. 162/2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 nonché delle specifiche disposizioni introdotte in materia dai contratti collettivi nazionali quali, da ultimo, il CCNL del 21/5/2018;

CONSIDERATO, altresì, che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;

RICHIAMATA, altresì, la Direttiva 24 aprile 2018, n. 3 "Linee guida sulle procedure concorsuali" del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione i cui contenuti offrono le opportune linee guida che hanno ispirato la redazione delle disposizioni regolamentari oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il regolamento per la selezione del personale al fine di prevedere modalità operative che consentano di attivare procedure selettive efficaci per le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;

PRESO ATTO che la disciplina contenuta nel nuovo "Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" si pone la finalità di definire percorsi selettivi ottimali per accertare le conoscenze teorico pratiche e le altre competenze professionali necessarie per un'efficace prestazione lavorativa in riferimento alle attività da svolgere nelle posizioni di lavoro da ricoprire;

RITENUTO opportuno, quindi, alla luce di quanto dianzi riportato, approvare l'allegato "Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione";

DATO ATTO che del presente provvedimento sarà assicurata informazione alle Organizzazioni Sindacali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL, in quanto compatibile;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- lo Statuto dell'Unione;
- la Direttiva Dip. Funzione pubblica 24 aprile 2018, n. 3;

ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a contenuto favorevole, inerente la regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Area;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati, il "Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di disporre** che il presente nuovo regolamento sostituisca qualsiasi altra disciplina con esso incompatibile in materia di concorsi e selezioni pubbliche con accesso dall'esterno alle posizioni di lavoro adottata dall'Unione.
- 3) **Di inviare** comunicazione del presente atto ai Responsabili di Area dell'Ente;
- 4) **Di informare** del presente provvedimento le Segreterie Provinciali delle OO.SS. competenti e la R.S.U. dell'Ente;
- 5) **Di dichiarare**, a seguito di separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Logo unione

Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione

(Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. .. del.....)

INDICE

TITOLO I – SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Programmazione delle assunzioni
- Art. 3 - Norme generali di accesso
- Art. 4 - Categorie riservatarie
- Art. 5 - Requisiti generali

CAPO II – SELEZIONI PUBBLICHE - DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

- Art. 6 - Progressioni di carriera
- Art. 7 - Periodi non valutabili agli effetti dell'anzianità di servizio
- Art. 8 - Riserva di posti
- Art. 9 - Requisiti per accedere alla riserva di posti

CAPO III – CONCORSI PUBBLICI

- Art. 10 – Bando di concorso - indizione - contenuti
- Art. 11 – Pubblicazione del bando
- Art. 12 – Proroga - riapertura dei termini - revoca - modifica del bando
- Art. 13 – Contenuto della domanda di ammissione
- Art. 14 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione
- Art. 15 – Presentazione delle domande di ammissione
- Art. 16 – Ammissione dei candidati

CAPO IV – COMMISSIONE ESAMINATRICE

- Art. 17 – Composizione e nomina
- Art. 18 – Sostituzione dei componenti la commissione
- Art. 19 – Convocazione e insediamento
- Art. 20 – Ordine dei lavori
- Art. 21 – Verbali della commissione
- Art. 22 – Compenso ai componenti della commissione esaminatrice

CAPO V - PROVE D'ESAME - CRITERI GENERALI E MODALITA'

- Art. 23 – Tipologia delle prove
- Art. 24 – Individuazione delle prove
- Art. 25 – Preselezione
- Art. 26 – Diario delle prove d'esame
- Art. 27 – Durata delle prove d'esame
- Art. 28 – Valutazione dei titoli
- Art. 29 – Valutazione delle prove d'esame
- Art. 30 – Svolgimento delle prove scritte
- Art. 31 – Valutazione delle prove scritte
- Art. 32 – Modalità di espletamento delle prove pratiche
- Art. 33 – Svolgimento della prova orale

CAPO VI - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

- Art. 34 – Riscontro delle operazioni del concorso
- Art. 35 – Applicazione precedenza e preferenza
- Art. 36 – Approvazione ed efficacia della graduatoria
- Art. 37 – Comunicazione dell'esito della procedura selettiva
- Art. 38 – Accertamento dei titoli dichiarati e dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- Art. 39 – Assunzione in servizio dei vincitori

CAPO VII - ALTRE FORME DI CONCORSI PUBBLICI E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

- Art. 40 – Corso-concorso
- Art. 41 - Convenzioni con altri enti per la gestione associata di selezioni e graduatorie

TITOLO II - ALTRI PROCEDIMENTI SELETTIVI

- Art. 42 – Disposizioni di carattere generale sull'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 43 – Commissione esaminatrice delle selezioni per l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 44 – Procedure per l'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 45 – Procedure per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio

TITOLO III - LAVORO FLESSIBILE E PROCEDURE DI ACCESSO STRAORDINARIE

- Art. 46 – Forme di lavoro flessibile
Art. 47 – Contratti di formazione e lavoro
Art. 48 – Tirocinio formativo

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 - Norma finale
Art. 50 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Titoli di studio richiesti per l'accesso in base alle categorie
ALLEGATO B - Modalità e criteri per la valutazione dei titoli nelle selezioni pubbliche e nei corsi-concorso

TITOLO I SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, disciplina l'accesso all'impiego presso l'Unione di Comuni Terra di Leuca, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle altre forme di assunzione, nonché i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.
2. Le norme in esso contenute si applicano a tutte le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con occupazione a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 2 Programmazione delle assunzioni

1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene nei limiti dei posti disponibili che sono indicati nel piano triennale dei fabbisogni di personale e che sono effettivamente messi a concorso secondo i criteri determinati dal presente regolamento. L'Amministrazione dell'Unione, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. A tal fine, informati gli organi di rappresentanza sindacale nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, inserisce il piano medesimo all'interno della propria programmazione triennale, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di cui all'art. 151 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
2. Il documento di programmazione del fabbisogno di personale, costituisce atto fondamentale per la determinazione delle risorse umane, sia interne che esterne, da acquisire o utilizzare, in funzione dei servizi erogati e da erogare, in rapporto agli obiettivi fissati nell'ambito della pianificazione gestionale.

Art. 3 Norme generali di accesso

1. L'accesso agli impieghi avviene, nel limite dei posti determinati dal piano occupazionale di cui al precedente art. 2:
 - a) mediante mobilità esterna ai sensi del decreto legislativo 30.3.2001, n.165;
 - b) mediante convenzioni con altri enti per la gestione associata di selezioni e graduatorie;
 - c) mediante procedure selettive pubbliche;
 - d) mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente in materia di collocamento per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

e) mediante chiamata numerica o nominativa, nei casi consentiti, degli iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

f) chiamata diretta nominativa, nei casi previsti dalla legge, per i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 e per i familiari del personale delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, come individuati dall'art. 35, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; l'Unione, anche in riferimento ad esigenze particolari o temporanee, oppure non differibili per urgenza o per la copertura di posti di elevata specializzazione, in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dall'ordinamento vigente e, in particolare di contratti a tempo determinato o contratti di formazione lavoro.

2. La procedura selettiva pubblica può svolgersi tramite:

- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli;
- c) concorso per titoli ed esami;
- d) corso-concorso.

3. Il concorso pubblico si svolge con le modalità stabilite nel presente regolamento nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Art. 4 Categorie riservatarie

1. Nei concorsi pubblici vengono applicate le seguenti riserve:

- a) riserva di posti volta alla copertura della quota d'obbligo prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché dall'art. 18, comma 2, stessa legge;
- b) riserva del 30 % dei posti ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a favore dei mutilati in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contrattuale.

2. A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono le preferenze previste dalla normativa vigente.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto in primo luogo del titolo che dà diritto ad una maggiore quota di riserva secondo l'ordine sopra indicato. 4.

Le riserve di posti di cui al precedente comma 1 non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. Le riserve di cui al presente articolo non si applicano comunque nel caso di selezioni per la copertura di posti unici.

Art. 5 Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego presso l'Unione i soggetti provvisti dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione e, in particolare, del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio, n. 104/92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente onde accertare il possesso da parte dei vincitori del requisito dell'idoneità fisica a svolgere, continuativamente e incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale è prevista l'assunzione in servizio. Per l'idoneità fisica dei disabili trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia;

e) titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive categorie come indicato nell'allegato A) al presente regolamento. Per specifiche professionalità il bando può richiedere eventuali altri requisiti per l'accesso in relazione alla specificità del profilo professionale. Qualora il titolo di studio sia specificamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso, questo costituisce requisito indispensabile per l'ammissione anche per i concorrenti interni;

f) insussistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti.

3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

4. Per l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi o regolamenti speciali.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché durante l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione e ovviamente all'atto dell'eventuale assunzione.

CAPO II - SELEZIONI PUBBLICHE - DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 6 Progressioni di carriera

Fino al 31.12.2022, al fine di valorizzare le professionalità interne, ai sensi dell'art.22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modificato dall'art.1, comma 1-ter, del dl 162/2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 e con le modalità nelle citate disposizioni indicate, l'Ente può attivare procedure selettive per la progressione interamente riservate al personale interno a tempo indeterminato, nella misura del 30% dei posti previsti nel piano dei fabbisogni assunzionali come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso esterno.

Art. 7 Periodi non valutabili agli effetti dell'anzianità di servizio

1. Non sono considerati utili agli effetti dell'anzianità minima di servizio richiesta per l'ammissione alle procedure previste dal presente regolamento i periodi di attività lavorativa senza corresponsione di retribuzione, salvo diverse e specifiche prescrizioni normative.

Art. 8 Riserva di posti

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di assunzione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, fatta eccezione per quelle diversamente disciplinate, possono prevedere l'eventuale quota di posti riservata al personale interno in servizio a tempo indeterminato,

2. La quota riservata al personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria immediatamente inferiore è pari al 50% dei posti messi a concorso.

3. La quota riservata al personale interno è, all'occorrenza, sempre arrotondata per eccesso all'unità.

4. La graduatoria del concorso è unica; il personale interno, esauriti i posti riservati, può coprire quelli non coperti dagli esterni.

5. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, sono coperti dai candidati esterni seguendo la graduatoria degli idonei del concorso.

6. Il personale interno che intende usufruire della riserva di posti deve farne esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 9 Requisiti per accedere alla riserva di posti

1. Per accedere alla riserva di posti per il personale interno in servizio a tempo indeterminato sono prescritti i seguenti requisiti:

- a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore;
- b) titolo di studio espressamente previsto dallo specifico bando di concorso;
- c) anzianità di servizio di almeno 2 anni.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 del presente articolo sono previsti i seguenti requisiti:

- a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore;
- b) titolo di studio immediatamente inferiore, purché equipollente o coerente con le specificità professionali richieste, a quello espressamente previsto dallo specifico bando di concorso; in questo caso, al titolo di studio posseduto non sarà attribuito il punteggio previsto per il titolo di studio necessario per l'accesso al concorso; c) anzianità di servizio di almeno 5 anni.

CAPO III – CONCORSI PUBBLICI

Art. 10 Bando di concorso - indizione - contenuti

1. Il concorso è indetto, sulla base degli indirizzi stabiliti nel piano triennale dei fabbisogni di personale e deliberati dalla Giunta dell'Unione, con determinazione del Responsabile di Area competente in materia di personale.

Il bando di concorso deve contenere:

- a) la denominazione dell'Unione procedente;
- b) il profilo professionale e la categoria di inquadramento;
- c) il numero dei posti messi a concorso nonché di quelli eventualmente riservati al personale interno ai sensi delle norme contrattuali e di legge e di quelli eventualmente riservate da leggi a determinate categorie;
- d) il trattamento economico annuale lordo iniziale attribuito;
- e) i requisiti soggettivi generali e speciali per l'ammissione al concorso, distintamente per i candidati esterni che, eventualmente, per quelli interni;
- f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la precisazione che trattasi di termine perentorio - da osservare a pena di esclusione - e che, per le domande presentate a mezzo di raccomandata, il termine si riferisce alla data di inoltro del plico;
- g) le dichiarazioni di legge da rendere nella domanda di partecipazione, elencate al successivo art. 13;
- h) gli eventuali documenti da allegare alla domanda e quelli da produrre da parte dei vincitori o degli idonei chiamati ad assumere servizio;
- i) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione al concorso;
- j) gli adempimenti richiesti ai candidati a pena di esclusione;
- k) l'eventuale previsione di forme di preselezione e il numero dei concorrenti che saranno ammessi alle successive prove nonché le modalità di convocazione dei candidati per sostenere le eventuali prove preselettive;
- l) le materie oggetto delle prove scritte e orali e, eventualmente, il contenuto di quelle pratiche, nonché le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
- m) le modalità di comunicazione del diario e della sede delle prove scritte, orali e/o pratiche. Il bando può eventualmente contenere indicazioni riguardo il calendario delle prove con indicazione del giorno di svolgimento e loro durata;
- n) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
- o) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile per categorie di titoli;

p) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e i relativi termini e modalità di presentazione;

q) l'espresso richiamo al rispetto delle seguenti norme: legge 12 marzo 1999, n. 68; decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; legge 20 settembre 1980, n. 574; legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

r) le eventuali disposizioni con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, ai sensi dell'art. 35, comma 5 - ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

2. Il bando deve, altresì, esplicitamente garantire la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e contenere l'informativa sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 679. 3. Il bando può altresì contenere anche:

a) la facoltà di limitare il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

b) la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

4. L'avviso contiene, in allegato, lo schema della domanda di ammissione.

5. La partecipazione al concorso comporta la incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti specificamente all'espletamento dei concorsi.

Art. 11 Pubblicazione del bando

1. La pubblicazione del bando di concorso è effettuata a cura del Responsabile del Servizio personale, con le modalità previste dal presente articolo, per la durata di:

- trenta giorni per le selezioni pubbliche;

- quindici giorni per le selezioni interne e per il reclutamento di personale da assumere a tempo determinato. 2. Nelle procedure selettive pubbliche la pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione dell'avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale, concorsi ed esami; - pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio on line dell'Unione e nel sito Internet dell'Ente.

3. Possono altresì essere individuate altre forme di pubblicità in sede di approvazione del bando di indizione del concorso.

4. Nelle procedure selettive interne la pubblicità dell'avviso è effettuata mediante pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio dell'Unione.

Art. 12 Proroga - riapertura dei termini - revoca - modifica del bando

1. Ove ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse, è data facoltà di prorogare, prima della scadenza, i termini per la presentazione delle domande e di riaprirli quando siano già decorsi purché, in tale ultimo caso, la commissione giudicatrice non si sia ancora insediata.

2. La eventuale proroga e riapertura dei termini debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando di concorso. In caso di riapertura dei termini i candidati che abbiano già presentato domanda di partecipazione devono essere informati al fine dell'eventuale integrazione della domanda.

3. E' data facoltà di procedere, con provvedimento motivato del competente Responsabile - in presenza di ragioni di pubblico interesse - alla revoca del bando di concorso in qualsiasi momento della procedura concorsuale purché prima dell'atto di nomina degli eventuali vincitori.

4. Eventuali variazioni del bando di concorso sono di esclusiva competenza del Responsabile competente in materia di personale, il quale provvede, mediante apposita determinazione da assumere in data anteriore a

quella di chiusura del bando, con contestuale fissazione di un nuovo termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione. Tale nuovo termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di variazione del bando all'albo pretorio dell'ente.

5. Le modifiche devono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità del bando di concorso e devono, altresì, essere notificate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13 Contenuto della domanda di ammissione

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 stesso D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) l'indicazione del concorso cui si intende partecipare;
- c) la residenza nonché eventuale altro recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione qualora il medesimo non coincida con la residenza stessa;
- d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno stato membro della Unione Europea;
- e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;

- f) le condanne penali riportate ovvero l'assenza di condanne penali e di avere o meno procedimenti penali in corso;

- g) di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica

Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

- h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della votazione o del giudizio conseguito;
- i) il possesso dei requisiti generali previsti nell'avviso nonché di eventuali requisiti speciali richiesti nel bando in relazione alla professionalità messa a concorso;
- j) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza di legge;
- k) eventuali servizi prestati e ogni altro titolo - da dichiarare dettagliatamente - che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile ai fini della formazione della graduatoria. In caso di dichiarazioni incomplete o comunque prive di elementi che ne consentano la valutazione, la commissione non procederà all'attribuzione del relativo punteggio;

- l) il candidato disabile, beneficiario delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n.104, dovrà specificare l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alla propria disabilità e segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; a tal fine, al momento della prova stessa, dovrà produrre idonea documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria locale che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario.

2. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita di autentica.

3. Comporta l'automatica esclusione dalla selezione l'omissione nella domanda delle seguenti indicazioni o adempimenti, laddove non altrimenti desumibili dal contesto e/o dagli allegati della domanda stessa:

- nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;
- specificazione della selezione alla quale il concorrente intende partecipare, qualora al momento della presentazione

della domanda vi siano altre procedure aperte;

- possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
- presentazione o spedizione della domanda oltre i termini di scadenza;
- firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- versamento della tassa di concorso.

4. L'omissione e/o l'incompletezza di una o più delle dichiarazioni indicate alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1, comportano l'ammissione con riserva del candidato. I concorrenti ammessi con riserva e risultati idonei all'esito delle prove, saranno invitati a regolarizzare la documentazione nel termine perentorio assegnato dall'amministrazione. La mancata regolarizzazione determina l'esclusione dalla graduatoria.

5. L'Unione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 14 Documenti da allegare alla domanda di ammissione

1. Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta in originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di € 10,00 da effettuarsi tramite c/c postale indirizzato al Tesoriere dell'Unione di Comuni Terra di Leuca. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal concorso.

2. Alla domanda devono essere allegati eventuali documenti e titoli richiesti obbligatoriamente dal bando, da prodursi in copia non autenticata salvo eventuali eccezioni espressamente previste dalla legge e, in ogni caso, specificate nel bando di concorso. Ove richiesto dal bando di concorso, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione i seguenti ulteriori documenti:

a) curriculum professionale, datato e debitamente sottoscritto;

b) eventuali pubblicazioni, in originale o copia autenticata anche ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o in copia presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 e 19/bis stesso D.P.R. 445/2000;

c) elenco in carta semplice dei documenti allegati;

d) fotocopia del documento di identità personale del concorrente.

3. Gli eventuali documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dagli aspiranti fino all'approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali, a meno che i suddetti non producano espressa dichiarazione di rinuncia al concorso.

4. In applicazione delle norme contenute nel DPR n. 445/2000, è ammessa, in luogo della presentazione della

documentazione di cui al 2° punto, una dichiarazione, resa dall'aspirante al concorso ai sensi dell'art. 46 del citato DPR n.445/2000, nella quale siano dettagliatamente elencati i documenti medesimi e contenente, per ognuno, una descrizione particolareggiata, a pena di nullità, di tutti gli elementi necessari sia ai fini della ammissibilità, sia per la loro valutazione. In tale caso, la documentazione medesima sarà successivamente esibita dall'interessato, su richiesta dell'Amministrazione comunale, prima dell'approvazione della graduatoria da parte del competente Responsabile.

Qualora l'interessato non produca la documentazione oggetto della dichiarazione nel termine di 15 giorni o nel più ampio termine concesso dalla Amministrazione Comunale o nel caso che dalla stessa documentazione risulti che la dichiarazione conteneva elementi mendaci tali da alterare l'esito finale della graduatoria di merito, lo stesso viene escluso dalla graduatoria e, se vincitore del concorso, dichiarato decaduto dall'assunzione, oltre che soggetto alle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia.

5. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, ovvero per soli titoli, i candidati possono inoltre allegare alla domanda, ai fini della valutazione da parte della Commissione, titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso e tutti i titoli e i documenti che ritengano, nel loro interesse, utili a comprovare l'attitudine e la preparazione per coprire il posto.

Art. 15 Presentazione delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente dell'Unione di Comuni Terra di Leuca, è presentata direttamente all'Ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata o trasmessa con altri mezzi validi ai sensi di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella "Gazzetta Ufficiale". Per il computo del termine di cui sopra si osservano le prescrizioni di cui all'art.155 del codice di procedura civile; ove detto termine cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.

Gli aspiranti al concorso devono apporre la propria firma in calce alla domanda di ammissione al concorso, a pena di nullità ed esclusione, ed allegare copia del documento di identità.

Nel caso di domanda di partecipazione al concorso inviata a mezzo pec, la firma digitale è equivalente alla firma autografa apposta su documento cartaceo corredato da copia della carta di identità in corso di validità.

Nel caso di invio della domanda a mezzo pec personale, la domanda potrà essere firmata digitalmente oppure potrà essere firmata con firma autografa e scansionata. In caso di invio da pec personale, non è obbligatorio inviare anche la copia del documento di identità. Nel caso di domanda inviata da pec intestata ad un soggetto terzo, occorrerà corredare la domanda, firmata digitalmente o con firma autografa, di copia del documento di identità del candidato.

2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso in cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del funzionamento degli uffici postali. In tali evenienze, il concorrente allega alla domanda apposita attestazione rilasciata dalla Direzione dell'ufficio postale interessato.

3. Sul retro della busta contenente la domanda di ammissione il concorrente deve riportare, oltre al mittente, l'indicazione del concorso al quale intende partecipare. La mancata annotazione non comporta esclusione dal concorso.

Art. 16 Ammissione dei candidati

1. L'Ufficio protocollo consegna al Servizio personale i plichi pervenuti unitamente all'elenco nominativo e /o numerico dei mittenti. L'ufficio individuato per l'esame preliminare delle domande è il Servizio o l'ufficio che si occupa della materia relativa al trattamento giuridico del personale, il quale procede alla verifica delle domande e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla procedura concorsuale.

2. La verifica del possesso dei requisiti e della osservanza delle prescrizioni dettate dal bando per l'ammissione al concorso, è effettuata solo per le domande pervenute entro il termine stabilito dal bando di concorso in quanto, per quelle giunte successivamente, l'ufficio competente si limita a dare atto di detta circostanza che comporta l'esclusione dal concorso. L'Ufficio competente, conclusa l'istruttoria, predispone apposita relazione con le seguenti indicazioni:

- a) numero delle domande pervenute;
- b) numero e nominativi relativi alle domande regolari ai fini della ammissione;
- c) numero e nominativi relativi alle domande che presentano imperfezioni formali, omissioni non sostanziali o irregolarità sanabili e, come tali, suscettibili di essere regolarizzate e per le quali può disporsi l'ammissione con riserva;
- d) numero e nominativi relativi alle domande per le quali non sussistono gli estremi per l'ammissibilità al concorso, con l'indicazione per ciascun nominativo delle motivazioni con riferimento al bando o al presente regolamento.

Successivamente, il Responsabile del Servizio competente in materia di personale può ammettere la regolarizzazione delle domande di cui al comma 2, lettera c), comunicando con lettera l'esigenza della regolarizzazione e il termine in cui deve essere prodotta dai candidati interessati. La regolarizzazione formale non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.

Il candidato che entro il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della domanda è escluso dal concorso.

3. In particolare, non possono essere regolarizzati e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso:

- a) l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali;
- b) il mancato versamento, entro i termini di scadenza del bando, della tassa di concorso;
- c) l'omessa o errata indicazione del concorso cui si intende partecipare;
- d) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso nei casi in previsti a pena di esclusione.

4. Il Responsabile del Servizio competente in materia di personale, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, adotta, con proprio provvedimento, le determinazioni che dispongono l'ammissione, comprese eventualmente quelle con riserva, e l'esclusione degli aspiranti al concorso. Il Responsabile potrà, altresì, disporre l'ammissione di tutti i candidati che abbiano presentato domanda entro i termini, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, sarà effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, risultando utilmente collocati nella graduatoria, saranno assunti. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria approvata.
5. L'esclusione dalla procedura è comunicata ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora il candidato ne sia in possesso, tramite posta elettronica certificata o altri mezzi validi ai sensi di legge, con l'indicazione della motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa.
6. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
7. In ogni caso, in presenza di ragionevoli dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato che nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l'amministrazione dispone l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
8. Gli atti del concorso relativi all'ammissione dei concorrenti sono trasmessi alla commissione esaminatrice all'atto del suo insediamento.

CAPO III - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 17 Composizione e nomina

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell'Amministrazione comunale. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti, nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali. La commissione giudicatrice è composta dal Responsabile del Settore competente in materia di reclutamento del personale, il quale assume le funzioni di Presidente e da due esperti provata competenti nelle materie oggetto delle prove d'esame, dipendenti dell'Ente o esterni. Nel caso di incompatibilità o indisponibilità del Presidente, le relative funzioni possono essere svolte dal Segretario dell'Unione, anche da Segretario Comunale di altro Ente o in quiescenza, o dipendente di altro Ente di categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso anche in quiescenza. Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all'ente di appartenenza l'autorizzazione prevista dall'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001.
2. Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con provvedimento del responsabile del Servizio personale.
3. I componenti la Commissione devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei posti a concorso.
4. In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni all'amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, anche in quiescenza, o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. Le commissioni di concorso sono composte da membri dell'uno e dell'altro sesso, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità.
- Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001, e coloro che siano componenti dell'Organo di governo dell'Unione o che rivestano cariche politiche o sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano contenziosi in essere con un

candidato o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.

5. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente, scelto di norma tra gli appartenenti al Servizio personale, inquadrato almeno nella categoria C. In relazione al numero di partecipanti alla procedura concorsuale il segretario può essere coadiuvato da uno o più unità.

6. Per i concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica B3 o di categorie superiori, possono essere aggregati membri esperti aggiunti per il solo accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle tecnologie informatiche, nonché per altre materie speciali, quando nessuno dei componenti della commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie acquisita attraverso il proprio grado di istruzione e di preparazione culturale.

7. Le funzioni dei membri aggregati, di cui al precedente comma, sono limitate al mero accertamento dell'idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso e dell'informatica.

L'accertamento si conclude con un giudizio sulla conoscenza della materia di cui la Commissione tiene conto in sede di valutazione complessiva della prova orale.

8. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, portano a termine le operazioni concorsuali, salvo sostituzione da parte dell'amministrazione dell'Unione.

9. La commissione, per l'espletamento delle operazioni preliminari alle prove nonché per l'attività di vigilanza nel corso delle stesse, può avvalersi del personale dipendente dell'Unione o dei Comuni ad essa aderenti.

Art. 18 Sostituzione dei componenti la commissione

1. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile competente provvede, nell'ipotesi che non siano stati nominati i componenti supplenti, alla sostituzione con soggetto provvisto degli stessi requisiti del componente cessato conservando piena validità le operazioni del concorso già compiute.

3. Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione a tre sedute della commissione il Responsabile del Servizio personale, su segnalazione obbligatoria del segretario, provvede a dichiarare la sua decadenza e a sostituirlo.

4. In caso di sostituzione di membro della commissione, le operazioni del concorso già compiute o iniziate non sono ripetute. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte, il membro di nuova nomina ha l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

Art. 19 Convocazione e insediamento

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente della stessa, comunicata per iscritto a tutti i componenti.

2. Nella riunione di insediamento il Responsabile dell'Ufficio personale o suo incaricato consegna al Presidente della commissione esaminatrice tutti gli atti relativi al concorso compreso una copia del presente Regolamento. La commissione, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al successivo articolo 20, comma 1, lettere a) e b), stabilisce le date della/e prova/e scritta/e e/o pratiche, nonché delle prove orali.

3. La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti e a votazione palese. Solo durante lo svolgimento delle prove, ad eccezione di quelle orali, i componenti possono assentarsi alternativamente purché alle stesse sia costantemente presente la maggioranza dei componenti.

4. Il Presidente, i componenti e il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, oppure fra ciascuno e gli altri componenti della commissione, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Il Presidente, i componenti e il segretario della commissione sottoscrivono altresì autodichiarazione

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

5. Qualora si riscontrino incompatibilità, la seduta è immediatamente sospesa e il Presidente comunica la circostanza al Responsabile competente perché provveda alla sostituzione.

Art. 20 Ordine dei lavori

1. La commissione esaminatrice osserva di norma il seguente ordine dei lavori:

- a) insediamento, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso e sottoscrizione, anche da parte del segretario, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge tra i propri componenti e i candidati. Uguale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da eventuali membri supplenti o dal personale addetto alla vigilanza all'atto delle rispettive nomine. Le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e dall'art. 17, comma 4, del presente regolamento;
- b) verifica, nella prima seduta, dell'avvenuta pubblicità del bando nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
- c) fissazione, nella prima seduta, del termine del procedimento concorsuale, definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali con diario delle prove e fissazione tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsto nel bando;
- d) determinazione, nella prima seduta, dei criteri per la valutazione dei titoli, ove previsti, e delle prove d'esame;
- e) predisposizione ed effettuazione delle prove scritte e/o pratiche;
- f) valutazione dei titoli prodotti dai candidati che si sono presentati alle prove e attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento;
- g) valutazione delle prove scritte e/o pratiche;
- h) comunicazione ai concorrenti, prima dell'espletamento della prova orale, dell'esito della valutazione dei titoli e della valutazione delle prove scritte, con conseguente convocazione per la prova orale in caso di superamento delle prove scritte mediante pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in considerazione del numero dei concorrenti, tramite avviso pubblicato sulla G.U. 4^a serie speciale - Esami e Concorsi o Raccomandata A/R personale;
- i) effettuazione e valutazione prova orale e pubblicazione esito;
- l) formulazione della graduatoria di merito dei candidati idonei con il totale dei punti attribuiti a ciascun concorrente per titoli e per prove d'esame.

Art. 21 Verbali della commissione

1. Di ogni seduta della commissione e di tutte le operazioni compiute dalla Commissione, in ogni seduta è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le determinazioni collegiali della Commissione e dal quale devono risultare tutte le fasi procedurali del concorso.
2. I punteggi relativi alle prove d'esame sono attribuiti con voto palese e con valutazione sintetica. In caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun componente la commissione esaminatrice.
3. Ciascun commissario può far inserire nei verbali delle operazioni concorsuali tutte le osservazioni relative a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla commissione.
4. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegare al verbale.
5. I commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro atteggiamento sia motivato da presunte irregolarità o falsità dei fatti puntualmente precisate per iscritto.
6. Nel caso di morte o grave e documentato impedimento di un commissario che non consenta a questi la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente purché vengano acquisite le firme degli altri componenti e del segretario.

7. Il segretario della commissione è responsabile della redazione dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice medesima. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai singoli commissari e dal segretario stesso nella pagina finale e siglato in ogni pagina.

8. Nel caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assume le funzioni il commissario più giovane di età. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il segretario viene sostituito su richiesta del Presidente della commissione.

9. Al termine dei lavori, i verbali - firmati dal presidente, da tutti i commissari e dal segretario - unitamente a tutti gli atti del concorso, sono inviati all'Ufficio Personale per i conseguenti adempimenti.

Art. 22 Compenso ai componenti della commissione esaminatrice

1. A ciascun componente esterno delle Commissioni, compresi i supplenti, è corrisposto il compenso se ed in quanto previsto dalla normativa vigente e sono inoltre rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di missione e trasferta.

2. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle sedute di effettiva partecipazione.

3. Ai Responsabili di Area dipendenti dell'Ente che partecipano alle sedute delle Commissioni non spetta alcun compenso; ai restanti dipendenti spetta, se dovuto, il compenso per servizio straordinario se le operazioni concorsuali si svolgono oltre l'orario di lavoro stabilito.

CAPO V - PROVE D'ESAME - CRITERI GENERALI E MODALITA'

Art. 23 Tipologia delle prove

1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma anche le capacità del candidato di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni e casi problematici, di ordine teorico e pratico.

Le prove di selezione si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale. Le stesse, da definirsi in modo specifico nei singoli bandi, tendono a valutare complessivamente la professionalità del candidato in base alle conoscenze teoriche, alla esperienza professionale, allo spirito di iniziativa e alla specifica attitudine ai compiti propri del profilo.

2. La prova scritta può essere:

a) a contenuto teorico: consiste nella stesura di un elaborato nel quale il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

b) a contenuto teorico-pratico: oltre alle cognizioni richieste alla lettera a) comporta l'elaborazione di studi di fattibilità in ordine a progetti o programmi e scelte organizzative, redazione di schemi di atti, di progetti ed elaborazioni grafiche, soluzioni di casi, simulazione di interventi.

3. La prova pratica è volta a verificare le capacità professionali e operative dei candidati mediante la produzione di un risultato concreto con l'impiego di adeguata strumentazione.

4. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando e tende ad accertare il grado di conoscenze teoriche del candidato, le capacità espositive e di trattazione degli argomenti sollecitati. Nel corso della prova possono essere richiesti chiarimenti sulle prove scritte o pratiche.

5. In applicazione della normativa vigente, il bando concorsuale prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

Art. 24 Individuazione delle prove

1. Gli esami nei concorsi pubblici consistono in:

a) per i profili professionali delle categorie D e C: due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

b) per i profili professionali di posizione giuridica B3: una prova scritta (consistente anche in una serie di quesiti a risposta multipla) o pratica e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta o pratica e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;

c) per i profili di categorie A e B: secondo la disciplina di cui all'art. 42 e seguenti del presente regolamento. La selezione consiste nelle prove di cui all'art. 44 del presente regolamento, volta ad accertare il possesso delle competenze richieste in relazione alla posizione da ricoprire.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali delle categorie D e C consista in una serie di quesiti a risposta sintetica oppure in una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato.

Art. 25 Preselezione

1. Ai fini della economicità e celerità del procedimento, l'atto di approvazione del bando può prevedere che le prove d'esame, in presenza di un elevato numero di concorrenti, siano precedute da forme di preselezione.

2. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta multipla.

La prova è predisposta in unica traccia a cura della commissione giudicatrice. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Le domande della prova includono quesiti di carattere generale e di carattere speciale nelle materie indicate nel bando.

3. Qualora il numero di ammessi sia eccezionalmente elevato e l'amministrazione non si sia dotata di idonei sistemi automatizzati, la prova potrà essere predisposta da esperti in selezioni di personale che ne cureranno la somministrazione e la correzione. Gli adempimenti connessi alla individuazione del soggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sono a cura dell'ufficio concorsi.

4. I contenuti della prova di preselezione e il numero di concorrenti da ammettere alle successive prove sono stabiliti dal bando.

5. L'esito della prova è reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Unione e nel sito internet dell'ente.

Art. 26 Diario delle prove d'esame

1. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche e neppure nei giorni di festività religiose valdesi rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

2. La convocazione alle prove scritte e/o pratiche, ove non sia già stato previsto nel bando, è effettuata almeno 15 giorni prima della data della prima prova con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente. Nella suddetta comunicazione è precisato se è consentita o meno, durante l'espletamento delle prove, la consultazione di testi di legge, codici o altro non commentati.

3. In relazione alla professionalità ed al numero di posti messi a concorso, può essere valutata l'opportunità di convocare i candidati ammessi alla procedura tramite pubblicazione del diario delle prove in Gazzetta Ufficiale.

4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione - almeno venti giorni prima - con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche e, nei concorsi per titoli ed esami, del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

5. I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di idoneo documento di identificazione. La mancata presentazione è considerata espressa rinuncia alla procedura.

6. Nelle sale in cui si svolgono le prove concorsuali è disponibile una copia del presente regolamento; tutti i concorrenti possono prenderne visione in qualsiasi momento.

7. Qualora una delle prove d'esame non si possa svolgere per l'assenza di un membro della commissione esaminatrice (Presidente o componente), i concorrenti, già convocati per sostenere la prova medesima, ne

devono essere immediatamente informati. La nuova data per lo svolgimento della prova d'esame viene comunicata ai singoli concorrenti a mezzo pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito internet dell'Ente o mediante lettera raccomandata, con la possibilità di deroga ai termini di cui ai precedenti commi.

8. Su richiesta dei candidati, il Presidente della commissione attesta la partecipazione degli stessi alle prove d'esame.

Art. 27 Durata delle prove d'esame

1. Per lo svolgimento delle prove scritte o pratiche, la commissione esaminatrice assegna, in relazione alla tipologia e alle materie di ciascuna prova, un tempo massimo da quattro ore a sei ore dalla ultimazione della dettatura del tema prescelto, per i concorsi relativi alle categorie A, B, C e sei ore per le categorie D. Detto termine deve essere riportato nel verbale dei lavori della commissione e comunicato ai candidati all'inizio delle prove medesime.

2. Per la prova orale la commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente, a sua piena discrezione, una durata non superiore ad un'ora, che deve valere per tutti i candidati dello stesso concorso o prova pubblica selettiva.

Art. 28 Valutazione dei titoli

1. La commissione, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, dispone di un punteggio complessivo pari a 10/30, ripartito secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato B.

2. Tutti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla commissione esaminatrice, la quale ha l'obbligo di motivarne l'eventuale irrilevanza, fatta eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun elemento per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del candidato.

Art. 29 Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito come segue fra le varie prove d'esame:

- a) punti 30 prima prova scritta o prova pratica;
- b) punti 30 seconda prova scritta;
- c) punti 30 prova orale.

2. Per la valutazione di ogni prova ciascun componente dispone di 10 punti. Il punteggio da attribuire è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario con voto palese.

3. Nel concorso per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

4. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle prove di esame, determinato con i criteri di cui al precedente comma 3.

Art. 30 Svolgimento delle prove scritte

1. Nel giorno fissato per ciascuna prova scritta e immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione

esaminatrice si riunisce nella sala destinata alle prove e procede all'autentica dei fogli sui quali saranno redatti gli elaborati, mediante apposizione del timbro dell'ente e della firma di almeno un commissario sul lato superiore destro del frontespizio.

2. Immediatamente dopo la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Ciascuna traccia, appena trascritta, è vistata dai commissari, numerata e racchiusa in una busta non trasparente e senza segni esterni. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Ai commissari non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura del tema prescelto. In caso di necessità è vietato intrattenersi in alcun modo con i candidati in attesa.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, la commissione invita i candidati a prendere posto nella sala, previa verifica della loro identità mediante accertamento della rispondenza dei dati anagrafici con quelli contenuti nell'elenco nominativo e numerato appositamente predisposto.

5. I medesimi sono invitati a trattenere presso di loro soltanto i testi eventualmente consentiti dalla commissione, con deposito di tutto il resto, compreso borse e telefoni cellulari. Si procede alla distribuzione ai candidati di una penna e tre fogli vidimati, con avvertenza che in caso di necessità è possibile averne altri. Tutti i fogli ricevuti devono essere restituiti nella busta contenente l'elaborato, anche se non usati.

6. Unitamente ai fogli si procede alla distribuzione di due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco; viene consegnata altresì una penna biro uguale per tutti i candidati, da restituire al termine della prova, con l'avvertenza che non può essere utilizzata penna diversa.

7. Il Presidente, fatta constatare l'integrità dei plichi contenenti i temi, invita un candidato ad effettuare il sorteggio della

prova. Il tema estratto, sottoscritto dal medesimo candidato, viene letto, annotato con l'indicazione "tema prescelto" e vistato dal Presidente e dal segretario. Successivamente il Presidente dà lettura dei temi non estratti e quindi procede alla dettatura del tema prescelto.

8. Il Presidente o un commissario, dopo aver illustrato ai candidati le prescrizioni di cui al successivo comma 9, dichiara iniziata la prova e comunica l'ora finale della stessa. Durante lo svolgimento della prova scritta è obbligata a permanere nei locali degli esami almeno la maggioranza dei membri della Commissione.

9. I candidati durante la prova devono attenersi alle seguenti disposizioni:

a) i lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta vidimata;

b) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione. L'uso di carta e penna diverse da quelle fornite comporta la nullità della prova.

c) gli elaborati, la busta piccola contenente le generalità e la busta grande devono risultare - pena la nullità della prova - privi di qualsiasi contrassegno tale da pregiudicare l'anonimato dei concorrenti;

d) non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, salvo che con i membri della

commissione esaminatrice;

e) il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. Sono automaticamente esclusi dal concorso i candidati trovati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini dell'elaborato o che contravvengano, alle disposizioni di cui al presente articolo. La decisione è presa dalla Commissione e, per essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata seduta stante e verbalizzata.

f) la commissione esaminatrice ed il personale addetto alla sorveglianza curano l'osservanza delle disposizioni

stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi nella sala degli esami;

g) la mancata esclusione del candidato all'atto della prova non preclude l'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime;

h) durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali

degli esami, che devono essere efficacemente vigilati; i componenti la Commissione presenti possono permettere brevi assenze per necessità fisiologiche;

i) il candidato scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola; al termine della prova, pone la busta piccola e tutti i fogli ricevuti nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della commissione o ad un commissario.

10. Il Presidente della commissione o un commissario, appone trasversalmente sulla busta consegnata dal candidato la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

11. Ritirati tutti gli elaborati allo scadere del termine, tutte le buste vengono raccolte in un pacco da sigillare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la commissione e dal segretario.

12. Il pacco di cui al precedente comma 11 è custodito dal segretario nel suo ufficio, salvo che, per motivi di sicurezza, il Presidente non ritenga di custodirlo altrove.

13. Nel caso di due prove scritte al candidato sono consegnate nei giorni di esame due buste: una piccola contenente un cartoncino bianco e una grande munita di linguetta staccabile sulla quale è riportato il numero corrispondente a quello attribuito a ciascun concorrente in base all'elenco generale degli ammessi, formulato secondo l'ordine alfabetico, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

14. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

15. Ultimata tale operazione le buste vengono raccolte in un pacco da sigillare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la commissione e dal segretario. Il pacco è custodito dal segretario nel suo ufficio, salvo che, per motivi di sicurezza, il Presidente non ritenga di custodirlo altrove.

Art. 31 Valutazione delle prove scritte

1. Per la correzione delle prove scritte la commissione esaminatrice deve essere presente nella sua composizione completa. al fine di valutare le prove e assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica e un giudizio sintetico.

2. Nel caso di due prove scritte, la commissione stabilisce da quale delle due iniziare la correzione al fine di accelerare i propri lavori. Per i candidati che non conseguono l'idoneità nella prima prova, non si procede alla correzione della successiva prova.

3. Per la correzione delle prove la commissione, constatata l'integrità del pacco contenente gli elaborati, si attiene alle seguenti modalità:

- a) numerazione progressiva e casuale delle buste contenenti le due prove di ciascun candidato;
- b) apertura della busta contrassegnata dal numero 1 ed apposizione dello stesso numero sulla busta contenente la prima prova scritta nonché su quella contenente la seconda;
- c) apertura delle buste contenenti la prova da correggere per prima e apposizione del numero corrispondente su tutti i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e sulla busta piccola contenente le generalità del candidato, la quale deve rimanere chiusa;
- d) lettura ad alta voce di ogni elaborato e immediata valutazione: nel caso in cui dalla correzione siano emerse

inesattezze od errori, i brani censurati devono essere evidenziati attraverso l'apposizione sull'elaborato, di segni grafici o note specifiche. Infine, il voto assegnato viene trascritto sul frontespizio dell'elaborato - in numero e in lettere – da sottoscrivere a cura di tutti i membri della commissione;

e) apertura delle buste contenenti la seconda prova solamente per gli elaborati abbinati che hanno ottenuto almeno la votazione minima richiesta dal bando, con le modalità di cui alle lettere c) e d);

f) ultimata la correzione di tutti gli elaborati delle prove, apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati e formazione di un elenco contenente la valutazione attribuita a ciascuna prova con riferimento al numero progressivo e al candidato autore dell'elaborato.

4. La commissione esaminatrice non può interrompere i lavori di correzione prima di aver esaminato tutti gli elaborati le cui buste siano state aperte.

5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati di entrambe le prove scritte, si procede alla apertura delle buste contenenti le generalità dei concorrenti ed alla formazione di un elenco contenente il punteggio attribuito con riferimento al numero d'ordine e al concorrente autore dell'elaborato. Il riconoscimento deve essere effettuato a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 32 Modalità di espletamento delle prove pratiche

1. Nel giorno fissato per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice ne stabilisce modalità e contenuti che devono comportare uguale impegno e difficoltà per tutti i candidati e fissa il tempo massimo consentito, se non già diversamente stabilito e indicato.

2. La commissione provvede a fornire ai candidati, in uguale misura, identici materiali, macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, eguale spazio operativo e quant'altro necessario allo svolgimento della prova.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova. Tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla commissione al momento dell'individuazione delle prove.
4. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per portare a termine la prova può costituire elemento di valutazione.
5. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, previa identificazione personale dei candidati. Qualora l'effettuazione della prova pratica non avvenga contemporaneamente per tutti i candidati, la Commissione deve adottare gli opportuni accorgimenti in modo da evitare che il candidato già esaminato possa venire in contatto con i candidati in attesa. Tutti i candidati devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
6. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova pratica in base agli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione dei criteri.

Art. 33 Svolgimento della prova orale

1. Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica una votazione di almeno 21/30. Prima dell'inizio della prova, la commissione stabilisce le modalità di espletamento e il numero dei quesiti da porre ai candidati. Quindi elabora una serie di domande di pari difficoltà inerenti le materie d'esame da sottoporre ai candidati previa estrazione a sorte. Nel caso di prova orale espletata in sedute successive, la commissione elabora all'inizio di ogni seduta una nuova serie di domande seguendo la medesima procedura.
2. I candidati sono chiamati a sostenere l'esame secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio all'inizio della prova, se il numero dei candidati consente l'esaurimento della stessa in una sola giornata. In caso contrario, all'inizio della prova scritta è estratta la lettera alfabetica dalla quale partire per la chiamata dei candidati elencati in ordine alfabetico di cognome. In tal caso, nell'ambito di ogni giornata di svolgimento della prova orale, l'ordine di presentazione dei candidati dinanzi alla commissione è determinato per sorteggio all'inizio della stessa.
3. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il successivo concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del segretario della commissione.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Tale aula, adeguatamente attrezzata, viene messa a disposizione della commissione esaminatrice da parte dell'Amministrazione dell'Unione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nella sede degli esami.
6. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, sulla base, a seconda della tipologia del concorso, della valutazione dei titoli e/o dell'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Tale graduatoria, unitamente a copia del verbale sottoscritto in ciascun foglio da tutti i componenti la commissione, viene tempestivamente rimessa all'Amministrazione comunale.

CAPO VI - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 34 Riscontro delle operazioni del concorso

1. Il Servizio personale esamina i verbali rimessi dal presidente della commissione e verifica la legittimità del procedimento seguito e la sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dal bando.

2. Ove da tale esame emergano irregolarità derivanti da errori di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tali da apparire - ad evidenza - errori di esecuzione, il Servizio procede alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria degli idonei. Di tali correzioni e rettifiche si dà atto nella determinazione di approvazione dei lavori della commissione.

3. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità conseguenti a violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero vengano rilevate delle palesi incongruenze o contraddizioni, il Responsabile del Servizio personale, invia copia degli atti al Presidente con invito a riunire la commissione giudicatrice entro dieci giorni, affinché sulla base delle indicazioni date provveda alla eliminazione dei vizi rilevati.

4. Al termine della/e riunione/i il Presidente della commissione, rimette il/i verbale/i, assieme a quelli ricevuti in restituzione, al Responsabile suddetto a mezzo del segretario della commissione entro i cinque giorni successivi alla seduta.

5. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della commissione o la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, il Responsabile del Servizio personale adotta le definitive determinazioni in merito alla approvazione dei verbali o all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate.

In quest'ultimo caso il Responsabile medesimo provvede alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova ed autonoma graduatoria degli idonei in ordine di merito.

Art. 35 Applicazione precedenza e preferenza 1. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, il Servizio personale applica le precedenze o preferenze sulla base dei titoli presentati o dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.

2. La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l'idoneità indipendentemente dalla posizione acquisita in graduatoria.

3. La preferenza opera in situazioni di parità, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro che abbia conseguito identico punteggio. A parità di merito e a parità di titoli, i titoli di preferenza sono quelli indicati dall'art. 5 del D.P.R. 9.05.1994, n.487:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- t) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età

Art. 36 Approvazione ed efficacia della graduatoria

1. Le graduatorie delle selezioni, unitamente ai verbali delle operazioni della commissione sono approvate, con determinazione del responsabile del Servizio personale e pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e/o nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge, delle riserve o precedenza, così come riportato nell'avviso pubblico. La graduatoria di merito elenca i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente. La graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi:

- a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica;
 - b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a) (nel caso di concorsi per esami);
 - c) la votazione conseguita nella prova orale;
 - d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto;
 - e) l'indicazione della votazione complessiva;
 - f) i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle norme vigenti in materia;
 - g) l'indicazione dello stato di dipendente dell'ente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di posti;
 - h) l'eventuale indicazione dei titoli che in base a speciali disposizioni di legge, ove previste e applicabili, prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
3. Le graduatorie rimangono efficaci per l'arco temporale previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 37 Comunicazione dell'esito della procedura selettiva

1. In seguito all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione comunale comunica ad ogni concorrente idoneo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (per i concorrenti che ne siano dotati), l'esito conseguito nel concorso.

2. Qualora per il prevedibile numero degli idonei la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'amministrazione, la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione equivalgono a notifica agli interessati. Tale modalità sarà indicata nell'avviso.

Art. 38 Accertamento dei titoli dichiarati e dei requisiti ai fini della stipula del contratto

1. I vincitori del concorso, nella comunicazione dell'esito della procedura, sono invitati a presentare all'Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, i titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, compresi i titoli di precedenza o preferenza.

2. Tale documentazione potrà essere prodotta con le seguenti modalità:

- originale del titolo dichiarato;
- copia del titolo dichiarato, autenticata anche ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- copia del titolo dichiarato, presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 e 19/bis D.P.R. 445/00;
- mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 stesso D.P.R.

3. In caso di difformità dei documenti prodotti rispetto a quanto dichiarato ovvero di mancata produzione di uno o più degli stessi, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito d'accesso. Invece, nel caso in cui la difformità o la mancata produzione del documento si riferisca ad altri

titoli valutati, compresi quelli di precedenza/preferenza, si procederà alla rettifica della graduatoria e/o all'eventuale riduzione del punteggio già attribuito. Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Dalla documentazione di cui al comma 1 dovrà essere rilevabile il possesso dei titoli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

5. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68 risultino iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia al momento della presentazione del titolo nei termini di cui al comma 1.

6. Nello stesso termine di trenta giorni, i vincitori dovranno altresì presentare, pena la decadenza dall'assunzione, con le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al pubblico impiego. Il requisito dell'assenza di condanne penali è accertato d'ufficio dall'Amministrazione comunale.

7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione comunica l'intervenuta decadenza e di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Analogamente si procede nel caso in cui venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti.

8. Con riferimento alla sola documentazione di cui al comma 6, il termine di trenta giorni può, in casi particolari, essere incrementato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni con apposito atto del Responsabile del Servizio competente.

9. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai vincitori, nonché da coloro che verranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo.

Art. 39 Assunzione in servizio dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere entro il termine fissato, non superiore a 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 del precedente articolo, il contratto individuale di lavoro e sono assunti in prova nel profilo professionale e di categoria per la quale risultano vincitori.

2. L'assunzione avviene in applicazione della normativa e dei C.C.N.L. vigenti.

3. I vincitori dei concorsi sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo minimo di cinque anni.

CAPO VII - ALTRE FORME DI CONCORSI PUBBLICI E RECLUTAMENTO PERSONALE

Art. 40 Corso-concorso

1. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

2. Il bando di concorso deve specificare, oltre agli elementi costitutivi indicati al precedente art.10:

- i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso;

- la durata del corso;

- la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso.

3. L'ammissione dei candidati alla selezione propedeutica al corso è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio personale, previa verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al corso.

4. La selezione dei candidati avviene mediante prova preselettiva (consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie indicate dal bando) il cui contenuto sarà determinato in sede di approvazione del bando.

5. Al corso sarà ammesso un numero di candidati almeno pari al 20% dei posti messi a concorso.

6. Al termine del corso, con atto del Responsabile del Servizio personale, è disposta l'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all'attività corsuale nella misura prevista dal bando.

7. Una apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà all'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando

8. Nei corsi-concorso operano le riserve previste da disposizioni legislative e contrattuali indicate all'articolo 5 del presente regolamento.

9. I titoli di ammissione e le modalità di espletamento delle prove concorsuali sono le stesse previste per il concorso pubblico.

Art. 41 Convenzioni con altri enti per la gestione associata di selezioni e graduatorie

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al medesimo comparto di contrattazione in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere;
b) assenza di graduatorie valide nell'Unione per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

2. La scelta della graduatoria in corso di validità dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei avviene sulla base dei seguenti criteri:

- graduatoria di Comune o, in subordine, di altro Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;

- graduatoria per posizioni con lo stesso inquadramento giuridico e per pari professionalità rispetto a quella ricercata, secondo un criterio di uguaglianza e, in subordine, di equivalenza (per la verifica dell'equivalenza, si fa riferimento al bando di concorso/avviso di selezione - a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze necessarie, materie d'esame previste).

- unicità di durata dell'impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la volontà dell'ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno e/o a part-time, senza, in questa seconda ipotesi, la necessità della medesima durata percentuale dell'impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part-time verticale, orizzontale, misto);

L'individuazione dell'ente pubblico al quale richiedere le graduatorie in vista dell'eventuale stipulazione dell'accordo avviene secondo i seguenti criteri da applicarsi in via subordinata:

- Comune appartenente alla Provincia di Lecce. Nel caso di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata o equivalente, si procederà a scorrere la graduatoria dell'Ente che ha sede più vicina a quella dell'Unione (Salve). In caso di Comuni con pari distanza, verrà individuato il Comune che ha la graduatoria in corso di validità più vicina alla scadenza.

- Comune appartenente a qualsivoglia altra Provincia, in mancanza di graduatorie valide e/o utilizzabili nell'ambito della Provincia di Lecce e/o di indisponibilità ad assentirne l'utilizzo da parte dell'Ente pubblico titolare.

3. In caso di accordo preventivo all'approvazione della graduatoria, i due Enti pubblici possono stipulare una

convenzione per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale.

4. In caso di richiesta di utilizzo di graduatoria successiva alla sua approvazione, l'Unione inoltra richiesta formale all'Ente Pubblico che ha approvato la graduatoria e, in caso di risposta affermativa, provvede a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

5. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato dell'Unione da parte di altri enti, il Responsabile del Servizio Personale valuta le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale. L'utilizzo della graduatoria deve essere disciplinato da apposito accordo da

sottoscrivere tra gli enti prima o dopo l'approvazione della stessa. Gli idonei che non accettano proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dall'Unione.

TITOLO II –ALTRI PROCEDIMENTI SELETTIVI

Art. 42 Disposizioni di carattere generale sull'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. La procedura di selezione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è esperibile esclusivamente per le assunzioni di personale da inserire in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo ed eventualmente di una specifica professionalità.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. Per professionalità s'intende la preparazione e la qualificazione o la specializzazione desumibili dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione, alle qualifiche o posizioni di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento dei Centri per l'impiego e accertata in sede di selezione.

Art. 43 Commissione esaminatrice delle selezioni per l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Per la costituzione della Commissione esaminatrice delle prove selettive/attitudinali si ricorrerà, di norma, a personale interno dipendente dell'Ente.

Art. 44 Procedure per l'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Ai fini delle assunzioni di cui all'art.42 il competente Responsabile di Area inoltra al Centro per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
2. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, il presidente della Commissione esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, con un preavviso di almeno 5 giorni, e secondo le modalità di comunicazione ai candidati previste dal presente regolamento, per effettuare la prescritta selezione consistente nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove pratiche attitudinali e/o sperimentazioni lavorative.
3. La tipologia delle prove e il correlativo indice di riscontro dell'idoneità sono previsti dal sistema dei profili. Eventuali e ulteriori specificazioni relative a particolari mansioni da svolgere sono definite dal Responsabile dell'Area di destinazione del personale da assumere.
4. Le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa affissione di idoneo avviso all'albo pretorio dell'Unione. Tali operazioni non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio finale di idoneità o non idoneità del candidato al posto da ricoprire.
5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o che non abbiano superato le prove di selezione o non abbiano accettato la nomina o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede sino alla copertura globale dei posti con nuove selezioni sulla base di ulteriori avviamenti da parte del Centro per l'impiego.
6. Al termine delle operazioni indicate nei commi precedenti, l'ente è tenuto a far conoscere tempestivamente l'esito della selezione al Centro per l'impiego.
7. I requisiti di ammissione, generali e particolari, di cui al presente regolamento, devono essere posseduti alla data dell'avviamento a selezione da parte del Centro per l'impiego.
8. Il Responsabile competente, con propria determinazione, provvede all'approvazione dei verbali della Commissione.
9. L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali. In particolare, i candidati nominati devono presentare, pena la decadenza, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, entro trenta giorni dall'entrata in servizio. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, deve essere

regolarizzata, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso scritto, a pena di decadenza dall'impiego. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno di decadenza dell'impiego sono comunque compensate.

10. Alla procedura di cui al presente articolo si applicano, per quanto non in contrasto, le norme stabilite nel presente regolamento e, ove occorra, il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione".

Art. 45 Procedure per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio

1. Per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio o per la chiamata numerica di disabili, di cui alle LL. 12 marzo 1999, n. 68 e 13 agosto 1980, n. 466, si provvede mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dal Centro per l'impiego competente per territorio.

2. I requisiti di ammissione, generali e particolari, devono essere posseduti alla data della richiesta di avviamento nonché durante l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione, mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i concorsi pubblici, relativamente a ciascun profilo professionale.

3. Le operazioni di verifica e accertamento dell'idoneità alle mansioni saranno effettuate da apposita Commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle prove attitudinali prefissati dalla Commissione medesima e comunicati al candidato nella convocazione.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali stabilite dal presente regolamento.

TITOLO III - LAVORO FLESSIBILE E PROCEDURE DI ACCESSO STRAORDINARIE

Art. 46 Forme di lavoro flessibile

1. Le forme contrattuali flessibili a cui l'Unione può ricorrere, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, sono quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Le modalità di assunzione di personale nelle forme flessibili sono le seguenti:

- a) utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, ove presenti nell'Ente;
- b) formazione di apposite graduatorie, predisposte periodicamente e con validità triennale secondo le modalità e le procedure previste per l'accesso del personale a tempo indeterminato e con i limiti stabiliti dalla normativa in vigore. La scelta di prevedere modalità di accesso esclusivamente per titoli o per prove particolari deve comunque garantire la trasparenza complessiva della procedura;
- c) per fare fronte a sopravvenute e indilazionabili necessità, utilizzando le graduatorie della medesima categoria e profilo professionale in vigore presso altri enti locali.

2. Per quanto riguarda la tipologia di contratti a tempo determinato, i servizi prestati in periodi precedenti costituiscono titolo di precedenza per la riassunzione.

3. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in ogni caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Art. 47 Contratti di formazione e lavoro

1. L'Ente può stipulare contratti di formazione e lavoro (CFL), nelle forme e secondo la disciplina prevista dalle leggi e dai CCNL vigenti per la copertura dei posti previsti nel piano triennale delle assunzioni, mediante:

- a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento del Centro per l'Impiego competente per territorio nel caso di assunzione con contratti di formazione e lavoro per posti di categoria B1;
- b) procedure selettive semplificate per l'acquisizione di posti di categoria B3, C e D, al fine di agevolare l'inserimento professionale attraverso un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

2. Il contratto di formazione e lavoro non può essere attivato per professionalità ricomprese nella categoria A.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione sono stabiliti mediante appositi progetti formativi predisposti dai servizi interessati, di concerto con l'ufficio competente in materia di formazione delle risorse umane ed approvati all'amministrazione comunale.

4. La selezione dei candidati per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro nelle ipotesi previste al comma 1,

lettera b), è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Unione.

5. Tale avviso contiene l'indicazione della categoria, del profilo professionale e delle caratteristiche della posizione di lavoro da ricoprire, della durata del contratto e del numero delle ore destinate alla formazione.

6. Possono partecipare alle prove selettive tutti i concorrenti che hanno presentato domanda, entro i termini stabiliti dall'avviso sopra indicato, fermo restando che l'accertamento dei requisiti prescritti dall'avviso a pena di esclusione, è effettuato in conformità a quanto stabilito dal regolamento.

7. In relazione al numero dei concorrenti la commissione può valutare se ricorrere o meno ad una prova preselettiva da espletare sulla base di test di conoscenza.

8. La selezione può consistere in una delle prove previste dal presente regolamento volta ad accertare il possesso delle competenze richieste, in relazione alla posizione da ricoprire.

9. La commissione esaminatrice, nel caso di selezione per titoli ed esami, procede alla valutazione del curriculum, sulla base di criteri dalla stessa prestabiliti.

10. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessivamente riportata da ciascun candidato ed ha efficacia limitata al posto oggetto della selezione ed alla sostituzione del vincitore nel caso in cui lo stesso si dimetta.

11. La graduatoria finale per l'assunzione con Contratto di Formazione e Lavoro può essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato di figure professionali equivalenti.

12. Il punteggio conseguito nella preselezione non è utile per la graduatoria finale.

13. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro l'amministrazione attesta la formazione svolta ed i risultati formativi raggiunti. Tale attestazione ha valore per tutti gli usi consentiti e previsti dalla normativa vigente.

14. Trattandosi di contratto a tempo determinato, in mancanza di conversione, alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro il rapporto si intende risolto di diritto, salvo i casi previsti dalla legge.

15. L'amministrazione ha facoltà di trasformare tutti od alcuni dei contratti di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato nei limiti della disponibilità di posti in organico e nell'ambito della programmazione del personale.

16. La trasformazione avverrà a seguito dell'accertamento dell'attività svolta e del raggiungimento delle competenze descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire.

17. L'accertamento consisterà in un colloquio effettuato dal Responsabile del Settore della struttura presso cui si è

svolta l'attività di formazione e lavoro, dal Responsabile del servizio risorse umane o suo delegato e da un Funzionario competente nelle materie oggetto della formazione. Sulla base dei risultati del colloquio il Responsabile competente certifica il raggiungimento delle competenze richieste per la trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato.

18. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene compatibilmente con le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie vigenti nel tempo.

In caso di trasformazione, il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.

Art. 48 Tirocinio formativo

1. Il tirocinio formativo ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente in materia.

2. L'ente realizza le relative iniziative nell'ambito di progetti di formazione e di orientamento mediante la stipula di convenzioni con le autorità scolastiche e universitarie; deve essere prevista, in ogni caso, la presenza di un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo delle attività.

3. La durata massima del tirocinio non può superare i dodici mesi.

4. I progetti di tirocinio formativo sono predisposti e attuati dal dirigente del Servizio di assegnazione e comunicati al Servizio competente in materia di personale.

5. ai sensi della L.R. n.23 del 5 agosto 2013 e del Regolamento regionale di attuazione n. 3 del 10 marzo 2014, possono essere altresì attivati, tirocini, percorsi, progetti formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'orientamento attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nello stesso.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina che si sia data l'Unione, anche a valenza interinale, in materia di concorsi e selezione pubblica con accesso dall'esterno alle posizioni di lavoro che sia con esso incompatibile.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti all'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché alla specifica disciplina del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

3. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale recezione regolamentare.

Art. 50 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE

- l'art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali preventivamente stabiliti dal Consiglio;
- L'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità e economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stesso;

RICHIAMATA la Deliberazione n..... del con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato i criteri generali quali linee fondamentali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi indicati nell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni, ai quali la Giunta è chiamata ad adeguarsi nell'adozione o modifica del Regolamento in oggetto;

VISTI i suddetti criteri generali che declinano, in particolare, le seguenti finalità:

1. Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione con ampia responsabilizzazione dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 TUEL, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo di responsabilità e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione

degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Detta funzione potrà svolgersi, oltre che attraverso provvedimenti amministrativi degli Organi dell'Unione oppure mediante specifici atti di indirizzo rivolti alle figure apicali delle strutture in cui è articolato l'ente. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della massima produttività.

2. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino e dell'utente).

L'organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini e utenti in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica.

3. Indilazionabile necessità di attivare un immediato riordino e aggiornamento del sito Internet relativamente alle disposizioni e obblighi di legge in materia di trasparenza e comunicazione.

4. Potenziamento delle attività, sistemi e approntamento di mezzi strumentali, materiali e di risorse umane al fine di ottimizzare e sviluppare la comunicazione e informazione;

5. Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi.

6. Articolazione snella e duttile della struttura organizzativa, funzionale alla missione alla strategia di sviluppo, anche a mezzo creazione di strutture o moduli organizzativi temporanei o in staff, in coerenza e dipendenza delle nuove strategie di sviluppo che l'Ente intende perseguire. La struttura organizzativa dell'Unione può articolarsi anche, a seconda delle esigenze, obiettivi e programmazione, in unità organizzative speciali temporanee, costituite con criteri flessibili ed eventualmente intersettoriali, per la gestione di specifici progetti o programmi o per il raggiungimento di determinati obiettivi, anche in attuazione della Strategia delineata nel Piano d'Area nell'ambito della collaborazione c.d. rafforzata.

7. Articolazione delle strutture secondo modalità organizzative che consentano di interagire con efficacia sia tra i Comuni aderenti all'Unione che con l'utenza, garantendo una adeguata trasparenza dell'attività e procedimenti curati, anche attraverso la creazione nel sito istituzionale di aree tematiche ad hoc, facilmente accessibili.

8. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.

9. Coordinamento e implementazione dei canali e flussi informativi e comunicativi esterni mirati alla promozione dell'immagine dell'Unione, della mission istituzionale e del market territoriale turistico.

10. I Responsabili di Area, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Presidente dell'Unione e degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie, secondo le necessità ed esigenze di rotazione del personale a seconda delle singole e peculiari esigenze ed esperienze professionali da un lato, e favorendo l'interscambiabilità tra dipendenti dall'altro, secondo le direttive ANAC e in attuazione della normativa anticorruzione.

11. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

12. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni

livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche.

13. Perfezionamento, a mezzo anche del Nucleo di Valutazione esterno, dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative.

14. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro.

15. Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la specifica materia.

16. Utilizzo dell'istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le scelte operate.

17. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia, in mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente.

18. Rotazione delle figure apicali, nel rispetto della normativa anticorruzione, in presenza di figure fungibili.

19. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione dei rapporti di impiego e di lavoro assumono carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi di governo.

20. Nell'attività di aggiornamento alle recenti normative del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, regolamento dei concorsi e su tutto il corpo di norme regolamentari aventi incidenza sul personale e organizzazione dei servizi e degli uffici occorre seguire criterio di semplificazione in maniera tale da evitare eccessive fonti normative che, anziché facilitare l'ottemperanza, ne complicano l'attuazione. E' necessario fissare in maniera chiara e univoca "buone regole", modelli di comportamento di carattere generale da adottare all'interno dell'ente, idonei ad incidere sull'organizzazione. Pertanto, le regole devono essere comprensibili, chiare, non ridondanti (il "principio dell'economia", riflette, infatti, la necessità di agire con moderazione nella regolamentazione e, laddove necessaria, con il minor numero di regole e di enunciati). Il regolamento deve essere concepito come uno strumento di supporto all'organizzazione, come leva

gestionale di cui dispone l'intero apparato, funzionale a:

- favorire processi di cambiamento;
- introdurre certezza e chiarezza sui ruoli decisionali;
- stabilire i principi portanti di processi di lavoro significativi;
- perseguire una strategia organizzativa e una corretta gestione delle risorse umane. Occorre fissare regole di funzionamento per governare, concretamente, logiche operative e processi reali di lavoro.

21. L'elaborazione del progetto organizzativo deve fondarsi su un approccio dinamico e flessibile, riguardante i settori in cui deve essere indirizzata l'azione amministrativa, anche attraverso il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro per il conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale, secondo il principio di un sistema aperto e collaborativo.

22. Il rapporto tra struttura e modalità di gestione, sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita agli organi politici, e funzione di gestione, attribuita agli organi burocratici, responsabili dell'attività amministrativa, deve fondarsi su criteri di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità e flessibilità. A tal fine l'Unione assume il metodo della valorizzazione delle professionalità, nonché la diffusione delle opportune tecniche, gestionali e di risultato, per tendere:

- al continuo miglioramento quali - quantitativo dell'azione amministrativa;
- ad un processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative;
- al miglioramento della performance organizzativa ed individuale.

L'obiettivo primario, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è tradurre le esigenze del territorio e della cittadinanza in programmi, progetti, azioni coinvolgenti anche altri soggetti istituzionali pubblici e il settore privato.

23. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi.

24. Con appositi provvedimenti, in dipendenza delle necessità e obiettivi di sviluppo, la Giunta dell'Unione assicurerà l'implementazione delle risorse umane sia a tempo indeterminato che determinato, l'adeguamento dell'organizzazione e della dotazione organica, intesa quest'ultima complessivamente come il fabbisogno delle risorse umane, combinando la necessaria specializzazione con l'esigenza di flessibilità.

25. Tutti i dipendenti devono concorrere, in relazione alla categoria di appartenenza, al profilo professionale, alle mansioni affidate ed al lavoro effettivamente svolto, alla responsabilità dei risultati conseguiti dagli uffici, dai servizi, dalle aree nei quali sono inquadrati. Nell'organizzazione i dipendenti con qualifica apicale possono assumere la posizione di ruolo o non di ruolo secondo le previsioni occupazionali dell'Amministrazione dell'Unione. I dipendenti con qualifica apicale vengono preposti alla gestione di uno o più Servizi o Aree dell'Ente. L'incarico di gestione di un'Area, assegnato come titolare o come reggente, comporta l'assunzione della piena responsabilità gestionale e dei risultati delle relative strutture organizzative, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

26. Incrementare il processo di formazione obbligatoria del personale dipendente non solo per quanto riguarda recenti novità legislative oppure con riferimento al rispetto delle norme sulla riservatezza e il trattamento dei dati personali, ma soprattutto per quanto più direttamente concerne la crescita professionale e il miglioramento dell'efficienza della struttura.

VISTO l'allegato Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi allegato parte integrante della presente deliberazione, redatto in coerenza e attuazione agli indirizzi e criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Unione con provvedimento n... del...;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

il D.Lgs. n. 150/2009;

il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e approvate,

1) PRENDERE ATTO dei criteri generali per la riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici approvati con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del;

2) APPROVARE, in conformità con i citati criteri, l'allegato Regolamento sull'Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici, quale parte integrante del presente provvedimento.

3) DARE ATTO che, secondo il sistema di gerarchia delle fonti, l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego abrogano le norme del presente regolamento qualora risultino incompatibili.

4) DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni conseguente informazione al personale dipendente e la pubblicazione del presente Regolamento nella Sezione Trasparenza del sito web istituzionale dell'Unione.

5) DICHIARARE, a seguito di separata unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.



**REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEI SERVIZI E
DEGLI UFFICI**

Allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione n. del.....

**PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi informativi e finalità
- Art. 3 - Criteri generali di organizzazione

SEZIONE II - ATTIVITA' DEGLI ORGANI

- Art. 4 - Separazione delle competenze
- Art. 5 - Indirizzo politico amministrativo e di controllo
- Art. 6 - Organi gestionali

SEZIONE III - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Art. 7 - Struttura organizzativa
- Art. 8 - Aree
- Art. 9 - Servizi
- Art. 10 - Uffici
- Art. 11 - Unità organizzative speciali o temporanee
- Art. 12 - Unità di progetto
- Art. 13 - Gruppi di progetto
- Art. 14 - Altre forme organizzative flessibili

SEZIONE IV - IL PERSONALE

- Art. 15 - Segretario Comunale
- Art. 16 - Responsabili di Area
- art. 17 - Modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Area posizione organizzativa
- Art. 18 - Incarichi a contratto
- Art. 19 - Revoca degli incarichi relativi alle posizioni organizzative.
- Art. 20 - Responsabili di servizio
- Art. 21 - Responsabili di Unità Organizzative Speciali o Temporanee
- Art. 22 - Responsabili di Unità di Progetto
- Art. 23- Responsabili di Gruppi di Progetto e di altre forme di organizzazione flessibile
- Art. 24 - Responsabili di ufficio
- Art. 25- Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 26 - Personale degli uffici dei Comuni partecipanti all'Unione
- Art. 27- Conferimento di incarichi a soggetti esterni

**PARTE SECONDA
PROFILI OPERATIVI E DI GESTIONE DEL PERSONALE**

- Art. 28- Organigramma e Fabbisogno di personale
- Art. 29 - Dotazione organica
- Art. 30 - Profili professionali
- Art. 31 - Inquadramento
- Art. 32 - Assegnazione
- Art. 33 - Mansioni
- Art. 34 - Responsabilità del personale
- Art. 35 - Potere di organizzazione dei Responsabili di Area
- Art. 36 - Formazione del personale
- Art. 37- Mobilità interna
- Art. 38 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Art. 39 - Rapporto con l'utenza e qualità dei servizi
- Art. 40 - Comitato di direzione
- Art. 41- Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

PARTE TERZA PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

- Art. 42 - Ciclo di gestione e piano della performance
- Art. 43 - La trasparenza, l'integrità e la prevenzione di fenomeni corruttivi
- Art. 44 - La programmazione
- Art. 45- I soggetti del processo di programmazione e controllo
- Art. 46 - Valutazione dei responsabili di Area
- Art. 47 - Valutazione dei dipendenti
- Art. 48 - Criteri generali per la valorizzazione del merito e della performance
- Art. 49 - Il sistema dei controlli interni
- Art. 50 - Nucleo di valutazione interno

PARTE QUARTA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 51 - Fonti normative
- Art. 52 - Titolarità dell'azione disciplinare
- Art. 53 - Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
- Art. 54 - Sospensioni cautelari
- Art. 55 - Procedimento disciplinare
- Art. 56 - Procedure non obbligatorie di conciliazione
- Art. 57 - Applicazione delle sanzioni
- Art. 58 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari
- Art. 59 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

NORME FINALI

- Art. 60 - Norme di rinvio e finali
- Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Unione "Terra di Leuca" in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 165/2001, dal D.Lgs. n. 150/2009 e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione con Deliberazione n. del
2. L'assetto organizzativo è finalizzato al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente nonché al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.
3. Il presente Regolamento costituisce norma di riferimento per tutti gli altri regolamenti dell'Unione per quanto attiene alla disciplina dell'organizzazione dell'Ente.

Art. 2 – PRINCIPI INFORMATIVI E FINALITA'

1. L'organizzazione degli Uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di funzionalità, economicità, speditezza, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
2. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in modo flessibile e dinamico in relazione ai programmi, ai progetti e agli obiettivi dell'Amministrazione e persegue le seguenti finalità:
 - a) Realizzare un assetto dei servizi funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
 - b) Ottimizzare le prestazioni e i servizi nell'interesse dei cittadini;
 - c) Rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
 - d) Garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente anche attraverso l'accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, e in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
 - e) Valorizzare le risorse umane dell'ente;
 - f) Assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - g) Predisporre strumenti e azioni nel rispetto della performance organizzativa e individuale di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
 - h) Promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento professionale e di carriera;
 - i) Accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione anche al fine di favorire l'integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

L'assetto organizzativo dell'Unione si conforma ai seguenti criteri:

1. Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione con ampia responsabilizzazione dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 TUEL, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo di responsabilità e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Detta funzione potrà svolgersi, oltre che attraverso provvedimenti amministrativi degli Organi dell'Unione oppure mediante specifici atti di indirizzo rivolti alle figure apicali delle strutture in cui è articolato l'ente. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della massima produttività.
2. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino e dell'utente).
L'organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini e utenti in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica.
3. Indilazionabile necessità di attivare un immediato riordino e aggiornamento del sito Internet relativamente alle disposizioni e obblighi di legge in materia di trasparenza e comunicazione.
4. Potenziamento delle attività, sistemi e approntamento di mezzi strumentali, materiali e di risorse umane al fine di ottimizzare e sviluppare la comunicazione e informazione;

5. Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi.
6. Articolazione snella e duttile della struttura organizzativa, funzionale alla mission e alla strategia di sviluppo, anche a mezzo creazione di strutture o moduli organizzativi temporanei o in staff, in coerenza e dipendenza delle nuove strategie di sviluppo che l'Ente intende perseguire. La struttura organizzativa dell'Unione può articolarsi anche, a seconda delle esigenze, obiettivi e programmazione, in unità organizzative speciali temporanee, costituite con criteri flessibili ed eventualmente intersettoriali, per la gestione di specifici progetti o programmi o per il raggiungimento di determinati obiettivi, anche in attuazione della Strategia delineata nel Piano d'Area nell'ambito della collaborazione c.d. rafforzata.
7. Articolazione delle strutture secondo modalità organizzative che consentano di interagire con efficacia sia tra i Comuni aderenti all'Unione che con l'utenza, garantendo una adeguata trasparenza dell'attività e procedimenti curati, anche attraverso la creazione nel sito istituzionale di aree tematiche ad hoc, facilmente accessibili.
8. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
9. Coordinamento e implementazione dei canali e flussi informativi e comunicativi esterni mirati alla promozione dell'immagine dell'Unione, della mission istituzionale e del market territoriale turistico.
10. I Responsabili di Area, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Presidente dell'Unione e degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie, secondo le necessità ed esigenze di rotazione del personale a seconda delle singole e peculiari esigenze ed esperienze professionali da un lato, e favorendo l'interscambiabilità tra dipendenti dall'altro, secondo le direttive ANAC e in attuazione della normativa anticorruzione.
11. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
12. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche.
13. Perfezionamento, a mezzo anche del Nucleo di Valutazione esterno, dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative.
14. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro.
15. Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la specifica materia.
16. Utilizzo dell'istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le scelte operate.
17. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia, in mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente.
18. Rotazione delle figure apicali, nel rispetto della normativa anticorruzione, in presenza di figure fungibili.
19. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione dei rapporti di impiego e di lavoro assumono carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi di governo.
20. Nell'attività di aggiornamento alle recenti normative del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, regolamento dei concorsi e su tutto il corpo di norme regolamentari aventi incidenza sul personale e organizzazione dei servizi e degli uffici occorre seguire criterio di semplificazione in maniera tale da evitare eccessive fonti normative che, anziché facilitare l'ottemperanza, ne complicano l'attuazione.

E' necessario fissare in maniera chiara e univoca "buone regole", modelli di comportamento di carattere generale da adottare all'interno dell'ente, idonei ad incidere sull'organizzazione. Pertanto, le regole devono essere comprensibili, chiare, non ridondanti (il "principio dell'economia", riflette, infatti, la necessità di agire con moderazione nella regolamentazione e, laddove necessaria, con il minor numero di regole e di enunciati). Il regolamento deve essere concepito come uno strumento di supporto all'organizzazione, come leva gestionale di cui dispone l'intero apparato, funzionale a:

- favorire processi di cambiamento;
- introdurre certezza e chiarezza sui ruoli decisionali;
- stabilire i principi portanti di processi di lavoro significativi;
- perseguire una strategia organizzativa e una corretta gestione delle risorse umane.

Occorre fissare regole di funzionamento per governare, concretamente, logiche operative e processi reali di lavoro.

21. L'elaborazione del progetto organizzativo deve fondarsi su un approccio dinamico e flessibile, riguardante i settori in cui deve essere indirizzata l'azione amministrativa, anche attraverso il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro per il conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale, secondo il principio di un sistema aperto e collaborativo.

22. Il rapporto tra struttura e modalità di gestione, sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita agli organi politici, e funzione di gestione, attribuita agli organi burocratici, responsabili dell'attività amministrativa, deve fondarsi su criteri di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità e flessibilità. A tal fine l'Unione assume il metodo della valorizzazione delle professionalità, nonché la diffusione delle opportune tecniche, gestionali e di risultato, per tendere:

- al continuo miglioramento quali - quantitativo dell'azione amministrativa;
- ad un processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative;
- al miglioramento della performance organizzativa ed individuale.

L'obiettivo primario, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è tradurre le esigenze del territorio e della cittadinanza in programmi, progetti, azioni coinvolgenti anche altri soggetti istituzionali pubblici e il settore privato.

23. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati, riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi.

24. Con appositi provvedimenti, in dipendenza delle necessità e obiettivi di sviluppo, la Giunta dell'Unione assicurerà l'implementazione delle risorse umane sia a tempo indeterminato che determinato, l'adeguamento dell'organizzazione e della dotazione organica, intesa quest'ultima complessivamente come il fabbisogno delle risorse umane, combinando la necessaria specializzazione con l'esigenza di flessibilità.

25. Tutti i dipendenti devono concorrere, in relazione alla categoria di appartenenza, al profilo professionale, alle mansioni affidate ed al lavoro effettivamente svolto, alla responsabilità dei risultati conseguiti dagli uffici, dai servizi, dalle aree nei quali sono inquadrati.

Nell'organizzazione i dipendenti con qualifica apicale possono assumere la posizione di ruolo o non di ruolo secondo le previsioni occupazionali dell'Amministrazione dell'Unione. I dipendenti con qualifica apicale vengono preposti alla gestione di uno o più Servizi o Aree dell'Ente. L'incarico di gestione di un'Area, assegnato come titolare o come reggente, comporta l'assunzione della piena responsabilità gestionale e dei risultati delle relative strutture organizzative, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

26. Incrementare il processo di formazione obbligatoria del personale dipendente non solo per quanto riguarda recenti novità legislative oppure con riferimento al rispetto delle norme sulla riservatezza e il trattamento dei dati personali, ma soprattutto per quanto più direttamente concerne la crescita professionale e il miglioramento dell'efficienza della struttura amministrativa.

SEZIONE II ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 4 - Separazione delle competenze

1. Il presente Regolamento è informato a rapporti di collaborazione e interdipendenza tra organi politici ed organi gestionali, nel rispetto del principio di separazione delle competenze. 2. Il rapporto tra Presidente della Giunta e Responsabili di Settore si configura come rapporto fiduciario in relazione al potere di attribuzione degli incarichi. 3. Il rapporto tra Giunta ed organi gestionali si configura come rapporto di sovraordinazione direzionale e si esercita attraverso l'emanazione di direttive generali di indirizzo.

Art. 5 - Indirizzo politico amministrativo e di controllo

1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate negli strumenti di programmazione e di bilancio di competenza del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000, competono, fra altro, alla Giunta:

- a) L'attuazione degli strumenti e delle attività previste dal D.Lgs. n. 150/2009.
- b) L'adozione del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale di cui al D.lgs. n. 150/2009.
- c) La definizione degli obiettivi generali dell'azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e costo.
- d) Le iniziative di riorganizzazione della struttura, individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, assegnazione del personale, programmazione del fabbisogno di personale e delle politiche assunzionali.
- e) L'emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d'anno.
- f) La verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti, sia in corso anno che in sede di rendiconto della gestione.
- g) La cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei Responsabili di Area.
- h) La formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione interna delle Aree.
- i) La determinazione della composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa.
- j) Le attribuzioni espressamente previste dalle Legge e dal presente regolamento.

2. Il Presidente, nel quadro del programma amministrativo e degli obiettivi e degli indirizzi generali, nomina i responsabili delle Aree, emana le direttive e gli indirizzi di sua competenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle nomine, designazioni ed altri atti analoghi che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni.

3. Gli assessori, nell'esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e sulla base delle determinazioni della Giunta, promuovono l'attività delle strutture organizzative che svolgono compiti attinenti alle materie ad essi rispettivamente delegate e le indirizzano al perseguimento degli obiettivi prefissati.

4. Compete, in ogni caso, alla Giunta adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare ad ogni Area le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati.

Art. 6 - Organi gestionali

1. Compete agli organi gestionali:

- a) la formulazione di pareri, relazioni e proposte;
- b) la realizzazione degli obiettivi e dei progetti dell'Unione mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- c) la responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi;

SEZIONE III LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Unione è articolata secondo criteri di snellezza e duttilità, funzionali alla mission e alla strategia di sviluppo dell'Ente.
2. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi, Uffici, dotati di un diverso grado di complessità. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Essa, pertanto, è modificabile in qualsiasi momento per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica. E' assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
3. Le Aree costituiscono la struttura di massimo livello delle macro-funzioni omogenee dell'Ente; i Servizi costituiscono una struttura composta di carattere intermedio, gli Uffici sono le unità organizzative di minima dimensione.
4. La struttura organizzativa dell'Unione può articolarsi anche, a seconda delle esigenze, obiettivi e programmazione, in strutture, unità organizzative speciali o temporanee, unità di progetto, Uffici temporanei anche a competenza intersettoriale aventi finalità e competenze funzionali al perseguimento di obiettivi determinati o alla gestione e attuazione di progetti, accordi, intese, nonché moduli organizzativi, uffici o servizi in staff anche disaggregati e/o autonomi rispetto alla ordinaria articolazione della struttura e posti alle dipendenze del Segretario Generale.

Art. 8 – Aree

1. Le Aree, quali strutture di vertice dell'Ente, ricomprendono un complesso omogeneo di attività amministrative in considerazione delle relative necessità di programmazione e organizzazione del personale addetto, secondo obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale.
2. L'Area costituisce il riferimento organizzativo principale per:
 - la pianificazione degli interventi, la definizione e l'assegnazione dei programmi di attività;
 - l'assegnazione delle risorse (obiettivi e budget);
 - la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell'attività;
 - lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio e il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità dei servizi).
3. Le Aree sono individuate dalla Giunta dell'Unione con proprio provvedimento.
4. A ciascuna Area è preposto un responsabile di cui all'art. 109, D.Lgs. n. 267/2000 i cui compiti e le cui responsabilità sono fissati ulteriormente al successivo art. 16.
5. La responsabilità di un'Area può essere affidata al personale in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato, in distacco, in comando, in convenzione, a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 oppure al Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D. Lgs. n 267/200.

Art. 9 – Servizi

1. I Servizi sono una struttura organica intermedia con funzioni strumentali per l'esercizio delle attività di supporto dell'intera organizzazione dell'Unione, oppure deputati all'esercizio dell'attività di produzione ed erogazione finale dei prodotti o servizi alla collettività, e assolvono a tutte le competenze relative a specifiche attività.
2. I Servizi possono essere costituiti anche in posizione di staff con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 10 – Uffici

1. Gli Uffici, unità organizzative facoltative di terzo livello o elementari, sono caratterizzate da un complesso omogeneo di funzioni e sono raggruppati o comunque ricompresi nelle Aree.

2. Ciascun Ufficio può essere assegnato:

- alla responsabilità procedimentale di un dipendente, nel qual caso all'adozione degli atti amministrativi di natura dirigenziale provvede il Responsabile dell'Area al cui interno l'Ufficio è costituito;
- alla diretta responsabilità del Responsabile di Area anche in conseguenza della trasversalità della funzione trattata.

3. La Giunta definisce il funzioni-gramma, intendendosi come tale la descrizione delle competenze assegnate a ciascuna Area, mentre le competenze degli Uffici sono definite dal Responsabile di Area pertinente.

4. Il Responsabile dell'Ufficio è designato dal Responsabile di Area, sentito il Segretario Generale. E' comunque salvaguardato il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi stabilito dalla legislazione in materia di anticorruzione.

Art.11 - Unità organizzative speciali o temporanee

1. La struttura organizzativa dell'Unione può articolarsi anche, a seconda delle esigenze, obiettivi e strategie di sviluppo, anche in Unità Organizzative Speciali o Temporanee, costituite con criteri flessibili e intersettoriali, per la gestione di specifici progetti o programmi o per il raggiungimento di determinati obiettivi.

2. L'Unità rappresenta uno strumento flessibile, funzionale a un insieme di attività e risorse organizzate e coordinate al fine di realizzare un'idea, di raggiungere un obiettivo complesso e articolato di rilevanza amministrativa o di risolvere un problema.

3. Le Unità organizzative speciali o temporanee sono individuate e istituite dalla Giunta; ad esse sono assegnate le opportune risorse strumentali. Le risorse umane attribuite alle U.O.S. o Temporanee sono individuate dalla Giunta, a seconda della pertinenza delle competenze professionali del personale con i progetti o programmi o obiettivi da realizzare, assegnando unità provenienti da un'unica Area o da Aree diverse ovvero da soggetti esterni anche a mezzo di incarichi di collaborazione.

4. Le Unità Operative Speciali possono essere istituite anche con durata limitata nel tempo, in relazione ai programmi o progetti o obiettivi da perseguire. Al termine di tale periodo, la Giunta, verificato lo stato di perseguimento dell'obiettivo o di attuazione del programma o del progetto, nel caso di non completamento, dispone in merito alla prosecuzione delle attività per il raggiungimento del risultato.

5. Le Unità operano sotto la direzione e controllo del Segretario Generale.

6. La responsabilità delle Unità Organizzative Speciali o Temporanee è affidata a funzionari con compiti direttivi o altro personale cui siano state affidate funzioni di direzione.

Art. 12 - Unità di progetto

1. Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituite unità di progetto sia tra più aree sia all'interno di una singola area.

2. In particolare, le Unità di progetto possono essere istituite per l'elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse dell'Unione caratterizzati da innovatività, strategicità e temporaneità.

3. Le unità di progetto, infatti, si caratterizzano per:

- a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali;
- b) interazione con le altre strutture dell'Unione e dei Comuni aderenti o con altri Enti;
- c) durata limitata nel tempo.

4. Le unità di progetto sono individuate dalla Giunta, sentiti i Responsabili di Area interessati; ad esse devono essere assegnate risorse strumentali e finanziarie, risorse umane interne all'Ente o esterne con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche a mezzo contratti di collaborazione.

5. Le unità di progetto operano sotto la direzione del responsabile della struttura di diretto riferimento; nel caso in cui la loro attività interessi Aree diverse, le stesse operano sotto la direzione e il controllo del Segretario Generale, previo specifico incarico del Presidente.

6. Il responsabile della Unità di progetto è nominato dal Presidente.

Art. 13 - Gruppi di progetto

1. I Gruppi di Progetto rappresentano unità organizzative eventuali e temporanee costituite con criteri estremamente flessibili al fine di consentire lo sviluppo e la gestione di specifici programmi e progetti, oppure per lo studio e risoluzione di un particolare e specifico problema o tematica, nonché per permettere il raggiungimento di obiettivi determinati articolati su di una dimensione temporale di breve periodo.

2. I Gruppi di Progetto possono essere istituiti con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 14 Altre forme organizzative flessibili

1. In dipendenza di particolari esigenze correlate a obiettivi, programmi e progetti, accordi e intese, protocolli e convenzioni possono essere istituiti Uffici, anche collocati in posizione di staff, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici, con competenze anche intersettoriali e trasversali. Tali uffici perseguiranno le finalità a cui sono preposti a tempo determinato fino a realizzazione dei programmi e progetti; essi sono caratterizzati da assoluta duttilità organizzativa, funzionale al perseguimento dell'obiettivo.

SEZIONE IV - IL PERSONALE

Art. 15 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario svolge funzioni di consulenza all'interno dell'Amministrazione al fine di assicurare la correttezza dell'attività amministrativa dell'ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico e della trasparenza. Il Segretario comunale in particolare:

- collabora, fornendo assistenza giuridico-amministrativa, con gli organi di governo dell'ente e con le unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione dell'Unione nel perseguimento degli indirizzi, direttive e obiettivi espressi dai competenti organi dell'Amministrazione;
- partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente e svolge le funzioni di Responsabile di Area conferite dal Presidente e di Responsabile dei Servizi in staff e delle Unità Organizzative Speciali o Temporanee o altri moduli organizzativi flessibili e temporanei posti alle sue dipendenze nonché di ogni altra struttura organizzativa assegnatagli.

Art. 16 - Responsabili di Area

1. Al Responsabile di Area competono le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/00.

2. Il Responsabile di Area, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura e della responsabilità complessiva degli obiettivi alla stessa assegnati, esercita inoltre i seguenti compiti:

- assiste, con il proprio apporto di conoscenze specialistiche e gestionali, gli organi di direzione politica;
- collabora con gli organi di governo alla redazione dei documenti di programmazione;

- provvede alla costituzione, modifica o soppressione degli uffici interni all'Area come deliberati dalla Giunta dell'Unione;
- impartisce direttive ai responsabili degli Uffici;
- assegna il personale agli uffici, sentito il Segretario Generale, in coerenza con gli obiettivi assegnati e individua i responsabili dei procedimenti amministrativi nell'ambito della propria struttura;
- promuove e attua le misure idonee a migliorare la funzionalità dell'Area con verifica periodica delle produttività e dei carichi di lavoro;
- dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici della propria Area e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- provvede alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Area;
- controlla la congruità dei costi e l'andamento delle spese;
- monitora gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi;
- svolge attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali;
- esprime il parere sulle proposte di deliberazione, attestando altresì la coerenza dell'atto con tutti gli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'Amministrazione;
- adotta gli atti amministrativi di natura dirigenziale in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 107 e 109, D.Lgs. n. 267/2000;

3. Secondo le previsioni recate dall'art. 16, c. 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater) del D. Lgs n. 165/2001 i Responsabili:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- adempiono ad ogni altro adempimento posto a loro carico dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione.

Art. 17 - Modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Area posizione organizzativa

1. Gli incarichi di Responsabile di Area, coincidenti con quello delle posizioni organizzative, previsti dall'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 sono conferiti dal Presidente per un periodo massimo non superiore a tre anni. Nello stesso provvedimento di conferimento delle funzioni sono indicate le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento del Responsabile.

2. La nomina dei Responsabili di Area ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che li ha nominati.

Alla scadenza degli incarichi non sussiste alcun obbligo dell'Ente o correlativo diritto del dipendente al rinnovo degli stessi.

3. Il Presidente conferisce l'incarico di posizione organizzativa-Responsabilità di Area a personale di categoria D o, a seconda delle necessità organizzative, al Segretario Comunale o, in presenza delle particolari circostanze di cui al comma 4, a personale di categoria C.

Tale responsabilità può essere attribuita a personale dipendente dell'Unione a tempo indeterminato o determinato assunto con qualsivoglia tipologia contrattuale oppure a personale dipendente dai Comuni dell'Unione e in servizio presso la medesima, appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. Funzioni Locali, utilizzando anche personale incaricato ai sensi dell'articolo 1 comma 557 Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e delle altre disposizioni vigenti per l'ordinamento degli Enti Locali oppure, a seconda delle necessità organizzative, al Segretario Generale.

4. Nei casi in cui l'Unione sia priva di dipendenti di categoria D a cui possa essere conferito l'incarico per carenza delle competenze professionali richieste, per garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali l'incarico potrà essere conferito a personale della Categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, secondo modalità e condizioni disciplinate dal CCNL.

5. Gli incarichi di Responsabile di Area, coincidenti con quello delle posizioni organizzative di cui all'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 sono conferiti dal Presidente dell'Unione ai dipendenti dell'Unione o al Segretario Generale con riferimento alle esigenze organizzative e agli obiettivi da perseguire tenendo conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal dipendente, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

Analogamente l'Unione procede, nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali, al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale classificato nella categoria C.

6. Non possono essere incaricati di P.O. i soggetti che sono incorsi in provvedimenti disciplinari gravi negli ultimi 2 anni (dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi in poi).

7. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa - Responsabile di Area è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato per come disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle relative disposizioni attuative adottate dall'Unione.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo, anche se affidati a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL, non sono conferibili nei casi previsti dai capi II, III e IV del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39. Agli stessi incarichi si applicano le incompatibilità previste dai capi V e VI dello stesso D.Lgs. n. 39/2013.

9. In ogni caso non è possibile attribuire incarichi di posizione organizzativa ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 90/2014.

Art.18- Incarichi a contratto

1. L'Amministrazione può affidare incarichi di Responsabile di Area con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Per tali posti è prevista una quota in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente dell'Unione a soggetti con specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico previa pubblicazione di un avviso pubblico.

2. Il procedimento non dà luogo ad una procedura comparativa o di natura concorsuale né a formazione di graduatorie di merito, trattandosi di procedura meramente idoneativa caratterizzata da incarico a tempo determinato, mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice e di formazione di graduatorie, ancoraggio temporale al mandato elettivo del Presidente, automatica risoluzione in caso di dimissioni dello stesso, di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie. Il rapporto è contraddistinto dal carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità che caratterizza anche la procedura in questione che assume natura selettiva, ma non concorsuale.

3. Il curriculum dei candidati è valutato secondo gli elementi nello stesso contenuti che consentano di apprezzare la formazione e l'esperienza professionale ritenute significative ai fini delle competenze generali e specifiche richieste per la posizione lavorativa da ricoprire. Il giudizio espresso ad esito della presente procedura di selezione è esclusivamente finalizzato ad individuare candidati idonei a ricoprire l'incarico a contratto a tempo determinato e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

4. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente. L'assunzione a tempo determinato è deliberata dalla Giunta dell'Unione con atto che definisce anche il trattamento economico. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, con un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche in relazione alle condizioni di mercato relative alle specifiche professionalità.

5. Al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, possono essere stipulati contratti a termine di alte specializzazioni o funzionari dell'Area Direttiva, anche per la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi/Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 110 comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. Per la stipula dei contratti di cui ai precedenti commi devono essere osservate le disposizioni vigenti, in particolare quelle recate dal D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19 e seguenti) applicabili anche agli enti locali.

Art. 19 Revoca degli incarichi relativi alle posizioni organizzative.

1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, nei seguenti casi:

- a) In relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi.
- b) Specifico accertamento di risultati negativi attraverso le risultanze del sistema di valutazione.
- c) Inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo.

2. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma precedente, la revoca dell'incarico è disposta dal Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, con provvedimento motivato previa contestazione degli inadempimenti all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine, non inferiore a 15 giorni, per controdedurre oralmente o per iscritto, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

3. La revoca dell'incarico comporta la perdita da parte del dipendente del trattamento accessorio di cui all'art. 15 C.C.N.L. 21.05.2018.

Art.20 - Responsabili di Servizio

1. La posizione di Responsabile di Servizio è ricoperta da dipendenti in possesso di professionalità, capacità ed attitudini per il corretto esercizio delle attività facenti capo al Servizio stesso e inquadrati nelle categorie D o C. In particolare, il ruolo di Responsabile di Servizio ha la finalità essenziale di esercitare l'iniziativa, la proposta e il coordinamento delle decisioni e delle azioni necessarie per l'erogazione dei servizi di competenza. Il ruolo si caratterizza per l'autonomia di coordinamento nell'attuazione delle attività e dei programmi e per la propositività e progettualità che deve esprimere verso gli organi di governo e la direzione del proprio nucleo organizzativo funzionale. In sintesi, esso riveste importanza fondamentale per la gestione delle diverse attività caratteristiche dell'ente, e il suo contributo ha una funzione chiave anche nel processo di rinnovamento continuo dell'ente.

2. Il Responsabile di Servizio provvede a:

- a) formulare piani e programmi di attività del Servizio, sia a breve che a medio termine, assicurare la loro attuazione, verificare e controllare consuntivi economici e di attività e relativi scostamenti;
 - b) formulare la proposta di budget economico del Servizio assegnato, allocando le risorse economiche sui diversi capitoli di attività e collaborando con la direzione dell'Area, o col Segretario Generale nel caso in cui il Servizio sia assegnato a costui o collocato in staff alle dipendenze del medesimo;
 - c) proporre e definire di concerto con la direzione dell'Area, o col Segretario Comunale nel caso in cui il Servizio sia assegnato a costui o collocato in staff alle dipendenze del medesimo, l'organizzazione interna del Servizio;
 - d) amministrare e gestire il personale assegnato al Servizio e curarne lo sviluppo professionale e di carriera, nel quadro delle politiche generali dettate dal Responsabile di Area competente, o dal Segretario Comunale nel caso in cui il Servizio sia assegnato a costui o collocato in staff alle dipendenze del medesimo, e delle disposizioni contrattuali e dei regolamenti dell'Unione vigenti;
 - e) sovrintendere alle attività degli altri uffici che operano nell'ambito del Servizio, emanando direttive cui essi sono tenuti a conformarsi, controllandone l'attività, con potere di avocazione e sostitutivo in caso di inerzia o di mancato raggiungimento degli obiettivi;
 - f) coordinare lo svolgimento dei processi di competenza del Servizio nonché individuare i responsabili dei procedimenti e semplificare le procedure operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
3. Il ruolo del Responsabile di Servizio ha tra l'altro la finalità di assicurare agli utenti interni tutte le risorse e i servizi (persone, mezzi e soluzioni tecniche, strumenti, risorse economiche - finanziarie, know - how) che servono al mantenimento e allo sviluppo del sistema organizzativo.

Esso si caratterizza inoltre come un ruolo di integrazione e di supporto al funzionamento organizzativo dell'ente, attraverso la predisposizione di informazioni, criteri-quadro, metodi e sistemi operativi. Il suo contributo all'innovazione dell'Ente è quello di favorire e facilitare l'elaborazione decisionale, sia a livello generale sia a livello di servizio, promuovendo le azioni finali di supporto necessarie. Il responsabile di

servizio risponde al Responsabile della propria Area funzionale o al Segretario Generale nel caso in cui il Servizio sia collocato in staff alle dipendenze del medesimo.

Art 21 - Responsabili di Unità organizzative speciali o temporanee

1. La Giunta dell'Unione, all'atto dell'istituzione di un'Unità organizzativa speciale o temporanea individua le risorse umane necessarie da assegnare alla struttura e le attribuzioni del nuovo modulo organizzativo.

2. Il Responsabile dell'Unità organizzativa speciale o temporanea ha il compito di coordinare operativamente il gruppo di lavoro e le unità assegnate per il raggiungimento dell'obiettivo e risponde della conduzione delle attività e della gestione del personale assegnato, del raggiungimento degli speciali obiettivi demandati e, in particolare:

- mantiene e sviluppa le relazioni tecnico - professionali utili allo svolgimento dell'attività o obiettivi demandati con le altre strutture interne dell'Ente;
- provvede a garantire le relazioni informative ed i rapporti al Responsabile delle funzioni dirigenziali da cui dipende la struttura organizzativa a cui egli è preposto.

3. Il Responsabile dell'Unità organizzativa speciale o temporanea ha il compito di garantire il presidio organizzativo per il raggiungimento di obiettivi specifici definiti dall'amministrazione, per il miglioramento interno dell'attività e provvede, in particolare, a:

- a) conseguire l'obiettivo assegnato, rispettando i tempi previsti e i limiti esistenti nell'utilizzazione delle risorse;
- b) coordinare le risorse umane e finanziarie assegnate;
- d) controllare l'avanzamento delle attività e l'economicità nell'uso delle risorse, utilizzando gli opportuni strumenti di controllo.

4. Il Responsabile dell'Unità organizzativa speciale o temporanea viene posto, all'atto dell'assegnazione dell'incarico, alle dipendenze di uno dei Settori dell'Ente o, qualora la natura e l'ambito degli interventi e delle attività demandate lo richieda, alle dirette dipendenze del Segretario Generale o di altro soggetto all'uopo identificato con l'atto di istituzione del modulo organizzativo.

Art. 22 - Responsabili di unità di progetto

1. Il responsabile di unità di progetto è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione delle relative risorse, della qualità e della economicità della gestione.

2. Nell'esercizio di tali responsabilità, esercita i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione di progetti assegnati;
- b) dirige, coordina e controlla l'attività delle articolazioni organizzative della struttura e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- c) provvede all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- d) controlla la congruità dei costi e l'andamento delle spese;
- e) gestisce il personale assegnato da un punto di vista organizzativo e funzionale;
- f) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
- g) monitora gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi;
- h) svolge attività istruttoria e preparatoria per gli atti degli organi collegiali e monocratici da adottare in relazione all'attività del progetto;
- i) esprime relazioni e pareri ove richiesti;
- j) garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione riferita alle attività e ai servizi ad esso specificamente assegnati.

Art. 23 Responsabili di gruppi di progetto e di altre forme di organizzazione flessibile

I dipendenti incaricati della Responsabilità di gruppi di progetto o di altre forme organizzative flessibili svolgeranno i compiti individuati nella deliberazione della Giunta dell'Unione di istituzione della particolare

struttura organizzativa temporanea, in dipendenza della specificità delle tematiche e progetti e finalità alla cui cura e attuazione è finalizzata la creazione della struttura flessibile.

Art. 24 Responsabili di Ufficio

1. L'Ufficio costituisce l'unità operativa elementare cui è preposto il personale appartenente alle categorie B o C e, insieme al Servizio, garantisce la gestione delle attività per la erogazione dei servizi alla collettività ed opera in ambiti predefiniti per materia o prodotti finali.

2. Il responsabile di ufficio provvede a:

- a) assicurare i risultati della propria unità organizzativa in termini di tempi, costi, modalità di produzione, qualità;
- b) formulare piani e programmi di attività dell'ufficio, in accordo con i piani e programmi di servizio;
- c) contribuire al miglioramento dei servizi erogati assumendo le necessarie iniziative di ottimizzazione dell'attività ordinaria e formulando proposte di innovazione sui flussi produttivi e sui servizi medesimi;
- d) gestire e risolvere problemi tecnico - operativi inerenti i processi di lavoro ed i servizi erogati;

3. Il Responsabile dell'ufficio risponde al responsabile della struttura organizzativa in cui è inquadrato l'ufficio.

Art. 25 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta può istituire con apposita deliberazione uffici in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000. Gli uffici di staff fanno capo alla Segreteria Generale per ciò che concerne gli aspetti organizzativi.

2. A tali uffici possono essere assegnati, per una durata non superiore a quella del mandato del Presidente, dipendenti di ruolo dell'Unione ovvero collaboratori esterni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi dipendenti di altra pubblica amministrazione collocati in aspettativa senza assegni.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo, a carattere di specialità, non richiedono una verifica preventiva dell'assenza di professionalità nell'ambito dell'ente, non richiedono la pubblicazione di avvisi o lo svolgimento di prove selettive o concorsuali né il possesso di specifici titoli di studio o di specifica esperienza professionale né di particolari contenuti del curriculum vitae o professionale.

4. I collaboratori di cui al comma precedente, in considerazione del principio del rapporto fiduciario, sono scelti - *intuitu personae* - direttamente dal Presidente senza procedure selettive, tenuto conto del possesso di titoli di studio adeguati allo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico e di un'eventuale esperienza lavorativa o professionale. E' comunque in facoltà del Presidente effettuare la scelta anche a seguito di eventuale avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse e curricula, senza che ciò dia luogo ad alcuna procedura selettiva, valutativa o comparativa o graduatoria di merito. Può essere stabilito, altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere.

5. Ai destinatari degli incarichi in riferimento è applicato il CCNL Funzioni Locali e il relativo trattamento economico. Gli stessi possono essere classificati in qualsivoglia categoria professionale nell'ambito del CCNL del comparto Funzioni locali.

6. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente, sono risolti di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque entro 15 giorni dall'anticipata cessazione del mandato del Presidente dovuta a qualsiasi causa.

7. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito, con provvedimento motivato della Giunta dell'Unione, da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

8. I rapporti di lavoro autonomo prestati in favore dell'Amministrazione dell'Unione sono regolati dalle norme del codice civile e dalle autonome determinazioni contrattuali tra le parti.

9. Resta in ogni caso escluso l'inserimento, in tali contratti, di clausole che comportino, per il prestatore d'opera, la subordinazione gerarchica agli apparati dell'Ente, l'inserimento nell'organizzazione burocratica

pubblica, il tacito rinnovo del contratto, un'indeterminata durata dello stesso come pure resta fermo e tassativo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui, nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello delle funzioni dirigenziali.

Art. 26 - Personale degli uffici dei Comuni partecipanti all'Unione

1. L'Unione si avvale di personale proprio a tempo determinato o indeterminato. Può inoltre avvalersi del personale degli Uffici dei Comuni partecipanti all'Unione in forma temporanea o permanente.
2. L'utilizzo temporaneo di personale comunale può essere attuato secondo le scelte organizzative più confacenti al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, utilizzando gli strumenti legislativo normativi idonei a consentire l'impiego di personale comunale, ivi incluso l'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004.
3. La collaborazione permanente, invece, vale a dire l'adozione di un modello di organizzazione imperniato sull'avvalimento degli uffici comunali, è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati.

Art. 27 - Conferimento di incarichi a soggetti esterni

A) Collaborazioni esterne

1. Per lo sviluppo o per la gestione di programmi, progetti o per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati o per specifiche esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2000, o incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e può essere conferita a soggetti estranei all'Ente, aventi particolare e comprovata esperienza universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Le presenti disposizioni si applicano in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:

- a) collaborazioni coordinate e continuative;
- b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.

Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, sia di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione dell'Unione.

In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

B) Incarichi di studio, ricerca, consulenza

Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro autonomo.

Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono compresi:

a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;

c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d'opera.

C) Incarichi di lavoro autonomo con o senza iscrizione in albi professionali

I contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, in lavoro autonomo occasionale e in lavoro autonomo professionale. I contratti possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali.

Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo che non possono ricondursi ad un programma o progetto di lavoro.

PARTE SECONDA PROFILI OPERATIVI E DI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 28 - Organigramma e Fabbisogno di personale

1. L'organigramma dell'Unione rappresenta la mappatura completa del personale in servizio con l'indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato nell'ambito delle articolazioni strutturali definite dall'Amministrazione.

2. Lo schema organizzativo è deliberato dalla Giunta dell'Unione, sentito il Segretario Generale e il Comitato di direzione di cui al successivo art. 40.

3. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e descrive sinteticamente le macro-funzioni delle strutture organizzative. La massima flessibilità, adattabilità e modularità dell'architettura organizzativa costituiscono la garanzia del costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.

4. Il documento di programmazione del piano triennale dei fabbisogni di personale e i suoi aggiornamenti di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 sono deliberati annualmente in coerenza gli obiettivi da perseguire, i fabbisogni assunzionali e con le risorse finanziarie disponibili nel rispetto della disciplina normativa vigente nella specifica materia.

Art. 29 - Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Unione individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti per categorie contrattuali e profili professionali.

2. L'approvazione della dotazione organica, l'assegnazione alle singole strutture organizzative e le successive variazioni sono disposte, di norma, in contestualità col Piano Triennale dei Fabbisogni di

Personale (PTFP) o in occasione di diverse esigenze organizzative, dalla Giunta dell'Unione nel rispetto delle compatibilità economiche per come prescritte dalla legge.

Art. 30 - Profili professionali

1. I profili professionali identificano specifiche aree di competenze teorico-pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. A ciascun profilo professionale corrisponde un insieme di posizioni di lavoro affini, accomunate dall'omogeneità del contenuto concreto delle mansioni, nell'ambito della medesima categoria contrattuale.
2. Il profilo professionale può essere modificato per effetto di assegnazione ad altra posizione di lavoro, previa verifica del possesso delle competenze necessarie e attività di specifica formazione ove necessario.

Art. 31 – Inquadramento

1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo le previsioni della dotazione organica.
2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione dell'Unione, né tantomeno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata.

Art. 32 – Assegnazione

1. La Giunta, con proprio atto, assegna le unità di personale alle Aree oppure, in caso di istituzione, ai Servizi in staff, alle Unità Organizzative Speciali o Temporanee o alle altre strutture organizzative flessibili e temporanee o Uffici eventualmente istituiti.
2. Nell'ambito del contingente di cui al precedente comma, il Responsabile assegna le unità di personale agli Uffici istituiti all'interno della propria Area, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle variabili esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione per assicurare la piena funzionalità dell'apparato organizzativo.
3. L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro intra ed intersettoriali che vengano costituiti secondo criteri di flessibilità per la realizzazione di specifici obiettivi.

Art. 33 – Mansioni

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito della categoria di appartenenza ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come completato dall'art. 8 del C.C.N.L. siglato il 14 settembre 2000, il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori nei seguenti casi:
 - nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici esclusivamente qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
 - nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale

corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Chi ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente se ha agito con dolo o colpa grave.

6. L'affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali è disposta con provvedimento del Presidente e deve essere comunicato per iscritto al dipendente incaricato. Negli altri casi provvede, con propria determinazione, il Responsabile dell'Area interessata.

Art. 34 - Responsabilità del personale

Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

Art. 35 - Potere di organizzazione dei Responsabili di Area

1. Le decisioni relative all'organizzazione interna delle Aree, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro dai Responsabili competenti secondo il presente regolamento, in relazione alla tipologia specifica degli interventi da porre in essere.

2. I responsabili di Area hanno una precisa responsabilità nella gestione delle strutture e delle risorse relativamente all'organizzazione delle attività e degli uffici. Spetta ad essi adottare un'organizzazione del lavoro adatta al tipo di attività che svolgono e agli obiettivi che vengono loro assegnati.

3. Nell'organizzazione delle proprie attività essi sono tenuti a seguire i criteri volti a favorire l'integrazione, a garantire maggior produttività ed aumentare il livello di soddisfazione e coinvolgimento del personale. A tale scopo essi promuovono anche il lavoro di gruppo e la collaborazione con altre Aree per migliorare l'integrazione tra le strutture dell'ente.

Art. 36 - Formazione del personale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività formative del personale, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, viene determinata in osservanza delle norme contrattuali.

3. Il Segretario Generale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dai responsabili dei Settori e sentito il Comitato di Direzione, il Piano di Formazione dei dipendenti garantendo pari opportunità di partecipazione.

4. In assenza del Piano di Formazione, la partecipazione dei dipendenti a congressi, convegni, corsi o seminari di aggiornamento e/o formazione professionale è autorizzata dai Responsabili di Area.

5. La partecipazione dei Responsabili di Area ad iniziative di formazione è autorizzata dal Segretario.

Art. 37 - Mobilità interna

1. Per ragioni d'ufficio qualsiasi dipendente può essere assegnato ad altra area ovvero settore/servizio/ufficio all'interno della stessa area, anche temporaneamente.

2. Al trasferimento in altra Area provvede il Segretario Generale sentito i responsabili delle Aree interessate.

3. Al trasferimento in altro settore/servizio/ufficio all'interno della stessa Area provvede il Responsabile dell'Area, sentito il Segretario.

4. Ciascun dipendente può richiedere l'assegnazione ad altra Area, settore/servizio/ufficio per svolgere mansioni di analogo contenuto professionale.

5. In caso di più richieste, il trasferimento può essere disposto tenendo conto dei seguenti criteri, da valutarsi comunque in funzione delle prioritarie esigenze organizzative e funzionale dell'Ente:

- a) motivi di salute;
- b) motivi familiari;
- c) incompatibilità ambientale.

6. La mobilità a richiesta tra Aree diverse è disposta dal Segretario Generale, sentiti i responsabili delle Aree interessate, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio dell'area di appartenenza.

Art. 38 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Al personale, eccettuati i dipendenti con contratto a tempo parziale pari o al di sotto del 50%, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

2. Allo stesso personale è vietato svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministrazioni, società o persone fisiche, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001.

3. L'Amministrazione può altresì autorizzare incarichi conferiti al dipendente da società, anche senza scopo di lucro, verificando eventuali conflitti di interesse anche potenziale con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in essere con l'Ente.

4. L'autorizzazione deve essere richiesta dal dipendente interessato al responsabile di Area o al Segretario quando sia interessato un responsabile di Area.

5. La richiesta del dipendente deve contenere una dettagliata descrizione della tipologia di prestazione richiesta, la durata, l'impegno previsto e il compenso proposto o concordato.

6. Sono fatte salve per i dipendenti a tempo parziale le norme stabilite dai CCNL vigenti e dalle disposizioni legislative in vigore.

Art. 39 - Rapporto con l'utenza e qualità dei servizi

1. Ogni Responsabile di Area, anche alla luce delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, è tenuto ad agevolare le relazioni tra l'Unione e i suoi utenti. A tal fine è tenuto a:

- a) verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro;
- b) garantire la trasparenza amministrativa e agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front office con opportuni interventi di carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico della strumentazione;
- c) sviluppare e articolare gli strumenti di comunicazione con l'utenza utilizzando adeguati sistemi informatici;
- d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna dell'ente;

2. I dipendenti assegnati alle strutture dell'Unione che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

3. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili.

Art. 40 – Comitato di direzione

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione e cooperazione nel sistema direzionale dell'amministrazione dell'Unione, è costituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario Generale che la presiede e dai Responsabili di Area. Le principali attribuzioni del Comitato di direzione sono così definite:

- assicura la rispondenza complessiva dell'attività dell'Amministrazione dell'Unione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive della Giunta dell'Unione, operando per il coordinamento delle strutture

organizzative e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria;

- verifica periodicamente lo stato di avanzamento di obiettivi che, per loro natura, necessitano interventi di Aree diverse, provvedendo alla supervisione e al coordinamento delle Aree interessate.
- provvede all'impostazione e alla verifica tecnica dei documenti di pianificazione strategica e operativa;
- collabora col Segretario Generale nell'elaborazione della proposta del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi;
- si esprime in ordine alla proposta di Piano di Formazione dei dipendenti predisposta dal Segretario Generale;
- si esprime sulla proposta di programmazione annuale e triennale di fabbisogno assunzionale;
- si esprime in ordine ad eventuali conflitti, anche di competenza, tra le Aree rimettendo la decisione in merito al Segretario;
- esamina inoltre ogni altra questione o provvedimento per il quale, a giudizio del Segretario Generale, sia utile una valutazione collegiale;

2. Il Comitato di direzione è convocato dal Segretario secondo necessità, anche su richiesta di un Responsabile di Area.

3. Alle riunioni del Comitato possono intervenire il Presidente e i componenti della Giunta. In rapporto agli argomenti trattati possono partecipare alle sedute altri dipendenti per specifiche finalità, qualora ciò sia ritenuto opportuno per un proficuo svolgimento dei compiti demandati.

4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa redige i verbali del Comitato e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte

Art. 41 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le relative competenze, il Comitato per le Pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il Comitato unico ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43, D.Lgs. n. 165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, nonché di altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. È nominato dal Responsabile di Area preposto alla gestione del personale che provvede a designare il presidente tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione. Il comitato opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità e quelli territorialmente competenti, in conformità alla direttiva emanata in materia, in data 4.3.2011, di concerto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità.

3. Il Comitato svolge funzioni propositive, consultive e di verifica, come dettagliate nella precitata Direttiva ministeriale del 4.3.2011.

4. Il Comitato unico dispone del supporto tecnico logistico dell'Amministrazione dell'Unione.

PARTE TERZA PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 42 - Ciclo di gestione e piano della performance

1. Il ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 150/2009 prevede:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;

- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

2. Nello specifico, l'Unione sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma dell'art. 5, D.Lgs. n. 150/2009, attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) unificato al Piano delle performance e al Piano degli obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta dell'Unione sulla base di quanto contenuto in atti fondamentali adottati dal Consiglio quali ad esempio: Documento unico di programmazione, Bilancio di previsione finanziario, Piano triennale dei fabbisogni di personale, Programmazione triennale del Piano delle opere

pubbliche, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità:

b1) Documento unico di programmazione (DUP): analisi delle missioni e dei programmi con particolare attenzione alle fonti di finanziamento;

b2) Piano esecutivo di gestione (Peg) unificato al Piano delle performance e al Piano degli obiettivi (Pdo): assegnazione delle risorse alle aree, ai settori e agli uffici per la piena operatività gestionale;

c) monitoraggio in corso di esercizio alle seguenti scadenze:

c1) 31 luglio di ciascun anno: nell'ambito della deliberazione che verifica gli equilibri di bilancio e approva l'assestamento generale al bilancio, attraverso apposite relazioni e analisi da parte dei Responsabili dei servizi e dei competenti Assessori;

c2) 30 novembre di ciascun anno: ultima data utile per adottare variazioni di bilancio da parte del Consiglio dell'Unione;

d) misurazione della performance:

d1) organizzativa: attraverso il controllo di gestione di cui agli articoli 196-198-bis, D.Lgs. n. 267/2000, integrato con le disposizioni contenute nel sistema di misurazione e valutazione della performance;

d2) individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato e disciplinato nei principi generali all'articolo 30;

e) utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro nelle parti compatibili con la normativa vigente oltre che dalle disposizioni inserite nel prosieguo del presente Regolamento (quanto a: principi, tempi, modalità e fasi del sistema di valutazione);

f) Rendicontazione: l'attività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo. In seguito all'approvazione del rendiconto, è approvata dalla Giunta dell'Unione la Relazione finale sulla performance al fine di rendicontare ai differenti portatori di interessi, in modo attendibile, veritiero e con chiarezza, il raggiungimento degli obiettivi, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il rendiconto e la relazione sono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito internet dell'Unione.

3. Ogni fase del Ciclo di gestione della performance è inserita nel sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

4. Il Piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del piano della performance, in quanto ne recepisce i contenuti specifici secondo i principi e le finalità previste dal D.Lgs. n. 150/2009. Il documento dovrà quindi contenere gli obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie suddivise per settore, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale come meglio precisata dal presente regolamento.

5. Il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 10, D.Lgs. n. 150/2009 ha un valore meramente indicativo, in quanto le scadenze di dettaglio per gli enti locali sono previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dagli eventuali

termini di rinvio ministeriali in merito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati.

Art. 43 - La trasparenza, l'integrità e la prevenzione di fenomeni corruttivi

1. L'intera attività dell'ente si ispira a principio generale di trasparenza; esso costituisce, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
3. L'ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui coinvolgimento nel procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta.
4. Fermo quanto previsto all'articolo precedente sulla pubblicazione nell'apposita sezione internet denominata "Amministrazione trasparente" di ogni fase del Ciclo di gestione della performance, l'ente individua nell'ambito del Programma triennale sulla trasparenza i documenti, le responsabilità e la periodicità di aggiornamento dei dati informativi obbligatori.
5. Rimane ferma la pubblicazione di documenti, atti e resoconti previsti da specifiche normative, quali ad esempio quelli relativi agli incarichi esterni e quelli relativi alla contrattazione integrativa decentrata.
6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza sono individuati, preferibilmente, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.
7. Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 - a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
 - b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 - c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
 - d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica - in presenza di unità con profili fungibili - la possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 - g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma triennale sulla trasparenza.

Art. 44 - La programmazione

1. La programmazione è intesa come processo di definizione:
 - a) delle finalità da perseguire;
 - b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità;
 - c) degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare.
2. Si articola nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nel piano generale di sviluppo e nel piano strategico;
 - b) programmazione pluriennale – comprende l’elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale e della relativa quantificazione finanziaria per mezzo del DUP;
 - c) programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione (PEG/PRO) unificato al Piano delle performance;
 - d) programmazione operativa - definisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG attraverso i piani di lavoro dei singoli uffici, per mezzo della redazione del piano dettagliato degli obiettivi (PdO).
3. Il PEG/PRO è articolato a livello di Area o di altra struttura equiparata; la proposta è predisposta da ciascun Responsabile d’area e trasmessa alla Giunta per l’approvazione.
4. Il PEG/PRO approvato dalla Giunta è assegnato, per la parte di competenza, ai Responsabili delle Aree; in caso di motivate sopraggiunte necessità, il responsabile d’area può proporre alla Giunta una modifica al PEG/PRO.
5. Il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) è lo strumento di pianificazione del lavoro dei responsabili delle aree.

Art. 45 - I soggetti del processo di programmazione e controllo

1. Il Presidente e la Giunta, sulla base delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio e con il supporto del Segretario, secondo le rispettive competenze:
- a) aggiornano annualmente, sulla base dei risultati della revisione periodica e consuntiva, gli indirizzi strategici pluriennali;
 - b) definiscono gli obiettivi per ogni area e assegnano, attraverso il PEG/PRO, le risorse necessarie per la loro realizzazione;
 - c) valutano, periodicamente e alla fine di ogni esercizio, il grado di realizzazione degli obiettivi fissati in rapporto alle risorse impiegate per il loro conseguimento;
 - d) riferiscono al Consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione;
 - e) controllano periodicamente i risultati ottenuti attraverso gestioni diverse da quella in economia al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
2. I Responsabili di Area:
- a) elaborano la proposta dettagliata di obiettivi da inserire nel PEG/PRO;
 - b) valutano periodicamente il grado di realizzazione degli obiettivi fissati a livello di area e il conseguente utilizzo delle risorse;
3. I Responsabili di Area:
- a) predispongono, dopo l’approvazione del PEG/PRO, il piano degli obiettivi (PdO) dell’area stessa, quale ulteriore dettaglio rispetto agli obiettivi generali del PEG e con il quale si provvede alla pianificazione del lavoro;
 - b) valutano periodicamente il grado di realizzazione degli obiettivi fissati a livello di area e il conseguente utilizzo delle risorse.

Art. 46 - Valutazione dei responsabili di Area

1. La valutazione dei responsabili di Area ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati, i risultati conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati ed è finalizzata al riconoscimento della retribuzione di risultato.
2. La valutazione dei responsabili di Area è comunicata al Presidente dal Nucleo di valutazione.
3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criteri e dei parametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta di valutazione.

4. I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei responsabili di Area sono individuate nel regolamento apposito da adottarsi ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 47 - Valutazione dei dipendenti

1. La valutazione dei dipendenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati, i risultati conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati.
2. La valutazione dei dipendenti è effettuata dai singoli Responsabili di Area.
3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criteri e dei parametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta di valutazione.
4. I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei responsabili di Area sono individuate nel regolamento apposito da adottarsi ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 48- Criteri generali per la valorizzazione del merito e della performance

1. L'Unione si conforma al principio di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui non possono essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese nonché ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009.
2. Promuove, pertanto, il merito e il miglioramento dei risultati sia organizzativi che individuali attraverso l'utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di selettività secondo la disciplina contrattuale vigente e in coerenza col sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.
3. È, comunque, vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle attestazioni previste dal sistema di valutazione in vigore.

Art. 49 - Il sistema dei controlli interni

1. Nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e nel D.Lgs. n. 267/2000, il sistema dei controlli interni è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 50 - Nucleo di valutazione interno

1. Ai sensi dell'art. 147, D.Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:
 - a) Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei settori;
 - b) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
 - c) Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.Lgs. n. 150/2009;
 - d) Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - e) Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
 - f) Validazione della Relazione sulla performance;
 - g) Promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) Verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018.
2. Il Nucleo di valutazione è monocratico ed è nominato dal Presidente sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.
3. I membri del Nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

- Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;

4. L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Presidente nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni.

5. Il responsabile dell'area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane e organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo di valutazione.

6. E' facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione a integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

PARTE QUARTA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 51 - Fonti normative

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale contrattualizzato dell'Unione è disciplinato dal vigente D.lgs. 165/2001, aggiornato al D.lgs. 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 52 - Titolarità dell'azione disciplinare

1. Nel rispetto di quanto previsto nel Titolo IV del vigente D.Lgs. n. 165/2001, la titolarità dell'azione disciplinare compete:

a) al Responsabile di Area (Titolare di PO) per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti del personale a lui assegnato;

b) al Segretario Generale per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti dei Responsabili di Settore (Titolari di PO);

c) all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) cui spetta l'intera gestione del procedimento (dalla contestazione all'irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per quelle classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del citato D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 53 - Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'Unione, costituito in forma di organo monocratico è composto dal Segretario Generale.

L'UPD può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati.

2. L'UPD avvia i procedimenti disciplinari d'ufficio, come pure nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte dei Responsabili di Area (titolari di PO), ma anche nelle ipotesi in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell'infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente o di un amministratore o di un terzo.

3. Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'UPD dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 54 - Sospensioni cautelari

Il dipendente dell'Unione può essere sospeso cautelativamente dal servizio, sia nel corso del procedimento disciplinare che nel caso sia sottoposto a procedimento penale, secondo quanto previsto in merito dalle disposizioni di legge in vigore e dai contratti collettivi nazionali. Il provvedimento è di competenza dell'UDP.

Art.55 - Procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni per le quali sia prevista la sanzione del rimprovero verbale, il Responsabile di Area presso cui presta servizio il dipendente, ovvero il Segretario Generale per il caso in cui il dipendente sia Responsabile di Settore, irroga la sanzione senza la preventiva contestazione di addebito entro 20 giorni dalla conoscenza del comportamento o fatto sanzionabile. La sanzione deve comunque essere formalizzata per iscritto anche attraverso una lettera sottoscritta per ricevuta al dipendente, da trasmettersi al Responsabile del personale per l'inserimento nel fascicolo personale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter D. Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il Responsabile del Settore presso cui presta servizio il dipendente, ovvero il Segretario Generale per il caso in cui il dipendente sia Responsabile di Settore, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'UDP i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'UDP, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

3. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'art. 54-bis, comma 4 D. Lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

4. L'UDP conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

5. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio personale, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.

Nel corso dell'istruttoria, l'UDP può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

6. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'UDP ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

7. In caso di trasferimento del dipendente nei confronti del quale occorra avviare o sia pendente un procedimento disciplinare, si applica quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001.

8. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 56 - Procedure non obbligatorie di conciliazione

L'UPD può avvalersi di forme di conciliazione non obbligatoria secondo la disciplina dettata dall'art. 55 comma 3 D. Lgs. n. 165/2001, ivi compresa la procedura conciliativa di determinazione concordata della sanzione così come disciplinata dall'art. 63 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.

Art. 57 - Applicazione delle sanzioni

1. L'UPD provvede ad applicare la sanzione prevista dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro nei termini previsti dagli stessi, sulla base degli accertamenti effettuati e delle eventuali giustificazioni addotte dal dipendente.

2. Qualora l'Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere sul piano disciplinare dispone la chiusura del procedimento.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio, è comunicato al dipendente con le stesse modalità previste per la contestazione degli addebiti. Copia di tale provvedimento è trasmessa all'Ufficio Personale ed al relativo Responsabile di Settore che provvederanno, ognuno per quanto di competenza, a dargli esecuzione e ad inserirlo nel fascicolo personale del dipendente.

4. L'Ufficio Personale istituisce un apposito registro dove verranno annotati in ordine cronologico gli estremi di ogni provvedimento disciplinare adottato dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dai singoli Responsabili di Settore.

Art. 58 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari

Ai fini dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento si applicano gli artt. 63 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 59 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Ai fini del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e dei relativi casi di sospensione cautelare, si fa espresso rinvio alla disciplina prevista dalla L. 27/3/2001 n. 97, dall'art. 55 ter D. Lgs. n. 165/2001 nonché dagli artt. 60,61 e 62 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.

NORME FINALI

Art. 60 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente, ai contratti collettivi di lavoro, allo Statuto, alle norme regolamentari vigenti, ai contratti individuali di lavoro e alle disposizioni emanate dagli organi o dai responsabili dell'Ente.

2. Secondo il sistema di gerarchia delle fonti, l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego abrogano le norme del presente regolamento qualora risultino incompatibili.

Art. 61 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

21 dicembre 2021

Avv. Esmeralda NARDELLI

Unione dei comuni Terra di Leuca Prot. n. 0000663 del 04-04-2022 partenza Cat. I Cl. 6